

# MR01

## Particulars of a charge

135120113

**A fee is payable with this form.**  
Please see 'How to pay' on the last page

**You can use the WebFiling service to file this form online.**  
Please go to [www.companieshouse.gov.uk](http://www.companieshouse.gov.uk)

**What this form is for**  
You may use this form to register a charge created or evidenced by an instrument

**What this form is NOT for**  
You may not use this form to register a charge when the instrument is used for a court order extending the time for delivery

For further information, please see the IRIS Laserform website



LD2 \*L2ENLP60\* 13/08/2013 #46  
COMPANIES HOUSE

This form **must be delivered to the Registrar for registration 21 days** beginning with the day after the date of creation of the instrument. If the form is delivered outside of the 21 days it will be rejected unless it is accompanied by a court order extending the time for delivery

You **must** enclose a certified copy of the instrument with this form. This will be scanned and placed on the public record

<b>1</b>	<b>Company details</b>	For official use
Company number	0 7 2 6 1 9 2 6	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Filing in this form</b> Please complete in typescript or in bold black capitals All fields are mandatory unless specified or indicated by *
Company name in full	Marelli Overseas Limited	

<b>2</b>	<b>Charge creation date</b>
Charge creation date	d0 d1 m0 m8 y2 y0 y1 y3

<b>3</b>	<b>Names of persons, security agents or trustees entitled to the charge</b>
	Please show the names of each of the persons, security agents or trustees entitled to the charge
Name	UniCredit Bank A G , Succursale di Milano (and its successors in title and permitted transferees)
Name	UniCredit S.p A. (and its successors in title and permitted transferees)
Name	Société Générale, Succursale di Milano (and its successors in title and permitted transferees)
Name	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Succursale di Milano (and its successors in title and permitted transferees)
	If there are more than four names, please supply any four of these names then tick the statement below
	<input type="checkbox"/> I confirm that there are more than four persons, security agents or trustees entitled to the charge

MR01

Particulars of a charge

4

**Description**

Please give a short description of any land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property registered (or required to be registered) in the UK which is subject to this fixed charge or fixed security

**Continuation page**

Please use a continuation page if you need to enter more details

Description

5

**Fixed charge or fixed security**

Does the instrument include a fixed charge or fixed security over any tangible or intangible (or in Scotland) corporeal or incorporeal property not described above? Please tick the appropriate box

**Yes**

**No**

6

**Floating charge**

Is the instrument expressed to contain a floating charge? Please tick the appropriate box

**Yes** Continue

**No** Go to **Section 7**

Is the floating charge expressed to cover all the property and undertaking of the company?

**Yes**

7

**Negative Pledge**

Do any of the terms of the charge prohibit or restrict the chargor from creating any further security that will rank equally with or ahead of the charge? Please tick the appropriate box

**Yes**

**No**

# MR01

## Particulars of a charge

### Presenter information

We will send the certificate to the address entered below. All details given here will be available on the public record. You do not have to show any details here but, if none are given, we will send the certificate to the company's Registered Office address.

Contact name Paul Doe/Tom MacAulay/C.North

Company name Linklaters LLP

Address One Silk Street

Post town London

County/Region

Postcode 

E	C	2	Y	8	H	Q
---	---	---	---	---	---	---

Country United Kingdom

DX 10 CDE

Telephone 0207 456 2000

### Certificate

We will send your certificate to the presenter's address if given above or to the company's Registered Office if you have left the presenter's information blank.

### Checklist

**We may return forms completed incorrectly or with information missing**

**Please make sure you have remembered the following.**

- The company name and number match the information held on the public Register
- You have included a certified copy of the instrument with this form
- You have entered the date on which the charge was created
- You have shown the names of persons entitled to the charge
- You have ticked any appropriate boxes in Sections 3, 5, 6, 7 & 8
- You have given a description in Section 4, if appropriate
- You have signed the form
- You have enclosed the correct fee
- Please do not send the original instrument, it must be a certified copy

### Important information

Please note that all information on this form will appear on the public record.

### How to pay

A fee of £13 is payable to Companies House in respect of each mortgage or charge filed on paper.

Make cheques or postal orders payable to 'Companies House'

### Where to send

You may return this form to any Companies House address. However, for expediency, we advise you to return it to the appropriate address below.

**For companies registered in England and Wales:**  
The Registrar of Companies, Companies House,  
Crown Way, Cardiff, Wales, CF14 3UZ  
DX 33050 Cardiff

**For companies registered in Scotland:**  
The Registrar of Companies, Companies House,  
Fourth floor, Edinburgh Quay 2,  
139 Fountainbridge, Edinburgh, Scotland, EH3 9FF  
DX ED235 Edinburgh 1  
or LP - 4 Edinburgh 2 (Legal Post)

**For companies registered in Northern Ireland:**  
The Registrar of Companies, Companies House,  
Second Floor, The Linenhall, 32-38 Linenhall Street,  
Belfast, Northern Ireland, BT2 8BG  
DX 481 N R Belfast 1

### Further information

For further information, please see the guidance notes on the website at [www.companieshouse.gov.uk](http://www.companieshouse.gov.uk) or email [enquiries@companieshouse.gov.uk](mailto:enquiries@companieshouse.gov.uk)

This form is available in an alternative format. Please visit the forms page on the website at [www.companieshouse.gov.uk](http://www.companieshouse.gov.uk)

MR01  
Particulars of a charge

8

Trustee statement ①

You may tick the box if the company named in Section 1 is acting as trustee of the property or undertaking which is the subject of the charge

① This statement may be filed after the registration of the charge (use form MR06)

9

Signature

Please sign the form here

Signature

Signature

X Studio Legale Assomato in unione X  
with Linklater LLP

This form must be signed by a person with an interest in the charge

# MR01 - continuation page

## Particulars of a charge

4

### Description

Please give a short description of any land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property registered (or required to be registered) in the UK which is subject to this fixed charge or fixed security

Description

Marelli Overseas Limited

07261926

Please see additional wording in relation to Section 3 of the form. The name of the fourth entity entitled to the charge should read:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S A , Succursale di Milano (and its successors in title and permitted transferees)



FILE COPY

## CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF A CHARGE

Company number: 7261926

Charge code: 0726 1926 0002

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that a charge dated 1st August 2013 and created by MARELLI OVERSEAS LIMITED was delivered pursuant to Chapter A1 Part 25 of the Companies Act 2006 on 13th August 2013.

Le

Given at Companies House, Cardiff on 15th August 2013



Companies House



THE OFFICIAL SEAL OF THE  
REGISTRAR OF COMPANIES

Spettabile

**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.**  
Via Cino del Duca 8  
20121 - Milano

**Société Générale, Milan Branch**  
Via Olona 2  
20121 - Milano

**UniCredit S.p.A.**  
Via Specchi, n. 16  
Roma

**UniCredit AG - Succursale di Milano**  
Via Broletto, n. 16  
20121 - Milano  
All'attenzione del Dott. Stefano Petrelli

Certified to be a true copy of the original  
except for the redactions made in accordance  
with section 859G of the Companies Act  
2006

Studio Legale Assuntori in association with  
Linklaters LLP  
Studio Legale Associato in association with Linklaters  
LLP

Date: 12 AUGUST 2013

Milano, 1 agosto 2013

**Oggetto: contratto di pegno su azioni di Marelli Motori S.p.A.**

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla vostra proposta di contratto di pegno su azioni, datata 1 agosto 2013, il cui contenuto riproduciamo integralmente nel seguito in segno di accettazione

\*\*\*\*\*

“Spettabile

**Marelli Overseas Limited**  
West House, King Cross Road  
Halifax HX1 1EB  
All'attenzione di Mr Roy Moorby

C C

Via Sabbionara, n. 1  
36071 - Arzignano (Vicenza)  
All'attenzione dell'Ing. Roberto Ditri e del Dott. Marco Salmaso

Milano, 1 agosto 2013

**Oggetto: contratto di pegno su azioni di Marelli Motori S.p.A.**

Egregi Signori,

facciamo riferimento alle intese intercorse e, nel seguito, vi inviamo la nostra proposta di contratto di pegno su azioni



**ATTO DI PEGNO SU AZIONI**

**AI SENSI DEGLI ARTICOLI 15 E SEGUENTI DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973  
N. 601**

di

**MARELLI MOTORI S P A**

in data 1 agosto 2013

tra

**MARELLI OVERSEAS LIMITED**

in qualità di datore di pegno

e

**UNICREDIT BANK AG, Succursale di Milano**

in qualità di banca agente e security agent

e

**UNICREDIT S p A**

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Succursale di Milano**

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A , Succursale di Milano**

in qualità di creditori garantiti

**LATHAM & WATKINS**

Corso Matteotti 22

20121 Milano

Italy

Tel +39 02 3046 2000

[www.lw.com](http://www.lw.com)



## INDICE

ARTICOLO	PAGINA
1 Interpretazione	2
2 Garanzia	6
3 Perfezionamento del Pegno	6
4 Estensione del Pegno	7
5 Diritti di voto e dividendi	7
6 Escussione	9
7 Dichiarazioni e garanzie	12
8 Impegni	13
9 Cancellazione del Pegno	14
10 Mantenimento del Pegno	15
11 Il Security Agent	16
12 Comunicazioni	16
13 Disposizioni varie	17
14 Atto oggetto di trattativa individuale	17
15 Legge regolatrice e foro competente	18

## ALLEGATI

ALLEGATO	PAGINA
ALLEGATO 1 L'Operazione di Finanziamento	19
ALLEGATO 2 Modelli	22
ALLEGATO 3 Documentazione per la cancellazione del pegno	35

**IL PRESENTE ATTO DI PEGNO SU AZIONI** viene stipulato tra

- (1) **Marelli Overseas Limited**, società di diritto inglese con sede sociale in West House, King Cross Road, Halifax HX1 1EB, avente numero di registrazione 07261926 ("MOL"), in qualità di datore di pegno (il "Datore di Pegno"),

*da un lato, e*

- (2) **UNICREDIT S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi 16, Direzione Generale in Milano, Piazza Cordusio, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, iscritta al R E A di Milano con il numero 1179152, codice ABI 02008 1, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod 02008 1, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("Unicredit"), in qualità di banca organizzatrice e banca finanziatrice originaria,
- (3) **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Succursale di Milano**, società di diritto francese, con sede legale in 29 boulevard Haussmann, 75009 Parigi, iscritta al *RCS de Paris* al numero B 552 120 222, che agisce ai fini del presente Atto tramite la propria succursale di Milano, via Olona, n 2, Milano, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 80112150158, iscritta al R E A di Milano con il numero 748666, codice ABI 03593, Banca iscritta all'Albo delle banche al numero 4858, in qualità di banca organizzatrice e banca finanziatrice originaria ("Société Générale, Succursale di Milano"),
- (4) **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Succursale di Milano**, società di diritto spagnolo, con sede legale in Bilbao, Plaza San Nicolas 4, iscritta al Registro Commerciale di Vizcaya, al Foglio 183, Libro 1 545, della Sezione 3 delle Società, tomo 2 083, pagina numero 14 741, iscrizione prima, che agisce ai fini del presente Atto tramite la propria succursale di Milano, con sede in Via Cino del Duca n 8, Codice Fiscale e Partita Iva 06862150155, e iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Milano n 1123816, autorizzata ad esercitare l'attività bancaria in Italia e iscritta all'Albo delle Banche al n 4918 90, codice ABI 03576 ("BBVA, Succursale di Milano" e, congiuntamente a Unicredit e Société Générale, Succursale di Milano, le "Banche Finanziatrici Originarie"), e
- (5) **UNICREDIT BANK A.G., Succursale di Milano**, società di diritto tedesco, con sede legale in Monaco di Baviera (Germania), Kardinal-Faulhaber-Strasse n 1, iscritta al Registro di Commercio del Tribunale di Monaco al numero HR B 421 48, che agisce ai fini del presente Atto tramite la propria succursale di Milano, via Tommaso Grossi, n 10, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 09144100154, iscritta al R E A di Milano con il numero 1271205, codice ABI 03081 7, iscritta all'Albo delle Banche al numero 03081 7, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in qualità di banca agente (la "Banca Agente") e in qualità di *security agent* (il "Security Agent"),

*dall'altro lato*

#### **PREMESSE**

- (A) Con un contratto di finanziamento sottoscritto, per scambio di corrispondenza, a Milano in data 19 giugno 2013, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del D P R 29 settembre 1973 n 601 (imposta sostitutiva), tra, *inter alios*, MM Holding S p A (già F-Utility S r l), la Banca Agente e le Banche Finanziatrici Originarie, a cui il Datore di Pegno ha aderito in data odierna in qualità di società finanziata e garante (il "Contratto di Finanziamento"), le Banche Finanziatrici Originarie, *inter alia*, hanno messo a disposizione delle Società



Finanziate (come di seguito definite) alcune linee di credito per un importo complessivo pari ad euro 105 000 000,00 ai termini e alle condizioni del Contratto di Finanziamento (il "Finanziamento"), una descrizione più dettagliata del Finanziamento è contenuta nella Parte II dell'Allegato I (*L'operazione di finanziamento*)

- (B) MOL è, alla data odierna, titolare di n. 7 500 000 azioni della Società del valore nominale di euro 1 ciascuna, rappresentate dal certificato azionario n. 8 per 75 000 azioni e dal certificato azionario n. 7 per 7 425 000 azioni (le "Azioni"), rappresentative dell'intero capitale sociale della Società
- (C) Quale condizione sospensiva per la disponibilità del Finanziamento, il Datore di Pegno si è impegnato, tra l'altro, a costituire a favore delle Parti Garantite (come di seguito definite) un pegno sulle Azioni al fine di garantire le Obbligazioni Garantite (come di seguito definite)
- (D) Il Finanziamento ha una durata superiore a 18 mesi e, pertanto, lo stesso ed il pegno costituito con il presente Atto beneficiano delle agevolazioni fiscali previste agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (imposta sostitutiva)

**SI CONVIENE E SI STIPULA** quanto segue

## **1 INTERPRETAZIONE**

### **1.1 Definizioni**

Nel presente Atto

"**Accordo di Trasferimento**" ha il significato attribuito al termine "*Transfer Agreement*" nel Contratto di Finanziamento

"**Atto**" indica il presente atto di pegno su azioni

"**Azioni**" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B)

"**Banca Agente**" ha il significato attribuito a tale termine nella comparizione delle Parti

"**Banche di Investimento Consentite**" indica Rothschild o Lazard o altra primaria banca di investimento

"**Banche Finanziatrici**" indica

- (a) le Banche Finanziatrici Originarie,
- (b) ciascun soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento ai sensi dell'Articolo 28.1 (*Transfers by the Lender*) del Contratto di Finanziamento, e
- (c) ogni successore a titolo universale, successore a titolo particolare o avente causa dei soggetti di cui ai paragrafi (a) e (b) che precedono

"**Banche Finanziatrici Originarie**" ha il significato attribuito a tale termine nella comparizione delle Parti

"**Causa di Escussione**" indica

- (a) il verificarsi di un mancato pagamento di un importo dovuto alla Data di Scadenza ai sensi del Contratto di Finanziamento,

- (b) il verificarsi di un mancato pagamento di un importo dovuto alla relativa data di scadenza a seguito del verificarsi di un evento di rimborso obbligatorio anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Mandatory Prepayment*) o dell'Articolo 10 (*Voluntary Prepayment and Cancellation*) del Contratto di Finanziamento, qualora, in conseguenza di tale evento, tutti gli importi erogati e non rimborsati del Finanziamento divengono dovuti ed esigibili,
- (c) il verificarsi di un Evento Rilevante in seguito al quale la Banca Agente abbia inviato la comunicazione prevista dell'Articolo 26 16 (*Acceleration*) del Contratto di Finanziamento,
- (d) il verificarsi di un Evento Rilevante che causi l'immediata esigibilità *ex lege* delle Obbligazioni Garantite, ovvero
- (e) il mancato pagamento da parte della Società Obbligata delle Obbligazioni Garantite descritte ai paragrafi (c) o (d) della definizione di "Obbligazioni Garantite" di cui all'Articolo 1 1 (*Definizioni*) del presente Atto

"Codice Civile" indica il codice civile italiano, il cui testo è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, come di volta in volta modificato ed integrato

"Comunicazione di Trasferimento" ha il significato attribuito al termine "*Transfer Notice*" nel Contratto di Finanziamento

"Contratto di Finanziamento" indica il contratto di finanziamento descritto alla premessa (A) che precede ed i cui termini principali sono indicati alla Parte I (*Contratto di Finanziamento*) dell'Allegato 1 (*L'operazione di finanziamento*), che disciplina il Finanziamento descritto alla Parte II (*Finanziamento*) del medesimo Allegato

"Convenzione tra Creditori" indica l'Intercreeitor Agreement sottoscritto in data odierna tra la Società, le Banche Finanziatrici Originarie, la Banca Agente e il Security Agent

"Data di Scadenza" ha il significato attribuito al termine "*Termination Date*" nel Contratto di Finanziamento

"Datore di Pegno" ha il significato attribuito a tale termine nella comparizione delle Parti

"Diritti Amministrativi" indica con riferimento alle Azioni i diritti amministrativi di cui all'Articolo 2352, comma 6, del Codice Civile

"Diritti Connessi" indica

- (a) ogni azione o altro valore mobiliare o diritti, di qualunque natura, attribuiti al Datore di Pegno in cambio delle, o in relazione alle, Azioni a seguito di liquidazione o trasformazione della Società, riduzione del capitale sociale della Società (inclusa, a titolo esemplificativo, l'eventuale riduzione di capitale conseguente al recesso, in tutto o in parte, del Datore di Pegno o alla scissione della Società) o fusione della Società, e
- (b) il corrispettivo dovuto al Datore di Pegno a seguito di (i) una cessione ai sensi dell'Articolo 2352, comma 2, del Codice Civile, dei diritti di opzione relativi alle Azioni o (ii) una cessione ai sensi dell'Articolo 2352, comma 4, del Codice Civile, delle Azioni non interamente liberate

"Diritti di Voto" indica i diritti di voto in relazione alle Azioni

“**Dividendi**” indica i dividendi, ogni altra distribuzione o altro importo (in denaro o in natura) pagato o pagabile in relazione alle Azioni

“**Documentazione per la cancellazione del Pegno**” indica i documenti e le evidenze di cui all’Allegato 3 (*Documentazione per la cancellazione del Pegno*)

“**Documenti Finanziari**” ha il significato attribuito al termine “*Finance Documents*” nel Contratto di Finanziamento

“**Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole**” ha il significato attribuito al termine “*Material Adverse Effect*” nel Contratto di Finanziamento

“**Erogazione**” ha il significato attribuito al termine “*Loan*” nel Contratto di Finanziamento

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito al termine “*Event of Default*” nel Contratto di Finanziamento

“**Evento Rilevante Qualificato**” indica

- (a) il verificarsi dell’Evento Rilevante di cui all’Articolo 26 1 (*Non-payment*) del Contratto di Finanziamento,
- (b) il verificarsi dell’Evento Rilevante di cui all’Articolo 26 2 (*Financial covenants*) del Contratto di Finanziamento,
- (c) il verificarsi dell’Evento Rilevante di cui all’Articolo 26 5 (*Insolvency*) del Contratto di Finanziamento, e
- (d) il verificarsi dell’Evento Rilevante di cui all’Articolo 26 6 (*Insolvency proceedings*) del Contratto di Finanziamento

“**Finanziamento**” ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (A) del presente Atto

“**Garanzia Reale**” ha il significato attribuito al termine “*Security*” nel Contratto di Finanziamento

“**Giorno Lavorativo**” ha il significato attribuito al termine “*Business Day*” nel Contratto di Finanziamento

“**Gruppo**” ha il significato attribuito al termine “*Group*” nel Contratto di Finanziamento

“**Legge Fallimentare**” indica il regio decreto n. 267 del 16 Marzo 1942, come di volta in volta integrato e modificato

“**Maggioranza delle Parti Garantite**” ha il significato attribuito al termine “*Majority Senior Creditors*” nella Convenzione tra Creditori

“**Nuova Banca Finanziatrice**” ha il significato attribuito al termine “*New Lender*” nel Contratto di Finanziamento

“**Obbligazioni Garantite**” indica

- (a) di volta in volta, le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal Contratto di Finanziamento, e specificatamente

- (i) gli obblighi di rimborso (incluso il rimborso anticipato), in tutto o in parte, delle Erogazioni,
  - (ii) gli obblighi di pagamento in relazione agli interessi (ivi inclusi gli interessi di mora) maturati sulle Erogazioni o altro importo dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari,
  - (iii) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione alle commissioni previste dal Contratto di Finanziamento o dallo stesso richiamate,
  - (iv) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione a manleve e indennizzi di cui al Contratto di Finanziamento (incluso, a titolo esemplificativo, tasse, costi e spese, costi di reimpiego e maggiori oneri) nonché gli obblighi di pagamento in relazione a indennizzi dovuti a seguito di inadempimento di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento;
  - (v) gli obblighi di pagamento in relazione a garanzie prestate da ciascuna Società Obbligata ai sensi del Contratto di Finanziamento, e
- (b) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal presente Atto nonché gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno a seguito di inadempimento di quanto previsto dal presente Atto,
  - (c) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) incluse, a titolo esemplificativo, quelle ex Articolo 2033 o Articolo 2041 del Codice Civile; nonché
  - (d) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno nell'ipotesi di revoca o inefficacia ai sensi dell'Articolo 65 o Articolo 67 della Legge Fallimentare di ogni pagamento effettuato da ciascuna Società Obbligata o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni pecuniarie sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Pegno non potesse, o non potesse più, garantire alcuna di tali obbligazioni ai sensi della legge italiana, la validità ed efficacia del Pegno non sarà pregiudicata ed il Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni pecuniarie di cui alla presente definizione

“**Parti**” indica le parti originarie del presente Atto e qualunque soggetto che dovesse divenire parte del presente Atto

“**Parti Garantite**” indica:

- (a) le Banche Finanziatrici,
- (b) la Banca Agente, e
- (c) il Security Agent

“**Pegno**” indica ciascuna garanzia di cui all'Articolo 2 (*Garanzia*) e ciascuna garanzia costituita ai sensi dell'Articolo 4 (*Estensione del Pegno*)

“**Prenditore Aggiuntivo**” ha il significato attribuito al termine “*Additional Borrower*” nel Contratto di Finanziamento

“**Riserve Legali**” ha il significato attribuito al termine “*Legal Reservation*” nel Contratto di Finanziamento

“**Security Agent**” ha il significato attribuito a tale termine nella comparizione delle Parti

“**Società**” indica Marelli Motori S p A , con sede legale in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, n 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02523820245

“**Società Finanziate**” indica la Società e, a seguito dell’adesione al Contratto di Finanziamento ai sensi dell’Articolo 25 19 (*Target Accession*) del Contratto di Finanziamento, Marelli Motori S p A e Marelli Overseas Limited, nonché ogni eventuale Prenditore Aggiuntivo

“**Società Garanti**” indica la Società e, a seguito dell’adesione al Contratto di Finanziamento ai sensi dell’Articolo 25 19 (*Target Accession*) del Contratto di Finanziamento, Marelli Motori S p A , Marelli Overseas Limited, Marelli UK Limited e Marelli Central Europe GmbH, nonché ogni soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento in qualità di “*Additional Guarantor*” (ai sensi del, e come definito nel, Contratto di Finanziamento) successivamente alla data del presente Atto

“**Società Obbligate**” indica le Società Finanziate e le Società Garanti

## 1 2 Interpretazione

- (a) Le premesse e gli allegati al presente Atto costituiscono parte integrante dello stesso
- (b) Un’annotazione o altro documento in “Forma Concordata” indica un’annotazione o altro documento nella forma di cui all’Allegato 2 (*Modelli*)
- (c) Le previsioni degli Articoli 1 2 e 1 4 del Contratto di Finanziamento si applicano al presente Atto come se fossero integralmente qui riportate *mutatis mutandis*

## 2 GARANZIA

Con il presente Atto il Datore di Pegno costituisce in pegno le Azioni a favore delle Parti Garantite a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (il “Pegno”)

## 3 PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

### 3 1 Girata e annotazione del Pegno

Contestualmente alla firma del presente Atto, il Datore di Pegno si impegna, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, a

- (i) apporre sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni girata in garanzia in favore dei Creditori Garantiti, autenticata da Notaio, nella Forma Concordata, o fare in modo che un amministratore della Società annoti il Pegno sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni nella Forma Concordata,
- (ii) consegnare i certificati azionari rappresentativi delle Azioni al Security Agent, in qualità di custode delle Azioni e dei Diritti Connessi, debitamente girati in garanzia o annotati secondo quanto previsto sopra, e
- (iii) fare in modo che un amministratore della Società annoti il Pegno, nella Forma Concordata, sul libro soci della Società e consegnare (o fare in modo che la

Società consegnò al Security Agent, entro 5 (cinque) giorni dalla firma del presente Atto, un estratto (autenticato da un notaio) delle pagine del libro soci della Società da cui risulti la suddetta annotazione

#### 4 ESTENSIONE DEL PEGNO

##### 4.1 Nuove azioni

Il Pegno si estenderà a tutte le azioni della Società che il Datore di Pegno venga di volta in volta a detenere, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli incrementi conseguenti a qualsiasi aumento di capitale. A tal fine, il Datore di Pegno s'impegna (salvo in caso di estensione automatica del Pegno in conseguenza di aumenti di capitale a titolo gratuito) a sottoscrivere prontamente un atto nella Forma Concordata e ogni altro documento, e adottare ogni azione necessaria od opportuna al fine di costituire diritti di pegno sulle nuove azioni a beneficio delle Parti Garantite

##### 4.2 Diritti Connessi

Il Pegno si estenderà automaticamente ai Diritti Connessi e, in caso di mancata estensione automatica, il Datore di Pegno dovrà prontamente intraprendere tutte le azioni e sottoscrivere tutti i documenti (e far sì che la Società intraprenda tutte le azioni e sottoscriva tutti i documenti) che siano ragionevolmente richiesti dal Security Agent per estendere validamente il Pegno ai Diritti Connessi (o, a seconda dei casi, per la costituzione di un pegno o altra garanzia reale valida ed efficace sui Diritti Connessi)

##### 4.3 Disposizioni regolanti le nuove azioni e i Diritti Connessi

Ove possibile, le previsioni del presente Atto (come di volta in volta integrato dagli atti previsti all'Articolo 4.1 (*Futuri incrementi di capitale*) o all'Articolo 4.2 (*Diritti Connessi*)) si applicheranno alle garanzie costituite sulle nuove azioni della Società ai sensi dell'Articolo 4.1 (*Futuri incrementi di capitale*) (e, a tal fine, i riferimenti alle Azioni nel presente Atto includeranno le nuove azioni) e alle garanzie costituite sui Diritti Connessi ai sensi dell'Articolo 4.3 (*Diritti Connessi*) (e, a tal fine, ove possibile, i riferimenti alle Azioni nel presente Atto includeranno tali Diritti Connessi)

##### 4.4 Hedging

###### (a) Nel presente Articolo

- (i) "Documento di Hedging" ha il significato attribuito al termine "*Hedging Agreement*" nel Contratto di Finanziamento, e
- (ii) "Banca Hedging" ha il significato attribuito al termine "*Hedge Counterparty*" nel Contratto di Finanziamento

###### (b) Le Parti concordano che

- (i) in caso di sottoscrizione di un Documento di Hedging, il Security Agent, la Banca Hedging e il Datore di Pegno sottoscriveranno un atto avente data certa sostanzialmente nella Forma Concordata al fine di estendere il Pegno in modo tale che garantisca le obbligazioni del relativo soggetto obbligato ai sensi del Documento di Hedging e modificare le previsioni del presente Atto di conseguenza, e
- (ii) il Pegno, come esteso ai sensi dell'atto di cui al paragrafo (i) che precede, continuerà ad essere efficace

## **5 DIRITTI DI VOTO E DIVIDENDI**

### **5.1 Diritti di Voto e Diritti Amministrativi**

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 5.2 (*Esercizio dei Diritti di Voto da parte delle Parti Garantite*), i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi rimarranno in capo al Datore di Pegno, che, tuttavia, non li potrà esercitare in modo tale da causare il verificarsi di un Evento Rilevante o da inficiare la validità o l'esecutibilità del Pegno o i diritti delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto

### **5.2 Esercizio dei Diritti di Voto da parte delle Parti Garantite**

- (a) Al verificarsi di un Evento Rilevante Qualificato e per tutto il tempo in cui questo sia in essere le Parti Garantite avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi per il tramite del Security Agent (che agirà su istruzioni della Maggioranza delle Parti Garantite)
- (b) Ai fini del paragrafo (a) che precede, il Security Agent invierà una comunicazione al Datore di Pegno e alla Società informandolo dell'intenzione delle Parti Garantite di esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi e, al ricevimento di tale comunicazione
  - (i) il Datore di Pegno non potrà più esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi, e
  - (ii) fino a quando il Security Agent non comunichi a alla Società e al Datore di Pegno che l'Evento Rilevante Qualificato non è più in essere o che le Parti Garantite non intendono più esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi, le Parti Garantite saranno gli unici soggetti legittimati ad esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi per il tramite del Security Agent

### **5.3 Dividendi**

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 5.4 (*Dividendi alle Parti Garantite*) e fatte salve eventuali limitazioni o diverse disposizioni di cui al Contratto di Finanziamento, il Datore di Pegno ha il diritto a percepire i Dividendi

### **5.4 Dividendi alle Parti Garantite**

- (a) Al verificarsi di un Evento Rilevante Qualificato e per tutto il tempo in cui questo sia in essere, i Dividendi dovranno essere pagati alle Parti Garantite per il tramite del Security Agent
- (b) Il Security Agent imputerà i Dividendi ricevuti ai sensi del paragrafo (a) al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite o, qualora non vi siano Obbligazioni Garantite esigibili o qualora gli importi ricevuti a titolo di Dividendi siano maggiori dell'importo delle Obbligazioni Garantite esigibili, tratterà tali Dividendi (o l'importo eccedente le Obbligazioni Garantite esigibili) a garanzia delle Obbligazioni Garantite
- (c) I Dividendi trattenuti dal Security Agent a garanzia delle Obbligazioni Garantite saranno imputati al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite di volta in volta esigibili
- (d) Qualora l'Evento Rilevante Qualificato non sia più in essere e a condizione che non si sia verificato un ulteriore Evento Rilevante Qualificato, le Parti Garantite, per il tramite del Security Agent, corrisponderanno, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta del Datore di Pegno, al Datore di Pegno gli importi dalle stesse ricevuti a titolo di Dividendi

durante la permanenza dell'Evento Rilevante Qualificato, salvo nella misura in cui gli stessi siano stati imputati a soddisfacimento di Obbligazioni Garantite

- (e) Il Security Agent imputerà i Dividendi ricevuti ai sensi del paragrafo (a) al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento

## 6 ESCUSSIONE

### 6.1 Escussione del Pegno

- (a) Al verificarsi di una Causa di Escussione e per tutto il tempo in cui questa sia in essere, il Security Agent, anche in nome e per conto delle altre Parti Garantite, avrà il diritto di escutere, in tutto o in parte, il Pegno su istruzione della Maggioranza delle Parti Garantite, salvo ogni altro diritto o azione spettante alle Parti Garantite ai sensi di legge
  - (i) in conformità a quanto disposto dall'Articolo 2798 del Codice Civile o dal codice di procedura civile italiano (o da ogni altra previsione di legge applicabile), o
  - (ii) in conformità alla procedura prevista dall'Articolo 6.2 (*Escussione per vendita privata*) ai sensi dell'Articolo 2797, ultimo comma, del Codice Civile,
  - (iii) trascorsi inutilmente 5 (cinque) giorni (il "**Termine di Adempimento**") dalla data del ricevimento dell'intimazione ad adempiere le Obbligazioni Garantite (l'**"Intimazione"**) trasmessa dal Security Agent a mezzo ufficiale giudiziario o, in ogni caso, per iscritto con mezzi idonei, ai sensi dell'Articolo 2797, commi 1 e 2 del Codice Civile
- (b) Le Parti con la presente dichiarano espressamente che il termine di 5 (cinque) giorni di cui al paragrafo (a) che precede deroga i maggiori termini previsti dall'Articolo 2797 del Codice Civile
- (c) Nel caso in cui le Parti Garantite decidano di instaurare la procedura di escussione ai sensi del paragrafo 6.1(a)(i), qualora il perito o i periti nominati dal giudice attribuiscono, avuto riguardo ai valori correnti al momento della stima, un valore alle Azioni superiore a quello degli importi dovuti in relazione alle Obbligazioni Garantite, le Parti Garantite diventeranno pieni ed esclusivi proprietari delle Azioni impegnandosi a versare al Datore di Pegno, ciascuno per la parte di rispettiva spettanza, la somma eccedente l'importo delle Obbligazioni Garantite

### 6.2 Escussione per vendita privata

- (a) Nel caso in cui le Parti Garantite decidano di instaurare la procedura di escussione ai sensi del paragrafo 6.1(a)(ii) che precede e sia trascorso inutilmente il Termine di Adempimento, il Security Agent (anche nel suo interesse e in nome e per conto delle altre Parti Garantite)
  - (i) potrà procedere all'escussione del Pegno previa nomina di una tra le Banche di Investimento Consentite (la "**Banca di Investimento Incaricata**") affinché questa organizzi e predisponga la vendita privata delle Azioni (la "**Vendita Privata**"), in conformità alla procedura contemplata nel presente Articolo 6.2 (*Escussione per vendita privata*), e
  - (ii) dovrà prontamente informare il Datore di Pegno della nomina di cui al precedente paragrafo (i).



- (iii) il Datore di Pegno riconosce che il Security Agent (che agirà su istruzioni dalla Maggioranza delle Parti Garantite) e la Banca d'Investimento Incaricata potranno, previa consultazione con il Datore di Pegno, in aggiunta o in alternativa alla procedura prevista nel presente Articolo 6.2 (*Escussione per vendita privata*), concordare una diversa procedura di vendita e le relative modalità
- (b) Il Security Agent dovrà fare in modo che, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla accettazione della sua nomina di cui al paragrafo (a)(i) che precede, la Banca d'Investimento Incaricata:
  - (i) predisponga e trasmetta un invito a presentare offerte (l'“Invito”) in relazione alla Vendita Privata a non meno di 10 (dieci) investitori finanziari, industriali o strategici, nazionali o internazionali, scelti dalla stessa ovvero indicati dal Security Agent o dal Datore di Pegno entro i 10 Giorni Lavorativi dalla nomina della Banca di Investimento Incaricata (i “Soggetto Selezionati”), e
  - (ii) pubblicizzi la Vendita Privata e l'Invito mediante adeguati mezzi di comunicazione locali o internazionali (compresi a mezzo carta stampata e/o mezzi audiovisivi e in forma elettronica) ivi inclusi almeno due quotidiani con diffusione nazionale
- (c) L'Invito dovrà includere
  - (i) una breve descrizione della Società, del Gruppo, del processo di vendita e della relativa procedura, e
  - (ii) un modello di accordo di riservatezza (l'“Accordo di Riservatezza”) che i Potenziali Acquirenti (come di seguito definiti) dovranno sottoscrivere
- (d) In aggiunta all'Invito, la Banca di Investimento Incaricata dovrà preparare un pacchetto informativo (il “Pacchetto Informativo”) che (a discrezione della Banca di Investimento Incaricata) potrà includere le seguenti informazioni:
  - (i) una descrizione delle Società e del Gruppo sulla base delle informazioni di pubblico dominio,
  - (ii) ogni bilancio e altra documentazione finanziaria inviata dalla, o per conto della, Società al Security Agent ai sensi o in relazione ai Documenti Finanziari (prima o successivamente al verificarsi della Causa di Escussione),
  - (iii) una descrizione e/o copia dei Documenti Finanziari o di alcuni di essi,
  - (iv) una descrizione della Causa di Escussione,
  - (v) le informazioni sul processo di vendita e la relativa procedura,
  - (vi) (ove applicabile) qualsiasi informazione fornita dal Security Agent circa la disponibilità delle Parti Garantite a modificare i termini dei Documenti Finanziari, e
  - (vii) ogni altra informazione concordata tra il Datore di Pegno e il Security Agent
- (e) La Banca di Investimento Incaricata potrà anche (e il Datore di Pegno dovrà fornire la ragionevole assistenza alla Banca di Investimento Incaricata al fine di) organizzare riunioni con la dirigenza della Società allo scopo di predisporre presentazioni o incontrare i Potenziali Acquirenti

- (f) Su richiesta del Security Agent, il Datore di Pegno dovrà incaricare primari consulenti legali e/o contabili, di gradimento da parte del Security Agent, al fine di svolgere una *due diligence* legale e/o contabile della Società e del Gruppo e predisporre i relativi *report* (i “**Vendor Due Diligence Reports**”). Nel caso in cui il Datore di Pegno non nomini i consulenti legali e/o contabili entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla richiesta del Security Agent, il Security Agent sarà legittimato a provvedere alla nomina degli stessi. Il Datore di Pegno dovrà fare in modo che la Società predisponga una *data room* legale e/o contabile in relazione ai documenti ragionevolmente richiesti dai suddetti consulenti e dovrà dare accesso alla *data room* per un periodo non inferiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi. Il Datore di Pegno dovrà fare in modo che il *management* della Società cooperi con i consulenti.
- (g) La Banca di Investimento Incaricata dovrà inviare il Pacchetto Informativo ai Soggetti Selezionati che abbiano restituito al Security Agent l’Accordo di Riservatezza sottoscritto entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell’Invito o dalla pubblicizzazione dello stesso con i mezzi di cui al paragrafo (b)(ii) che precede (i “**Potenziali Acquirenti**”).
- (h) I Potenziali Acquirenti dovranno presentare la loro incondizionata e irrevocabile offerta ad acquistare tutte (ma non parte delle) le Azioni, in contanti, entro 40 (quaranta) Giorni Lavorativi dal ricevimento del Pacchetto Informativo (il “**Periodo di Offerta**”). La Banca di Investimento Incaricata stabilirà, a propria discrezione, se sia appropriato consentire a controfferte, a condizione che il periodo di controfferta non ecceda di più di 15 (quindici) Giorni Lavorativi il Periodo di Offerta.
- (i) Se una o più offerte presentate dai Potenziali Acquirenti sono soggette a condizioni, il Security Agent potrà (agendo su istruzioni dalla Maggioranza delle Parti Garantite), rinunciare al requisito di cui al paragrafo (h) che precede che l’offerta sia incondizionata.
- (j) Allo scadere del Periodo di Offerta
- (i) la Banca di Investimento Incaricata dovrà informare il Security Agent e il Datore di Pegno delle offerte ricevute e inviate al Datore di Pegno, alle Società e al Security Agent il rendiconto del processo della Vendita Privata, e
- (ii) (salvo diversa decisione della Maggioranza delle Parti Garantite) le Parti Garantite (o il Datore di Pegno, su richiesta del Security Agent) dovranno trasferire le Azioni oggetto di Pegno ai sensi del presente Atto al Potenziale Acquirente che ha offerto il prezzo più alto a fronte del pagamento della totalità del prezzo di acquisto in contanti (e se due o più Potenziali Acquirenti hanno offerto il medesimo prezzo di acquisto, le Parti Garantite dovranno trasferire le Azioni al Potenziale Acquirente la cui offerta è stata ricevuta per prima dalla Banca di Investimento Incaricata).
- (k) Prontamente dopo il trasferimento delle Azioni, il Datore di Pegno dovrà
- (i) apporre sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni girata in garanzia in favore dell’acquirente o fare in modo che un amministratore della Società annoti il trasferimento di titolarità sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni,
- (ii) consegnare i certificati azionari rappresentativi delle Azioni all’acquirente, e
- (iii) fare in modo che un amministratore della Società annoti il trasferimento della titolarità delle Azioni all’acquirente sul libro soci della Società.



- (l) Ciascun termine temporale previsto dal presente Articolo 6.2 potrà essere esteso (ma non ridotto) a richiesta del Security Agent. Ciascun termine temporale previsto dal presente Articolo 6.2 potrà essere ridotto con il consenso del Security Agent e del Datore di Pegno.
- (m) Le Parti riconoscono che tutti i costi e le spese (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli onorari legali e notarili, il compenso della Banca di Investimento Incaricata e i costi e le spese relative ai *Vendor Due Diligence Reports*, se del caso) saranno a carico esclusivo del Datore di Pegno. Le obbligazioni di pagamento di tali costi e di tali spese in capo al Datore di Pegno sono garantite dal Pegno.
- (n) Il Security Agent imputerà l'importo ricavato dall'escussione del Pegno al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento, restituendo l'eccedenza al Datore di Pegno entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento del ricavato.

## 7 DICHIARAZIONI E GARANZIE

- (a) Il Datore di Pegno dichiara e garantisce alle Parti Garantite che, alla data del presente Atto
  - (i) è una società di capitali, regolarmente costituita ed esistente, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e ha piena capacità giuridica per l'esercizio della propria attività come attualmente svolta,
  - (ii) senza pregiudizio per le Riserve Legali, le obbligazioni dallo stesso assunte ai sensi del presente Atto sono vincolanti, valide ed efficaci,
  - (iii) subordinatamente al compimento delle formalità di cui all'Articolo 3 (*Perfezionamento del Pegno*) del presente Atto, il presente Atto crea validamente la garanzia dallo stesso contemplata e tale garanzia è valida ed efficace,
  - (iv) ha i poteri per stipulare e dare esecuzione al, e ha compiuto ogni azione necessaria per autorizzare la stipulazione ed esecuzione del, presente Atto e di tutte le operazioni contemplate nel presente Atto,
  - (v) né la stipulazione né l'esecuzione da parte dello stesso del presente Atto, e delle operazioni ivi contemplate, né la concessione del Pegno violano o violeranno (i) alcuna disposizione di legge o regolamento ad esso applicabile, (ii) alcuna previsione contenuta nel proprio statuto o atto costitutivo, o (iii) alcuna obbligazione ai sensi di qualsiasi accordo o altro atto vincolante per lo stesso, in modo tale che abbia o potrebbe ragionevolmente avere un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole,
  - (vi) senza pregiudizio per le Riserve Legali, ha ottenuto ed è in possesso di ogni autorizzazione necessaria a concludere validamente e dare esecuzione, al presente Atto e alle operazioni previste dallo stesso,
  - (vii) non è stata intrapresa né minacciata per iscritto alcuna azione, procedura legale, societaria o di altro tipo per farlo dichiarare fallito ovvero per assoggettarlo a una qualsiasi altra procedura concorsuale,
  - (viii) è il solo legittimo proprietario delle Azioni che sono libere da ogni Garanzia Reale, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque, fatta eccezione per il Pegno e per il diritto di prelazione previsto dallo statuto della Società,

- (ix) le Azioni non sono oggetto di sequestro, pignoramento o altro vincolo che limiti la capacità del Datore di Pegno di disporre delle Azioni o che possa pregiudicare l'escussione del Pegno, fatta eccezione per il diritto di prelazione previsto dallo statuto della Società,
  - (x) le Azioni rappresentano l'intero capitale sociale della Società e sono state validamente sottoscritte e interamente liberate per l'intero valore nominale, e
  - (xi) non vi sono azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrari in corso ovvero minacciati per iscritto dinanzi a qualsivoglia organo giudiziario o arbitrale, in Italia o all'estero, in connessione alle Azioni
- (b) Le dichiarazioni e garanzie del Datore di Pegno di cui al paragrafo (a) dovranno considerarsi reiterate dal Datore di Pegno in ciascuna data alla quale le dichiarazioni e garanzie previste nel Contratto Finanziamento sono reiterate con riferimento ai fatti e alle circostanze di volta in volta esistenti

## 8 IMPEGNI

Fino al rilascio del Pegno ai sensi dell'Articolo 9 (*Cancellazione del Pegno*), il Datore di Pegno si impegna

- (a) a sottoscrivere e consegnare (e a fare in modo che la Società sottoscriva e consegni) al Security Agent i documenti e gli atti e ad intraprendere (e a fare in modo che la Società intraprenda) tutte le azioni che il Security Agent possa ragionevolmente richiedere al fine di
  - (i) costituire e perfezionare un pegno valido ed efficace ai sensi del presente Atto,
  - (ii) preservare la validità ed efficacia del Pegno e i diritti e le azioni delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto,
  - (iii) permettere alle Parti Garantite l'esercizio dei diritti e delle azioni ad esse spettanti ai sensi del presente Atto,
- (b) a informare, prontamente non appena venutone a conoscenza, il Security Agent dell'esistenza di una pretesa di terzi o di un contenzioso avanzato o minacciato per iscritto da terzi in relazione alle Azioni che abbia un effetto pregiudizievole per gli interessi delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto,
- (c) ad eccezione del Pegno, a non creare o permettere la creazione di Garanzie Reali o altri diritti di terzi sulle Azioni,
- (d) a consegnare al Security Agent, entro 5 (cinque) giorni (o, nel caso di assemblea totalitaria ai sensi dell'Articolo 2479-bis del Codice Civile, 1 (uno) Giorno Lavorativo) dalla ricezione di ogni avviso di convocazione di un'assemblea dei soci della Società, copia di tale avviso, e comunicare prontamente al Security Agent eventuali argomenti non espressamente previsti nell'ordine del giorno di cui all'avviso consegnato al Security Agent sui quali si è discusso e deliberato nell'assemblea dei soci,
- (e) a inviare al Security Agent una copia del verbale dell'assemblea dei soci della Società entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data dell'assemblea,



- (f) salvo previo consenso scritto del Security Agent, che si intenderà concesso in caso di mancata risposta del Security Agent entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione inviata da parte del Datore di Pegno, a non esercitare i diritti di cui all'Articolo 2795, commi 3 e 4, del Codice Civile, fatte salve diverse inderogabili disposizioni di legge,
- (g) a non intraprendere azioni che possano pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia o l'esecutibilità del Pegno o dei diritti delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto,
- (h) a far sì che, entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Atto, lo statuto della Società sia modificato affinché i limiti alla circolazione delle partecipazioni della Società (ivi incluse le Azioni) in esso previsti (ivi inclusa la prelazione statutaria) non si applichino ai trasferimenti derivanti dall'escussione di alcun diritto di garanzia (ivi incluso il Pegno) costituito su alcuna azione della Società (ivi inclusa le Azioni),
- (i) senza alcun pregiudizio per quanto previsto nei Documenti Finanziari, in caso di cessione di tutte o parte delle Azioni, a fare sì che, alla data della cessione, il terzo acquirente delle Azioni sottoscriva un atto sostanzialmente nella forma del presente Atto e confermi, nonché, per quanto occorrer possa, costituisca in pegno le Azioni acquistate in favore delle Parti Garantite e a garanzia delle Obbligazioni Garantite, e
- (j) senza alcun pregiudizio per quanto previsto nei Documenti Finanziari, in caso di aumento di capitale delle Società sottoscritto da un terzo ("**Terzo Sottoscrittore**"), a fare sì che il Terzo Sottoscrittore, contestualmente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, sottoscriva un atto sostanzialmente nella forma del presente Atto e costituisca in pegno le azioni sottoscritte in favore delle Parti Garantite e a garanzia delle Obbligazioni Garantite, compiendo tutte le formalità necessarie ai fini del perfezionamento del suddetto pegno

## 9 CANCELLAZIONE DEL PEGNO

- (a) Ai fini del presente Articolo, "**Data di Rimborso**" indica la data che cade sei mesi (ovvero, ove ricorrano le condizioni di cui all'Articolo 65 della Legge Fallimentare, due anni) dopo il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite da parte di una Società Obbligata o di altri soggetti per conto di una Società Obbligata e l'integrale cancellazione del Finanziamento
- (b) Il Datore di Pegno espressamente prende atto che il Pegno rimarrà valido ed efficace nonostante l'integrale adempimento di tutte le obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) e (c) della definizione di "Obbligazioni Garantite" di cui all'Articolo 11 (*Definizioni*) del presente Atto e continuerà a garantire il pieno adempimento delle obbligazioni di cui al paragrafo (d) di tale definizione sino alla Data di Rilascio
- (c) Il Pegno verrà cancellato dalle Parti Garantite per il tramite del Security Agent, a spese e su richiesta del Datore di Pegno, successivamente alla Data di Rilascio
- (d) In deroga a quanto previsto ai paragrafi (b) e (c) che precedono, il Pegno sarà liberato, su richiesta e a costi e spese del Datore di Pegno, in un qualsiasi momento successivo all'integrale adempimento di tutte le obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) e (c) della definizione di "Obbligazioni Garantite" di cui all'Articolo 11 (*Definizioni*) del presente Atto, all'integrale cancellazione del Finanziamento e prima della Data di Rilascio qualora

- (i) nessun Evento Rilevante Qualificato era in essere al momento immediatamente precedente l'ultimo pagamento effettuato per adempiere a tali Obbligazioni Garantite, e
- (ii) il Datore di Pegno consegnò al Security Agent la Documentazione per la Cancellazione del Pegno in forma e con contenuto ragionevolmente soddisfacente al Security Agent avente data non anteriore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti la data della cancellazione

## 10 MANTENIMENTO DEL PEGNO

- (a) Le Parti prendono atto e convengono che in caso di
  - (i) un trasferimento, in tutto o in parte, del Contratto di Finanziamento (ivi incluso, a titolo esemplificativo, un trasferimento ai sensi dell'Articolo 28 (*Changes to the Lenders*) del Contratto di Finanziamento),
  - (ii) la sostituzione della Banca Agente o del Security Agent ai sensi del Contratto di Finanziamento,
  - (iii) una cessione, in tutto o in parte, di uno o più crediti delle Parti Garantite relativi alle Obbligazioni Garantite,

il Pegno continuerà ad essere efficace e i cessionari di cui ai paragrafi (i), (ii) e (iii) che precedono diverranno parti del presente Atto in qualità di Parti Garantite, acquistando pro-quota alla partecipazione o diritto ceduto gli stessi diritti e obblighi del cedente

- (b) Il Datore di Pegno prende atto e acconsente a che la Comunicazione di Trasferimento, inviata dalla Banca Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento, costituirà una notifica della cessione del presente Atto ai fini di cui al paragrafo (a) che precede e di cui all'Articolo 1407, primo comma, del Codice Civile
- (c) Le Parti Garantite prendono atto e accettano che la ricezione da parte della Banca Agente dell'Accordo di Trasferimento costituirà adeguata notifica di cessione ai fini di cui al paragrafo (a) che precede e dell'Articolo 1407, comma I, del Codice Civile
- (d) Ferme restando le disposizioni dei paragrafi (a), (b) e (c) che precedono, in caso di
  - (i) cessione o trasferimento ai sensi del paragrafo (a),
  - (ii) novazione oggettiva o novazione soggettiva di una o più Obbligazioni Garantite,
  - (iii) modifica delle disposizioni del Contratto di Finanziamento,

il Pegno rimarrà valido ed efficace e il Datore di Pegno, su richiesta del Security Agent e nei modi e nei tempi ragionevolmente indicati da quest'ultimo, dovrà, a proprie spese, sottoscrivere (e far sì che la Società sottoscriva) qualsiasi atto, contratto, documento o dichiarazione, e fare (e far sì che la Società faccia) tutto quanto necessario o appropriato, secondo la ragionevole opinione del Security Agent, per mantenere il Pegno, incluso a titolo esemplificativo.

- (A) far sì che un amministratore della Società prontamente riconosca la posizione della nuova Parte Garantita quale creditore pignoratizio e il mantenimento del Pegno procedendo alla relativa annotazione sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni e nel libro soci della Società, e

- (B) consegnare (o far sì che la Società consegna) al Security Agent, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dall'annotazione, un estratto (autenticato da un notaio) del libro soci della Società comprovante l'avvenuta annotazione di cui al paragrafo (A) che precede

## 11 IL SECURITY AGENT

- (a) Le Parti prendono atto e accettano che il Security Agent, in virtù di un mandato allo stesso separatamente conferito dalle Parti Garantite, agisce quale mandatario con rappresentanza delle Parti Garantite in relazione al presente Atto e al Pegno e che pertanto il Security Agent è legittimato, a titolo esemplificativo, a
- (i) esercitare, in nome e per conto delle Parti Garantite, tutti i diritti agli stessi spettanti ai sensi del presente Atto, sottoscrivere tutti i documenti e compiere tutto quanto dagli stessi debba essere compiuto, ai sensi o in relazione al presente Atto o al Pegno,
- (ii) sottoscrivere, in nome e per conto delle Parti Garantite
- (A) qualsiasi atto o documento necessario per estendere il Pegno ai sensi dell'Articolo 4.1 (*Futuri incrementi di capitale*) o sui Diritti Connessi e qualsiasi ulteriore atto o documento previsto dal presente Atto,
- (B) qualsiasi accordo modificativo o integrativo del presente Atto,
- (C) per accettazione, qualsiasi lettera che sarà consegnata dalla Società ai sensi del presente Atto, e
- (D) qualsiasi atto o documento necessario per cancellare il Pegno,
- (iii) escutere il Pegno, fermo restando che il Security Agent potrà delegare una qualsiasi Parte Garantita all'escussione secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento
- (b) Nella misura in cui non siano espressamente disciplinati dal presente Atto, i rapporti tra il Security Agent ed ogni altra Parte Garantita sono regolati dalle relative previsioni contenute nel mandato separatamente conferito (e, per maggiore chiarezza, il Security Agent, che agisce quale mandatario con rappresentanza delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto, beneficerà delle limitazioni di responsabilità e delle manleve previste nel suddetto mandato)
- (c) Le Parti prendono atto e accettano che, in caso di nomina di un successore ai sensi del Contratto di Finanziamento, il sostituto Security Agent agirà quale mandatario con rappresentanza delle Parti Garantite in relazione al presente Atto e al Pegno

## 12 COMUNICAZIONI

- (a) Tutte le comunicazioni tra il Datore di Pegno e le Parti Garantite ai sensi del o in connessione con, il presente Atto dovranno essere inviate per il tramite del Security Agent
- (b) Per qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Atto, il Datore di Pegno indica i seguenti indirizzi

### **Marelli Overseas Limited**

Indirizzo            B M Howarth  
                              West House, King Cross Road

Halifax HX1 1EB  
All'attenzione di Roy Moorby

cc Latham & Watkins LLP  
Corso Matteotti 22 - 20121 Milano  
All'attenzione dell'Avv Stefano Sciolla

e-mail roym@bm-howart.co.uk

cc marco debenedetti@carlyle.com  
stefano sciolla@lw.com

- (c) Per qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Atto, il Security Agent indica il seguente indirizzo

**Unicredit Bank AG, Succursale di Milano**

Indirizzo Via Broletto, n. 16  
20121 – Milano  
All'attenzione di Stefano Petrelli / Loan Agency Milan

Numero di fax +39 / 02 49535353

Email stefano.petrelli@unicredit.eu e LoanAgencyMilan@unicredit.eu

**13 DISPOSIZIONI VARIE**

- (a) Il ritardato o mancato esercizio dei diritti delle Parti Garantite di cui al presente Atto non costituisce rinuncia a tali diritti. I diritti, le azioni e i rimedi previsti dal presente Atto a favore delle Parti Garantite si aggiungono e non escludono gli ulteriori diritti, azioni o rimedi di cui le Parti Garantite siano titolari ovvero legittimate in via contrattuale (inclusi, a solo titolo esemplificativo, quelli di cui al Contratto di Finanziamento) ovvero ai sensi di legge
- (b) La garanzia costituita con il presente Atto si aggiunge e non pregiudica in alcun modo le ulteriori garanzie di cui siano o divengano titolari le Parti Garantite per le Obbligazioni Garantite
- (c) Nessuna modifica al presente Atto sarà efficace se non effettuata per iscritto dal Datore di Pegno e dal Security Agent
- (d) Il Datore di Pegno espressamente e irrevocabilmente rinuncia, nell'interesse delle Parti Garantite, ad ogni diritto di regresso o surrogazione o simili di cui siano titolari ed esercitabile nei confronti della Società in seguito all'escussione del Pegno. Le Parti Garantite riconoscono e accettano irrevocabilmente la rinuncia ai diritti di regresso e surrogazione del Datore di Pegno ai sensi del presente paragrafo
- (e) Le Parti Garantite non saranno responsabili, salvo il caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati alla Società o al Datore di Pegno in seguito all'esercizio, o mancato esercizio, dei diritti, azioni o rimedi ad essi spettanti ai sensi del presente Atto

**14 ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE**

Al sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate da Banca d'Italia il 20 giugno 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012, le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e

ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza di propri consulenti legali

**15 TRATTAMENTO FISCALE**

Ai fini fiscali, si precisa che il Finanziamento ha una durata superiore a 18 mesi e, pertanto, lo stesso e la garanzia costituita con il presente Atto beneficiano delle agevolazioni fiscali previste agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (imposta sostitutiva)

**16 LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE**

- (a) Il presente Atto e ogni obbligazione extracontrattuale che sorga da, o in connessione con, il presente Atto sono regolati dalla legge italiana
- (b) Il Foro di Milano ha competenza esclusiva a decidere qualsiasi controversia che dovesse sorgere da, o in relazione al, presente Atto (inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, validità o risoluzione del presente Atto o relativa a ogni obbligazione extracontrattuale che sorga da o in connessione al presente Atto) (una "Controversia")
- (c) Le Parti si danno atto e convengono che il precedente paragrafo (b) è a beneficio dei soli Creditori Garantiti. Pertanto, ciascuno dei Creditori Garantiti avrà facoltà di avviare procedimenti legali relativi a una Controversia dinanzi a qualsiasi altro foro competente. Nei limiti consentiti dalla legge, i Creditori Garantiti potranno agire in giudizio nei confronti del Datore di Pegno dinanzi a ogni altro foro competente

**ALLEGATO I**  
**L'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO**

**PARTE I**

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

- Data:** Sottoscritto in data 19 giugno 2013
- Parti:**
- (a) Banca Agente Unicredit Bank AG, Succursale di Milano
  - (b) Banche Finanziatrici Unicredit S p A , Société Générale, Succursale di Milano e BBVA, Succursale di Milano
  - (c) Società Finziate MM Holding S p A e, a seguito dell'adesione al Contratto di Finanziamento in qualità di società finanziata, Marelli Motori S p A e Marelli Overseas Limited e ogni altra società che abbia aderito al Contratto di Finanziamento in qualità di prenditore aggiuntivo
  - (d) Società Garanti MM Holding S p A e, a seguito dell'adesione al Contratto di Finanziamento in qualità di società garante, Marelli Motori S p A , Marelli Overseas Limited, Marelli UK Limited, Marelli Central Europe GmbH e ogni altra società che abbia aderito al Contratto di Finanziamento in qualità di società garante

**PARTE II**

**FINANZIAMENTO**

- Importo:**
- Linea di Credito A euro 40 000 000
  - Linea di Credito B euro 45 000 000
  - Linea di Credito Capex euro 10 000 000
  - Linea di Credito Revolving euro 10 000 000
- Margine:**
- Con riferimento alla Linea di Credito A 4,75 per cento per anno,
  - Con riferimento alla Linea di Credito B 5,25



per cento per anno,

Con riferimento alla Linea di Credito Capex  
4,75 per cento per anno,

Con riferimento alla Linea di Credito  
Revolving 4,75 per cento per anno,

salvo i meccanismi di adeguamento del  
Margine previsti dal Contratto di  
Finanziamento con riferimento alla Linea di  
Credito A, alla Linea di Credito B e alla Linea  
di Credito Revolving

**Interessi:**

Per ciascuna Erogazione la somma tra

(a) EURIBOR o LIBOR (come definiti nel  
Contratto di Finanziamento) per il rispettivo  
Periodo di Interessi (definito *Interest Period*  
nel Contratto di Finanziamento),

(b) il Margine (definito *Margin* nel Contratto di  
Finanziamento), e

(c) i costi obbligatori (definiti *Mandatory Costs*  
nel Contratto di Finanziamento)

**Rimborso:**

Linea di Credito A secondo il piano di  
ammortamento previsto nel Contratto di  
Finanziamento

Linea di Credito B in un'unica soluzione alla  
Data di Scadenza della Linea di Credito B

Linea di Credito Capex secondo il piano di  
ammortamento previsto nel Contratto di  
Finanziamento

Linea di Credito Revolving ciascuna  
Erogazione dovrà essere rimborsata alla  
scadenza del rispettivo Periodo di Interessi

**Data di Scadenza:**

Linea di Credito A la data che cade il 6° anno  
successivo alla data di sottoscrizione del  
Contratto di Finanziamento

Linea di Credito B la data che cade il 7° anno  
successivo alla data di sottoscrizione del  
Contratto di Finanziamento

Linea di Credito Capex la data che cade il 6°  
anno successivo alla data di sottoscrizione del  
Contratto di Finanziamento

Linea di Credito Revolving la data che cade il  
6° anno successivo alla data di sottoscrizione

**ALLEGATO 2  
MODELLI**

**PARTE I (A)**

**TESTO DELLA GIRATA IN GARANZIA**

In forza del contratto denominato "[●]" (il "Contratto di Pegno") sottoscritto tra [●] e [●] in data [●] 2013,

le azioni rappresentate dal presente certificato azionario sono girate in garanzia a favore di

[●], di nazionalità italiana,

[●], di nazionalità italiana

e loro successori, cessionari ed aventi causa, a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (come definite nel Contratto di Pegno). L'esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni costituite in pegno e il diritto a percepire i frutti relativi alle medesime azioni sono regolati dal Contratto di Pegno, copia del quale è depositata agli atti della Società

\_\_\_\_\_  
[Datore di Pegno]

**PARTE I (B)**

**TESTO DELLA ANNOTAZIONE NEL LIBRO SOCI**

Si dà atto che, in virtù di atto di pegno sottoscritto in data [\_\_\_\_\_] (l'"Atto di Pegno"), le n [ ] azioni della Società, rappresentate dai certificati azionari nn [ ] e rappresentative dell'intero capitale sociale della Società, sono state costituite in pegno a favore di [\_\_\_\_\_] di nazionalità [\_\_\_\_\_] con sede legale in [\_\_\_\_\_] [\_\_\_\_\_] e di [\_\_\_\_\_] di nazionalità [\_\_\_\_\_] con sede legale in [\_\_\_\_\_] [\_\_\_\_\_] a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (come definite nell'Atto di Pegno). L'esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni costituite in pegno e il diritto a percepire i frutti relativi alle medesime azioni sono regolati dall'Atto di Pegno, copia del quale è depositata agli atti della Società

**PARTE II**  
**LETTERA DELLA SOCIETÀ**

A [       ]

in qualità di Security Agent

(come definita nell'Atto di Pegno di seguito definito)

[luogo], [data]

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'atto di pegno su partecipazione (l'“**Atto di Pegno**”) stipulato a [       ] in data [       ] tra [       ] (il “**Datore di Pegno**”), [       ] e [       ] (i “**Creditori Garantiti**”), ai sensi del quale il Datore di Pegno ha concesso ai Creditori Garantiti un pegno sulle n [       ] azioni detenute in [       ] (la “**Società**”), le azioni del Datore di Pegno hanno un valore nominale complessivo pari a euro [       ] e rappresentano complessivamente il 100% del capitale della Società (le “**Azioni**”)

Salvo diversamente indicato, i termini definiti nell'Atto di Pegno e utilizzati nella presente lettera hanno il significato agli stessi attribuito nell'Atto di Pegno

Con la presente confermiamo di aver ricevuto copia dell'Atto di Pegno e rendiamo atto di quanto da tale atto previsto

In particolare, prendiamo atto della, ed accettiamo irrevocabilmente la, rinuncia, nell'interesse dei Creditori Garantiti, ad ogni diritto di regresso o surrogazione o simili di cui il Datore di Pegno sia titolare e che sia esercitabile nei confronti della Società in seguito all'escussione del Pegno (come esteso di volta in volta ai sensi dell'Atto di Pegno)

**[LA SOCIETÀ']**

Per presa d'atto e accettazione

\_\_\_\_\_  
[Security Agent]

### PARTE III

#### ATTO RELATIVO ALLE NUOVE AZIONI

IL PRESENTE ATTO viene stipulato a [ ] il [ ] tra

- (1) [●], con sede legale a [●], [●], capitale sociale pari a euro [ ], iscritto al Registro delle Imprese di [●], numero di iscrizione e codice fiscale [●], in qualità di datore di pegno (“[●]” congiuntamente con [●], il “Datore di Pegno”), e
- (2) [●], con sede legale in [●], [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] al numero [●], in qualità di *security agent* per conto proprio e in nome e per conto delle altre Parti Garantite (come di seguito definite e come identificate nell’Allegato 2 (*Parti Garantite Originarie*)) (il “Security Agent”)

#### PREMESSO CHE:

- (A) Ai sensi di un atto di pegno sottoscritto in data [ ] ([come modificato ai sensi [dell’atto/degli atti] di pegno in data [ ]]), l’“Atto di Pegno”, il Datore di Pegno ha costituito in pegno in favore delle Parti Garantite, le azioni detenute nella Società (come di seguito definita) a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite) e si è impegnato a costituire in pegno tutte le azioni di volta in volta detenute nella Società, e
- (B) il [ ], il Datore di Pegno [ha sottoscritto/acquistato] n [ ] azioni della Società, di valore nominale pari a euro [ ] ciascuna, rappresentate dai certificati azionari n [ ], rappresentanti il [ ]% del capitale sociale della Società (come di seguito definita) (le “Nuove Azioni”)

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

##### 1 INTERPRETAZIONE

##### 1.1 Definizioni

Nel presente Atto

“Atto” indica il presente atto

“Atto di Pegno” ha il significato di cui alle Premesse

“Banche Finanziatrici Originarie” indica ciascun soggetto identificato come banca finanziatrice originaria alla Parte I dell’Allegato 1 (*L’Operazione di Finanziamento*)

“Banche Finanziatrici” indica

- (a) le Banche Finanziatrici Originarie,
- (b) ogni soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento ai sensi dell’Articolo 28.1 (*Transfer by the Lenders*) del Contratto di Finanziamento, e
- (c) ogni successore a titolo universale, successore a titolo particolare o avente causa dei soggetti di cui ai paragrafi (a), (b) e (c) che precedono

“Contratto di Finanziamento” indica il contratto di finanziamento descritto alla Parte I dell’Allegato 1 (*L’Operazione di Finanziamento*) che disciplina il finanziamento descritto alla Parte II del medesimo Allegato

**“Parti Garantite”** indica

- (a) le Banche Finanziatrici,
- (b) la Banca Agente, e
- (c) il Security Agent

**“Datore di Pegno”** ha il significato di cui alla comparizione delle Parti

**“Nuove Azioni”** ha il significato di cui alle Premesse

**“Nuovo Pegno”** ha il significato di cui all’Articolo 2 (*Nuovo Pegno*)

**“Obbligazioni Garantite”** indica

- (a) di volta in volta, le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata nei confronti delle Parti Garantite derivanti dai Contratti di Finanziamento, e specificatamente:
  - (i) gli obblighi di rimborso (incluso il rimborso anticipato), in tutto o in parte, delle Erogazioni,
  - (ii) gli obblighi di pagamento in relazione agli interessi (ivi inclusi gli interessi di mora) maturati sulle Erogazioni o altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento,
  - (iii) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione alle commissioni previste dal Contratto di Finanziamento o dallo stesso richiamate,
  - (iv) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione a manleve e indennizzi di cui al Contratto di Finanziamento (incluso, a titolo esemplificativo, tasse, costi e spese, costi di reimpiego e maggiori oneri) nonché gli obblighi di pagamento in relazione a indennizzi dovuti a seguito di inadempimento di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento,
  - (v) gli obblighi di pagamento in relazione a garanzie prestate da ciascuna Società Obbligata ai sensi del Contratto di Finanziamento,
- (b) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal presente Atto nonché gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno a seguito di inadempimento di quanto previsto dal presente Atto,
- (c) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno derivanti dall’invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) incluse, a titolo esemplificativo, quelle ex Articolo 2033 o Articolo 2041 del Codice Civile, nonché
- (d) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno nell’ipotesi di revoca o inefficacia ai sensi dell’Articolo 65 o Articolo 67 della Legge Fallimentare di ogni pagamento effettuato da ciascuna Società Obbligata o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni pecuniarie sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Nuovo Pegno non potesse, o non potesse più, garantire alcuna di tali obbligazioni ai sensi della legge italiana, la validità ed efficacia del Nuovo Pegno non sarà

pregiudicata ed il Nuovo Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni pecuniarie di cui alla presente definizione

“Parti” indica le parti del presente Atto

“Security Agent” ha il significato di cui alla comparizione delle Parti

“Società” indica Marelli Motori S p A , con sede legale in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, n 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02523820245

Salvo diversamente indicato, i termini in lettera maiuscola utilizzati nel presente Atto hanno il significato agli stessi attribuito nell’Atto di Pegno

## 1.2 Altre disposizioni interpretative

Le disposizioni di cui all’Articolo 1.2 (*Altre disposizioni interpretative*) dell’Atto di Pegno si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Atto come se fossero previste dello stesso. Il presente Atto è un *Finance Document* ai sensi del Contratto di Finanziamento e come ivi definito

## 2 NUOVO PEGNO

Con il presente Atto il Datore di Pegno

- (i) costituisce in pegno le Nuove Azioni a favore delle Parti Garantite a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (il “Nuovo Pegno”), e
- (ii) conferma che adempirà prontamente a quanto previsto all’Articolo 4.1 (*Futuri incrementi di capitale*) dell’Atto di Pegno

## 3 PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

Il Datore di Pegno si impegna, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, a

- (i) apporre, contestualmente alla firma del presente Atto, sui certificati azionari rappresentativi delle Nuove Azioni girata in garanzia in favore dei Creditori Garantiti, autenticata da Notaio, o fare in modo che un amministratore della Società annoti il Pegno sui certificati azionari rappresentativi delle Nuove Azioni,
- (ii) consegnare, contestualmente alla firma del presente Atto, i certificati azionari rappresentativi delle Nuove Azioni al Security Agent, in qualità di custode delle Azioni e dei Diritti Connessi, debitamente girati in garanzia o annotati secondo quanto previsto sopra, e
- (iii) fare in modo che, entro cinque (5) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto, un amministratore della Società annoti il Pegno, nella Forma Concordata, sul libro soci della Società e consegnare (o fare in modo che la Società consegni) al Security Agent un estratto (autenticato da un notaio) delle pagine del libro soci della Società da cui risulti la suddetta annotazione

## 4 DICHIARAZIONI E GARANZIE

- (i) Il Datore di Pegno dichiara e garantisce alle Parti Garantite che
  - (a) è il solo legittimo proprietario delle Nuove Azioni,



- (b) le Nuove Azioni, ad eccezione del Pegno, sono libere da ogni Garanzia Reale, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque,
  - (c) le Nuove Azioni non sono oggetto di sequestro, pignoramento o altro vincolo che limiti la capacità del Datore di Pegno di disporre delle Nuove Azioni o che possa pregiudicare l'escussione del Pegno,
  - (d) le Nuove Azioni rappresentano il [●]% del capitale sociale della Società e sono state validamente sottoscritte e interamente liberate per l'intero loro valore nominale
- (ii) Tutte le dichiarazioni e garanzie del Datore di Pegno di cui al paragrafo (i) che precede dovranno considerarsi reiterate dal Datore di Pegno in ciascuna data alla quale le dichiarazioni e garanzie previste nel Contratto Finanziamento sono reiterate con riferimento ai fatti e alle circostanze di volta in volta esistenti

## **5 DISPOSIZIONI REGOLANTI IL NUOVO PEGNO**

Le Parti prendono atto e confermano che il Nuovo Pegno rientra nella definizione di "Pegno" di cui all'Atto di Pegno, che le Nuove Azioni rientrano nella definizione di "Azioni" di cui all'Atto di Pegno e che le previsioni dell'Atto di Pegno si applicano al Nuovo Pegno e alle Nuove Azioni.

## **6 ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE**

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate da Banca d'Italia il 20 giugno 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012, le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza di propri consulenti legali

## **7 LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE**

- (a) Il presente Atto è regolato dalla legge italiana
- (b) Ferme restando le competenze esclusive per legge, il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a decidere qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Atto

### **ALLEGATO 1**

#### **L'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO**

##### **PARTE I**

#### **CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

[            ]

##### **PARTE II**

#### **FINANZIAMENTO**

## PARTE IV

### ATTO RELATIVO AI DOCUMENTI DI HEDGING

IL PRESENTE ATTO viene stipulato a [ ] il [ ] tra

- (1) [ ], con sede legale a [ ], [ ], capitale sociale pari a euro [ ], iscritto al Registro delle Imprese di [ ], numero di iscrizione e codice fiscale [ ], in qualità di datore di pegno (il “Datore di Pegno”),
- (2) [ ], con sede legale a [ ], capitale sociale pari a euro [ ], iscritto al Registro delle Imprese di [ ], numero di iscrizione e codice fiscale [ ], iscritto all’Albo delle Banche al numero [ ], [membro/capogruppo] del gruppo bancario “[ ]”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al numero [ ], in qualità di banca hedging (la “Banca Hedging”), e
- (3) [ ], con sede legale a [ ], capitale sociale pari a euro [ ], iscritto al Registro delle Imprese di [ ], numero di iscrizione e codice fiscale [ ], iscritto all’Albo delle Banche al numero [ ], [membro/capogruppo] del gruppo bancario “[ ]”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al numero [ ], in qualità di *intercreditor security agent* per conto proprio e in nome e per conto delle altre Parti Garantite (come di seguito definite e come identificate nell’Allegato 2 (*Parti Garantite Originarie*)) (il “Security Agent”)

#### PREMESSO CHE:

- (A) Ai sensi di un atto di pegno sottoscritto in data [ ] ([come modificato ai sensi [dell’atto/degli atti] di pegno in data [ ]], l’“Atto di Pegno”), il Datore di Pegno ha costituito in pegno in favore delle Parti Garantite, le azioni detenute nella Società (come di seguito definita), e
- (B) in data [ ], [ ] e la Banca Hedging hanno sottoscritto i Documenti di Hedging (come di seguito definiti)

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### 1 INTERPRETAZIONE

##### 1.1 Definizioni

Nel presente Atto

“Atto” indica il presente atto

“Documenti di Hedging” indica i contratti di hedging descritti nell’Allegato 1 (*Documenti di Hedging*)

“Nuove Obbligazioni Garantite” indica

- (a) le obbligazioni pecuniarie del Soggetto Obbligato Hedging nei confronti della Banca Hedging derivanti dai Documenti di Hedging,
- (b) gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno nei confronti delle altre Parti a seguito di inadempimento di quanto previsto del presente Atto,

- (c) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno ovvero del Soggetto Obligato Hedging, a seconda dei casi, nei confronti della Banca Hedging derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) che precedono, incluse, a titoli esemplificativo, quelle ex Articolo 2033 o Articolo 2041 del Codice Civile, nonché
- (d) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno ovvero del Soggetto Obligato Hedging, a seconda dei casi, nei confronti della Banca Hedging di revoca o inefficacia ai sensi dell'Articolo 65 o Articolo 67 della Legge Fallimentare di ogni pagamento effettuato dal Datore di Pegno, dal Soggetto Obligato Hedging o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Pegno non potesse, o non potesse più, garantire, per qualsiasi motivo, alcuna di tali obbligazioni, la validità ed efficacia del Pegno non sarà pregiudicata e il Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni di cui alla presente definizione

“**Parti**” indica le parti del presente Atto

“**Parti Garantite**” indica

- (a) le Banche Finanziatrici,
- (b) le Banche Organizzatrici,
- (c) la Banca Agente; e
- (d) il Security Agent

“**Società**” indica Marelli Motori S.p.A., con sede legale in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02523820245.

“**Soggetto Obligato Hedging**” indica la Società

I termini utilizzati nel presente Atto con l'iniziale maiuscola, e non altrimenti quiivi definiti, hanno il significato loro attribuito nell'Atto di Pegno

## 1.2 Interpretazione

Le disposizioni di cui all'Articolo 1.1 (*Interpretazione*) dell'Atto di Pegno si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Atto come se fossero previste dello stesso. Il presente Atto è un Documento Finanziario ai sensi del Contratto di Finanziamento e come ivi definito.

## 2 ESTENSIONE DEL PEGNO

Le Parti convengono che, con efficacia a partire dalla data odierna

- (i) il Pegno garantirà l'integrale e incondizionato adempimento delle Nuove Obbligazioni Garantite,
- (ii) le definizioni di “Società Obbligate”, “Pegno”, “Obbligazioni Garantite” e “Parti Garantite” nell'Atto di Pegno dovranno intendersi integrate in modo tale che
  - (A) la definizione di “Società Obbligate” indichi quella di Soggetto Obligato Hedging quale soggetto obbligato ai sensi dei Documenti di Hedging,

- (B) la definizione di "Pegno" comprenda il Pegno come esteso dal presente Atto,
- (C) la definizione di "Obbligazioni Garantite" venga sostituita con la seguente definizione.

**"Obbligazioni Garantite" indica**

- (a) di volta in volta, le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal Contratto di Finanziamento e dai Documenti di Hedging, e specificatamente
  - (i) gli obblighi di rimborso (incluso il rimborso anticipato), in tutto o in parte, delle Erogazioni,
  - (ii) gli obblighi di pagamento in relazione agli interessi (ivi inclusi gli interessi di mora) maturati sulle Erogazioni o altro importo dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari,
  - (iii) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione alle commissioni previste dal Contratto di Finanziamento o dallo stesso richiamate,
  - (iv) gli obblighi di pagamento del Soggetto Obbligato Hedging nei confronti della Banca Hedging ai sensi dei, o in relazione ai, Documenti di Hedging,
  - (v) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione a manleve e indennizzi di cui al Contratto di Finanziamento (incluso, a titolo esemplificativo, tasse, costi e spese, costi di reimpiego e maggiori oneri) nonché gli obblighi di pagamento in relazione a indennizzi dovuti a seguito di inadempimento di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento,
  - (vi) gli obblighi di pagamento in relazione a garanzie prestate da ciascuna Società Obbligata ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (e) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal presente Atto nonché gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno a seguito di inadempimento di quanto previsto dal presente Atto,
- (f) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) incluse, a titolo esemplificativo, quelle ex Articolo 2033 o Articolo 2041 del Codice; nonché
- (g) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite nell'ipotesi di revoca o inefficacia ai sensi dell'Articolo 65 o Articolo 67 della Legge Fallimentare di ogni pagamento effettuato da ciascuna Società Obbligata o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni pecuniarie sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Pegno non potesse, o non potesse più, garantire alcuna di tali

obbligazioni ai sensi della legge italiana, la validità ed efficacia del Pegno non sarà pregiudicata ed il Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni pecuniarie di cui alla presente definizione”.

- (D) la definizione di “Parti Garantite” comprenda anche la Banca Hedging, in qualità di banca hedging ai sensi dei Documenti di Hedging, e
- (iii) tutti i termini e condizioni dell’Atto di Pegno si applicano al Pegno come estesi dal presente Atto

### 3 PERFEZIONAMENTO

Il Datore di Pegno si impegna, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, a

- (i) fare in modo che, contestualmente alla firma del presente Atto, un amministratore della Società annoti l’estensione del pegno a favore della Banca Hedging di cui al presente Atto sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni e nel libro soci della Società, e
- (ii) consegnare (o fare in modo che la Società consegna), entro 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto, al Security Agent un estratto (autenticato da un notaio) delle pagine del libro soci della Società da cui risulti l’annotazione di cui al paragrafo (i) che precede

### 4 ALTRE MODIFICHE ALL’ATTO DI PEGNO

Le Parti convengono che, con efficacia a partire dalla data odierna

- (i) le definizioni di “Banca Hedging” e “Documenti di Hedging” di cui al presente Atto sono incluse nell’Atto di Pegno,
- (ii) il paragrafo (a) della definizione di “Causa di Escussione” è modificato inserendo alla fine del paragrafo le seguenti parole “o il verificarsi di un mancato pagamento da parte della Società Obbligata rilevante di qualsiasi importo dovuto ed esigibile ai sensi dei Documenti di Hedging (dopo il decorso dell’eventuale periodo di grazia applicabile)”,
- (iii) il paragrafo (a)(i) dell’Articolo 10 (*Mantenimento del Pegno*) dell’Atto di Pegno è modificato inserendo alla fine del paragrafo le seguenti parole “e/o di alcuno dei Documenti di Hedging”,
- (iv) il paragrafo (d)(iii) dell’Articolo 10 (*Mantenimento del Pegno*) dell’Atto di Pegno è modificato inserendo alla fine del paragrafo le seguenti parole “o dei Documenti di Hedging”, e
- (v) il paragrafo (d)(i) dell’Articolo 9 (*Cancellazione del Pegno*) dell’Atto di Pegno sia modificato inserendo alla fine del paragrafo (i) le parole “e tutti i Documenti di Hedging siano stati risolti o abbiano in altro modo cessato di essere efficaci”

### 5 ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE

Al sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia il 20 giugno 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012 (come di volta in volta modificate ed integrate), le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l’assistenza di propri consulenti legali

**6 IL SECURITY AGENT**

- (a) Le Parti prendono atto e acconsentono espressamente che, in forza di mandato separatamente conferito, il Security Agent agisce in qualità di mandatario con rappresentanza anche in nome e per conto della Banca Agente in relazione al presente Atto, all'Atto di Pegno e al Pegno
- (b) La Banca Hedging prende atto e accetta espressamente tutte le disposizioni dell'Articolo 11 (*Il Security Agent*) dell'Atto di Pegno che si applicano al presente Atto come se fossero integralmente previste nel medesimo

**7 LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE**

- (a) Il presente Atto è regolato dalla legge italiana
- (b) Ferme restando le competenze esclusive per legge, il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a decidere qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Atto

**ALLEGATO 1**

**DOCUMENTI DI HEDGING**

**ALLEGATO 3**  
**DOCUMENTAZIONE PER LA CANCELLAZIONE DEL PEGNO**

Nel presente Allegato

**“Pagamento Rilevante”** indica qualsiasi pagamento effettuato per il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite che, alla data di consegna della Documentazione per la Cancellazione del Pegno, potrebbe essere soggetto ad azione revocatoria nel caso in cui una Società Obbligata o il soggetto che ha effettuato il pagamento per conto di una Società Obbligata dovesse in futuro essere dichiarato fallito ovvero sottoposto a una procedura concorsuale

**“Soggetto Rilevante”** indica una Società Obbligata o altro soggetto che abbia effettuato un Pagamento Rilevante

I seguenti documenti costituiscono la **“Documentazione per la Cancellazione del Pegno”**

- (a) una dichiarazione indirizzata al Security Agent da parte del presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico del Soggetto Rilevante che confermi che alla data di tale dichiarazione
  - (i) il Soggetto Rilevante non si trova in situazione di insolvenza, e
  - (ii) non vi sono né vi sono stati fatti o circostanze riguardanti il Soggetto Rilevante, i quali potrebbero ragionevolmente comportare una situazione di insolvenza,
- (b) un certificato di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese competente, che confermi che non è stata avviata alcuna procedura concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante,
- (c) una dichiarazione indirizzata al Security Agent da parte del presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico del Soggetto Rilevante che confermi che alla data di tale dichiarazione
  - (iii) il Soggetto Rilevante non è e non è stato oggetto di alcun protesto durante i 12 (dodici) mesi precedenti alla data del certificato, e
  - (iv) non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante,

o, in ciascun caso, se il Soggetto Rilevante non sia una società italiana, l'eventuale documento equivalente nella relativa giurisdizione



\*\*\* \* \*\*\*

Ove concordaste con quanto sopra, Vi preghiamo di voler confermare la Vostra integrale accettazione della presente proposta (comprensiva dei relativi allegati), restituendoci copia della presente lettera debitamente sottoscritta per accettazione e siglata in ogni sua pagina per identificazione

Distinti saluti

---

**UNICREDIT S.p.A.**

---

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Succursale di Milano**

---

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Succursale di Milano**

---

**UNICREDIT BANK AG, Succursale di Milano"**

\*\*\* \* \*\*\*

In segno di integrale accettazione



---

**MARELLI OVERSEAS LIMITED**

Spettabile

**Marelli Overseas Limited**  
West House, King Cross Road  
Halifax HX1 1EB  
All'attenzione di Mr Roy Moorby

C C

Via Sabbionara, n 1  
36071 - Arzignano (Vicenza)  
All'attenzione dell'Ing Roberto Ditre e del Dott Marco Salmaso

Milano, 1 agosto 2013

**Oggetto: contratto di pegno su azioni di Marelli Motori S.p.A.**

Egregi Signori,


facciamo riferimento alle intese intercorse e, nel seguito, vi inviamo la nostra proposta di contratto di pegno su azioni

\*\*\*\*\*

Certified to be a true copy of the original  
except for the redactions made in accordance with  
section 859G of the Companies Act 2006

Studio Legale Assunto in associazione with Linklaters LLP  
Studio Legale Associato in associazione with Linklaters LLP

Date: 12 AUGUST 2013

MM  


**ATTO DI PEGNO SU AZIONI**

**AI SENSI DEGLI ARTICOLI 15 E SEGUENTI DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973  
N. 601**

di

**MARELLI MOTORI S P A**

in data 1 agosto 2013

tra

**MARELLI OVERSEAS LIMITED**

in qualità di datore di pegno

e

**UNICREDIT BANK AG, Succursale di Milano**

in qualità di banca agente e security agent

e

**UNICREDIT S p A**

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Succursale di Milano**

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A , Succursale di Milano**

in qualità di creditori garantiti

**LATHAM & WATKINS**

Corso Matteotti 22  
20121 Milano  
Italy  
Tel +39 02 3046 2000


[www.lw.com](http://www.lw.com)

## INDICE

ARTICOLO	PAGINA
1 Interpretazione	2
2 Garanzia	6
3. Perfezionamento del Pegno	6
4 Estensione del Pegno	7
5 Diritti di voto e dividendi	7
6 Escussione	9
7 Dichiarazioni e garanzie	12
8 Impegni	13
9 Cancellazione del Pegno	14
10 Mantenimento del Pegno	15
11 Il Security Agent	16
12 Comunicazioni	16
13 Disposizioni varie	17
14 Atto oggetto di trattativa individuale	17
15 Legge regolatrice e foro competente	18

## ALLEGATI

ALLEGATO	PAGINA
ALLEGATO 1 L'Operazione di Finanziamento	19
ALLEGATO 2 Modelli	22
ALLEGATO 3 Documentazione per la cancellazione del pegno	35



**IL PRESENTE ATTO DI PEGNO SU AZIONI** viene stipulato tra

- (1) **Marelli Overseas Limited**, società di diritto inglese con sede sociale in West House, King Cross Road, Halifax HX1 1EB, avente numero di registrazione 07261926 (“**MOL**”), in qualità di datore di pegno (il “**Datore di Pegno**”),

*da un lato, e*

- (2) **UNICREDIT S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Alessandio Specchi 16, Direzione Generale in Milano, Piazza Cordusio, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, iscritta al R E A di Milano con il numero 1179152, codice ABI 02008 1, Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari cod 02008 1, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (“**Unicredit**”), in qualità di banca organizzatrice e banca finanziatrice originaria,
- (3) **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Succursale di Milano**, società di diritto francese, con sede legale in 29 boulevard Haussmann, 75009 Parigi, iscritta al *RCS de Paris* al numero B 552 120 222, che agisce ai fini del presente Atto tramite la propria succursale di Milano, via Olona, n 2, Milano, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 80112150158, iscritta al R E A di Milano con il numero 748666, codice ABI 03593, Banca iscritta all’Albo delle banche al numero 4858, in qualità di banca organizzatrice e banca finanziatrice originaria (“**Société Générale, Succursale di Milano**”),
- (4) **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Succursale di Milano**, società di diritto spagnolo, con sede legale in Bilbao, Plaza San Nicolas 4, iscritta al Registro Commerciale di Vizcaya, al Foglio 183, Libro 1 545, della Sezione 3 delle Società, tomo 2 083, pagina numero 14 741, iscrizione prima, che agisce ai fini del presente Atto tramite la propria succursale di Milano, con sede in Via Cino del Duca n 8, Codice Fiscale e Partita Iva 06862150155, e iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Milano n 1123816, autorizzata ad esercitare l’attività bancaria in Italia e iscritta all’Albo delle Banche al n 4918.90, codice ABI 03576 (“**BBVA, Succursale di Milano**” e, congiuntamente a Unicredit e Société Générale, Succursale di Milano, le “**Banche Finanziatrici Originarie**”), e
- (5) **UNICREDIT BANK A.G., Succursale di Milano**, società di diritto tedesco, con sede legale in Monaco di Baviera (Germania), Kardinal-Faulhaber-Strasse n 1, iscritta al Registro di Commercio del Tribunale di Monaco al numero HR B 421 48, che agisce ai fini del presente Atto tramite la propria succursale di Milano, via Tommaso Grossi, n 10, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 09144100154, iscritta al R E A di Milano con il numero 1271205, codice ABI 03081 7, iscritta all’Albo delle Banche al numero 03081 7, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in qualità di banca agente (la “**Banca Agente**”) e in qualità di *security agent* (il “**Security Agent**”),

*dall’altro lato*

#### **PREMESSE**

- (A) Con un contratto di finanziamento sottoscritto, per scambio di corrispondenza, a Milano in data 19 giugno 2013, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del D P R 29 settembre 1973 n 601 (imposta sostitutiva), tra, *inter alios*, MM Holding S p A (già F-Utility S r l), la Banca Agente e le Banche Finanziatrici Originarie, a cui il Datore di Pegno ha aderito in data odierna in qualità di società finanziata e garante (il “**Contratto di Finanziamento**”), le Banche Finanziatrici Originarie, *inter alia*, hanno messo a disposizione delle Società

Finanziate (come di seguito definite) alcune linee di credito per un importo complessivo pari ad euro 105 000 000,00 ai termini e alle condizioni del Contratto di Finanziamento (il "Finanziamento"), una descrizione più dettagliata del Finanziamento è contenuta nella Parte II dell'Allegato I (*L'operazione di finanziamento*)

- (B) MOL è, alla data odierna, titolare di n. 7 500 000 azioni della Società del valore nominale di euro 1 ciascuna, rappresentate dal certificato azionario n. 8 per 75 000 azioni e dal certificato azionario n. 7 per 7 425 000 azioni (le "Azioni"), rappresentative dell'intero capitale sociale della Società
- (C) Quale condizione sospensiva per la disponibilità del Finanziamento, il Datore di Pegno si è impegnato, tra l'altro, a costituire a favore delle Parti Garantite (come di seguito definite) un pegno sulle Azioni al fine di garantire le Obbligazioni Garantite (come di seguito definite)
- (D) Il Finanziamento ha una durata superiore a 18 mesi e, pertanto, lo stesso ed il pegno costituito con il presente Atto beneficiano delle agevolazioni fiscali previste agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (imposta sostitutiva)

**SI CONVIENE E SI STIPULA** quanto segue

## 1 INTERPRETAZIONE

### 1.1 Definizioni

Nel presente Atto

"**Accordo di Trasferimento**" ha il significato attribuito al termine "*Transfer Agreement*" nel Contratto di Finanziamento.

"**Atto**" indica il presente atto di pegno su azioni

"**Azioni**" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B)

"**Banca Agente**" ha il significato attribuito a tale termine nella comparizione delle Parti

"**Banche di Investimento Consentite**" indica Rothschild o Lazard o altra primaria banca di investimento

"**Banche Finanziatrici**" indica

- (a) le Banche Finanziatrici Originarie,
- (b) ciascun soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento ai sensi dell'Articolo 28.1 (*Transfers by the Lender*) del Contratto di Finanziamento, e
- (c) ogni successore a titolo universale, successore a titolo particolare o avente causa dei soggetti di cui ai paragrafi (a) e (b) che precedono

"**Banche Finanziatrici Originarie**" ha il significato attribuito a tale termine nella comparizione delle Parti

"**Causa di Escussione**" indica

- (a) il verificarsi di un mancato pagamento di un importo dovuto alla Data di Scadenza ai sensi del Contratto di Finanziamento,

- (b) il verificarsi di un mancato pagamento di un importo dovuto alla relativa data di scadenza a seguito del verificarsi di un evento di rimborso obbligatorio anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Mandatory Prepayment*) o dell'Articolo 10 (*Voluntary Prepayment and Cancellation*) del Contratto di Finanziamento, qualora, in conseguenza di tale evento, tutti gli importi erogati e non rimborsati del Finanziamento divengono dovuti ed esigibili,
- (c) il verificarsi di un Evento Rilevante in seguito al quale la Banca Agente abbia inviato la comunicazione prevista dell'Articolo 26 16 (*Acceleration*) del Contratto di Finanziamento,
- (d) il verificarsi di un Evento Rilevante che causi l'immediata esigibilità *ex lege* delle Obbligazioni Garantite, ovvero
- (e) il mancato pagamento da parte della Società Obbligata delle Obbligazioni Garantite descritte ai paragrafi (c) o (d) della definizione di "Obbligazioni Garantite" di cui all'Articolo 1 1 (*Definizioni*) del presente Atto

"**Codice Civile**" indica il codice civile italiano, il cui testo è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, come di volta in volta modificato ed integrato

"**Comunicazione di Trasferimento**" ha il significato attribuito al termine "*Transfer Notice*" nel Contratto di Finanziamento

"**Contratto di Finanziamento**" indica il contratto di finanziamento descritto alla premessa (A) che precede ed i cui termini principali sono indicati alla Parte I (*Contratto di Finanziamento*) dell'Allegato I (*L'operazione di finanziamento*), che disciplina il Finanziamento descritto alla Parte II (*Finanziamento*) del medesimo Allegato

"**Convenzione tra Creditori**" indica l'Intercreditor Agreement sottoscritto in data odierna tra la Società, le Banche Finanziatrici Originarie, la Banca Agente e il Security Agent

"**Data di Scadenza**" ha il significato attribuito al termine "*Termination Date*" nel Contratto di Finanziamento


"**Datore di Pegno**" ha il significato attribuito a tale termine nella comparizione delle Parti

"**Diritti Amministrativi**" indica con riferimento alle Azioni i diritti amministrativi di cui all'Articolo 2352, comma 6, del Codice Civile.

"**Diritti Connessi**" indica.

- (a) ogni azione o altro valore mobiliare o diritti, di qualunque natura, attribuiti al Datore di Pegno in cambio delle, o in relazione alle, Azioni a seguito di liquidazione o trasformazione della Società, riduzione del capitale sociale della Società (inclusa, a titolo esemplificativo, l'eventuale riduzione di capitale conseguente al recesso, in tutto o in parte, del Datore di Pegno o alla scissione della Società) o fusione della Società, e
- (b) il corrispettivo dovuto al Datore di Pegno a seguito di (i) una cessione ai sensi dell'Articolo 2352, comma 2, del Codice Civile, dei diritti di opzione relativi alle Azioni o (ii) una cessione ai sensi dell'Articolo 2352, comma 4, del Codice Civile, delle Azioni non interamente liberate

"**Diritti di Voto**" indica i diritti di voto in relazione alle Azioni



“**Dividendi**” indica i dividendi, ogni altra distribuzione o altro importo (in denaro o in natura) pagato o pagabile in relazione alle Azioni

“**Documentazione per la cancellazione del Pegno**” indica i documenti e le evidenze di cui all’Allegato 3 (*Documentazione per la cancellazione del Pegno*)

“**Documenti Finanziari**” ha il significato attribuito al termine “*Finance Documents*” nel Contratto di Finanziamento

“**Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole**” ha il significato attribuito al termine “*Material Adverse Effect*” nel Contratto di Finanziamento

“**Erogazione**” ha il significato attribuito al termine “*Loan*” nel Contratto di Finanziamento

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito al termine “*Event of Default*” nel Contratto di Finanziamento

“**Evento Rilevante Qualificato**” indica

- (a) il verificarsi dell'Evento Rilevante di cui all'Articolo 26.1 (*Non-payment*) del Contratto di Finanziamento,
- (b) il verificarsi dell'Evento Rilevante di cui all'Articolo 26.2 (*Financial covenants*) del Contratto di Finanziamento,
- (c) il verificarsi dell'Evento Rilevante di cui all'Articolo 26.5 (*Insolvency*) del Contratto di Finanziamento, e
- (d) il verificarsi dell'Evento Rilevante di cui all'Articolo 26.6 (*Insolvency proceedings*) del Contratto di Finanziamento

“**Finanziamento**” ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (A) del presente Atto

“**Garanzia Reale**” ha il significato attribuito al termine “*Security*” nel Contratto di Finanziamento

“**Giorno Lavorativo**” ha il significato attribuito al termine “*Business Day*” nel Contratto di Finanziamento

“**Gruppo**” ha il significato attribuito al termine “*Group*” nel Contratto di Finanziamento

“**Legge Fallimentare**” indica il regio decreto n. 267 del 16 Marzo 1942, come di volta in volta integrato e modificato

“**Maggioranza delle Parti Garantite**” ha il significato attribuito al termine “*Majority Senior Creditors*” nella Convenzione tra Creditori

“**Nuova Banca Finanziatrice**” ha il significato attribuito al termine “*New Lender*” nel Contratto di Finanziamento

“**Obbligazioni Garantite**” indica

- (a) di volta in volta, le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal Contratto di Finanziamento, e specificatamente

- (i) gli obblighi di rimborso (incluso il rimborso anticipato), in tutto o in parte, delle Erogazioni,
  - (ii) gli obblighi di pagamento in relazione agli interessi (ivi inclusi gli interessi di mora) maturati sulle Erogazioni o altro importo dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari,
  - (iii) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione alle commissioni previste dal Contratto di Finanziamento o dallo stesso richiamate,
  - (iv) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione a manleve e indennizzi di cui al Contratto di Finanziamento (incluso, a titolo esemplificativo, tasse, costi e spese, costi di reimpiego e maggiori oneri) nonché gli obblighi di pagamento in relazione a indennizzi dovuti a seguito di inadempimento di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento,
  - (v) gli obblighi di pagamento in relazione a garanzie prestate da ciascuna Società Obbligata ai sensi del Contratto di Finanziamento, e
- (b) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal presente Atto nonché gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno a seguito di inadempimento di quanto previsto dal presente Atto,
  - (c) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) incluse, a titolo esemplificativo, quelle ex Articolo 2033 o Articolo 2041 del Codice Civile, nonché
  - (d) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno nell'ipotesi di revoca o inefficacia ai sensi dell'Articolo 65 o Articolo 67 della Legge Fallimentare di ogni pagamento effettuato da ciascuna Società Obbligata o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni pecuniarie sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Pegno non potesse, o non potesse più, garantire alcuna di tali obbligazioni ai sensi della legge italiana, la validità ed efficacia del Pegno non sarà pregiudicata ed il Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni pecuniarie di cui alla presente definizione

“Parti” indica le parti originarie del presente Atto e qualunque soggetto che dovesse divenire parte del presente Atto

“Parti Garantite” indica

- (a) le Banche Finanziatrici,
- (b) la Banca Agente, e
- (c) il Security Agent

“Pegno” indica ciascuna garanzia di cui all'Articolo 2 (*Garanzia*) e ciascuna garanzia costituita ai sensi dell'Articolo 4 (*Estensione del Pegno*)

“Prenditore Aggiuntivo” ha il significato attribuito al termine “*Additional Borrower*” nel Contratto di Finanziamento.



“**Riserve Legali**” ha il significato attribuito al termine “*Legal Reservation*” nel Contratto di Finanziamento

“**Security Agent**” ha il significato attribuito a tale termine nella comparizione delle Parti

“**Società**” indica Marelli Motori S.p.A., con sede legale in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02523820245

“**Società Finanziate**” indica la Società e, a seguito dell’adesione al Contratto di Finanziamento ai sensi dell’Articolo 25.19 (*Target Accession*) del Contratto di Finanziamento, Marelli Motori S.p.A. e Marelli Overseas Limited, nonché ogni eventuale Prenditore Aggiuntivo

“**Società Garanti**” indica la Società e, a seguito dell’adesione al Contratto di Finanziamento ai sensi dell’Articolo 25.19 (*Target Accession*) del Contratto di Finanziamento, Marelli Motori S.p.A., Marelli Overseas Limited, Marelli UK Limited e Marelli Central Europe GmbH, nonché ogni soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento in qualità di “*Additional Guarantor*” (ai sensi del, e come definito nel, Contratto di Finanziamento) successivamente alla data del presente Atto

“**Società Obbligate**” indica le Società Finanziate e le Società Garanti

## 1.2 Interpretazione

- (a) Le premesse e gli allegati al presente Atto costituiscono parte integrante dello stesso
- (b) Un’annotazione o altro documento in “Forma Concordata” indica un’annotazione o altro documento nella forma di cui all’Allegato 2 (*Modelli*)
- (c) Le previsioni degli Articoli 1.2 e 1.4 del Contratto di Finanziamento si applicano al presente Atto come se fossero integralmente qui riportate *mutatis mutandis*

## 2 GARANZIA

Con il presente Atto il Datore di Pegno costituisce in pegno le Azioni a favore delle Parti Garantite a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (il “**Pegno**”)

## 3 PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

### 3.1 Girata e annotazione del Pegno

Contestualmente alla firma del presente Atto, il Datore di Pegno si impegna, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, a

- (i) apporre sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni girata in garanzia in favore dei Creditori Garantiti, autenticata da Notaio, nella Forma Concordata, o fare in modo che un amministratore della Società annoti il Pegno sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni nella Forma Concordata,
- (ii) consegnare i certificati azionari rappresentativi delle Azioni al Security Agent, in qualità di custode delle Azioni e dei Diritti Connessi, debitamente girati in garanzia o annotati secondo quanto previsto sopra, e
- (iii) fare in modo che un amministratore della Società annoti il Pegno, nella Forma Concordata, sul libro soci della Società e consegnare (o fare in modo che la

Società consegna) al Security Agent, entro 5 (cinque) giorni dalla firma del presente Atto, un estratto (autenticato da un notaio) delle pagine del libro soci della Società da cui risulti la suddetta annotazione

#### 4 ESTENSIONE DEL PEGNO

##### 4.1 Nuove azioni

Il Pegno si estenderà a tutte le azioni della Società che il Datore di Pegno venga di volta in volta a detenere, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli incrementi conseguenti a qualsiasi aumento di capitale. A tal fine, il Datore di Pegno s'impegna (salvo in caso di estensione automatica del Pegno in conseguenza di aumenti di capitale a titolo gratuito) a sottoscrivere prontamente un atto nella Forma Concordata e ogni altro documento, e adottare ogni azione necessaria od opportuna al fine di costituire diritti di pegno sulle nuove azioni a beneficio delle Parti Garantite

##### 4.2 Diritti Connessi

Il Pegno si estenderà automaticamente ai Diritti Connessi e, in caso di mancata estensione automatica, il Datore di Pegno dovrà prontamente intraprendere tutte le azioni e sottoscrivere tutti i documenti (e far sì che la Società intraprenda tutte le azioni e sottoscriva tutti i documenti) che siano ragionevolmente richiesti dal Security Agent per estendere validamente il Pegno ai Diritti Connessi (o, a seconda dei casi, per la costituzione di un pegno o altra garanzia reale valida ed efficace sui Diritti Connessi)

##### 4.3 Disposizioni regolanti le nuove azioni e i Diritti Connessi

Ove possibile, le previsioni del presente Atto (come di volta in volta integrato dagli atti previsti all'Articolo 4.1 (*Futuri incrementi di capitale*) o all'Articolo 4.2 (*Diritti Connessi*)) si applicheranno alle garanzie costituite sulle nuove azioni della Società ai sensi dell'Articolo 4.1 (*Futuri incrementi di capitale*) (e, a tal fine, i riferimenti alle Azioni nel presente Atto includeranno le nuove azioni) e alle garanzie costituite sui Diritti Connessi ai sensi dell'Articolo 4.3 (*Diritti Connessi*) (e, a tal fine, ove possibile, i riferimenti alle Azioni nel presente Atto includeranno tali Diritti Connessi)

##### 4.4 Hedging

(a) Nel presente Articolo

(i) "Documento di Hedging" ha il significato attribuito al termine "*Hedging Agreement*" nel Contratto di Finanziamento, e

(ii) "Banca Hedging" ha il significato attribuito al termine "*Hedge Counterparty*" nel Contratto di Finanziamento

(b) Le Parti concordano che

(i) in caso di sottoscrizione di un Documento di Hedging, il Security Agent, la Banca Hedging e il Datore di Pegno sottoscriveranno un atto avente data certa sostanzialmente nella Forma Concordata al fine di estendere il Pegno in modo tale che garantisca le obbligazioni del relativo soggetto obbligato ai sensi del Documento di Hedging e modificare le previsioni del presente Atto di conseguenza; e

(ii) il Pegno, come esteso ai sensi dell'atto di cui al paragrafo (i) che precede, continuerà ad essere efficace

## 5 DIRITTI DI VOTO E DIVIDENDI

### 5.1 Diritti di Voto e Diritti Amministrativi

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 5.2 (*Esercizio dei Diritti di Voto da parte delle Parti Garantite*), i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi rimarranno in capo al Datore di Pegno, che, tuttavia, non li potrà esercitare in modo tale da causare il verificarsi di un Evento Rilevante o da inficiare la validità o l'esecutibilità del Pegno o i diritti delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto

### 5.2 Esercizio dei Diritti di Voto da parte delle Parti Garantite

- (a) Al verificarsi di un Evento Rilevante Qualificato e per tutto il tempo in cui questo sia in essere le Parti Garantite avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi per il tramite del Security Agent (che agirà su istruzioni della Maggioranza delle Parti Garantite)
- (b) Ai fini del paragrafo (a) che precede, il Security Agent invierà una comunicazione al Datore di Pegno e alla Società informandolo dell'intenzione delle Parti Garantite di esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi e, al ricevimento di tale comunicazione
  - (i) il Datore di Pegno non potrà più esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi, e
  - (ii) fino a quando il Security Agent non comunichi a alla Società e al Datore di Pegno che l'Evento Rilevante Qualificato non è più in essere o che le Parti Garantite non intendono più esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi, le Parti Garantite saranno gli unici soggetti legittimati ad esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi per il tramite del Security Agent

### 5.3 Dividendi

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 5.4 (*Dividendi alle Parti Garantite*) e fatte salve eventuali limitazioni o diverse disposizioni di cui al Contratto di Finanziamento, il Datore di Pegno ha il diritto a percepire i Dividendi

### 5.4 Dividendi alle Parti Garantite

- (a) Al verificarsi di un Evento Rilevante Qualificato e per tutto il tempo in cui questo sia in essere, i Dividendi dovranno essere pagati alle Parti Garantite per il tramite del Security Agent
- (b) Il Security Agent imputerà i Dividendi ricevuti ai sensi del paragrafo (a) al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite o, qualora non vi siano Obbligazioni Garantite esigibili o qualora gli importi ricevuti a titolo di Dividendi siano maggiori dell'importo delle Obbligazioni Garantite esigibili, tratterà tali Dividendi (o l'importo eccedente le Obbligazioni Garantite esigibili) a garanzia delle Obbligazioni Garantite
- (c) I Dividendi trattenuti dal Security Agent a garanzia delle Obbligazioni Garantite saranno imputati al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite di volta in volta esigibili
- (d) Qualora l'Evento Rilevante Qualificato non sia più in essere e a condizione che non si sia verificato un ulteriore Evento Rilevante Qualificato, le Parti Garantite, per il tramite del Security Agent, corrisponderanno, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta del Datore di Pegno, al Datore di Pegno gli importi dalle stesse ricevuti a titolo di Dividendi

durante la permanenza dell'Evento Rilevante Qualificato, salvo nella misura in cui gli stessi siano stati imputati a soddisfacimento di Obbligazioni Garantite

- (e) Il Security Agent imputerà i Dividendi ricevuti ai sensi del paragrafo (a) al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento

## 6 ESCUSSIONE

### 6.1 Escussione del Pegno


- (a) Al verificarsi di una Causa di Escussione e per tutto il tempo in cui questa sia in essere, il Security Agent, anche in nome e per conto delle altre Parti Garantite, avrà il diritto di escutere, in tutto o in parte, il Pegno su istruzione della Maggioranza delle Parti Garantite, salvo ogni altro diritto o azione spettante alle Parti Garantite ai sensi di legge
  - (i) in conformità a quanto disposto dall'Articolo 2798 del Codice Civile o dal codice di procedura civile italiano (o da ogni altra previsione di legge applicabile), o
  - (ii) in conformità alla procedura prevista dall'Articolo 6.2 (*Escussione per vendita privata*) ai sensi dell'Articolo 2797, ultimo comma, del Codice Civile,
  - (iii) trascorsi inutilmente 5 (cinque) giorni (il "**Termine di Adempimento**") dalla data del ricevimento dell'intimazione ad adempiere le Obbligazioni Garantite (l'**"Intimazione"**) trasmessa dal Security Agent a mezzo ufficiale giudiziario o, in ogni caso, per iscritto con mezzi idonei, ai sensi dell'Articolo 2797, commi 1 e 2 del Codice Civile
- (b) Le Parti con la presente dichiarano espressamente che il termine di 5 (cinque) giorni di cui al paragrafo (a) che precede deroga i maggiori termini previsti dall'Articolo 2797 del Codice Civile
- (c) Nel caso in cui le Parti Garantite decidano di instaurare la procedura di escussione ai sensi del paragrafo 6.1(a)(i), qualora il perito o i periti nominati dal giudice attribuiscono, avuto riguardo ai valori correnti al momento della stima, un valore alle Azioni superiore a quello degli importi dovuti in relazione alle Obbligazioni Garantite, le Parti Garantite diventeranno pieni ed esclusivi proprietari delle Azioni impegnandosi a versare al Datore di Pegno, ciascuno per la parte di rispettiva spettanza, la somma eccedente l'importo delle Obbligazioni Garantite

### 6.2 Escussione per vendita privata

- (a) Nel caso in cui le Parti Garantite decidano di instaurare la procedura di escussione ai sensi del paragrafo 6.1(a)(ii) che precede e sia trascorso inutilmente il Termine di Adempimento, il Security Agent (anche nel suo interesse e in nome e per conto delle altre Parti Garantite)
  - (i) potrà procedere all'escussione del Pegno previa nomina di una tra le Banche di Investimento Consentite (la "**Banca di Investimento Incaricata**") affinché questa organizzi e predisponga la vendita privata delle Azioni (la "**Vendita Privata**"), in conformità alla procedura contemplata nel presente Articolo 6.2 (*Escussione per vendita privata*); e
  - (ii) dovrà prontamente informare il Datore di Pegno della nomina di cui al precedente paragrafo (i)

- (iii) il Datore di Pegno riconosce che il Security Agent (che agirà su istruzioni dalla Maggioranza delle Parti Garantite) e la Banca d'Investimento Incaricata potranno, previa consultazione con il Datore di Pegno, in aggiunta o in alternativa alla procedura prevista nel presente Articolo 6.2 (*Escussione per vendita privata*), concordare una diversa procedura di vendita e le relative modalità
- (b) Il Security Agent dovrà fare in modo che, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla accettazione della sua nomina di cui al paragrafo (a)(i) che precede, la Banca d'Investimento Incaricata
- (i) predisponga e trasmetta un invito a presentare offerte (l'“Invito”) in relazione alla Vendita Privata a non meno di 10 (dieci) investitori finanziari, industriali o strategici, nazionali o internazionali, scelti dalla stessa ovvero indicati dal Security Agent o dal Datore di Pegno entro i 10 Giorni Lavorativi dalla nomina della Banca di Investimento Incaricata (i “Soggetto Selezionati”), e
- (ii) pubblicizzi la Vendita Privata e l'Invito mediante adeguati mezzi di comunicazione locali o internazionali (compresi a mezzo carta stampata e/o mezzi audiovisivi e in forma elettronica) ivi inclusi almeno due quotidiani con diffusione nazionale
- (c) L'Invito dovrà includere
- (i) una breve descrizione della Società, del Gruppo, del processo di vendita e della relativa procedura, e
- (ii) un modello di accordo di riservatezza (l'“Accordo di Riservatezza”) che i Potenziali Acquirenti (come di seguito definiti) dovranno sottoscrivere
- (d) In aggiunta all'Invito, la Banca di Investimento Incaricata dovrà preparare un pacchetto informativo (il “Pacchetto Informativo”) che (a discrezione della Banca di Investimento Incaricata) potrà includere le seguenti informazioni
- (i) una descrizione delle Società e del Gruppo sulla base delle informazioni di pubblico dominio,
- (ii) ogni bilancio e altra documentazione finanziaria inviata dalla, o per conto della, Società al Security Agent ai sensi o in relazione ai Documenti Finanziari (prima o successivamente al verificarsi della Causa di Escussione),
- (iii) una descrizione e/o copia dei Documenti Finanziari o di alcuni di essi,
- (iv) una descrizione della Causa di Escussione,
- (v) le informazioni sul processo di vendita e la relativa procedura,
- (vi) (ove applicabile) qualsiasi informazione fornita dal Security Agent circa la disponibilità delle Parti Garantite a modificare i termini dei Documenti Finanziari, e
- (vii) ogni altra informazione concordata tra il Datore di Pegno e il Security Agent
- (e) La Banca di Investimento Incaricata potrà anche (e il Datore di Pegno dovrà fornire la ragionevole assistenza alla Banca di Investimento Incaricata al fine di) organizzare riunioni con la dirigenza della Società allo scopo di predisporre presentazioni o incontrare i Potenziali Acquirenti


- (f) Su richiesta del Security Agent, il Datore di Pegno dovrà incaricare primari consulenti legali e/o contabili, di gradimento da parte del Security Agent, al fine di svolgere una *due diligence* legale e/o contabile della Società e del Gruppo e predisporre i relativi *report* (i “**Vendor Due Diligence Reports**”) Nel caso in cui il Datore di Pegno non nomini i consulenti legali e/o contabili entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla richiesta del Security Agent, il Security Agent sarà legittimato a provvedere alla nomina degli stessi Il Datore di Pegno dovrà fare in modo che la Società predisponga una *data room* legale e/o contabile in relazione ai documenti ragionevolmente richiesti dai suddetti consulenti e dovrà dare accesso alla *data room* per un periodo non inferiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi Il Datore di Pegno dovrà fare in modo che il *management* della Società cooperi con i consulenti
- (g) La Banca di Investimento Incaricata dovrà inviare il Pacchetto Informativo ai Soggetti Selezionati che abbiano restituito al Security Agent l’Accordo di Riservatezza sottoscritto entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell’Invito o dalla pubblicizzazione dello stesso con i mezzi di cui al paragrafo (b)(ii) che precede (i “**Potenziali Acquirenti**”)
- (h) I Potenziali Acquirenti dovranno presentare la loro incondizionata e irrevocabile offerta ad acquistare tutte (ma non parte delle) le Azioni, in contanti, entro 40 (quaranta) Giorni Lavorativi dal ricevimento del Pacchetto Informativo (il “**Periodo di Offerta**”) La Banca di Investimento Incaricata stabilirà, a propria discrezione, se sia appropriato consentire a controfferte, a condizione che il periodo di controfferta non ecceda di più di 15 (quindici) Giorni Lavorativi il Periodo di Offerta
- (i) Se una o più offerte presentate dai Potenziali Acquirenti sono soggette a condizioni, il Security Agent potrà (agendo su istruzioni dalla Maggioranza delle Parti Garantite), rinunciare al requisito di cui al paragrafo (h) che precede che l’offerta sia incondizionata
- (j) Allo scadere del Periodo di Offerta
- (i) la Banca di Investimento Incaricata dovrà informare il Security Agent e il Datore di Pegno delle offerte ricevute e inviare al Datore di Pegno, alle Società e al Security Agent il rendiconto del processo della Vendita Privata, e
- (ii) (salvo diversa decisione della Maggioranza delle Parti Garantite) le Parti Garantite (o il Datore di Pegno, su richiesta del Security Agent) dovranno trasferire le Azioni oggetto di Pegno ai sensi del presente Atto al Potenziale Acquirente che ha offerto il prezzo più alto a fronte del pagamento della totalità del prezzo di acquisto in contanti (e se due o più Potenziali Acquirenti hanno offerto il medesimo prezzo di acquisto, le Parti Garantite dovranno trasferire le Azioni al Potenziale Acquirente la cui offerta è stata ricevuta per prima dalla Banca di Investimento Incaricata)
- (k) Prontamente dopo il trasferimento delle Azioni, il Datore di Pegno dovrà
- (i) apporre sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni girata in garanzia in favore dell’acquirente o fare in modo che un amministratore della Società annoti il trasferimento di titolarità sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni,
- (ii) consegnare i certificati azionari rappresentativi delle Azioni all’acquirente, e
- (iii) fare in modo che un amministratore della Società annoti il trasferimento della titolarità delle Azioni all’acquirente sul libro soci della Società



- (l) Ciascun termine temporale previsto dal presente Articolo 6.2 potrà essere esteso (ma non ridotto) a richiesta del Security Agent. Ciascun termine temporale previsto dal presente Articolo 6.2 potrà essere ridotto con il consenso del Security Agent e del Datore di Pegno.
- (m) Le Parti riconoscono che tutti i costi e le spese (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli onorari legali e notarili, il compenso della Banca di Investimento Incaricata e i costi e le spese relative ai *Vendor Due Diligence Reports*, se del caso) saranno a carico esclusivo del Datore di Pegno. Le obbligazioni di pagamento di tali costi e di tali spese in capo al Datore di Pegno sono garantite dal Pegno.
- (n) Il Security Agent imputerà l'importo ricavato dall'escussione del Pegno al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento, restituendo l'eccedenza al Datore di Pegno entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento del ricavato.

## 7 DICHIARAZIONI E GARANZIE

- (a) Il Datore di Pegno dichiara e garantisce alle Parti Garantite che, alla data del presente Atto
  - (i) è una società di capitali, regolarmente costituita ed esistente, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e ha piena capacità giuridica per l'esercizio della propria attività come attualmente svolta,
  - (ii) senza pregiudizio per le Riserve Legali, le obbligazioni dallo stesso assunte ai sensi del presente Atto sono vincolanti, valide ed efficaci;
  - (iii) subordinatamente al compimento delle formalità di cui all'Articolo 3 (*Perfezionamento del Pegno*) del presente Atto, il presente Atto crea validamente la garanzia dallo stesso contemplata e tale garanzia è valida ed efficace,
  - (iv) ha i poteri per stipulare e dare esecuzione al, e ha compiuto ogni azione necessaria per autorizzare la stipulazione ed esecuzione del, presente Atto e di tutte le operazioni contemplate nel presente Atto,
  - (v) né la stipulazione né l'esecuzione da parte dello stesso del presente Atto, e delle operazioni ivi contemplate, né la concessione del Pegno violano o violeranno (i) alcuna disposizione di legge o regolamentare ad esso applicabile, (ii) alcuna previsione contenuta nel proprio statuto o atto costitutivo, o (iii) alcuna obbligazione ai sensi di qualsiasi accordo o altro atto vincolante per lo stesso, in modo tale che abbia o potrebbe ragionevolmente avere un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole,
  - (vi) senza pregiudizio per le Riserve Legali, ha ottenuto ed è in possesso di ogni autorizzazione necessaria a concludere validamente e dare esecuzione, al presente Atto e alle operazioni previste dallo stesso;
  - (vii) non è stata intrapresa né minacciata per iscritto alcuna azione, procedura legale, societaria o di altro tipo per farlo dichiarare fallito ovvero per assoggettarlo a una qualsiasi altra procedura concorsuale,
  - (viii) è il solo legittimo proprietario delle Azioni che sono libere da ogni Garanzia Reale, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque, fatta eccezione per il Pegno e per il diritto di prelazione previsto dallo statuto della Società,

M11  


- (ix) le Azioni non sono oggetto di sequestro, pignoramento o altro vincolo che limiti la capacità del Datore di Pegno di disporre delle Azioni o che possa pregiudicare l'escussione del Pegno, fatta eccezione per il dritto di prelazione previsto dallo statuto della Società,
  - (x) le Azioni rappresentano l'intero capitale sociale della Società e sono state validamente sottoscritte e interamente liberate per l'intero valore nominale, e
  - (xi) non vi sono azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrari in corso ovvero minacciati per iscritto dinanzi a qualsivoglia organo giudiziario o arbitrale, in Italia o all'estero, in connessione alle Azioni.
- (b) Le dichiarazioni e garanzie del Datore di Pegno di cui al paragrafo (a) dovranno considerarsi reiterate dal Datore di Pegno in ciascuna data alla quale le dichiarazioni e garanzie previste nel Contratto Finanziamento sono reiterate con riferimento ai fatti e alle circostanze di volta in volta esistenti

## 8 IMPEGNI

Fino al rilascio del Pegno ai sensi dell'Articolo 9 (*Cancellazione del Pegno*), il Datore di Pegno si impegna:

- (a) a sottoscrivere e consegnare (e a fare in modo che la Società sottoscriva e consegni) al Security Agent i documenti e gli atti e ad intraprendere (e a fare in modo che la Società intraprenda) tutte le azioni che il Security Agent possa ragionevolmente richiedere al fine di
  - (i) costituire e perfezionare un pegno valido ed efficace ai sensi del presente Atto,
  - (ii) preservare la validità ed efficacia del Pegno e i diritti e le azioni delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto,
  - (iii) permettere alle Parti Garantite l'esercizio dei diritti e delle azioni ad esse spettanti ai sensi del presente Atto,
- (b) a informare, prontamente non appena venutone a conoscenza, il Security Agent dell'esistenza di una pretesa di terzi o di un contenzioso avanzato o minacciato per iscritto da terzi in relazione alle Azioni che abbia un effetto pregiudizievole per gli interessi delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto,
- (c) ad eccezione del Pegno, a non creare o permettere la creazione di Garanzie Reali o altri diritti di terzi sulle Azioni,
- (d) a consegnare al Security Agent, entro 5 (cinque) giorni (o, nel caso di assemblea totalitaria ai sensi dell'Articolo 2479-bis del Codice Civile, 1 (uno) Giorno Lavorativo) dalla ricezione di ogni avviso di convocazione di un'assemblea dei soci della Società, copia di tale avviso, e comunicare prontamente al Security Agent eventuali argomenti non espressamente previsti nell'ordine del giorno di cui all'avviso consegnato al Security Agent sui quali si è discusso e deliberato nell'assemblea dei soci,
- (e) a inviare al Security Agent una copia del verbale dell'assemblea dei soci della Società entro i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data dell'assemblea,

- (f) salvo previo consenso scritto del Security Agent, che si intenderà concesso in caso di mancata risposta del Security Agent entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione inviata da parte del Datore di Pegno, a non esercitare i diritti di cui all'Articolo 2795, commi 3 e 4, del Codice Civile, fatte salve diverse inderogabili disposizioni di legge,
- (g) a non intraprendere azioni che possano pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia o l'escutibilità del Pegno o dei diritti delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto,
- (h) a far sì che, entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Atto, lo statuto della Società sia modificato affinché i limiti alla circolazione delle partecipazioni della Società (ivi incluse le Azioni) in esso previsti (ivi inclusa la prelazione statutaria) non si applichino ai trasferimenti derivanti dall'escussione di alcun diritto di garanzia (ivi incluso il Pegno) costituito su alcuna azione della Società (ivi inclusa le Azioni),
- (i) senza alcun pregiudizio per quanto previsto nei Documenti Finanziari, in caso di cessione di tutte o parte delle Azioni, a fare sì che, alla data della cessione, il terzo acquirente delle Azioni sottoscriva un atto sostanzialmente nella forma del presente Atto e confermi, nonché, per quanto occorrer possa, costituisca in pegno le Azioni acquistate in favore delle Parti Garantite e a garanzia delle Obbligazioni Garantite, e
- (j) senza alcun pregiudizio per quanto previsto nei Documenti Finanziari, in caso di aumento di capitale delle Società sottoscritto da un terzo ("**Terzo Sottoscrittore**"), a fare sì che il Terzo Sottoscrittore, contestualmente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, sottoscriva un atto sostanzialmente nella forma del presente Atto e costituisca in pegno le azioni sottoscritte in favore delle Parti Garantite e a garanzia delle Obbligazioni Garantite, compiendo tutte le formalità necessarie ai fini del perfezionamento del suddetto pegno

## 9 CANCELLAZIONE DEL PEGNO

- (a) Ai fini del presente Articolo, "**Data di Rimborso**" indica la data che cade sei mesi (ovvero, ove ricorrano le condizioni di cui all'Articolo 65 della Legge Fallimentare, due anni) dopo il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite da parte di una Società Obbligata o di altri soggetti per conto di una Società Obbligata e l'integrale cancellazione del Finanziamento
- (b) Il Datore di Pegno espressamente prende atto che il Pegno rimarrà valido ed efficace nonostante l'integrale adempimento di tutte le obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) e (c) della definizione di "Obbligazioni Garantite" di cui all'Articolo 11 (*Definizioni*) del presente Atto e continuerà a garantire il pieno adempimento delle obbligazioni di cui al paragrafo (d) di tale definizione sino alla Data di Rilascio
- (c) Il Pegno verrà cancellato dalle Parti Garantite per il tramite del Security Agent, a spese e su richiesta del Datore di Pegno, successivamente alla Data di Rilascio
- (d) In deroga a quanto previsto ai paragrafi (b) e (c) che precedono, il Pegno sarà liberato, su richiesta e a costi e spese del Datore di Pegno, in un qualsiasi momento successivo all'integrale adempimento di tutte le obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) e (c) della definizione di "Obbligazioni Garantite" di cui all'Articolo 11 (*Definizioni*) del presente Atto, all'integrale cancellazione del Finanziamento e prima della Data di Rilascio qualora

- (i) nessun Evento Rilevante Qualificato era in essere al momento immediatamente precedente l'ultimo pagamento effettuato per adempiere a tali Obbligazioni Garantite, e
- (ii) il Datore di Pegno consegna al Security Agent la Documentazione per la Cancellazione del Pegno in forma e con contenuto ragionevolmente soddisfacente al Security Agent avente data non anteriore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti la data della cancellazione

## 10 MANTENIMENTO DEL PEGNO

(a) Le Parti prendono atto e convengono che in caso di

- (i) un trasferimento, in tutto o in parte, del Contratto di Finanziamento (ivi incluso, a titolo esemplificativo, un trasferimento ai sensi dell'Articolo 28 (*Changes to the Lenders*) del Contratto di Finanziamento),
- (ii) la sostituzione della Banca Agente o del Security Agent ai sensi del Contratto di Finanziamento,
- (iii) una cessione, in tutto o in parte, di uno o più crediti delle Parti Garantite relativi alle Obbligazioni Garantite,

il Pegno continuerà ad essere efficace e i cessionari di cui ai paragrafi (i), (ii) e (iii) che precedono diverranno parti del presente Atto in qualità di Parti Garantite, acquistando pro-quota alla partecipazione o diritto ceduto gli stessi diritti e obblighi del cedente

- (b) Il Datore di Pegno prende atto e acconsente a che la Comunicazione di Trasferimento, inviata dalla Banca Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento, costituirà una notifica della cessione del presente Atto ai fini di cui al paragrafo (a) che precede e di cui all'Articolo 1407, primo comma, del Codice Civile
- (c) Le Parti Garantite prendono atto e accettano che la ricezione da parte della Banca Agente dell'Accordo di Trasferimento costituirà adeguata notifica di cessione ai fini di cui al paragrafo (a) che precede e dell'Articolo 1407, comma 1, del Codice Civile
- (d) Ferme restando le disposizioni dei paragrafi (a), (b) e (c) che precedono, in caso di
  - (i) cessione o trasferimento ai sensi del paragrafo (a),
  - (ii) novazione oggettiva o novazione soggettiva di una o più Obbligazioni Garantite;
  - (iii) modifica delle disposizioni del Contratto di Finanziamento,

il Pegno rimarrà valido ed efficace e il Datore di Pegno, su richiesta del Security Agent e nei modi e nei tempi ragionevolmente indicati da quest'ultimo, dovrà, a proprie spese, sottoscrivere (e far sì che la Società sottoscriva) qualsiasi atto, contratto, documento o dichiarazione, e fare (e far sì che la Società faccia) tutto quanto necessario o appropriato, secondo la ragionevole opinione del Security Agent, per mantenere il Pegno, incluso a titolo esemplificativo

- (A) far sì che un amministratore della Società prontamente riconosca la posizione della nuova Parte Garantita quale creditore pignoratizio e il mantenimento del Pegno procedendo alla relativa annotazione sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni e nel libro soci della Società, e

- (B) consegnare (o far sì che la Società consegna) al Security Agent, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dall'annotazione, un estratto (autenticato da un notaio) del libro soci della Società comprovante l'avvenuta annotazione di cui al paragrafo (A) che precede

## 11 IL SECURITY AGENT

- (a) Le Parti prendono atto e accettano che il Security Agent, in virtù di un mandato allo stesso separatamente conferito dalle Parti Garantite, agisce quale mandatario con rappresentanza delle Parti Garantite in relazione al presente Atto e al Pegno e che pertanto il Security Agent è legittimato, a titolo esemplificativo, a
- (i) esercitare, in nome e per conto delle Parti Garantite, tutti i diritti agli stessi spettanti ai sensi del presente Atto, sottoscrivere tutti i documenti e compiere tutto quanto dagli stessi debba essere compiuto, ai sensi o in relazione al presente Atto o al Pegno;
- (ii) sottoscrivere, in nome e per conto delle Parti Garantite
- (A) qualsiasi atto o documento necessario per estendere il Pegno ai sensi dell'Articolo 4 I (*Futuri incrementi di capitale*) o sui Diritti Connessi e qualsiasi ulteriore atto o documento previsto dal presente Atto,
- (B) qualsiasi accordo modificativo o integrativo del presente Atto,
- (C) per accettazione, qualsiasi lettera che sarà consegnata dalla Società ai sensi del presente Atto, e
- (D) qualsiasi atto o documento necessario per cancellare il Pegno,
- (iii) escutere il Pegno, fermo restando che il Security Agent potrà delegare una qualsiasi Parte Garantita all'escussione secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento
- (b) Nella misura in cui non siano espressamente disciplinati dal presente Atto, i rapporti tra il Security Agent ed ogni altra Parte Garantita sono regolati dalle relative previsioni contenute nel mandato separatamente conferito (e, per maggiore chiarezza, il Security Agent, che agisce quale mandatario con rappresentanza delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto, beneficerà delle limitazioni di responsabilità e delle manleve previste nel suddetto mandato)
- (c) Le Parti prendono atto e accettano che, in caso di nomina di un successore ai sensi del Contratto di Finanziamento, il sostituto Security Agent agirà quale mandatario con rappresentanza delle Parti Garantite in relazione al presente Atto e al Pegno


## 12 COMUNICAZIONI

- (a) Tutte le comunicazioni tra il Datore di Pegno e le Parti Garantite ai sensi del o in connessione con, il presente Atto dovranno essere inviate per il tramite del Security Agent
- (b) Per qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Atto, il Datore di Pegno indica i seguenti indirizzi

### **Marelli Overseas Limited**

Indirizzo B M Howarth  
West House, King Cross Road

M94  

Halifax HX1 1EB  
All'attenzione di Roy Moorby

cc Latham & Watkins LLP  
Corso Matteotti 22 - 20121 Milano  
All'attenzione dell'Avv. Stefano Sciolla

e-mail roym@bm-howart.co.uk

cc marco debenedetti@carlyle.com  
stefano sciolla@lw.com

- (c) Per qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Atto, il Security Agent indica il seguente indirizzo

**Unicredit Bank AG, Succursale di Milano**

Indirizzo Via Broletto, n. 16  
20121 – Milano  
All'attenzione di Stefano Petrelli / Loan Agency Milan

Numero di fax +39 / 02 49535353

Email stefano.petrelli@unicredit.eu e LoanAgencyMilan@unicredit.eu

**13 DISPOSIZIONI VARIE**

- (a) Il ritardato o mancato esercizio dei diritti delle Parti Garantite di cui al presente Atto non costituisce rinuncia a tali diritti. I diritti, le azioni e i rimedi previsti dal presente Atto a favore delle Parti Garantite si aggiungono e non escludono gli ulteriori diritti, azioni o rimedi di cui le Parti Garantite siano titolari ovvero legittimate in via contrattuale (inclusi, a solo titolo esemplificativo, quelli di cui al Contratto di Finanziamento) ovvero ai sensi di legge.
- (b) La garanzia costituita con il presente Atto si aggiunge e non pregiudica in alcun modo le ulteriori garanzie di cui siano o divengano titolari le Parti Garantite per le Obbligazioni Garantite.
- (c) Nessuna modifica al presente Atto sarà efficace se non effettuata per iscritto dal Datore di Pegno e dal Security Agent.
- (d) Il Datore di Pegno espressamente e irrevocabilmente rinuncia, nell'interesse delle Parti Garantite, ad ogni diritto di regresso o surrogazione o simili di cui siano titolari ed esercitabile nei confronti della Società in seguito all'escussione del Pegno. Le Parti Garantite riconoscono e accettano irrevocabilmente la rinuncia ai diritti di regresso e surrogazione del Datore di Pegno ai sensi del presente paragrafo.
- (e) Le Parti Garantite non saranno responsabili, salvo il caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati alla Società o al Datore di Pegno in seguito all'esercizio, o mancato esercizio, dei diritti, azioni o rimedi ad essi spettanti ai sensi del presente Atto.

**14 ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE**

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate da Banca d'Italia il 20 giugno 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012, le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e

ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza di propri consulenti legali

15 **TRATTAMENTO FISCALE**

Ai fini fiscali, si precisa che il Finanziamento ha una durata superiore a 18 mesi e, pertanto, lo stesso e la garanzia costituita con il presente Atto beneficiano delle agevolazioni fiscali previste agli articoli 15 e seguenti del D PR 29 settembre 1973 n 601 (imposta sostitutiva)

16 **LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE**

- (a) Il presente Atto e ogni obbligazione extracontrattuale che sorga da, o in connessione con, il presente Atto sono regolati dalla legge italiana
- (b) Il Foro di Milano ha competenza esclusiva a decidere qualsiasi controversia che dovesse sorgere da, o in relazione al, presente Atto (inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, validità o risoluzione del presente Atto o relativa a ogni obbligazione extracontrattuale che sorga da o in connessione al presente Atto) (una "Controversia")
- (c) Le Parti si danno atto e convengono che il precedente paragrafo (b) è a beneficio dei soli Creditori Garantiti. Pertanto, ciascuno dei Creditori Garantiti avrà facoltà di avviare procedimenti legali relativi a una Controversia dinanzi a qualsiasi altro foro competente. Nei limiti consentiti dalla legge, i Creditori Garantiti potranno agire in giudizio nei confronti del Datore di Pegno dinanzi a ogni altro foro competente

Handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a large signature and some smaller initials or marks.



**ALLEGATO 1**  
**L'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO**

**PARTE I**

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

<b>Data:</b>	Sottoscritto in data 19 giugno 2013
<b>Parti:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>(a) Banca Agente Unicredit Bank AG, Succursale di Milano</li><li>(b) Banche Finanziatrici Unicredit S p A , Société Générale, Succursale di Milano e BBVA, Succursale di Milano</li><li>(c) Società Finziate MM Holding S p A e, a seguito dell'adesione al Contratto di Finanziamento in qualità di società finanziata, Marelli Motori S p A e Marelli Overseas Limited e ogni altra società che abbia aderito al Contratto di Finanziamento in qualità di prenditore aggiuntivo</li><li>(d) Società Garanti MM Holding S p A e, a seguito dell'adesione al Contratto di Finanziamento in qualità di società garante, Marelli Motori S p A , Marelli Overseas Limited, Marelli UK Limited, Marelli Central Europe GmbH e ogni altra società che abbia aderito al Contratto di Finanziamento in qualità di società garante</li></ul>

**PARTE II**

**FINANZIAMENTO**

<b>Importo:</b>	Linea di Credito A euro 40 000 000
	Linea di Credito B euro 45 000 000
	Linea di Credito Capex euro 10 000 000
	Linea di Credito Revolving euro 10 000 000
<b>Margine:</b>	Con riferimento alla Linea di Credito A 4,75 per cento per anno,
	Con riferimento alla Linea di Credito B 5,25

per cento per anno,

Con riferimento alla Linea di Credito Capex:  
4,75 per cento per anno,

Con riferimento alla Linea di Credito  
Revolving 4,75 per cento per anno,

salvo i meccanismi di adeguamento del  
Margine previsti dal Contratto di  
Finanziamento con riferimento alla Linea di  
Credito A, alla Linea di Credito B e alla Linea  
di Credito Revolving

**Interessi:**

Per ciascuna Erogazione la somma tra

(a) EURIBOR o LIBOR (come definiti nel  
Contratto di Finanziamento) per il rispettivo  
Periodo di Interessi (definito *Interest Period*  
nel Contratto di Finanziamento),

(b) il Margine (definito *Margin* nel Contratto di  
Finanziamento), e

(c) i costi obbligatori (definiti *Mandatory Costs*  
nel Contratto di Finanziamento)

**Rimborso:**

Linea di Credito A secondo il piano di  
ammortamento previsto nel Contratto di  
Finanziamento

Linea di Credito B in un'unica soluzione alla  
Data di Scadenza della Linea di Credito B

Linea di Credito Capex secondo il piano di  
ammortamento previsto nel Contratto di  
Finanziamento

Linea di Credito Revolving ciascuna  
Erogazione dovrà essere rimborsata alla  
scadenza del rispettivo Periodo di Interessi

**Data di Scadenza:**

Linea di Credito A la data che cade il 6° anno  
successivo alla data di sottoscrizione del  
Contratto di Finanziamento

Linea di Credito B la data che cade il 7° anno  
successivo alla data di sottoscrizione del  
Contratto di Finanziamento

Linea di Credito Capex la data che cade il 6°  
anno successivo alla data di sottoscrizione del  
Contratto di Finanziamento

Linea di Credito Revolving la data che cade il  
6° anno successivo alla data di sottoscrizione



**ALLEGATO 2  
MODELLI**

**PARTE I (A)**

**TESTO DELLA GIRATA IN GARANZIA**

In forza del contratto denominato "[●]" (il "Contratto di Pegno") sottoscritto tra [●] e [●] in data [●] 2013,

le azioni rappresentate dal presente certificato azionario sono girate in garanzia a favore di

[●], di nazionalità italiana,

[●], di nazionalità italiana


e loro successori, cessionari ed aventi causa, a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (come definite nel Contratto di Pegno) L'esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni costituite in pegno e il diritto a percepire i frutti relativi alle medesime azioni sono regolati dal Contratto di Pegno, copia del quale è depositata agli atti della Società

\_\_\_\_\_  
[Datore di Pegno]

**PARTE I (B)**

**TESTO DELLA ANNOTAZIONE NEL LIBRO SOCI**

Si dà atto che, in virtù di atto di pegno sottoscritto in data [\_\_\_\_\_] (l'"Atto di Pegno"), le n [ ] azioni della Società, rappresentate dai certificati azionari nn [ ] e rappresentative dell'intero capitale sociale della Società, sono state costituite in pegno a favore di [\_\_\_\_\_] di nazionalità [\_\_\_\_\_] con sede legale in [\_\_\_\_\_] [\_\_\_\_\_] e di [\_\_\_\_\_] di nazionalità [\_\_\_\_\_] con sede legale in [\_\_\_\_\_] [\_\_\_\_\_] a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (come definite nell'Atto di Pegno) L'esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni costituite in pegno e il diritto a percepire i frutti relativi alle medesime azioni sono regolati dall'Atto di Pegno, copia del quale è depositata agli atti della Società







## PARTE II

### LETTERA DELLA SOCIETÀ

A [ ]

in qualità di Security Agent

(come definita nell'Atto di Pegno di seguito definito)

[luogo], [data]

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'atto di pegno su partecipazione (l'"**Atto di Pegno**") stipulato a [ ] in data [ ] tra [ ] (il "**Datore di Pegno**"), [ ] e [ ] (i "**Creditori Garantiti**"), ai sensi del quale il Datore di Pegno ha concesso ai Creditori Garantiti un pegno sulle n [ ] azioni detenute in [ ] (la "**Società**"), le azioni del Datore di Pegno hanno un valore nominale complessivo pari a euro [ ] e rappresentano complessivamente il 100% del capitale della Società (le "**Azioni**")

Salvo diversamente indicato, i termini definiti nell'Atto di Pegno e utilizzati nella presente lettera hanno il significato agli stessi attribuito nell'Atto di Pegno

Con la presente confermiamo di aver ricevuto copia dell'Atto di Pegno e rendiamo atto di quanto da tale atto previsto

In particolare, prendiamo atto della, ed accettiamo irrevocabilmente la, rinuncia, nell'interesse dei Creditori Garantiti, ad ogni diritto di regresso o surrogazione o simili di cui il Datore di Pegno sia titolare e che sia esercitabile nei confronti della Società in seguito all'escussione del Pegno (come esteso di volta in volta ai sensi dell'Atto di Pegno)

**[LA SOCIETÀ]**

Per presa d'atto e accettazione

---

[Security Agent]



### PARTE III

#### ATTO RELATIVO ALLE NUOVE AZIONI

IL PRESENTE ATTO viene stipulato a [ ] il [ ] tra

- (1) [●], con sede legale a [●], [●], capitale sociale pari a euro [ ], iscritto al Registro delle Imprese di [●], numero di iscrizione e codice fiscale [●], in qualità di datore di pegno (“[●]” congiuntamente con [●], il “Datore di Pegno”); e
- (2) [●], con sede legale in [●], [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] al numero [●], in qualità di *security agent* per conto proprio e in nome e per conto delle altre Parti Garantite (come di seguito definite e come identificate nell’Allegato 2 (*Parti Garantite Originarie*)) (il “Security Agent”)

#### PREMESSO CHE:

- (A) Ai sensi di un atto di pegno sottoscritto in data [ ] ([come modificato ai sensi [dell’atto/degli atti] di pegno in data [ ]], l’“Atto di Pegno”), il Datore di Pegno ha costituito in pegno in favore delle Parti Garantite, le azioni detenute nella Società (come di seguito definita) a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite) e si è impegnato a costituire in pegno tutte le azioni di volta in volta detenute nella Società, e
- (B) il [ ], il Datore di Pegno [ha sottoscritto/acquistato] n [ ] azioni della Società, di valore nominale pari a euro [ ] ciascuna, rappresentate dai certificati azionari n [ ], rappresentanti il [ ]% del capitale sociale della Società (come di seguito definita) (le “Nuove Azioni”)

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

##### 1 INTERPRETAZIONE

##### 1.1 Definizioni

Nel presente Atto

“Atto” indica il presente atto

“Atto di Pegno” ha il significato di cui alle Premesse

“Banche Finanziatrici Originarie” indica ciascun soggetto identificato come banca finanziatrice originaria alla Parte I dell’Allegato 1 (*L’Operazione di Finanziamento*)

“Banche Finanziatrici” indica

- (a) le Banche Finanziatrici Originarie,
- (b) ogni soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento ai sensi dell’Articolo 28 I (*Transfer by the Lenders*) del Contratto di Finanziamento, e
- (c) ogni successore a titolo universale, successore a titolo particolare o avente causa dei soggetti di cui ai paragrafi (a), (b) e (c) che precedono

“Contratto di Finanziamento” indica il contratto di finanziamento descritto alla Parte I dell’Allegato 1 (*L’Operazione di Finanziamento*) che disciplina il finanziamento descritto alla Parte II del medesimo Allegato

**“Parti Garantite”** indica

- (a) le Banche Finanziatrici,
- (b) la Banca Agente, e
- (c) il Security Agent

**“Datore di Pegno”** ha il significato di cui alla comparizione delle Parti

**“Nuove Azioni”** ha il significato di cui alle Premesse


**“Nuovo Pegno”** ha il significato di cui all’Articolo 2 (*Nuovo Pegno*)

**“Obbligazioni Garantite”** indica

- (a) di volta in volta, le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata nei confronti delle Parti Garantite derivanti dai Contratti di Finanziamento, e specificatamente
  - (i) gli obblighi di rimborso (incluso il rimborso anticipato), in tutto o in parte, delle Erogazioni,
  - (ii) gli obblighi di pagamento in relazione agli interessi (ivi inclusi gli interessi di mora) maturati sulle Erogazioni o altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento,
  - (iii) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione alle commissioni previste dal Contratto di Finanziamento o dallo stesso richiamate,
  - (iv) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione a manleve e indennizzi di cui al Contratto di Finanziamento (incluso, a titolo esemplificativo, tasse, costi e spese, costi di reimpiego e maggiori oneri) nonché gli obblighi di pagamento in relazione a indennizzi dovuti a seguito di inadempimento di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento,
  - (v) gli obblighi di pagamento in relazione a garanzie prestate da ciascuna Società Obbligata ai sensi del Contratto di Finanziamento,
- (b) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal presente Atto nonché gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno a seguito di inadempimento di quanto previsto dal presente Atto,
- (c) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno derivanti dall’invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) incluse, a titolo esemplificativo, quelle ex Articolo 2033 o Articolo 2041 del Codice Civile, nonché
- (d) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno nell’ipotesi di revoca o inefficacia ai sensi dell’Articolo 65 o Articolo 67 della Legge Fallimentare di ogni pagamento effettuato da ciascuna Società Obbligata o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni pecuniarie sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Nuovo Pegno non potesse, o non potesse più, garantire alcuna di tali obbligazioni ai sensi della legge italiana, la validità ed efficacia del Nuovo Pegno non sarà

MMA



pregiudicata ed il Nuovo Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni pecuniarie di cui alla presente definizione

“Parti” indica le parti del presente Atto

“Security Agent” ha il significato di cui alla comparazione delle Parti

“Società” indica Marelli Motori S p A , con sede legale in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, n 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02523820245

Salvo diversamente indicato, i termini in lettera maiuscola utilizzati nel presente Atto hanno il significato agli stessi attribuito nell’Atto di Pegno

## 1.2 Altre disposizioni interpretative

Le disposizioni di cui all’Articolo 1.2 (*Altre disposizioni interpretative*) dell’Atto di Pegno si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Atto come se fossero previste dello stesso. Il presente Atto è un *Finance Document* ai sensi del Contratto di Finanziamento e come ivi definito

## 2 NUOVO PEGNO

Con il presente Atto il Datore di Pegno

- (i) costituisce in pegno le Nuove Azioni a favore delle Parti Garantite a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (il “Nuovo Pegno”), e
- (ii) conferma che adempirà prontamente a quanto previsto all’Articolo 4.1 (*Futuri incrementi di capitale*) dell’Atto di Pegno

## 3 PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

Il Datore di Pegno si impegna, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, a

- (i) apporre, contestualmente alla firma del presente Atto, sui certificati azionari rappresentativi delle Nuove Azioni girata in garanzia in favore dei Creditori Garantiti, autenticata da Notaio, o fare in modo che un amministratore della Società annoti il Pegno sui certificati azionari rappresentativi delle Nuove Azioni,
- (ii) consegnare, contestualmente alla firma del presente Atto, i certificati azionari rappresentativi delle Nuove Azioni al Security Agent, in qualità di custode delle Azioni e dei Diritti Connessi, debitamente girati in garanzia o annotati secondo quanto previsto sopra, e
- (iii) fare in modo che, entro cinque (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto, un amministratore della Società annoti il Pegno, nella Forma Concordata, sul libro soci della Società e consegnare (o fare in modo che la Società consegni) al Security Agent un estratto (autenticato da un notaio) delle pagine del libro soci della Società da cui risulti la suddetta annotazione

## 4 DICHIARAZIONI E GARANZIE

- (i) Il Datore di Pegno dichiara e garantisce alle Parti Garantite che
  - (a) è il solo legittimo proprietario delle Nuove Azioni,



- (b) le Nuove Azioni, ad eccezione del Pegno, sono libere da ogni Garanzia Reale, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque,
  - (c) le Nuove Azioni non sono oggetto di sequestro, pignoramento o altro vincolo che limiti la capacità del Datore di Pegno di disporre delle Nuove Azioni o che possa pregiudicare l'escussione del Pegno,
  - (d) le Nuove Azioni rappresentano il [●]% del capitale sociale della Società e sono state validamente sottoscritte e interamente liberate per l'intero loro valore nominale
- (ii) Tutte le dichiarazioni e garanzie del Datore di Pegno di cui al paragrafo (i) che precede dovranno considerarsi reiterate dal Datore di Pegno in ciascuna data alla quale le dichiarazioni e garanzie previste nel Contratto Finanziamento sono reiterate con riferimento ai fatti e alle circostanze di volta in volta esistenti

## 5 DISPOSIZIONI REGOLANTI IL NUOVO PEGNO

Le Parti prendono atto e confermano che il Nuovo Pegno rientra nella definizione di "Pegno" di cui all'Atto di Pegno, che le Nuove Azioni rientrano nella definizione di "Azioni" di cui all'Atto di Pegno e che le previsioni dell'Atto di Pegno si applicano al Nuovo Pegno e alle Nuove Azioni

## 6 ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate da Banca d'Italia il 20 giugno 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012, le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza di propri consulenti legali

## 7 LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

- (a) Il presente Atto è regolato dalla legge italiana
- (b) Ferme restando le competenze esclusive per legge, il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a decidere qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Atto

### ALLEGATO 1

#### L'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO

##### PARTE I

##### CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

[            ]

##### PARTE II

##### FINANZIAMENTO





## PARTE IV

### ATTO RELATIVO AI DOCUMENTI DI HEDGING

IL PRESENTE ATTO viene stipulato a [ ] il [ ] tra

- (1) [ ], con sede legale a [ ], [ ], capitale sociale pari a euro [ ], iscritto al Registro delle Imprese di [ ], numero di iscrizione e codice fiscale [ ], in qualità di datore di pegno (il “**Datore di Pegno**”),
- (2) [ ], con sede legale a [ ], capitale sociale pari a euro [ ], iscritto al Registro delle Imprese di [ ], numero di iscrizione e codice fiscale [ ], iscritto all’Albo delle Banche al numero [ ], [membro/capogruppo] del gruppo bancario “[ ]”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al numero [ ], in qualità di banca hedging (la “**Banca Hedging**”), e
- (3) [ ], con sede legale a [ ], capitale sociale pari a euro [ ], iscritto al Registro delle Imprese di [ ], numero di iscrizione e codice fiscale [ ], iscritto all’Albo delle Banche al numero [ ], [membro/capogruppo] del gruppo bancario “[ ]”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al numero [ ], in qualità di *intercreditor security agent* per conto proprio e in nome e per conto delle altre Parti Garantite (come di seguito definite e come identificate nell’Allegato 2 (*Parti Garantite Originarie*)) (il “**Security Agent**”)

#### PREMESSO CHE:

- (A) Ai sensi di un atto di pegno sottoscritto in data [ ] ([come modificato ai sensi [dell’atto/degli atti] di pegno in data [ ]], l’“**Atto di Pegno**”), il Datore di Pegno ha costituito in pegno in favore delle Parti Garantite, le azioni detenute nella Società (come di seguito definita), e
- (B) in data [ ], [ ] e la Banca Hedging hanno sottoscritto i Documenti di Hedging (come di seguito definiti)

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### 1 INTERPRETAZIONE

###### 1.1 Definizioni

Nel presente Atto

“**Atto**” indica il presente atto

“**Documenti di Hedging**” indica i contratti di hedging descritti nell’Allegato 1 (*Documenti di Hedging*)

“**Nuove Obbligazioni Garantite**” indica

- (a) le obbligazioni pecuniarie del Soggetto Obbligato Hedging nei confronti della Banca Hedging derivanti dai Documenti di Hedging,
- (b) gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno nei confronti delle altre Parti a seguito di inadempimento di quanto previsto del presente Atto,



- (c) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno ovvero del Soggetto Obligato Hedging, a seconda dei casi, nei confronti della Banca Hedging derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) che precedono, incluse, a titoli esemplificativo, quelle ex Articolo 2033 o Articolo 2041 del Codice Civile, nonché
- (d) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno ovvero del Soggetto Obligato Hedging, a seconda dei casi, nei confronti della Banca Hedging di revoca o inefficacia ai sensi dell'Articolo 65 o Articolo 67 della Legge Fallimentare di ogni pagamento effettuato dal Datore di Pegno, dal Soggetto Obligato Hedging o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Pegno non potesse, o non potesse più, garantire, per qualsiasi motivo, alcuna di tali obbligazioni, la validità ed efficacia del Pegno non sarà pregiudicata e il Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni di cui alla presente definizione

“Parti” indica le parti del presente Atto

“Parti Garantite” indica

- (a) le Banche Finanziatrici,
- (b) le Banche Organizzatrici,
- (c) la Banca Agente; e
- (d) il Security Agent

“Società” indica Marelli Motori S p A , con sede legale in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, n 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02523820245

“Soggetto Obligato Hedging” indica la Società

I termini utilizzati nel presente Atto con l'iniziale maiuscola, e non altrimenti quiivi definiti, hanno il significato loro attribuito nell'Atto di Pegno

## 1.2 Interpretazione

Le disposizioni di cui all'Articolo 1.1 (*Interpretazione*) dell'Atto di Pegno si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Atto come se fossero previste dello stesso. Il presente Atto è un Documento Finanziario ai sensi del Contratto di Finanziamento e come ivi definito

## 2 ESTENSIONE DEL PEGNO

Le Parti convengono che, con efficacia a partire dalla data odierna

- (i) il Pegno garantirà l'integrale e incondizionato adempimento delle Nuove Obbligazioni Garantite,
- (ii) le definizioni di “Società Obbligate”, “Pegno”, “Obbligazioni Garantite” e “Parti Garantite” nell'Atto di Pegno dovranno intendersi integrate in modo tale che
  - (A) la definizione di “Società Obbligate” indichi quella di Soggetto Obligato Hedging quale soggetto obbligato ai sensi dei Documenti di Hedging,

- (B) la definizione di "Pegno" comprenda il Pegno come esteso dal presente Atto,
- (C) la definizione di "Obbligazioni Garantite" venga sostituita con la seguente definizione

**"Obbligazioni Garantite" indica**

- (a) di volta in volta, le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal Contratto di Finanziamento e dai Documenti di Hedging, e specificatamente
  - (i) gli obblighi di rimborso (incluso il rimborso anticipato), in tutto o in parte, delle Erogazioni,
  - (ii) gli obblighi di pagamento in relazione agli interessi (ivi inclusi gli interessi di mora) maturati sulle Erogazioni o altro importo dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari,
  - (iii) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione alle commissioni previste dal Contratto di Finanziamento o dallo stesso richiamate,
  - (iv) gli obblighi di pagamento del Soggetto Obbligato Hedging nei confronti della Banca Hedging ai sensi dei, o in relazione ai, Documenti di Hedging,
  - (v) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione a manleve e indennizzi di cui al Contratto di Finanziamento (incluso, a titolo esemplificativo, tasse, costi e spese, costi di reimpiego e maggiori oneri) nonché gli obblighi di pagamento in relazione a indennizzi dovuti a seguito di inadempimento di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento,
  - (vi) gli obblighi di pagamento in relazione a garanzie prestate da ciascuna Società Obbligata ai sensi del Contratto di Finanziamento,
- (e) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal presente Atto nonché gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno a seguito di inadempimento di quanto previsto dal presente Atto,
- (f) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) incluse, a titolo esemplificativo, quelle ex Articolo 2033 o Articolo 2041 del Codice, nonché
- (g) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite nell'ipotesi di revoca o inefficacia ai sensi dell'Articolo 65 o Articolo 67 della Legge Fallimentare di ogni pagamento effettuato da ciascuna Società Obbligata o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni pecuniarie sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Pegno non potesse, o non potesse più, garantire alcuna di tali

obbligazioni ai sensi della legge italiana, la validità ed efficacia del Pegno non sarà pregiudicata ed il Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni pecuniarie di cui alla presente definizione”,

(D) la definizione di “Patti Garantite” comprenda anche la Banca Hedging, in qualità di banca hedging ai sensi dei Documenti di Hedging, e

(iii) tutti i termini e condizioni dell'Atto di Pegno si applicano al Pegno come estesi dal presente Atto

### 3 **PERFEZIONAMENTO**

Il Datore di Pegno si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a

(i) fare in modo che, contestualmente alla firma del presente Atto, un amministratore della Società annoti l'estensione del pegno a favore della Banca Hedging di cui al presente Atto sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni e nel libro soci della Società, e

(ii) consegnare (o fare in modo che la Società consegna), entro 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto, al Security Agent un estratto (autenticato da un notaio) delle pagine del libro soci della Società da cui risulti l'annotazione di cui al paragrafo (i) che precede

### 4 **ALTRE MODIFICHE ALL'ATTO DI PEGNO**

Le Parti convengono che, con efficacia a partire dalla data odierna

(i) le definizioni di “Banca Hedging” e “Documenti di Hedging” di cui al presente Atto sono incluse nell'Atto di Pegno,

(ii) il paragrafo (a) della definizione di “Causa di Escussione” è modificato inserendo alla fine del paragrafo le seguenti parole “o il verificarsi di un mancato pagamento da parte della Società Obbligata rilevante di qualsiasi importo dovuto ed esigibile ai sensi dei Documenti di Hedging (dopo il decorso dell'eventuale periodo di grazia applicabile)”,

(iii) il paragrafo (a)(i) dell'Articolo 10 (*Mantenimento del Pegno*) dell'Atto di Pegno è modificato inserendo alla fine del paragrafo le seguenti parole “e/o di alcuno dei Documenti di Hedging”,

(iv) il paragrafo (d)(iii) dell'Articolo 10 (*Mantenimento del Pegno*) dell'Atto di Pegno è modificato inserendo alla fine del paragrafo le seguenti parole “o dei Documenti di Hedging”, e

(v) il paragrafo (d)(i) dell'Articolo 9 (*Cancellazione del Pegno*) dell'Atto di Pegno sia modificato inserendo alla fine del paragrafo (i) le parole “e tutti i Documenti di Hedging siano stati risolti o abbiano in altro modo cessato di essere efficaci”

### 5 **ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE**

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 20 giugno 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012 (come di volta in volta modificate ed integrate), le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza di propri consulenti legali

**6 IL SECURITY AGENT**

- (a) Le Parti prendono atto e acconsentono espressamente che, in forza di mandato separatamente conferito, il Security Agent agisce in qualità di mandatario con rappresentanza anche in nome e per conto della Banca Agente in relazione al presente Atto, all'Atto di Pegno e al Pegno
- (b) La Banca Hedging prende atto e accetta espressamente tutte le disposizioni dell'Articolo 11 (*Il Security Agent*) dell'Atto di Pegno che si applicano al presente Atto come se fossero integralmente previste nel medesimo

**7 LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE**

- (a) Il presente Atto è regolato dalla legge italiana
- (b) Ferme restando le competenze esclusive per legge, il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a decidere qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Atto

**ALLEGATO 1**

**DOCUMENTI DI HEDGING**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a signature and some initials.

**ALLEGATO 3**  
**DOCUMENTAZIONE PER LA CANCELLAZIONE DEL PEGNO**

Nel presente Allegato

**“Pagamento Rilevante”** indica qualsiasi pagamento effettuato per il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite che, alla data di consegna della Documentazione per la Cancellazione del Pegno, potrebbe essere soggetto ad azione revocatoria nel caso in cui una Società Obbligata o il soggetto che ha effettuato il pagamento per conto di una Società Obbligata dovesse in futuro essere dichiarato fallito ovvero sottoposto a una procedura concorsuale

**“Soggetto Rilevante”** indica una Società Obbligata o altro soggetto che abbia effettuato un Pagamento Rilevante

I seguenti documenti costituiscono la **“Documentazione per la Cancellazione del Pegno”**

- (a) una dichiarazione indirizzata al Security Agent da parte del presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico del Soggetto Rilevante che confermi che alla data di tale dichiarazione.
  - (i) il Soggetto Rilevante non si trova in situazione di insolvenza; e
  - (ii) non vi sono né vi sono stati fatti o circostanze riguardanti il Soggetto Rilevante, i quali potrebbero ragionevolmente comportare una situazione di insolvenza,
- (b) un certificato di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese competente, che confermi che non è stata avviata alcuna procedura concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante,
- (c) una dichiarazione indirizzata al Security Agent da parte del presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico del Soggetto Rilevante che confermi che alla data di tale dichiarazione
  - (iii) il Soggetto Rilevante non è e non è stato oggetto di alcun protesto durante i 12 (dodici) mesi precedenti alla data del certificato, e
  - (iv) non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante,

o, in ciascun caso, se il Soggetto Rilevante non sia una società italiana, l'eventuale documento equivalente nella relativa giurisdizione

\*\*\* \*\*

Ove concordaste con quanto sopra, Vi preghiamo di voler confermare la Vostra integrale accettazione della presente proposta (comprensiva dei relativi allegati), restituendoci copia della presente lettera debitamente sottoscritta per accettazione e siglata in ogni sua pagina per identificazione

Distinti saluti

[Redacted signature]

[Redacted signature]

UNICREDIT S.p.A.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Succursale di Milano

[Redacted signature]






[Redacted signature]

[Redacted signature]

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Succursale di Milano

[Redacted signature]

UNICREDIT BANK AG, Succursale di Milano



# SAVILLE & CO

— SCRIVENER NOTARIES —

One Carey Lane  
London EC2V 8AE  
Tel +44 (0)20 7920 0000  
Fax +44 (0)20 7920 0088  
www.savillenotaries.com  
mail@savillenotaries.com

Richard Saville  
Sophie Milburn  
Nicholas Thompson  
Robert Kerss  
Andrew MacNab  
Christopher Higgins  
(General Notary)

Eleonora Ceolin  
(General Notary)

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, I ANDREW JAMES MACNAB of the City of London NOTARY PUBLIC by royal authority duly admitted and sworn DO HEREBY CERTIFY the genuineness of the signature of KAROLINA MALWINA KRZYSZCZUK appearing at foot of the translation certificate hereunto annexed, such signature being of the own, true and proper handwriting of the said Karolina Malwina Krzyszcuk, holder of Polish identity card number AUU939225, whose identity I attest, Lead Project Manager of the company styled LANGUAGE CONNECT INTERNATIONAL LIMITED of London, England

IN FAITH AND TESTIMONY WHEREOF I the said notary have subscribed my name and set and affixed my seal of office at London aforesaid this ninth day of August two thousand and thirteen





Delivering fast, accurate language solutions at great prices

2 Newham's Row  
London  
SE1 3UZ  
United Kingdom

T +44 (0) 845 094 5660  
F +44 (0) 870 787 7560  
E info@languageconnect.net  
www.languageconnect.net


**CERTIFICATE:**

*I, Karolina Krzyszczyk, Lead Project Manager of Language Connect International Ltd, a company responsible for arranging translation of the attached Italian documents, hereby certify that the documents in English which are also attached hereto are a true and faithful translation into the English language of the accompanying Italian documents*

Signature

Karolina Krzyszczyk

Date 9<sup>th</sup> August 2013



Spettabile

**Marelli Overseas Limited**  
West House, King Cross Road  
Halifax HX1 1EB  
All'attenzione di Mr Roy Moorby

CC

Via Sabbionara, n 1  
36071 - Arzignano (Vicenza)  
All'attenzione dell'Ing. Roberto Ditri e del Dott Marco Salmaso

Milano, 1 agosto 2013

**Oggetto: contratto di pegno su azioni di Marelli Motori S.p.A.**

Egregi Signori,

facciamo riferimento alle intese intercorse e, nel seguito, vi inviamo la nostra proposta di contratto di pegno su azioni

\*\*\* \* \*\*



MM  
P  
G  
R

**ATTO DI PEGNO SU AZIONI**

**AI SENSI DEGLI ARTICOLI 15 E SEGUENTI DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973  
N. 601**

di

**MARELLI MOTORI S P A**

in data 1 agosto 2013

tra

**MARELLI OVERSEAS LIMITED**

in qualità di datore di pegno

e

**UNICREDIT BANK AG, Succursale di Milano**

in qualità di banca agente e security agent

e

**UNICREDIT S p A**

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Succursale di Milano**


**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A , Succursale di Milano**

in qualità di creditori garantiti

**LATHAM & WATKINS**

Corso Matteotti 22  
20121 Milano  
Italy  
Tel +39 02 3046 2000

[www.lw.com](http://www.lw.com)



## INDICE

ARTICOLO	PAGINA
1 Interpretazione	2
2 Garanzia	6
3 Perfezionamento del Pegno	6
4 Estensione del Pegno	7
5 Diritti di voto e dividendi	7
6 Escussione	9
7. Dichiarazioni e garanzie	12
8 Impegni	13
9 Cancellazione del Pegno	14
10 Mantenimento del Pegno	15
11 Il Security Agent	16
12 Comunicazioni	16
13 Disposizioni varie	17
14 Atto oggetto di trattativa individuale	17
15 Legge regolatrice e foro competente	18

## ALLEGATI

ALLEGATO	PAGINA
ALLEGATO 1 L'Operazione di Finanziamento	19
ALLEGATO 2 Modelli	22
ALLEGATO 3 Documentazione per la cancellazione del pegno	35





IL PRESENTE ATTO DI PEGNO SU AZIONI viene stipulato tra

- (1) **Marelli Overseas Limited**, società di diritto inglese con sede sociale in West House, King Cross Road, Halifax HX1 1EB, avente numero di registrazione 07261926 ("MOL"), in qualità di datore di pegno (il "Datore di Pegno"),

*da un lato, e*

- (2) **UNICREDIT S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi 16, Direzione Generale in Milano, Piazza Cordusio, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, iscritta al R.E.A. di Milano con il numero 1179152, codice ABI 02008 1, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod 02008 1, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("Unicredit"), in qualità di banca organizzatrice e banca finanziatrice originaria;
- (3) **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Succursale di Milano**, società di diritto francese, con sede legale in 29 boulevard Haussmann, 75009 Parigi, iscritta al *RCS de Paris* al numero B 552 120 222, che agisce ai fini del presente Atto tramite la propria succursale di Milano, via Olona, n. 2, Milano, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 80112150158, iscritta al R.E.A. di Milano con il numero 748666, codice ABI 03593, Banca iscritta all'Albo delle banche al numero 4858, in qualità di banca organizzatrice e banca finanziatrice originaria ("Société Générale, Succursale di Milano"),
- (4) **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Succursale di Milano**, società di diritto spagnolo, con sede legale in Bilbao, Plaza San Nicolas 4, iscritta al Registro Commerciale di Vizcaya, al Foglio 183, Libro 1 545, della Sezione 3 delle Società, tomo 2 083, pagina numero 14 741, iscrizione prima, che agisce ai fini del presente Atto tramite la propria succursale di Milano, con sede in Via Cino del Duca n. 8, Codice Fiscale e Partita Iva 06862150155, e iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 1123816, autorizzata ad esercitare l'attività bancaria in Italia e iscritta all'Albo delle Banche al n. 4918.90, codice ABI 03576 ("BBVA, Succursale di Milano" e, congiuntamente a Unicredit e Société Générale, Succursale di Milano, le "Banche Finanziatrici Originarie"), e
- (5) **UNICREDIT BANK A.G., Succursale di Milano**, società di diritto tedesco, con sede legale in Monaco di Baviera (Germania), Kardinal-Faulhaber-Strasse n. 1, iscritta al Registro di Commercio del Tribunale di Monaco al numero HR B 421 48, che agisce ai fini del presente Atto tramite la propria succursale di Milano, via Tommaso Grossi, n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 09144100154, iscritta al R.E.A. di Milano con il numero 1271205, codice ABI 03081 7, iscritta all'Albo delle Banche al numero 03081 7, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in qualità di banca agente (la "Banca Agente") e in qualità di *security agent* (il "Security Agent"),

*dall'altro lato*

#### PREMESSE

- (A) Con un contratto di finanziamento sottoscritto, per scambio di corrispondenza, a Milano in data 19 giugno 2013, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (imposta sostitutiva), tra, *inter alios*, MM Holding S.p.A. (già F-Utility S.r.l.), la Banca Agente e le Banche Finanziatrici Originarie, a cui il Datore di Pegno ha aderito in data odierna in qualità di società finanziata e garante (il "Contratto di Finanziamento"), le Banche Finanziatrici Originarie, *inter alia*, hanno messo a disposizione delle Società

Finanziate (come di seguito definite) alcune linee di credito per un importo complessivo pari ad euro 105 000 000,00 ai termini e alle condizioni del Contratto di Finanziamento (il "Finanziamento"), una descrizione più dettagliata del Finanziamento è contenuta nella Parte II dell'Allegato I (*L'operazione di finanziamento*)

- (B) MOL e, alla data odierna, titolare di n. 7 500.000 azioni della Società del valore nominale di euro 1 ciascuna, rappresentate dal certificato azionario n. 8 per 75 000 azioni e dal certificato azionario n. 7 per 7 425 000 azioni (le "Azioni"), rappresentative dell'intero capitale sociale della Società
- (C) Quale condizione sospensiva per la disponibilità del Finanziamento, il Datore di Pegno si è impegnato, tra l'altro, a costituire a favore delle Parti Garantite (come di seguito definite) un pegno sulle Azioni al fine di garantire le Obbligazioni Garantite (come di seguito definite)
- (D) Il Finanziamento ha una durata superiore a 18 mesi e, pertanto, lo stesso ed il pegno costituito con il presente Atto beneficiano delle agevolazioni fiscali previste agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (imposta sostitutiva)

**SI CONVIENE E SI STIPULA** quanto segue

## 1. INTERPRETAZIONE

### 1.1 Definizioni

Nel presente Atto

"**Accordo di Trasferimento**" ha il significato attribuito al termine "*Transfer Agreement*" nel Contratto di Finanziamento.

"**Atto**" indica il presente atto di pegno su azioni

"**Azioni**" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B)

"**Banca Agente**" ha il significato attribuito a tale termine nella comparizione delle Parti

"**Banche di Investimento Consentite**" indica Rothschild o Lazard o altra primaria banca di investimento

"**Banche Finanziatrici**" indica

- (a) le Banche Finanziatrici Originarie,
- (b) ciascun soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento ai sensi dell'Articolo 28.1 (*Transfers by the Lender*) del Contratto di Finanziamento; e
- (c) ogni successore a titolo universale, successore a titolo particolare o avente causa dei soggetti di cui ai paragrafi (a) e (b) che precedono

"**Banche Finanziatrici Originarie**" ha il significato attribuito a tale termine nella comparizione delle Parti

"**Causa di Escussione**" indica

- (a) il verificarsi di un mancato pagamento di un importo dovuto alla Data di Scadenza ai sensi del Contratto di Finanziamento,



MM  
P  
G  
M

- (b) il verificarsi di un mancato pagamento di un importo dovuto alla relativa data di scadenza a seguito del verificarsi di un evento di rimborso obbligatorio anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Mandatory Prepayment*) o dell'Articolo 10 (*Voluntary Prepayment and Cancellation*) del Contratto di Finanziamento, qualora, in conseguenza di tale evento, tutti gli importi erogati e non rimborsati del Finanziamento divengono dovuti ed esigibili,
- (c) il verificarsi di un Evento Rilevante in seguito al quale la Banca Agente abbia inviato la comunicazione prevista dell'Articolo 26 16 (*Acceleration*) del Contratto di Finanziamento,
- (d) il verificarsi di un Evento Rilevante che causi l'immediata esigibilità *ex lege* delle Obbligazioni Garantite, ovvero
- (e) il mancato pagamento da parte della Società Obbligata delle Obbligazioni Garantite descritte ai paragrafi (c) o (d) della definizione di "Obbligazioni Garantite" di cui all'Articolo 1 1 (*Definizioni*) del presente Atto

"Codice Civile" indica il codice civile italiano, il cui testo è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, come di volta in volta modificato ed integrato

"Comunicazione di Trasferimento" ha il significato attribuito al termine "*Transfer Notice*" nel Contratto di Finanziamento

"Contratto di Finanziamento" indica il contratto di finanziamento descritto alla premessa (A) che precede ed i cui termini principali sono indicati alla Parte I (*Contratto di Finanziamento*) dell'Allegato I (*L'operazione di finanziamento*), che disciplina il Finanziamento descritto alla Parte II (*Finanziamento*) del medesimo Allegato

"Convenzione tra Creditori" indica l'Intercreditor Agreement sottoscritto in data odierna tra la Società, le Banche Finanziatrici Originarie, la Banca Agente e il Security Agent

"Data di Scadenza" ha il significato attribuito al termine "*Termination Date*" nel Contratto di Finanziamento


"Datore di Pegno" ha il significato attribuito a tale termine nella comparizione delle Parti

"Diritti Amministrativi" indica con riferimento alle Azioni i diritti amministrativi di cui all'Articolo 2352, comma 6, del Codice Civile.

"Diritti Connessi" indica

- (a) ogni azione o altro valore mobiliare o diritti, di qualunque natura, attribuiti al Datore di Pegno in cambio delle, o in relazione alle, Azioni a seguito di liquidazione o trasformazione della Società, riduzione del capitale sociale della Società (inclusa, a titolo esemplificativo, l'eventuale riduzione di capitale conseguente al recesso, in tutto o in parte, del Datore di Pegno o alla scissione della Società) o fusione della Società, e
- (b) il corrispettivo dovuto al Datore di Pegno a seguito di (i) una cessione ai sensi dell'Articolo 2352, comma 2, del Codice Civile, dei diritti di opzione relativi alle Azioni o (ii) una cessione ai sensi dell'Articolo 2352, comma 4, del Codice Civile, delle Azioni non interamente liberate.

"Diritti di Voto" indica i diritti di voto in relazione alle Azioni



“**Dividendi**” indica i dividendi, ogni altra distribuzione o altro importo (in denaro o in natura) pagato o pagabile in relazione alle Azioni

“**Documentazione per la cancellazione del Pegno**” indica i documenti e le evidenze di cui all’Allegato 3 (*Documentazione per la cancellazione del Pegno*)

“**Documenti Finanziari**” ha il significato attribuito al termine “*Finance Documents*” nel Contratto di Finanziamento.

“**Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole**” ha il significato attribuito al termine “*Material Adverse Effect*” nel Contratto di Finanziamento

“**Erogazione**” ha il significato attribuito al termine “*Loan*” nel Contratto di Finanziamento

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito al termine “*Event of Default*” nel Contratto di Finanziamento.

“**Evento Rilevante Qualificato**” indica.

- (a) il verificarsi dell'Evento Rilevante di cui all'Articolo 26 1 (*Non-payment*) del Contratto di Finanziamento,
- (b) il verificarsi dell'Evento Rilevante di cui all'Articolo 26 2 (*Financial covenants*) del Contratto di Finanziamento,
- (c) il verificarsi dell'Evento Rilevante di cui all'Articolo 26 5 (*Insolvency*) del Contratto di Finanziamento, e
- (d) il verificarsi dell'Evento Rilevante di cui all'Articolo 26 6 (*Insolvency proceedings*) del Contratto di Finanziamento

“**Finanziamento**” ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (A) del presente Atto.

“**Garanzia Reale**” ha il significato attribuito al termine “*Security*” nel Contratto di Finanziamento.

“**Giorno Lavorativo**” ha il significato attribuito al termine “*Business Day*” nel Contratto di Finanziamento

“**Gruppo**” ha il significato attribuito al termine “*Group*” nel Contratto di Finanziamento.

“**Legge Fallimentare**” indica il regio decreto n 267 del 16 Marzo 1942, come di volta in volta integrato e modificato

“**Maggioranza delle Parti Garantite**” ha il significato attribuito al termine “*Majority Senior Creditors*” nella Convenzione tra Creditori

“**Nuova Banca Finanziatrice**” ha il significato attribuito al termine “*New Lender*” nel Contratto di Finanziamento

“**Obbligazioni Garantite**” indica

- (a) di volta in volta, le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal Contratto di Finanziamento, specificatamente



- (i) gli obblighi di rimborso (incluso il rimborso anticipato), in tutto o in parte, delle Erogazioni,
  - (ii) gli obblighi di pagamento in relazione agli interessi (ivi inclusi gli interessi di mora) maturati sulle Erogazioni o altro importo dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari,
  - (iii) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione alle commissioni previste dal Contratto di Finanziamento o dallo stesso richiamate,
  - (iv) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione a manleve e indennizzi di cui al Contratto di Finanziamento (incluso, a titolo esemplificativo, tasse, costi e spese, costi di reimpiego e maggiori oneri) nonché gli obblighi di pagamento in relazione a indennizzi dovuti a seguito di inadempimento di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento,
  - (v) gli obblighi di pagamento in relazione a garanzie prestate da ciascuna Società Obbligata ai sensi del Contratto di Finanziamento, e
- (b) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal presente Atto nonché gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno a seguito di inadempimento di quanto previsto dal presente Atto;
  - (c) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) incluse, a titolo esemplificativo, quelle ex Articolo 2033 o Articolo 2041 del Codice Civile, nonché
  - (d) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno nell'ipotesi di revoca o inefficacia ai sensi dell'Articolo 65 o Articolo 67 della Legge Fallimentare di ogni pagamento effettuato da ciascuna Società Obbligata o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni pecuniarie sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Pegno non potesse, o non potesse più, garantire alcuna di tali obbligazioni ai sensi della legge italiana, la validità ed efficacia del Pegno non sarà pregiudicata ed il Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni pecuniarie di cui alla presente definizione

“Parti” indica le parti originarie del presente Atto e qualunque soggetto che dovesse divenire parte del presente Atto

“Parti Garantite” indica:

- (a) le Banche Finanziatrici,
- (b) la Banca Agente; e
- (c) il Security Agent

“Pegno” indica ciascuna garanzia di cui all'Articolo 2 (Garanzia) e ciascuna garanzia costituita ai sensi dell'Articolo 4 (Estensione del Pegno)

“Prenditore Aggiuntivo” ha il significato attribuito al termine “Additional Borrower” nel Contratto di Finanziamento



“**Riserve Legali**” ha il significato attribuito al termine “*Legal Reservation*” nel Contratto di Finanziamento

“**Security Agent**” ha il significato attribuito a tale termine nella comparizione delle Parti

“**Società**” indica Marelli Motori S.p.A , con sede legale in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, n 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02523820245

“**Società Finanziate**” indica la Società e, a seguito dell’adesione al Contratto di Finanziamento ai sensi dell’Articolo 25.19 (*Target Accession*) del Contratto di Finanziamento, Marelli Motori S.p.A e Marelli Overseas Limited, nonché ogni eventuale Prenditore Aggiuntivo

“**Società Garanti**” indica la Società e, a seguito dell’adesione al Contratto di Finanziamento ai sensi dell’Articolo 25.19 (*Target Accession*) del Contratto di Finanziamento, Marelli Motori S.p.A , Marelli Overseas Limited, Marelli UK Limited e Marelli Central Europe GmbH, nonché ogni soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento in qualità di “*Additional Guarantor*” (ai sensi del, e come definito nel, Contratto di Finanziamento) successivamente alla data del presente Atto

“**Società Obbligate**” indica le Società Finanziate e le Società Garanti

## 1.2 Interpretazione

- (a) Le premesse e gli allegati al presente Atto costituiscono parte integrante dello stesso
- (b) Un’annotazione o altro documento in “Forma Concordata” indica un’annotazione o altro documento nella forma di cui all’Allegato 2 (*Modelli*)
- (c) Le previsioni degli Articoli 1.2 e 1.4 del Contratto di Finanziamento si applicano al presente Atto come se fossero integralmente qui riportate *mutatis mutandis*

## 2 GARANZIA

Con il presente Atto il Datore di Pegno costituisce in pegno le Azioni a favore delle Parti Garantite a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (“**Pegno**”)

## 3 PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

### 3.1 Girata e annotazione del Pegno

Contestualmente alla firma del presente Atto, il Datore di Pegno si impegna, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, a

- (i) apporre sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni girata in garanzia in favore dei Creditori Garantiti, autenticata da Notaio, nella Forma Concordata, o fare in modo che un amministratore della Società annoti il Pegno sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni nella Forma Concordata;
- (ii) consegnare i certificati azionari rappresentativi delle Azioni al Security Agent, in qualità di custode delle Azioni e dei Diritti Connessi, debitamente girati in garanzia o annotati secondo quanto previsto sopra, e
- (iii) fare in modo che un amministratore della Società annoti il Pegno, nella Forma Concordata, sul libro soci della Società e consegnare (o fare in modo che la



MMA  
Handwritten signatures and initials.

Società consegnì) al Security Agent, entro 5 (cinque) giorni dalla firma del presente Atto, un estratto (autenticato da un notaio) delle pagine del libro soci della Società da cui risulta la suddetta annotazione

#### 4 ESTENSIONE DEL PEGNO

##### 4.1 Nuove azioni

Il Pegno si estenderà a tutte le azioni della Società che il Datore di Pegno venga di volta in volta a detenere, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli incrementi conseguenti a qualsiasi aumento di capitale. A tal fine, il Datore di Pegno s'impegna (salvo in caso di estensione automatica del Pegno in conseguenza di aumenti di capitale a titolo gratuito) a sottoscrivere prontamente un atto nella Forma Concordata e ogni altro documento, e adottare ogni azione necessaria od opportuna al fine di costituire diritti di pegno sulle nuove azioni a beneficio delle Parti Garantite

##### 4.2 Diritti Connessi

Il Pegno si estenderà automaticamente ai Diritti Connessi e, in caso di mancata estensione automatica, il Datore di Pegno dovrà prontamente intraprendere tutte le azioni e sottoscrivere tutti i documenti (e far sì che la Società intraprenda tutte le azioni e sottoscriva tutti i documenti) che siano ragionevolmente richiesti dal Security Agent per estendere validamente il Pegno ai Diritti Connessi (o, a seconda dei casi, per la costituzione di un pegno o altra garanzia reale valida ed efficace sui Diritti Connessi)

##### 4.3 Disposizioni regolanti le nuove azioni e i Diritti Connessi

Ove possibile, le previsioni del presente Atto (come di volta in volta integrato dagli atti previsti all'Articolo 4.1 (*Futuri incrementi di capitale*) o all'Articolo 4.2 (*Diritti Connessi*)) si applicheranno alle garanzie costituite sulle nuove azioni della Società ai sensi dell'Articolo 4.1 (*Futuri incrementi di capitale*) (e, a tal fine, i riferimenti alle Azioni nel presente Atto includeranno le nuove azioni) e alle garanzie costituite sui Diritti Connessi ai sensi dell'Articolo 4.3 (*Diritti Connessi*) (e, a tal fine, ove possibile, i riferimenti alle Azioni nel presente Atto includeranno tali Diritti Connessi).

##### 4.4 Hedging

###### (a) Nel presente Articolo

- (i) "Documento di Hedging" ha il significato attribuito al termine "Hedging Agreement" nel Contratto di Finanziamento, e
- (ii) "Banca Hedging" ha il significato attribuito al termine "Hedge Counterparty" nel Contratto di Finanziamento

###### (b) Le Parti concordano che.

- (i) in caso di sottoscrizione di un Documento di Hedging, il Security Agent, la Banca Hedging e il Datore di Pegno sottoscriveranno un atto avente data certa sostanzialmente nella Forma Concordata al fine di estendere il Pegno in modo tale che garantisca le obbligazioni del relativo soggetto obbligato ai sensi del Documento di Hedging e modificare le previsioni del presente Atto di conseguenza, e
- (ii) il Pegno, come esteso ai sensi dell'atto di cui al paragrafo (i) che precede, continuerà ad essere efficace







## 5 DIRITTI DI VOTO E DIVIDENDI

### 5.1 Diritti di Voto e Diritti Amministrativi

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 5.2 (*Esercizio dei Diritti di Voto da parte delle Parti Garantite*), i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi rimarranno in capo al Datore di Pegno, che, tuttavia, non li potrà esercitare in modo tale da causare il verificarsi di un Evento Rilevante o da inficiare la validità o l'esecutibilità del Pegno o i diritti delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto

### 5.2 Esercizio dei Diritti di Voto da parte delle Parti Garantite

- (a) Al verificarsi di un Evento Rilevante Qualificato e per tutto il tempo in cui questo sia in essere le Parti Garantite avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi per il tramite del Security Agent (che agirà su istruzioni della Maggioranza delle Parti Garantite)
- (b) Ai fini del paragrafo (a) che precede, il Security Agent invierà una comunicazione al Datore di Pegno e alla Società informandolo dell'intenzione delle Parti Garantite di esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi e, al ricevimento di tale comunicazione
  - (i) il Datore di Pegno non potrà più esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi, e
  - (ii) fino a quando il Security Agent non comunichi a alla Società e al Datore di Pegno che l'Evento Rilevante Qualificato non è più in essere o che le Parti Garantite non intendono più esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi, le Parti Garantite saranno gli unici soggetti legittimati ad esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi per il tramite del Security Agent

### 5.3 Dividendi

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 5.4 (*Dividendi alle Parti Garantite*) e fatte salve eventuali limitazioni o diverse disposizioni di cui al Contratto di Finanziamento, il Datore di Pegno ha il diritto a percepire i Dividendi

### 5.4 Dividendi alle Parti Garantite

- (a) Al verificarsi di un Evento Rilevante Qualificato e per tutto il tempo in cui questo sia in essere, i Dividendi dovranno essere pagati alle Parti Garantite per il tramite del Security Agent
- (b) Il Security Agent imputerà i Dividendi ricevuti ai sensi del paragrafo (a) al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite o, qualora non vi siano Obbligazioni Garantite esigibili o qualora gli importi ricevuti a titolo di Dividendi siano maggiori dell'importo delle Obbligazioni Garantite esigibili, tratterà tali Dividendi (o l'importo eccedente le Obbligazioni Garantite esigibili) a garanzia delle Obbligazioni Garantite.
- (c) I Dividendi trattenuti dal Security Agent a garanzia delle Obbligazioni Garantite saranno imputati al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite di volta in volta esigibili.
- (d) Qualora l'Evento Rilevante Qualificato non sia più in essere e a condizione che non si sia verificato un ulteriore Evento Rilevante Qualificato, le Parti Garantite, per il tramite del Security Agent, corrisponderanno, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta del Datore di Pegno, al Datore di Pegno gli importi dalle stesse ricevuti a titolo di Dividendi

durante la permanenza dell'Evento Rilevante Qualificato, salvo nella misura in cui gli stessi siano stati imputati a soddisfacimento di Obbligazioni Garantite

- (e) Il Security Agent imputerà i Dividendi ricevuti ai sensi del paragrafo (a) al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento

## 6 ESCUSSIONE

### 6.1 Escussione del Pegno

- (a) Al verificarsi di una Causa di Escussione e per tutto il tempo in cui questa sia in essere, il Security Agent, anche in nome e per conto delle altre Parti Garantite, avrà il diritto di escutere, in tutto o in parte, il Pegno su istruzione della Maggioranza delle Parti Garantite, salvo ogni altro diritto o azione spettante alle Parti Garantite ai sensi di legge
  - (i) in conformità a quanto disposto dall'Articolo 2798 del Codice Civile o dal codice di procedura civile italiano (o da ogni altra previsione di legge applicabile), o
  - (ii) in conformità alla procedura prevista dall'Articolo 6.2 (*Escussione per vendita privata*) ai sensi dell'Articolo 2797, ultimo comma, del Codice Civile,
  - (iii) trascorsi inutilmente 5 (cinque) giorni (il "**Termine di Adempimento**") dalla data del ricevimento dell'intimazione ad adempiere le Obbligazioni Garantite (l'"**Intimazione**") trasmessa dal Security Agent a mezzo ufficiale giudiziario o, in ogni caso, per iscritto con mezzi idonei, ai sensi dell'Articolo 2797, commi 1 e 2 del Codice Civile.
- (b) Le Parti con la presente dichiarano espressamente che il termine di 5 (cinque) giorni di cui al paragrafo (a) che precede deroga i maggiori termini previsti dall'Articolo 2797 del Codice Civile.
- (c) Nel caso in cui le Parti Garantite decidano di instaurare la procedura di escussione ai sensi del paragrafo 6.1(a)(i), qualora il perito o i periti nominati dal giudice attribuiscono, avuto riguardo ai valori correnti al momento della stima, un valore alle Azioni superiore a quello degli importi dovuti in relazione alle Obbligazioni Garantite, le Parti Garantite diventeranno pieni ed esclusivi proprietari delle Azioni impegnandosi a versare al Datore di Pegno, ciascuno per la parte di rispettiva spettanza, la somma eccedente l'importo delle Obbligazioni Garantite

### 6.2 Escussione per vendita privata

- (a) Nel caso in cui le Parti Garantite decidano di instaurare la procedura di escussione ai sensi del paragrafo 6.1(a)(ii) che precede e sia trascorso inutilmente il Termine di Adempimento, il Security Agent (anche nel suo interesse e in nome e per conto delle altre Parti Garantite):
  - (i) potrà procedere all'escussione del Pegno previa nomina di una tra le Banche di Investimento Consentite (la "**Banca di Investimento Incaricata**") affinché questa organizzi e predisponga la vendita privata delle Azioni (la "**Vendita Privata**"), in conformità alla procedura contemplata nel presente Articolo 6.2 (*Escussione per vendita privata*), e
  - (ii) dovrà prontamente informare il Datore di Pegno della nomina di cui al precedente paragrafo (i).





- (iii) il Datore di Pegno riconosce che il Security Agent (che agirà su istruzioni dalla Maggioranza delle Parti Garantite) e la Banca d'Investimento Incaricata potranno, previa consultazione con il Datore di Pegno, in aggiunta o in alternativa alla procedura prevista nel presente Articolo 6.2 (*Escussione per vendita privata*), concordare una diversa procedura di vendita e le relative modalità.
- (b) Il Security Agent dovrà fare in modo che, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla accettazione della sua nomina di cui al paragrafo (a)(i) che precede, la Banca d'Investimento Incaricata
- (i) predisponga e trasmetta un invito a presentare offerte (l'“Invito”) in relazione alla Vendita Privata a non meno di 10 (dieci) investitori finanziari, industriali o strategici, nazionali o internazionali, scelti dalla stessa ovvero indicati dal Security Agent o dal Datore di Pegno entro i 10 Giorni Lavorativi dalla nomina della Banca di Investimento Incaricata (i “Soggetto Selezionati”), e
- (ii) pubblicizzi la Vendita Privata e l'Invito mediante adeguati mezzi di comunicazione locali o internazionali (compresi a mezzo carta stampata e/o mezzi audiovisivi e in forma elettronica) ivi inclusi almeno due quotidiani con diffusione nazionale.
- (c) L'Invito dovrà includere.
- (i) una breve descrizione della Società, del Gruppo, del processo di vendita e della relativa procedura, e
- (ii) un modello di accordo di riservatezza (l'“Accordo di Riservatezza”) che i Potenziali Acquirenti (come di seguito definiti) dovranno sottoscrivere
- (d) In aggiunta all'Invito, la Banca di Investimento Incaricata dovrà preparare un pacchetto informativo (il “Pacchetto Informativo”) che (a discrezione della Banca di Investimento Incaricata) potrà includere le seguenti informazioni
- (i) una descrizione delle Società e del Gruppo sulla base delle informazioni di pubblico dominio,
- (ii) ogni bilancio e altra documentazione finanziaria inviata dalla, o per conto della, Società al Security Agent ai sensi o in relazione ai Documenti Finanziari (prima o successivamente al verificarsi della Causa di Escussione);
- (iii) una descrizione e/o copia dei Documenti Finanziari o di alcuni di essi,
- (iv) una descrizione della Causa di Escussione,
- (v) le informazioni sul processo di vendita e la relativa procedura;
- (vi) (ove applicabile) qualsiasi informazione fornita dal Security Agent circa la disponibilità delle Parti Garantite a modificare i termini dei Documenti Finanziari, e
- (vii) ogni altra informazione concordata tra il Datore di Pegno e il Security Agent
- (e) La Banca di Investimento Incaricata potrà anche (e il Datore di Pegno dovrà fornire la ragionevole assistenza alla Banca di Investimento Incaricata al fine di) organizzare riunioni con la dirigenza della Società allo scopo di predisporre presentazioni o incontrare i Potenziali Acquirenti.

A circular stamp from the Italian Chamber of Commerce (C.C.I.A.A.) is located in the bottom right corner. The stamp contains the text "C.C.I.A.A. ROMA" and "SEGRETERIA". It is signed with several handwritten signatures and includes the date "10/11/2013".



- (f) Su richiesta del Security Agent, il Datore di Pegno dovrà incaricare primari consulenti legali e/o contabili, di gradimento da parte del Security Agent, al fine di svolgere una *due diligence* legale e/o contabile della Società e del Gruppo e predisporre i relativi *report* (i “**Vendor Due Diligence Reports**”) Nel caso in cui il Datore di Pegno non nomini i consulenti legali e/o contabili entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla richiesta del Security Agent, il Security Agent sarà legittimato a provvedere alla nomina degli stessi. Il Datore di Pegno dovrà fare in modo che la Società predisponga una *data room* legale e/o contabile in relazione ai documenti ragionevolmente richiesti dai suddetti consulenti e dovrà dare accesso alla *data room* per un periodo non inferiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi. Il Datore di Pegno dovrà fare in modo che il *management* della Società cooperi con i consulenti.
- (g) La Banca di Investimento Incaricata dovrà inviare il Pacchetto Informativo ai Soggetti Selezionati che abbiano restituito al Security Agent l’Accordo di Riservatezza sottoscritto entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell’Invito o dalla pubblicazione dello stesso con i mezzi di cui al paragrafo (b)(ii) che precede (i “**Potenziali Acquirenti**”).
- (h) I Potenziali Acquirenti dovranno presentare la loro incondizionata e irrevocabile offerta ad acquistare tutte (ma non parte delle) le Azioni, in contanti, entro 40 (quaranta) Giorni Lavorativi dal ricevimento del Pacchetto Informativo (il “**Periodo di Offerta**”). La Banca di Investimento Incaricata stabilirà, a propria discrezione, se sia appropriato consentire a controfferte, a condizione che il periodo di controfferta non ecceda di più di 15 (quindici) Giorni Lavorativi il Periodo di Offerta.
- (i) Se una o più offerte presentate dai Potenziali Acquirenti sono soggette a condizioni, il Security Agent potrà (agendo su istruzioni dalla Maggioranza delle Parti Garantite), rinunciare al requisito di cui al paragrafo (h) che precede che l’offerta sia incondizionata.
- (j) Allo scadere del Periodo di Offerta
- (i) la Banca di Investimento Incaricata dovrà informare il Security Agent e il Datore di Pegno delle offerte ricevute e inviare al Datore di Pegno, alle Società e al Security Agent il rendiconto del processo della Vendita Privata, e
- (ii) (salvo diversa decisione della Maggioranza delle Parti Garantite) le Parti Garantite (o il Datore di Pegno, su richiesta del Security Agent) dovranno trasferire le Azioni oggetto di Pegno ai sensi del presente Atto al Potenziale Acquirente che ha offerto il prezzo più alto a fronte del pagamento della totalità del prezzo di acquisto in contanti (e se due o più Potenziali Acquirenti hanno offerto il medesimo prezzo di acquisto, le Parti Garantite dovranno trasferire le Azioni al Potenziale Acquirente la cui offerta è stata ricevuta per prima dalla Banca di Investimento Incaricata).
- (k) Prontamente dopo il trasferimento delle Azioni, il Datore di Pegno dovrà
- (i) apporre sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni girata in garanzia in favore dell’acquirente o fare in modo che un amministratore della Società annoti il trasferimento di titolarità sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni,
- (ii) consegnare i certificati azionari rappresentativi delle Azioni all’acquirente, e
- (iii) fare in modo che un amministratore della Società annoti il trasferimento della titolarità delle Azioni all’acquirente sul libro soci della Società.





- (l) Ciascun termine temporale previsto dal presente Articolo 6.2 potrà essere esteso (ma non ridotto) a richiesta del Security Agent. Ciascun termine temporale previsto dal presente Articolo 6.2 potrà essere ridotto con il consenso del Security Agent e del Datore di Pegno.
- (m) Le Parti riconoscono che tutti i costi e le spese (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli onorari legali e notarili, il compenso della Banca di Investimento Incaricata e i costi e le spese relative ai *Vendor Due Diligence Reports*, se del caso) saranno a carico esclusivo del Datore di Pegno. Le obbligazioni di pagamento di tali costi e di tali spese in capo al Datore di Pegno sono garantite dal Pegno.
- (n) Il Security Agent imputerà l'importo ricavato dall'escussione del Pegno al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento, restituendo l'eccedenza al Datore di Pegno entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento del ricavato.

## 7 DICHIARAZIONI E GARANZIE

- (a) Il Datore di Pegno dichiara e garantisce alle Parti Garantite che, alla data del presente Atto,
  - (i) è una società di capitali, regolarmente costituita ed esistente, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e ha piena capacità giuridica per l'esercizio della propria attività come attualmente svolta,
  - (ii) senza pregiudizio per le Riserve Legali, le obbligazioni dallo stesso assunte ai sensi del presente Atto sono vincolanti, valide ed efficaci,
  - (iii) subordinatamente al compimento delle formalità di cui all'Articolo 3 (*Perfezionamento del Pegno*) del presente Atto, il presente Atto crea validamente la garanzia dallo stesso contemplata e tale garanzia è valida ed efficace,
  - (iv) ha i poteri per stipulare e dare esecuzione al, e ha compiuto ogni azione necessaria per autorizzare la stipulazione ed esecuzione del, presente Atto e di tutte le operazioni contemplate nel presente Atto.
  - (v) né la stipulazione né l'esecuzione da parte dello stesso del presente Atto, e delle operazioni ivi contemplate, né la concessione del Pegno violano o violeranno (i) alcuna disposizione di legge o regolamento ad esso applicabile, (ii) alcuna previsione contenuta nel proprio statuto o atto costitutivo, o (iii) alcuna obbligazione ai sensi di qualsiasi accordo o altro atto vincolante per lo stesso, in modo tale che abbia o potrebbe ragionevolmente avere un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole,
  - (vi) senza pregiudizio per le Riserve Legali, ha ottenuto ed è in possesso di ogni autorizzazione necessaria a concludere validamente e dare esecuzione, al presente Atto e alle operazioni previste dallo stesso;
  - (vii) non è stata intrapresa né minacciata per iscritto alcuna azione, procedura legale, societaria o di altro tipo per farlo dichiarare fallito ovvero per assoggettarlo a una qualsiasi altra procedura concorsuale,
  - (viii) è il solo legittimo proprietario delle Azioni che sono libere da ogni Garanzia Reale, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque, fatta eccezione per il Pegno e per il diritto di prelazione previsto dallo statuto della Società,

STOCK  
 MIN  
 Transacted by  
 2013  
 REC.  
 [Handwritten signatures and initials]



- (ix) le Azioni non sono oggetto di sequestro, pignoramento o altro vincolo che limiti la capacità del Datore di Pegno di disporre delle Azioni o che possa pregiudicare l'escussione del Pegno, fatta eccezione per il diritto di prelazione previsto dallo statuto della Società,
  - (x) le Azioni rappresentano l'intero capitale sociale della Società e sono state validamente sottoscritte e interamente liberate per l'intero valore nominale, e
  - (xi) non vi sono azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrari in corso ovvero minacciati per iscritto dinanzi a qualsivoglia organo giudiziario o arbitrale, in Italia o all'estero, in connessione alle Azioni
- (b) Le dichiarazioni e garanzie del Datore di Pegno di cui al paragrafo (a) dovranno considerarsi reiterate dal Datore di Pegno in ciascuna data alla quale le dichiarazioni e garanzie previste nel Contratto Finanziamento sono reiterate con riferimento ai fatti e alle circostanze di volta in volta esistenti

## 8 IMPEGNI

Fino al rilascio del Pegno ai sensi dell'Articolo 9 (*Cancellazione del Pegno*), il Datore di Pegno si impegna:

- (a) a sottoscrivere e consegnare (e a fare in modo che la Società sottoscriva e consegni) al Security Agent i documenti e gli atti e ad intraprendere (e a fare in modo che la Società intraprenda) tutte le azioni che il Security Agent possa ragionevolmente richiedere al fine di:
  - (i) costituire e perfezionare un pegno valido ed efficace ai sensi del presente Atto;
  - (ii) preservare la validità ed efficacia del Pegno e i diritti e le azioni delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto,
  - (iii) permettere alle Parti Garantite l'esercizio dei diritti e delle azioni ad esse spettanti ai sensi del presente Atto,
- (b) a informare, prontamente non appena venutone a conoscenza, il Security Agent dell'esistenza di una pretesa di terzi o di un contenzioso avanzato o minacciato per iscritto da terzi in relazione alle Azioni che abbia un effetto pregiudizievole per gli interessi delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto,
- (c) ad eccezione del Pegno, a non creare o permettere la creazione di Garanzie Reali o altri diritti di terzi sulle Azioni,
- (d) a consegnare al Security Agent, entro 5 (cinque) giorni (o, nel caso di assemblea totalitaria ai sensi dell'Articolo 2479-bis del Codice Civile, 1 (uno) Giorno Lavorativo) dalla ricezione di ogni avviso di convocazione di un'assemblea dei soci della Società, copia di tale avviso, e comunicare prontamente al Security Agent eventuali argomenti non espressamente previsti nell'ordine del giorno di cui all'avviso consegnato al Security Agent sui quali si è discusso e deliberato nell'assemblea dei soci;
- (e) a inviare al Security Agent una copia del verbale dell'assemblea dei soci della Società entro i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data dell'assemblea;





- (f) salvo previo consenso scritto del Security Agent, che si intenderà concesso in caso di mancata risposta del Security Agent entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione inviata da parte del Datore di Pegno, a non esercitare i diritti di cui all'Articolo 2795, commi 3 e 4, del Codice Civile, fatte salve diverse inderogabili disposizioni di legge,
- (g) a non intraprendere azioni che possano pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia o l'escutibilità del Pegno o dei diritti delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto,
- (h) a far sì che, entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Atto, lo statuto della Società sia modificato affinché i limiti alla circolazione delle partecipazioni della Società (ivi incluse le Azioni) in esso previsti (ivi inclusa la prelazione statutaria) non si applichino ai trasferimenti derivanti dall'escussione di alcun diritto di garanzia (ivi incluso il Pegno) costituito su alcuna azione della Società (ivi inclusa le Azioni),
- (i) senza alcun pregiudizio per quanto previsto nei Documenti Finanziari, in caso di cessione di tutte o parte delle Azioni, a fare sì che, alla data della cessione, il terzo acquirente delle Azioni sottoscriva un atto sostanzialmente nella forma del presente Atto e confermi, nonché, per quanto occorrer possa, costituisca in pegno le Azioni acquistate in favore delle Parti Garantite e a garanzia delle Obligazioni Garantite, e
- (j) senza alcun pregiudizio per quanto previsto nei Documenti Finanziari, in caso di aumento di capitale delle Società sottoscritto da un terzo ("Terzo Sottoscrittore"), a fare sì che il Terzo Sottoscrittore, contestualmente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, sottoscriva un atto sostanzialmente nella forma del presente Atto e costituisca in pegno le azioni sottoscritte in favore delle Parti Garantite e a garanzia delle Obligazioni Garantite, compiendo tutte le formalità necessarie ai fini del perfezionamento del suddetto pegno

## 9 CANCELLAZIONE DEL PEGNO

- (a) Ai fini del presente Articolo, "Data di Rimborso" indica la data che cade sei mesi (ovvero, ove ricorrano le condizioni di cui all'Articolo 65 della Legge Fallimentare, due anni) dopo il soddisfacimento delle Obligazioni Garantite da parte di una Società Obbligata o di altri soggetti per conto di una Società Obbligata e l'integrale cancellazione del Finanziamento.
- (b) Il Datore di Pegno espressamente prende atto che il Pegno rimarrà valido ed efficace nonostante l'integrale adempimento di tutte le obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) e (c) della definizione di "Obligazioni Garantite" di cui all'Articolo 11 (*Definizioni*) del presente Atto e continuerà a garantire il pieno adempimento delle obbligazioni di cui al paragrafo (d) di tale definizione sino alla Data di Rilascio
- (c) Il Pegno verrà cancellato dalle Parti Garantite per il tramite del Security Agent, a spese e su richiesta del Datore di Pegno, successivamente alla Data di Rilascio
- (d) In deroga a quanto previsto ai paragrafi (b) e (c) che precedono, il Pegno sarà liberato, su richiesta e a costi e spese del Datore di Pegno, in un qualsiasi momento successivo all'integrale adempimento di tutte le obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) e (c) della definizione di "Obligazioni Garantite" di cui all'Articolo 11 (*Definizioni*) del presente Atto, all'integrale cancellazione del Finanziamento e prima della Data di Rilascio qualora.

M/A

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'SECURITY AGENT' and 'LEASING' and is partially obscured by the signature.



- (i) nessun Evento Rilevante Qualificato era in essere al momento immediatamente precedente l'ultimo pagamento effettuato per adempiere a tali Obbligazioni Garantite, e
- (ii) il Datore di Pegno consegna al Security Agent la Documentazione per la Cancellazione del Pegno in forma e con contenuto ragionevolmente soddisfacente al Security Agent avente data non anteriore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti la data della cancellazione

## 10 MANTENIMENTO DEL PEGNO

(a) Le Parti prendono atto e convengono che in caso di


- (i) un trasferimento, in tutto o in parte, del Contratto di Finanziamento (ivi incluso, a titolo esemplificativo, un trasferimento ai sensi dell'Articolo 28 (*Changes to the Lenders*) del Contratto di Finanziamento),
- (ii) la sostituzione della Banca Agente o del Security Agent ai sensi del Contratto di Finanziamento,
- (iii) una cessione, in tutto o in parte, di uno o più crediti delle Parti Garantite relativi alle Obbligazioni Garantite,

il Pegno continuerà ad essere efficace e i cessionari di cui ai paragrafi (i), (ii) e (iii) che precedono diverranno parti del presente Atto in qualità di Parti Garantite, acquistando pro-quota alla partecipazione o diritto ceduto gli stessi diritti e obblighi del cedente

- (b) Il Datore di Pegno prende atto e acconsente a che la Comunicazione di Trasferimento, inviata dalla Banca Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento, costituirà una notifica della cessione del presente Atto ai fini di cui al paragrafo (a) che precede e di cui all'Articolo 1407, primo comma, del Codice Civile.
- (c) Le Parti Garantite prendono atto e accettano che la ricezione da parte della Banca Agente dell'Accordo di Trasferimento costituirà adeguata notifica di cessione ai fini di cui al paragrafo (a) che precede e dell'Articolo 1407, comma 1, del Codice Civile
- (d) Ferme restando le disposizioni dei paragrafi (a), (b) e (c) che precedono, in caso di
  - (i) cessione o trasferimento ai sensi del paragrafo (a),
  - (ii) novazione oggettiva o novazione soggettiva di una o più Obbligazioni Garantite,
  - (iii) modifica delle disposizioni del Contratto di Finanziamento,

il Pegno rimarrà valido ed efficace e il Datore di Pegno, su richiesta del Security Agent e nei modi e nei tempi ragionevolmente indicati da quest'ultimo, dovrà, a proprie spese, sottoscrivere (e far sì che la Società sottoscriva) qualsiasi atto, contratto, documento o dichiarazione, e fare (e far sì che la Società faccia) tutto quanto necessario o appropriato, secondo la ragionevole opinione del Security Agent, per mantenere il Pegno, incluso a titolo esemplificativo.

- (A) far sì che un amministratore della Società prontamente riconosca la posizione della nuova Parte Garantita quale creditore pignoratorio e il mantenimento del Pegno procedendo alla relativa annotazione sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni e nel libro soci della Società; e



- (B) consegnare (o far sì che la Società consegna) al Security Agent, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dall'annotazione, un estratto (autenticato da un notaio) del libro soci della Società comprovante l'avvenuta annotazione di cui al paragrafo (A) che precede

## 11 IL SECURITY AGENT

- (a) Le Parti prendono atto e accettano che il Security Agent, in virtù di un mandato allo stesso separatamente conferito dalle Parti Garantite, agisce quale mandatario con rappresentanza delle Parti Garantite in relazione al presente Atto e al Pegno e che pertanto il Security Agent è legittimato, a titolo esemplificativo, a:
- (i) esercitare, in nome e per conto delle Parti Garantite, tutti i diritti agli stessi spettanti ai sensi del presente Atto, sottoscrivere tutti i documenti e compiere tutto quanto dagli stessi debba essere compiuto, ai sensi o in relazione al presente Atto o al Pegno,
  - (ii) sottoscrivere, in nome e per conto delle Parti Garantite
    - (A) qualsiasi atto o documento necessario per estendere il Pegno ai sensi dell'Articolo 4.1 (*Futuri incrementi di capitale*) o sui Diritti Connessi e qualsiasi ulteriore atto o documento previsto dal presente Atto,
    - (B) qualsiasi accordo modificativo o integrativo del presente Atto,
    - (C) per accettazione, qualsiasi lettera che sarà consegnata dalla Società ai sensi del presente Atto, e
    - (D) qualsiasi atto o documento necessario per cancellare il Pegno,
  - (iii) escutere il Pegno, fermo restando che il Security Agent potrà delegare una qualsiasi Parte Garantita all'escussione secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento.
- (b) Nella misura in cui non siano espressamente disciplinati dal presente Atto, i rapporti tra il Security Agent ed ogni altra Parte Garantita sono regolati dalle relative previsioni contenute nel mandato separatamente conferito (e, per maggiore chiarezza, il Security Agent, che agisce quale mandatario con rappresentanza delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto, beneficerà delle limitazioni di responsabilità e delle manleve previste nel suddetto mandato)
- (c) Le Parti prendono atto e accettano che, in caso di nomina di un successore ai sensi del Contratto di Finanziamento, il sostituto Security Agent agirà quale mandatario con rappresentanza delle Parti Garantite in relazione al presente Atto e al Pegno

## 12 COMUNICAZIONI

- (a) Tutte le comunicazioni tra il Datore di Pegno e le Parti Garantite ai sensi del o in connessione con, il presente Atto dovranno essere inviate per il tramite del Security Agent
- (b) Per qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Atto, il Datore di Pegno indica i seguenti indirizzi:

### **Marelli Overseas Limited**

Indirizzo: B M Howarth  
West House, King Cross Road



Halifax HX1 1EB  
All'attenzione di Roy Moorby

cc Latham & Watkins LLP  
Corso Matteotti 22 - 20121 Milano  
All'attenzione dell'Avv Stefano Sciolla

e-mail roym@bm-howart.co.uk

cc: marco debenedetti@carlyle.com  
stefano.sciolla@lw.com

- (c) Per qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Atto, il Security Agent indica il seguente indirizzo

**Unicredit Bank AG, Succursale di Milano**

Indirizzo Via Broletto, n. 16  
20121 – Milano  
All'attenzione di Stefano Petrelli / Loan Agency Milan

Numero di fax +39 / 02 49535353

Email stefano.petrelli@unicredit.eu e LoanAgencyMilan@unicredit.eu



**13. DISPOSIZIONI VARIE**

- (a) Il ritardato o mancato esercizio dei diritti delle Parti Garantite di cui al presente Atto non costituisce rinuncia a tali diritti. I diritti, le azioni e i rimedi previsti dal presente Atto a favore delle Parti Garantite si aggiungono e non escludono gli ulteriori diritti, azioni o rimedi di cui le Parti Garantite siano titolari ovvero legittimate in via contrattuale (inclusi, a solo titolo esemplificativo, quelli di cui al Contratto di Finanziamento) ovvero ai sensi di legge
- (b) La garanzia costituita con il presente Atto si aggiunge e non pregiudica in alcun modo le ulteriori garanzie di cui siano o divengano titolari le Parti Garantite per le Obbligazioni Garantite
- (c) Nessuna modifica al presente Atto sarà efficace se non effettuata per iscritto dal Datore di Pegno e dal Security Agent
- (d) Il Datore di Pegno espressamente e irrevocabilmente rinuncia, nell'interesse delle Parti Garantite, ad ogni diritto di regresso o surrogazione o simili di cui siano titolari ed esercitabile nei confronti della Società in seguito all'escussione del Pegno. Le Parti Garantite riconoscono e accettano irrevocabilmente la rinuncia ai diritti di regresso e surrogazione del Datore di Pegno ai sensi del presente paragrafo.
- (e) Le Parti Garantite non saranno responsabili, salvo il caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati alla Società o al Datore di Pegno in seguito all'esercizio, o mancato esercizio, dei diritti, azioni o rimedi ad essi spettanti ai sensi del presente Atto

**14. ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE**

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate da Banca d'Italia il 20 giugno 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012, le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e



ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza di propri consulenti legali

#### 15 TRATTAMENTO FISCALE

Ai fini fiscali, si precisa che il Finanziamento ha una durata superiore a 18 mesi e, pertanto, lo stesso e la garanzia costituita con il presente Atto beneficiano delle agevolazioni fiscali previste agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (imposta sostitutiva)

#### 16 LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

- (a) Il presente Atto e ogni obbligazione extracontrattuale che sorga da, o in connessione con, il presente Atto sono regolati dalla legge italiana
- (b) Il Foro di Milano ha competenza esclusiva a decidere qualsiasi controversia che dovesse sorgere da, o in relazione al, presente Atto (inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, validità o risoluzione del presente Atto o relativa a ogni obbligazione extracontrattuale che sorga da o in connessione al presente Atto) (una "Controversia")
- (c) Le Parti si danno atto e convengono che il precedente paragrafo (b) è a beneficio dei soli Creditori Garantiti. Pertanto, ciascuno dei Creditori Garantiti avrà facoltà di avviare procedimenti legali relativi a una Controversia dinanzi a qualsiasi altro foro competente. Nei limiti consentiti dalla legge, i Creditori Garantiti potranno agire in giudizio nei confronti del Datore di Pegno dinanzi a ogni altro foro competente.



Handwritten signatures and initials, including 'MMA' and '11'.



**ALLEGATO 1  
L'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO**

**PARTE I**

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

- Data:** Sottoscritto in data 19 giugno 2013
- Parti:**
- (a) Banca Agente Unicredit Bank AG, Succursale di Milano
  - (b) Banche Finanziatrici Unicredit S p A , Société Générale, Succursale di Milano e BBVA, Succursale di Milano
  - (c) Società Finanziate MM Holding S p A e, a seguito dell'adesione al Contratto di Finanziamento in qualità di società finanziata, Marelli Motori S.p A e Marelli Overseas Limited e ogni altra società che abbia aderito al Contratto di Finanziamento in qualità di prenditore aggiuntivo.
  - (d) Società Garanti MM Holding S p A e, a seguito dell'adesione al Contratto di Finanziamento in qualità di società garante, Marelli Motori S p A , Marelli Overseas Limited, Marelli UK Limited, Marelli Central Europe GmbH e ogni altra società che abbia aderito al Contratto di Finanziamento in qualità di società garante

**PARTE II**

**FINANZIAMENTO**

- Importo:**
- Linea di Credito A euro 40 000 000
  - Linea di Credito B euro 45 000.000.
  - Linea di Credito Capex euro 10 000 000
  - Linea di Credito Revolving euro 10 000 000
- Margine:**
- Con riferimento alla Linea di Credito A 4,75 per cento per anno,
  - Con riferimento alla Linea di Credito B 5,25





per cento per anno,

Con riferimento alla Linea di Credito Capex.  
4,75 per cento per anno,

Con riferimento alla Linea di Credito  
Revolving 4,75 per cento per anno,

salvo i meccanismi di adeguamento del  
Margine previsti dal Contratto di  
Finanziamento con riferimento alla Linea di  
Credito A, alla Linea di Credito B e alla Linea  
di Credito Revolving

**Interessi:**

Per ciascuna Erogazione la somma tra

(a) EURIBOR o LIBOR (come definiti nel  
Contratto di Finanziamento) per il rispettivo  
Periodo di Interessi (definito *Interest Period*  
nel Contratto di Finanziamento),

(b) il Margine (definito *Margin* nel Contratto di  
Finanziamento), e

(c) i costi obbligatori (definiti *Mandatory Costs*  
nel Contratto di Finanziamento)

**Rimborso:**

Linea di Credito A secondo il piano di  
ammortamento previsto nel Contratto di  
Finanziamento

Linea di Credito B in un'unica soluzione alla  
Data di Scadenza della Linea di Credito B

Linea di Credito Capex secondo il piano di  
ammortamento previsto nel Contratto di  
Finanziamento

Linea di Credito Revolving: ciascuna  
Erogazione dovrà essere rimborsata alla  
scadenza del rispettivo Periodo di Interessi


**Data di Scadenza:**

Linea di Credito A la data che cade il 6° anno  
successivo alla data di sottoscrizione del  
Contratto di Finanziamento

Linea di Credito B la data che cade il 7° anno  
successivo alla data di sottoscrizione del  
Contratto di Finanziamento

Linea di Credito Capex. la data che cade il 6°  
anno successivo alla data di sottoscrizione del  
Contratto di Finanziamento

Linea di Credito Revolving la data che cade il  
6° anno successivo alla data di sottoscrizione



MM  
P  
H  
JK  
R



del Contratto di Finanziamento



**ALLEGATO 2  
MODELLI**

**PARTE I (A)**

**TESTO DELLA GIRATA IN GARANZIA**

In forza del contratto denominato "[●]" (il "Contratto di Pegno") sottoscritto tra [●] e [●] in data [●] 2013,

le azioni rappresentate dal presente certificato azionario sono girate in garanzia a favore di

[●], di nazionalità italiana,

[●], di nazionalità italiana

e loro successori, cessionari ed aventi causa, a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (come definite nel Contratto di Pegno) L'esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni costituite in pegno e il diritto a percepire i frutti relativi alle medesime azioni sono regolati dal Contratto di Pegno, copia del quale è depositata agli atti della Società

\_\_\_\_\_  
[Datore di Pegno]


**PARTE I (B)**

**TESTO DELLA ANNOTAZIONE NEL LIBRO SOCI**

Si dà atto che, in virtù di atto di pegno sottoscritto in data [ ] (l'"Atto di Pegno"), le n. [ ] azioni della Società, rappresentate dai certificati azionari nn [ ] e rappresentative dell'intero capitale sociale della Società, sono state costituite in pegno a favore di [ ], di nazionalità [ ], con sede legale in [ ], [ ], e di [ ], di nazionalità [ ], con sede legale in [ ], [ ], a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (come definite nell'Atto di Pegno) L'esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni costituite in pegno e il diritto a percepire i frutti relativi alle medesime azioni sono regolati dall'Atto di Pegno, copia del quale è depositata agli atti della Società



MMA  
P. G. M.  
MMA



Un amministratore

---





PARTE II

LETTERA DELLA SOCIETÀ

A [ ]

in qualità di Security Agent

(come definita nell'Atto di Pegno di seguito definito)

[luogo], [data]

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'atto di pegno su partecipazione (l'"Atto di Pegno") stipulato a [ ] in data [ ] tra [ ] (il "Datore di Pegno"), [ ] e [ ] (i "Creditori Garantiti"), ai sensi del quale il Datore di Pegno ha concesso ai Creditori Garantiti un pegno sulle n [ ] azioni detenute in [ ] (la "Società"), le azioni del Datore di Pegno hanno un valore nominale complessivo pari a euro [ ] e rappresentano complessivamente il 100% del capitale della Società (le "Azioni")

Salvo diversamente indicato, i termini definiti nell'Atto di Pegno e utilizzati nella presente lettera hanno il significato agli stessi attribuito nell'Atto di Pegno

Con la presente confermiamo di aver ricevuto copia dell'Atto di Pegno e rendiamo atto di quanto da tale atto previsto

In particolare, prendiamo atto della, ed accettiamo irrevocabilmente la, rinuncia, nell'interesse dei Creditori Garantiti, ad ogni diritto di regresso o surrogazione o simili di cui il Datore di Pegno sia titolare e che sia esercitabile nei confronti della Società in seguito all'escussione del Pegno (come esteso di volta in volta ai sensi dell'Atto di Pegno)

**[LA SOCIETÀ]**

Per presa d'atto e accettazione

\_\_\_\_\_  
[Security Agent]



M77  
P  
gp  
M



### PARTE III

#### ATTO RELATIVO ALLE NUOVE AZIONI

IL PRESENTE ATTO viene stipulato a [ ] il [ ] tra

- (1) [●], con sede legale a [●], [●], capitale sociale pari a euro [ ], iscritto al Registro delle Imprese di [●], numero di iscrizione e codice fiscale [●], in qualità di datore di pegno (“[●]” congiuntamente con [●], il “Datore di Pegno”), e
- (2) [●], con sede legale in [●], [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] al numero [●], in qualità di *security agent* per conto proprio e in nome e per conto delle altre Parti Garantite (come di seguito definite e come identificate nell’Allegato 2 (*Parti Garantite Originarie*)) (il “Security Agent”)

#### PREMESSO CHE:

- (A) Ai sensi di un atto di pegno sottoscritto in data [ ] ([come modificato ai sensi [dell’atto/degli atti] di pegno in data [ ]], l’“Atto di Pegno”), il Datore di Pegno ha costituito in pegno in favore delle Parti Garantite, le azioni detenute nella Società (come di seguito definita) a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite) e si è impegnato a costituire in pegno tutte le azioni di volta in volta detenute nella Società; e
- (B) il [ ], il Datore di Pegno [ha sottoscritto/acquistato] n [ ] azioni della Società, di valore nominale pari a euro [ ] ciascuna, rappresentate dai certificati azionari n [ ], rappresentanti il [ ]% del capitale sociale della Società (come di seguito definita) (le “Nuove Azioni”)

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

##### 1 INTERPRETAZIONE

##### 1.1 Definizioni

Nel presente Atto

“Atto” indica il presente atto

“Atto di Pegno” ha il significato di cui alle Premesse

“Banche Finanziatrici Originarie” indica ciascun soggetto identificato come banca finanziatrice originaria alla Parte I dell’Allegato 1 (*L’Operazione di Finanziamento*)

“Banche Finanziatrici” indica:

- (a) le Banche Finanziatrici Originarie,
- (b) ogni soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento ai sensi dell’Articolo 28 I (*Transfer by the Lenders*) del Contratto di Finanziamento, e
- (c) ogni successore a titolo universale, successore a titolo particolare o avente causa dei soggetti di cui ai paragrafi (a), (b) e (c) che precedono

“Contratto di Finanziamento” indica il contratto di finanziamento descritto alla Parte I dell’Allegato 1 (*L’Operazione di Finanziamento*) che disciplina il finanziamento descritto alla Parte II del medesimo Allegato







**“Parti Garantite”** indica

- (a) le Banche Finanziatrici,
- (b) la Banca Agente, e
- (c) il Security Agent

**“Datore di Pegno”** ha il significato di cui alla comparizione delle Parti

**“Nuove Azioni”** ha il significato di cui alle Premesse

**“Nuovo Pegno”** ha il significato di cui all’Articolo 2 (*Nuovo Pegno*)

**“Obbligazioni Garantite”** indica

- (a) di volta in volta, le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal Contratti di Finanziamento, e specificatamente
  - (i) gli obblighi di rimborso (incluso il rimborso anticipato), in tutto o in parte, delle Erogazioni,
  - (ii) gli obblighi di pagamento in relazione agli interessi (ivi inclusi gli interessi di mora) maturati sulle Erogazioni o altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento,
  - (iii) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione alle commissioni previste dal Contratto di Finanziamento o dallo stesso richiamate,
  - (iv) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione a manleve e indennizzi di cui al Contratto di Finanziamento (incluso, a titolo esemplificativo, tasse, costi e spese, costi di reimpiego e maggiori oneri) nonché gli obblighi di pagamento in relazione a indennizzi dovuti a seguito di inadempimento di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento,
  - (v) gli obblighi di pagamento in relazione a garanzie prestate da ciascuna Società Obbligata ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (b) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal presente Atto nonché gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno a seguito di inadempimento di quanto previsto dal presente Atto,
- (c) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno derivanti dall’invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) incluse, a titolo esemplificativo, quelle ex Articolo 2033 o Articolo 2041 del Codice Civile, nonché
- (d) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno nell’ipotesi di revoca o inefficacia ai sensi dell’Articolo 65 o Articolo 67 della Legge Fallimentare di ogni pagamento effettuato da ciascuna Società Obbligata o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni pecuniarie sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Nuovo Pegno non potesse, o non potesse più, garantire alcuna di tali obbligazioni ai sensi della legge italiana, la validità ed efficacia del Nuovo Pegno non sarà

MAN



pregiudicata ed il Nuovo Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni pecuniarie di cui alla presente definizione

“Parti” indica le parti del presente Atto

“Security Agent” ha il significato di cui alla comparizione delle Parti

“Società” indica Marelli Motori S p A , con sede legale in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02523820245

Salvo diversamente indicato, i termini in lettera maiuscola utilizzati nel presente Atto hanno il significato agli stessi attribuito nell’Atto di Pegno

## 1.2 Altre disposizioni interpretative

Le disposizioni di cui all’Articolo 1.2 (*Altre disposizioni interpretative*) dell’Atto di Pegno si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Atto come se fossero previste dello stesso. Il presente Atto è un *Finance Document* ai sensi del Contratto di Finanziamento e come ivi definito

## 2 NUOVO PEGNO

Con il presente Atto il Datore di Pegno:

- (i) costituisce in pegno le Nuove Azioni a favore delle Parti Garantite a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (il “Nuovo Pegno”), e
- (ii) conferma che adempirà prontamente a quanto previsto all’Articolo 4.1 (*Futuri incrementi di capitale*) dell’Atto di Pegno

## 3 PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

Il Datore di Pegno si impegna, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, a

- (i) apporre, contestualmente alla firma del presente Atto, sui certificati azionari rappresentativi delle Nuove Azioni girata in garanzia in favore dei Creditori Garantiti, autenticata da Notaio, o fare in modo che un amministratore della Società annoti il Pegno sui certificati azionari rappresentativi delle Nuove Azioni,
- (ii) consegnare, contestualmente alla firma del presente Atto, i certificati azionari rappresentativi delle Nuove Azioni al Security Agent, in qualità di custode delle Azioni e dei Diritti Connessi, debitamente girati in garanzia o annotati secondo quanto previsto sopra, e
- (iii) fare in modo che, entro cinque (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto, un amministratore della Società annoti il Pegno, nella Forma Concordata, sul libro soci della Società e consegnare (o fare in modo che la Società consegni) al Security Agent un estratto (autenticato da un notaio) delle pagine del libro soci della Società da cui risulti la suddetta annotazione

## 4 DICHIARAZIONI E GARANZIE

- (i) Il Datore di Pegno dichiara e garantisce alle Parti Garantite che:
  - (a) è il solo legittimo proprietario delle Nuove Azioni;



- (b) le Nuove Azioni, ad eccezione del Pegno, sono libere da ogni Garanzia Reale, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque,
  - (c) le Nuove Azioni non sono oggetto di sequestro, pignoramento o altro vincolo che limiti la capacità del Datore di Pegno di disporre delle Nuove Azioni o che possa pregiudicare l'escussione del Pegno,
  - (d) le Nuove Azioni rappresentano il [●]% del capitale sociale della Società e sono state validamente sottoscritte e interamente liberate per l'intero loro valore nominale
- (ii) Tutte le dichiarazioni e garanzie del Datore di Pegno di cui al paragrafo (i) che precede dovranno considerarsi reiterate dal Datore di Pegno in ciascuna data alla quale le dichiarazioni e garanzie previste nel Contratto Finanziamento sono reiterate con riferimento ai fatti e alle circostanze di volta in volta esistenti

## 5 DISPOSIZIONI REGOLANTI IL NUOVO PEGNO

Le Parti prendono atto e confermano che il Nuovo Pegno rientra nella definizione di "Pegno" di cui all'Atto di Pegno, che le Nuove Azioni rientrano nella definizione di "Azioni" di cui all'Atto di Pegno e che le previsioni dell'Atto di Pegno si applicano al Nuovo Pegno e alle Nuove Azioni

## 6 ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate da Banca d'Italia il 20 giugno 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012, le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza di propri consulenti legali

## 7 LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

- (a) Il presente Atto è regolato dalla legge italiana.
- (b) Ferme restando le competenze esclusive per legge, il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a decidere qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Atto

### ALLEGATO 1

#### L'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO

#### PARTE I

#### CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

[ ]

#### PARTE II

#### FINANZIAMENTO



Handwritten signatures and initials, including the number '1194' at the top right.

[ ]

**ALLEGATO 2**

**LE PARTI GARANTITE ORIGINARIE**

[ ]



## PARTE IV

### ATTO RELATIVO AI DOCUMENTI DI HEDGING

IL PRESENTE ATTO viene stipulato a [ ] il [ ] tra

- (1) [ ], con sede legale a [ ], [ ], capitale sociale pari a euro [ ], iscritto al Registro delle Imprese di [ ], numero di iscrizione e codice fiscale [ ], in qualità di datore di pegno (il "Datore di Pegno"),
- (2) [ ], con sede legale a [ ], capitale sociale pari a euro [ ], iscritto al Registro delle Imprese di [ ], numero di iscrizione e codice fiscale [ ], iscritto all'Albo delle Banche al numero [ ], [membro/capogruppo] del gruppo bancario "[ ]", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al numero [ ], in qualità di banca hedging (la "Banca Hedging"), e
- (3) [ ], con sede legale a [ ], capitale sociale pari a euro [ ], iscritto al Registro delle Imprese di [ ], numero di iscrizione e codice fiscale [ ], iscritto all'Albo delle Banche al numero [ ], [membro/capogruppo] del gruppo bancario "[ ]", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al numero [ ], in qualità di *intercreditor security agent* per conto proprio e in nome e per conto delle altre Parti Garantite (come di seguito definite e come identificate nell'Allegato 2 (*Parti Garantite Originarie*)) (il "Security Agent")

#### PREMESSO CHE:

- (A) Ai sensi di un atto di pegno sottoscritto in data [ ] ([come modificato ai sensi [dell'atto/degli atti] di pegno in data [ ]], l'"Atto di Pegno"), il Datore di Pegno ha costituito in pegno in favore delle Parti Garantite, le azioni detenute nella Società (come di seguito definita); e
- (B) in data [ ], [ ] e la Banca Hedging hanno sottoscritto i Documenti di Hedging (come di seguito definiti)

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### 1 INTERPRETAZIONE

##### 1.1 Definizioni

Nel presente Atto

"Atto" indica il presente atto

"Documenti di Hedging" indica i contratti di hedging descritti nell'Allegato 1 (*Documenti di Hedging*)

"Nuove Obbligazioni Garantite" indica:

- (a) le obbligazioni pecuniarie del Soggetto Obligato Hedging nei confronti della Banca Hedging derivanti dai Documenti di Hedging,
- (b) gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno nei confronti delle altre Parti a seguito di inadempimento di quanto previsto del presente Atto,





- (c) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno ovvero del Soggetto Obligato Hedging, a seconda dei casi, nei confronti della Banca Hedging derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) che precedono, incluse, a titoli esemplificativo, quelle ex Articolo 2033 o Articolo 2041 del Codice Civile, nonché
- (d) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno ovvero del Soggetto Obligato Hedging, a seconda dei casi, nei confronti della Banca Hedging di revoca o inefficacia ai sensi dell'Articolo 65 o Articolo 67 della Legge Fallimentare di ogni pagamento effettuato dal Datore di Pegno, dal Soggetto Obligato Hedging o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Pegno non potesse, o non potesse più, garantire, per qualsiasi motivo, alcuna di tali obbligazioni, la validità ed efficacia del Pegno non sarà pregiudicata e il Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni di cui alla presente definizione

“Parti” indica le parti del presente Atto

“Parti Garantite” indica

- (a) le Banche Finanziatrici;
- (b) le Banche Organizzatrici,
- (c) la Banca Agente, e
- (d) il Security Agent



“Società” indica Marelli Motori S.p.A., con sede legale in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02523820245

“Soggetto Obligato Hedging” indica la Società.

I termini utilizzati nel presente Atto con l'iniziale maiuscola, e non altrimenti quiivi definiti, hanno il significato loro attribuito nell'Atto di Pegno

## 1 2 Interpretazione

Le disposizioni di cui all'Articolo 11 (*Interpretazione*) dell'Atto di Pegno si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Atto come se fossero previste dello stesso. Il presente Atto è un Documento Finanziario ai sensi del Contratto di Finanziamento e come ivi definito

## 2 ESTENSIONE DEL PEGNO

Le Parti convengono che, con efficacia a partire dalla data odierna

- (i) il Pegno garantirà l'integrale e incondizionato adempimento delle Nuove Obbligazioni Garantite,
- (ii) le definizioni di “Società Obbligate”, “Pegno”, “Obbligazioni Garantite” e “Parti Garantite” nell'Atto di Pegno dovranno intendersi integrate in modo tale che
  - (A) la definizione di “Società Obbligate” indichi quella di Soggetto Obligato Hedging quale soggetto obbligato ai sensi dei Documenti di Hedging,

- (B) la definizione di "Pegno" comprenda il Pegno come esteso dal presente Atto,
- (C) la definizione di "Obbligazioni Garantite" venga sostituita con la seguente definizione.

**"Obbligazioni Garantite"** indica.

- (a) di volta in volta, le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal Contratto di Finanziamento e dai Documenti di Hedging, e specificatamente
  - (i) gli obblighi di rimborso (incluso il rimborso anticipato), in tutto o in parte, delle Erogazioni,
  - (ii) gli obblighi di pagamento in relazione agli interessi (ivi inclusi gli interessi di mora) maturati sulle Erogazioni o altro importo dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari,
  - (iii) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione alle commissioni previste dal Contratto di Finanziamento o dallo stesso richiamate,
  - (iv) gli obblighi di pagamento del Soggetto Obbligato Hedging nei confronti della Banca Hedging ai sensi dei, o in relazione ai, Documenti di Hedging;
  - (v) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione a manleve e indennizzi di cui al Contratto di Finanziamento (incluso, a titolo esemplificativo, tasse, costi e spese, costi di reimpiego e maggiori oneri) nonché gli obblighi di pagamento in relazione a indennizzi dovuti a seguito di inadempimento di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento;
  - (vi) gli obblighi di pagamento in relazione a garanzie prestate da ciascuna Società Obbligata ai sensi del Contratto di Finanziamento,
- (e) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal presente Atto nonché gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno a seguito di inadempimento di quanto previsto dal presente Atto,
- (f) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) incluse, a titolo esemplificativo, quelle ex Articolo 2033 o Articolo 2041 del Codice, nonché
- (g) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite nell'ipotesi di revoca o inefficacia ai sensi dell'Articolo 65 o Articolo 67 della Legge Fallimentare di ogni pagamento effettuato da ciascuna Società Obbligata o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni pecuniarie sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Pegno non potesse, o non potesse più, garantire alcuna di tali



obbligazioni ai sensi della legge italiana, la validità ed efficacia del Pegno non sarà pregiudicata ed il Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni pecuniarie di cui alla presente definizione",

(D) la definizione di "Parti Garantite" comprenda anche la Banca Hedging, in qualità di banca hedging ai sensi dei Documenti di Hedging, e

(iii) tutti i termini e condizioni dell'Atto di Pegno si applicano al Pegno come estesi dal presente Atto

### 3 PERFEZIONAMENTO

Il Datore di Pegno si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a

(i) fare in modo che, contestualmente alla firma del presente Atto, un amministratore della Società annoti l'estensione del pegno a favore della Banca Hedging di cui al presente Atto sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni e nel libro soci della Società, e

(ii) consegnare (o fare in modo che la Società consegni), entro 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto, al Security Agent un estratto (autenticato da un notaio) delle pagine del libro soci della Società da cui risulti l'annotazione di cui al paragrafo (i) che precede

### 4 ALTRE MODIFICHE ALL'ATTO DI PEGNO

Le Parti convengono che, con efficacia a partire dalla data odierna

(i) le definizioni di "Banca Hedging" e "Documenti di Hedging" di cui al presente Atto sono incluse nell'Atto di Pegno,

(ii) il paragrafo (a) della definizione di "Causa di Escussione" è modificato inserendo alla fine del paragrafo le seguenti parole "o il verificarsi di un mancato pagamento da parte della Società Obbligata rilevante di qualsiasi importo dovuto ed esigibile ai sensi dei Documenti di Hedging (dopo il decorso dell'eventuale periodo di grazia applicabile)";

(iii) il paragrafo (a)(i) dell'Articolo 10 (*Mantenimento del Pegno*) dell'Atto di Pegno è modificato inserendo alla fine del paragrafo le seguenti parole "e/o di alcuno dei Documenti di Hedging";

(iv) il paragrafo (d)(iii) dell'Articolo 10 (*Mantenimento del Pegno*) dell'Atto di Pegno è modificato inserendo alla fine del paragrafo le seguenti parole "o dei Documenti di Hedging", e

(v) il paragrafo (d)(i) dell'Articolo 9 (*Cancellazione del Pegno*) dell'Atto di Pegno sia modificato inserendo alla fine del paragrafo (i) le parole "e tutti i Documenti di Hedging siano stati risolti o abbiano in altro modo cessato di essere efficaci"

### 5 ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 20 giugno 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012 (come di volta in volta modificate ed integrate), le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza di propri consulenti legali





**6 IL SECURITY AGENT**

- (a) Le Parti prendono atto e acconsentono espressamente che, in forza di mandato separatamente conferito, il Security Agent agisce in qualità di mandatario con rappresentanza anche in nome e per conto della Banca Agente in relazione al presente Atto, all'Atto di Pegno e al Pegno
- (b) La Banca Hedging prende atto e accetta espressamente tutte le disposizioni dell'Articolo 11 (*Il Security Agent*) dell'Atto di Pegno che si applicano al presente Atto come se fossero integralmente previste nel medesimo

**7 LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE**

- (a) Il presente Atto è regolato dalla legge italiana
- (b) Ferme restando le competenze esclusive per legge, il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a decidere qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Atto

**ALLEGATO 1**

**DOCUMENTI DI HEDGING**



MM4  
[Handwritten signatures]



**ALLEGATO 3**  
**DOCUMENTAZIONE PER LA CANCELLAZIONE DEL PEGNO**

Nel presente Allegato

**“Pagamento Rilevante”** indica qualsiasi pagamento effettuato per il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite che, alla data di consegna della Documentazione per la Cancellazione del Pegno, potrebbe essere soggetto ad azione revocatoria nel caso in cui una Società Obbligata o il soggetto che ha effettuato il pagamento per conto di una Società Obbligata dovesse in futuro essere dichiarato fallito ovvero sottoposto a una procedura concorsuale

**“Soggetto Rilevante”** indica una Società Obbligata o altro soggetto che abbia effettuato un Pagamento Rilevante.

I seguenti documenti costituiscono la **“Documentazione per la Cancellazione del Pegno”**

- (a) una dichiarazione indirizzata al Security Agent da parte del presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico del Soggetto Rilevante che confermi che alla data di tale dichiarazione:
  - (i) il Soggetto Rilevante non si trova in situazione di insolvenza; e
  - (ii) non vi sono né vi sono stati fatti o circostanze riguardanti il Soggetto Rilevante, i quali potrebbero ragionevolmente comportare una situazione di insolvenza,
- (b) un certificato di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese competente, che confermi che non è stata avviata alcuna procedura concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante,
- (c) una dichiarazione indirizzata al Security Agent da parte del presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico del Soggetto Rilevante che confermi che alla data di tale dichiarazione
  - (iii) il Soggetto Rilevante non è e non è stato oggetto di alcun protesto durante i 12 (dodici) mesi precedenti alla data del certificato, e
  - (iv) non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante,

o, in ciascun caso, se il Soggetto Rilevante non sia una società italiana, l'eventuale documento equivalente nella relativa giurisdizione



\*\*\*\*\*

Ove concordaste con quanto sopra, Vi preghiamo di voler confermare la Vostra integrale accettazione della presente proposta (comprensiva dei relativi allegati), restituendoci copia della presente lettera debitamente sottoscritta per accettazione e siglata in ogni sua pagina per identificazione

Distinti saluti

*Michael Petri*      *Michael M. Keller*  
\_\_\_\_\_

UNICREDIT S.p.A.

*Steph Poldi*      *Luigi Z...*  
\_\_\_\_\_

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Succursale di Milano

*Leff...*      *David Al...*  
\_\_\_\_\_

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Succursale di Milano

*Steph Poldi*      *Luigi Z...*  
\_\_\_\_\_

UNICREDIT BANK AG, Succursale di Milano



Dear

**Marelli Overseas Limited**  
West House, King Cross  
Road Halifax HX1 1EB  
Attn Mr Roy Moorby

C C

Via Sabbionara, n 1  
36071 — Arzignano (Vicenza)  
Attn Ing Roberto Ditti and Dr Marco Salmaso

Milan, August 1st, 2013

**Subject: contract of shares of Marelli Motori S.p.A.**

Dear Sirs,

We refer to the agreements reached and, please find attached our offer of a contract of pledge on shares

\*\*\* \*\*



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be "P" and another signature that appears to be "R".

**ACT OF PLEDGE OF SHARES**

**IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 15 OF THE EEC Presidential Decree September 29, 1973  
No. 601**

of

**MARELLI MOTORI S P A**

On August 1, 2013

between

**MARELLI OVERSEAS LIMITED**

in the capacity of Grantor of the Pledge

and

**UNICREDIT BANK AG, Milan Branch**

As a bank agent and security agent

and

**UNICREDIT S p A**

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Milan Branch**

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A , Milan Branch**

in the capacity of guaranteed creditors

**LATHAM & WATKINS**

Corso Matteotti 22  
20121 Milan  
Italy  
Tel +39 02 3046 2000

[www.lw.com](http://www.lw.com)




**TABLE OF CONTENTS**

<b>ARTICLE</b>		<b>PAGE</b>
1	Interpretation . . . . .	2
2	Warranty . . . . .	6
3	Improvement of the Pledge . . . . .	6
4	Extension of the Pledge . . . . .	7
5	Voting rights and Dividends . . . . .	7
6	Enforcement . . . . .	9
7	Representations and Warranties . . . . .	12
8	Undertakings . . . . .	13
9	Cancellation of the Pledge . . . . .	14
10	Maintenance of the Pledge . . . . .	15
11	The Security Agent . . . . .	16
12	Communications..... . . . .	16
13	Miscellaneous Provisions . . . . .	17
14	Individually Negotiated Act. . . . .	17
15	Governing Law and Jurisdiction . . . . .	18

**ATTACHMENTS**

<b>ANNEX PAGE</b>		<b>PAGE</b>
ANNEX 1	The Financing Transaction . . . . .	19
ANNEX 2	Models . . . . .	22
ANNEX 3	Documentation for the Cancellation of Pledge . . . . .	35



*MH*  
*[Handwritten signatures]*

**THIS ACT OF PLEDGE OF SHARES** is made between

- (1) **Marelli Overseas Limited**, a company incorporated in England with registered office in West House, King Cross Road, Halifax HX1 1EB, registration number 07261926 ("**MOL**"), in the capacity of Grantor of the Pledge ("**Employer Pledge**"),


*on the one hand, and*

- (2) **UNICREDIT S.p.A.**, with registered office in Rome, Via Alessandro Specchi 16, Directorate General in Milan, Piazza Cordusio, tax code and registration number in the Company House of Rome 00348170101, registered at the Company House (REA) of Milan under number 1179152, ABI code 02008 1, an organization registered in the Bank and Parent Company of the UniCredit Banking Group, included in the Registry of Banking Groups under code No 02008 1, corporate member of the Interbank Deposit Protection Fund ("**UniCredit**"), as the organizing bank and the original financing bank,
- (3) **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Milan Branch**, a company incorporated under French law with registered office in 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, registered with the *Company House (RCS) of Paris* under number B 552 120 222, acting for the purpose of this Act through its Milan branch, Via Olona, No 2, Milan, tax code and registration number in the Registry of Companies of Milan 80112150158, registered in the REA of Milan under number 748666, code ABI 03593, an organization included in the Register of Banks under number 4858, as the organizing bank and the original financing bank ("**Société Générale, Milan Branch**");
- (4) **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Milan Branch**, a company incorporated under Spanish law, with legal headquarters in Bilbao, Plaza San Nicolas 4, registered with the Commercial Registry of Vizcaya, on sheet 183, Book 1,545, Section 3 of the Society, Volume 2,083, page number 14,741, as its first registration, acting for the purposes of this Act through its Milan branch, with registered office at Via Cino del Duca No 8, Tax Code and VAT number 06862150155, and registered in the Economic Administrative Directory of Milan under No 1123816, authorised to carry out banking activities in Italy and registered with the Registry of Banks under No 4918 90, ABI code 03576 ("**BBVA, Milan Branch**" and, together with UniCredit and Société Générale, Milan Branch, the "**Originating Lenders**"); and
- (5) **UNICREDIT BANK A.G., Milan Branch**, a company incorporated under German law, having its registered office in Monaco of Bavaria (Germany), Kardinal-Faulhaber-Strasse No 1, registered with the Trade Register of the Court of Monaco to the number HR B 421 48, which acts for the purposes of this Act through its Milan Branch, Via Tommaso Grossi, No 10, tax code and registration number in the Company House of Milan under No 09144100154, registered at the REA of Milan under the number 1271205, ABI code 03081 7, included in the Registry of Banks as number 03081 7, belonging to the UniCredit Banking Group Company, Member of the Interbank Deposit Protection, as agent bank (the "**Agent Bank**") and in the capacity of security agent (the "**Security Agent**"),

*from the other side*

#### **INTRODUCTION**

- (A) With a loan contract, subscribed by exchange of letters, in Milan on June 19, 2013, pursuant to Articles 15 et seq of the DPR of September 29, 1973 No 601 (lieu tax), including, *inter alios*, MM Holding SpA (formerly F-Utility Srl), the Agent Bank and



the Original Lenders, to which the Grantor of the Pledge has joined on today's date as the financing and guarantor society (the "**Loan Agreement**"), the Originating Lenders, *inter alia*, have made available to the Financing Company (as defined below) some credit lines for a total amount of € 105,000,000 00 to the terms and conditions of the Loan Agreement (the "**Loan**"), a detailed description of the Loan to be found in Part II Annex 1 (*The Financing Transaction*)

- (B) MOL is, as of today, the holder of 7,500,000 shares of the Company denominated in the value of € 1 each, represented by the share certificate No 8 for 75,000 shares and the share certificate No 7 for 7,425,000 shares (the "**Shares**"), representing the entire share capital of the Company
- (C) As a suspensive condition on the availability of financing, the Grantor of the Pledge is required, among other things, to create in favor of the Secured Parties a pledge (as defined below) on the shares in order to guarantee the Guaranteed Obligations (as defined below)
- (D) The Loan has a term of more than 18 months and, therefore, the loan and the pledge established hereunder shall benefit from the tax relief provided for in Articles 15 et seq of the DPR of September 29, 1973 No 601 (lieu tax)

**IT IS HEREBY AGREED** as follows

1 **INTERPRETATION**

1.1 **Definitions**

**In this Act:**

"**Transfer Agreement**" has the meaning assigned to the term "Transfer Agreement" in the Loan Agreement

"**Act**" refers to this deed of pledge on shares

"**Shares**" has the meaning assigned in the preceding Introduction (B)

"**Agent Bank**" has the meaning assigned in the appearance of the Parties

"**Approved Investment Banks**" indicates Rothschild or Lazard or other major investment banks

"**Lenders**" means

- (a) the Original Lenders,
- (b) each person who should become part of the Loan Agreement pursuant to Section 28.1 (*Transfers by the Lender*) of the Loan Agreement, and
- (c) any universal successor or particular successor or someone who succeeds the parties referred to in paragraphs (a) and (b) above

"**The Original Lenders**" has the meaning assigned in the appearance of the Parties



Handwritten signatures and initials, including 'MK', 'G', and 'H'.

**"Reasons for Enforcement"** includes

- (a) In case of a missed payment of an amount due by the Due Date, pursuant to the provisions of the Loan Agreement,
- (b) In case of lack of payment of an amount due by the relevant due date following the occurrence of an event of mandatory early repayment under Article 9 (*Mandatory Prepayment*) or Article 10 (*Voluntary Prepayment and Cancellation*) of the Loan Agreement, then, as a consequence of such an event, all amounts disbursed and not repaid of the Loan become due and payable,
- (c) In case of a Significant Event after which the Agent Bank has sent the communication referred to in Article 26 16 (*Acceleration*) of the Loan Agreement,
- (d) In case of a Significant Event which requires the immediate enforcement of the payment of the Guaranteed Obligations pursuant to law, or
- (e) In case of non-payment by the Company bound to the Guaranteed Obligations described in paragraphs (c) or (d) of the definition of "Secured Obligations" set forth in Article 11 (*Definitions*) of this Act

**"Civil Code"** refers to the Italian Civil Code, whose content was approved by the Royal Decree of March 16, 1942 No 262, as periodically amended and supplemented

**"Notice of Transfer"** has the meaning assigned to the term "*Transfer Notice*" in the Loan Agreement

**"Loan Agreement"** refers to the loan agreement described in the Introduction (A) above and whose contents are described in Part I (*Loan Agreement*) of Schedule 1 (*The Financing Transaction*), which governs the Funding, described in Part II (*Funding*) of the same Annex

**"Agreement between Creditors"** means the Creditors Agreement signed today between the Company, the Originating Lenders, the Bank Agent and Security Agent

**"Maturity Date"** has the meaning assigned it to the term "*Termination Date*" in the Loan Agreement

**"Grantor of the Pledge"** has meaning assigned in the appearance of the Parties

**"Administrative Rights"** means, in respect of the Shares, the administrative rights set forth in Article 2352, paragraph 6, of the Civil Code

**"Related Rights"** means

- (a) any action or other securities or rights of any nature, which are attributed to the Grantor of the Pledge in exchange for, or in respect of the Shares, as a result of the transformation or liquidation of the Company, reduction of the share capital of the Company (including, without limitation, any reduction in capital resulting from the termination, in whole or in part, of the Grantor of the Pledge or division of the Company) or merger of the Company, and
- (b) The corresponding amount due to the Grantor of the Pledge as a result of (i) a transfer pursuant to Article 2352, paragraph 2, of the Civil Code of the option rights relating to the Shares or (ii) a transfer pursuant to Section 2352, paragraph 4, of the Civil Code of the Shares which have not been fully paid



"**Voting Rights**" refers to the voting rights with respect to the Shares

"**Dividends**" refers to the dividends, other distributions or any other payment (in cash or in kind) paid or payable in respect of Shares

"**Documentation for the cancellation of the Pledge**" means the documents and evidence referred to in Annex 3  
(*Documentation for the cancellation of the Pledge*)

"**Financial Documents**" has the meaning assigned to the term "*Finance Documents*" in the Loan Agreement

"**Material Adverse Effect**" has the meaning assigned to the term "*Material Adverse Effect*" in the Loan Agreement

"**Provision**" has the meaning assigned to the term "*Loan*" in the Loan Agreement

"**Event**" has the meaning assigned to the term "*Event of Default*" in the Loan Agreement

"**Qualified Significant Event**" means

- (a) an occurrence of the Significant Event referred to in Article 26 1 (*Non-payment*) of the Loan Agreement,
- (b) an occurrence of the Significant Event referred to in Article 26 2 (*Financial covenants*) of the Loan Agreement,
- (c) an occurrence of the Significant Event referred to in Article 26 5 (*Insolvency*) of the Loan Agreement, and
- (d) an occurrence of the Significant Event referred to in Article 26 6 (*Insolvency proceedings*) of the Loan Agreement

"**Financing**" has the meaning assigned to that term in the Introduction (A) of this Act

"**Collateral**" has the meaning assigned to the term in "*Security*" in the Loan Agreement

"**Business Day**" has the meaning assigned to the term "*Business Day*" in the Loan Agreement


"**Group**" has the meaning assigned to the term "*Group*" in the Loan Agreement

"**Bankruptcy Law**" refers to the Royal Decree No 267 of March 16, 1942, as periodically supplemented and amended

"**Majority of the Secured Parties**" has the meaning attributed to it at the end "*Majority Senior Creditors*" in the Agreement between Creditors

"**New Lending Bank**" has the meaning given to the term "*New Lender*" in the Loan Agreement

"**Secured Obligations**" means



Handwritten signatures and initials, including 'M14', 'GA', and '11', are present at the bottom right of the page.

- (a) periodically, the financial obligations of each Obligated Company toward the Secured Parties arising from the Loan Agreement, and specifically
  - (i) the repayment obligations (including early repayment), in whole or in part, of Disbursements,
  - (ii) the payment obligations relating to interest (including default interest) accrued on Disbursements or other amount payable under the Financial Reports,
  - (iii) the payment obligations of the Obligated Companies in relation to the fees provided for in the Loan Agreement or claimed therein,
  - (iv) the payment obligations of the Obligated Companies in relation to indemnities and compensation payments referred to in the Loan Agreement (including, without limitation, fees, costs and expenses, re-use costs and other higher charges) as well as the payment obligations in relation to compensation due as a result of failure to comply with the provisions of the Loan Agreement,
  - (v) the payment obligations in relation to guarantees given by each Obligated Company, pursuant to the Loan Agreement, and
- (b) the monetary obligations of the Grantor of the Pledge toward the Secured Parties under this Act as well as the obligations of compensation payable by the Grantor of the Pledge as a result of non-compliance with the provisions of this Act,
- (c) the monetary obligations of each Obligated Company and the Grantor of the Pledge arising from the invalidity or unenforceability of the obligations referred to in paragraphs (a) and (b) including, without limitation, those from Article 2033 or Article 2041 of the Civil Code, as well as
- (d) the monetary obligations of each Obligated Company and of the Grantor of the Pledge in the case of revocation or invalidity pursuant to Article 65 or Article 67 of the Bankruptcy Law of any payment made by each Obligated Company or by a third party in compliance with the obligations referred to in paragraphs (a), (b) or (c),

provided that if any such financial obligations is declared invalid or unenforceable, or if the Pledge could not, or could not any longer, secure any such bonds pursuant to Italian law, the validity and effectiveness of the Pledge will not be affected and the Pledge will continue to ensure the proper fulfillment of all other pecuniary obligations under this definition

**"Parties"** refers to the original parties to this Act and any person that may become party to this Act


**"Secured Parties"** means

- (a) the Lenders,
- (b) the Agent Bank, and
- (c) the Security Agent

**"Pledge"** refers to each guarantee provided for in Article 2 (*Assurance*) and each guarantee provided under Article 4 (*Extension of the Pledge*)

**"Additional Borrower"** has the meaning assigned to the term *"Additional Borrower"* in the Loan Agreement

**"Legal Reservation"** has the meaning assigned to the term *"Legal Reservation"* in the Loan Agreement



"Security Agent" has the meaning assigned in the appearance of the Parties

"Company" refers to Marelli Motori SpA, with legal headquarters in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, No 1, tax code and registration number in the Company House of Vicenza 02523820245

"Financed Companies" refers to the Company and, following the signature of the Loan Agreement pursuant to Section 25 19 (*Target Accession*) of the Loan Agreement, Marelli Motori SpA and Marelli Overseas Limited, as well as any Additional Borrower

"Company Guarantors" means the Company and, following the accession to the Loan Agreement pursuant to Section 25 19 (*Target Accession*) of the Loan Agreement, Marelli Motori SpA, Marelli Overseas Limited, Marelli UK Limited and Marelli Central Europe GmbH, as well as every subject that may become a party to the Loan Agreement as "*Additional Guarantor*" (under, and as defined in, the Loan Agreement) after the date of this Act

"Obligated Company" means the Financed Companies and the Company Guarantors

## 1 2 Interpretation

- (a) The provisions of introduction and the annexes to this Act shall constitute an integral part thereof
- (b) A record or other document in "Agreed Form" refers to a record or other document in the form set out in Annex 2 (*Model 111*)
- (c) The provisions of Articles 1 2 and 1 4 of the Loan Agreement shall apply to this Act as if they were included herein *mutatis mutandis*

## 2 WARRANTY

The Grantor of the Pledge hereby places a pledge on the Shares in favor of the Secured Parties to guarantee the proper and timely performance of the Guaranteed Obligations (the "**Pledge**").


## 3 IMPROVEMENT OF THE PLEDGE

### 3 1 Endorsement and annotation of the Pledge

Upon execution of this Act, the Grantor of the Pledge undertakes, pursuant as well to Article 1381 of the Civil Code, to make an annotation on the share certificates representing the Shares that constitute a security for the Secured Creditors,

- (i) notarised by a notary public, in the Agreed Form, or make sure that an administrator of the Company writes down the Pledge on the share certificates representing the Shares in the Agreed Form,
- (ii) deliver the share certificates representing the Shares to the Security Agent, as guardian of the Equities and Related Rights, duly endorsed,
- (iii) ensure that an administrator of the Company makes an annotation of the Pledge, as a warranty, or annotated as provided above, and

*Handwritten signatures and initials:*  
M12  
K  
GT  
11



It is agreed that the shareholders of the company deliver (or see that the Company delivers) to the Security Agent, within five (5) days of the signing of this Act, a (notarized) extract of the pages of the Company shareholders where the abovementioned annotation can be seen

#### 4 EXTENSION OF PLEDGE

##### 4 1 New Shares

11

The pledge will extend to all the shares of the Company that the Grantor of the Pledge may from time to time hold, including, without limitation, the increases resulting from any capital increase. To this end, the Grantor of the Pledge agrees (except in the case of automatic extension of the Pledge as a result of capital increases at no charge) to subscribe promptly an act in the Agreed Form and any other documents, and take any action necessary or appropriate in order to establish pledges on the new shares for the benefit of the Secured Parties

##### 4 2 Related Rights

The Pledge will extend automatically to the Related Rights and, in the case of non-automatic extension, the Grantor of the Pledge shall promptly take all actions and sign all documents (and ensure that the Company will undertake all actions and sign all documents) that may be reasonably required by the Security Agent to duly extend it to the Related Rights (or, as appropriate, for the establishment of a pledge or other security interest that will be valid and effective for the Related Rights)

4 3

#### Provisions governing the new shares and Related Rights

Where

possible, the provisions of this Act (as supplemented from time to time by the acts referred to in Article 4 1 (*Future capital improvements*) or Article 4 2 (*Related Rights*)) will apply to guarantees made on the new shares of the Company pursuant to Article 4 1 (*Future capital increases*) (and, for that purpose, references in this Act to the Shares will include the new shares) and to the securities based on Related Rights pursuant to Section 4 3 (*Related Rights*) (and, for such purpose, where possible, references to Shares in this Act shall include such Related Rights)


##### 4 4 Hedging

###### (a) In this Article

- (i) "**Document of Hedging**" refers to the meaning assigned to the term "*Hedging Agreement*" in the Loan Agreement, and
- (ii) "**Hedging Bank**" it has meaning given to the term "*Hedge Counterparty*" in the Loan Agreement

###### (b) The Parties agree that

- (i) in the case of signing a document of Hedging, the Security Agent, the Hedging Bank and the Grantor of the Pledge shall sign an act with a certain date substantially in the form agreed to extend the Pledge in such a way that it guarantees the obligations of the relevant obligor under the Hedging document and modify the provisions of this Act accordingly, and
- (ii) the Pledge, as extended under the Act referred to in paragraph (i) above, will continue to be effective



5 **VOTING RIGHTS AND DIVIDEND**

5.1 **Voting Rights and Administrative Rights**

Without prejudice to Article 5.2 (*Exercise of Voting Rights by the Secured Parties*), the Voting Rights and Administrative Rights shall remain with the Grantor of the Pledge, which, however, cannot exercise them in such a way as to cause the occurrence of a Significant Event or as to affect the validity or enforceability of the Pledge or the rights of the Secured Parties pursuant to this Act

5.2

**Exercise of Voting Rights by the Secured Parties**

Upon the occurrence of a Qualified Significant Event and during the time in which it remains effective, the Secured Parties will have the power (but not the obligation) to exercise the Voting Rights and Administrative Rights through the Security Agent (which will act under the instructions of the Majority of the Secured Parties)

For purposes of paragraph (a) above, the Security Agent will send a communication to the Grantor of the Pledge and to the Company informing them of the Secured Parties' intention to exercise the Voting Rights and Administrative Rights, and upon receipt of such notice

(i) the Grantor of the Pledge will no longer be able to exercise Voting Rights and Administrative Rights, and

(ii) until the Security Agent communicates to the Company and to the Grantor of the Pledge that the Qualified Significant Event is not effective anymore or the Secured Parties do not intend to exercise the Voting Rights and Administrative Rights anymore, the Secured Parties will be the only ones entitled to exercise the Voting Rights and Administrative Rights through the Security Agent

5.3 **Dividends**

Without prejudice to Article 5.4 (*Dividends for the Secured Parties*) and subject to any limitations or other provisions of the Loan Agreement, the Grantor of the Pledge has the right to receive dividends

5.4 **Dividends for the Senior Creditors**

When a Qualifying Event of Default occurs, and for the full period it lasts, Dividends must be paid to the Senior Creditors via the Security Agent

(a) The Security Agent shall allocate the Dividends received pursuant to paragraph (a) to meet the Guaranteed Obligations or, if no Guaranteed Obligations are due or if the amounts received as Dividends are higher than the amount of the Guaranteed Obligations due, shall retain the Dividends (or amount exceeding the Guaranteed Obligations due) to guarantee the Guaranteed Obligations

(b) Dividends retained by the Security Agent to guarantee the Guaranteed Obligations shall be allocated to meet the Guaranteed Obligations as they come due

(c) When the Qualifying Event of Default is no longer in existence and on condition that a further Qualifying Event of Default has not occurred, the Senior Creditors shall pay, via the Security Agency, the amount they received during the period of the Qualifying Event of Default, within five (5) Business Days of the request from the Pledgor, to the Pledgor, apart from to the extent the amounts were allocated to meet the Guaranteed Obligations

(d) The Security Agent shall allocate the Dividends received pursuant to paragraph (a) to meet the Guaranteed Obligations in line with the provisions of the Loan Contract

MA  
K  
G  
11

## 6. ENFORCEMENT

### 6.1 Enforcement of the Pledge

- (a) When Grounds for Enforcement occur and for the full period this lasts, the Security Agent, including in the name and on behalf of the Majority Senior Creditors, shall have the right to enforce the Pledge, fully or in part, on the instruction of the Senior Creditors, without prejudice to any other right or action due to the Senior Creditors provided for by the law
- (i) in compliance with the provisions of Article 2798 of the Civil Code or the Italian Civil Procedure Code (or any other applicable legal provisions), or
  - (ii) in compliance with the procedure envisaged in Article 6 2 (*Enforcement for private sale*) in line with the final paragraph of Article 2797 of the Civil Code,
  - (iii) if no action has been taken after five (5) days ("**Compliance Period**") of receiving an instruction to fulfil the Guaranteed Obligations ("**Instruction**") sent by the Security Agent via an officer of the court or, in any event, in writing via similar means, in line with Article 2797, paragraphs 1 and 2 of the Civil Code
- (b) The Parties hereby expressly declare that the period of five (5) days as per paragraph (a) above overrides the period provided for under Article 2797 of the Civil Code
- (c) In the event the Senior Creditors decide to initiate the enforcement procedure as per paragraph 6 1(a)(i), if the expert or experts appointed by the judge attribute the Shares a value greater than the amounts owed for the Guaranteed Obligations, having referred to the values at the time of estimation, the Senior Creditors shall become the complete and exclusive owners of the Shares, undertaking to pay the Pledgor the amount over and above the amount for the Guaranteed Obligations for their own part

### 6 2 Enforcement for private sale


- (a) If the Senior Creditors decide to initiate the enforcement procedure pursuant to paragraph 6 1 (a)(ii) above and no action has been taken during the Compliance Period, the Security Agent (again, on its behalf and in the name of and on behalf of the other Senior Creditors)
- (i) may enforce the Pledge after appointing one of the Permitted Investment Banks (the "**Authorised Investment Bank**") so that the bank may organise and arrange the private sale of the Shares (the "**Private Sale**"), in compliance with the procedure envisaged in this Article 6 2 (*Enforcement for private sale*), and
  - (ii) must promptly inform the Pledgor of the appointment referred to in the previous paragraph (i)
  - (iii) the Pledgor acknowledges that the Security Agent (who shall act on the instruction of the Majority Senior Creditors) and the Authorised Investment Bank may, after consulting with the Pledgor, in addition or as an alternative to the procedure envisaged in this Article 6 2 (*Enforcement for private sale*), agree on a different sales procedure and terms and conditions
- (b) The Security Agent must ensure that within 10 (ten) Business Days of accepting the appointment referred to in paragraph (a)(i) above the Authorised Investment Bank
- (i) prepares and sends an invitation to present offers (the "**Invitation**") for the Private Sale to no fewer than 10 (ten) financial, industrial or strategic national or international investors, chosen by the bank or proposed by the Security Agent or the Pledgor within 10 Business Days of the appointment of the Authorised Investment Bank (the "**Selected Parties**"), and

Investment Bank (the "**Selected Parties**"), and

- (ii) publishes the Private Sale and the Invitation using suitable local or international media (including in paper and/or audio-visual and electronic form) including at least two daily national newspapers
- (c) The Invitation must include
  - (i) a brief description of the Company, the Group, the sales process and related procedure, and
  - (ii) a confidentiality agreement form ("**Confidentiality Agreement**") that Potential Buyers (as defined below) must sign
- (d) In addition to the Invitation, the Authorised Investment Bank must prepare an information pack ("**Information Pack**") that (at the discretion of the Authorised Investment Bank) may include the following information
  - (i) a description of the Companies and the Group drawing on information in the public domain,
  - (ii) all balance sheets and other financial documents sent by or on behalf of the Company to the Security Agent in line with or in relation to the Finance Documents (before or after the occurrence of the Grounds for Enforcement),
  - (iii) a description and/or copy of the Finance Documents or some of them,
  - (iv) a description of the Grounds for Enforcement,
  - (v) information on the sales process and related procedure,
  - (vi) (where applicable) any information provided by the Security Agent about the Senior Creditors' willingness to modify the terms of the Finance Documents, and
  - (vii) any other information agreed between the Pledgor and the Security Agent
- (e) the Authorised Investment Bank may also organise meetings with the Company Management with a view to arranging introductions or to meet Potential Buyers, and the Pledgor must provide the Authorised Investment Bank with reasonable assistance to accomplish this
- (f) At the request of the Security Agent, the Pledgor must authorise leading legal and/or accountancy consultants, who are approved by the Security Agent, to carry out legal and/or accounting due diligence for the Company and the Group and prepare the related reports (the "**Vendor Due Diligence Reports**") If the Pledgor does not appoint legal and/or accounting consultants within 10 (ten) Business Days of the Security Agent's request, the Security Agent shall have the right to appoint said consultants The Pledgor must ensure the Company makes available a legal and/or accounting data room for the documents reasonably requested by the consultants mentioned above and must give access to the data room for a period of at least 15 (fifteen) Business Days The Pledgor must ensure the Company Management cooperates with the consultants
- (g) The Authorised Investment Bank must send the Information Pack to those Selected Subjects which return the signed Confidentiality Agreement to the Security Agent within 10 (ten) Business Days of receiving the Invitation or it being published in the media mentioned in paragraph (b)(ii) above (the "**Potential Buyers**")

on condition that the counter offer period does not exceed the Offer Period by more than 15 (fifteen) Business Days

- (i) If one or more offer presented by the Potential Buyers is subject to conditions, the Security Agent may (acting on the instruction of the Majority Senior Creditors), waive the requirement that the offer be unconditional, stated in paragraph (h) above
- (j) When the Offer Period expires
  - (i) the Authorised Investment Bank must inform the Security Agent and the Pledgor of the offers received and send the Pledgor, the Companies and the Security Agent a report of the Private Sales process, and
  - (ii) (unless the Majority Senior Creditors decide otherwise) the Senior Creditors (or the Pledgor, at the request of the Security Agent) must transfer the Pledged Shares pursuant to this Deed to the Potential Buyer who offers the highest price against payment of the full purchase price in cash (or if two or more Potential Buyers offer the same purchase price, the Senior Creditors must transfer the Shares to the Potential Buyer whose offer was received first by the Authorised Investment Bank)
- (k) Promptly after the Share transfer, the Pledgor must
  - (i) endorse the share certificates which represent the Shares, transferred to the buyer as a guarantee, or ensure the Company administrator records the transfer of ownership on the share certificates which represent the Shares,
  - (ii) deliver the share certificates which represent the Shares to the buyer, and
  - (iii) ensure the Company administrator records the transfer of ownership on the share certificates which represent the Shares



- (l) All the time frames provided for under this Article 6.2 may be extended (but not curtailed) at the request of the Security Agent. Each time frame provided for under this Article 6.2 may be reduced with the agreement of the Security Agent and the Pledgor.
- (m) The Parties acknowledge that all the costs and expenses (including, for example, legal and notary fees, the fee of the Authorised Investment Bank and the costs and expenses for the Vendor Due Diligence Reports, if applicable) shall be exclusively payable by the Pledgor. The obligation to pay these costs and expenses on the part of the Pledgor is guaranteed by the Pledge.
- (n) The Security Agent shall allocate the proceeds of the enforcement of the Pledge to meet the Guaranteed Obligations as per the provisions of the Loan Contract and return the excess to the Pledgor within five (5) Business Days of receiving the proceeds.

## 7 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

- (a) The Pledgor represents and warrants to the Senior Creditors that, on the date of this Deed:
  - (i) it is a joint-stock company which is regularly constituted and exists in compliance with current legal provisions and has full legal capacity to carry out its activity in the way it currently operates,
  - (ii) without prejudice to the Legal Reservations, the obligations assumed by the Pledgor pursuant to this Deed are binding, valid and effective,
  - (iii) subject to fulfilling the formalities set out under Article 3 (*Completion of the Pledge*) of this Deed, this Deed validly creates the warranty it contemplates and the warranty is valid and effective,
  - (iv) it has the powers to enter into and execute this Deed and has carried out all the necessary actions to authorise entering into and executing this Deed and all the operations envisaged in this Deed,
  - (v) the Pledgor entering into and executing this Deed and executing the operations envisaged in it, and granting the Pledge do not and shall not breach (i) any legal or regulatory provisions applicable to the Pledgor, (ii) any measure in its by-laws or articles of association, or (iii) any obligation pursuant to any agreement whatsoever or other document which is binding for the Pledgor, in a way that has or could reasonably have a Material Adverse Effect,
  - (vi) without prejudice to the Legal Reservations, it has obtained and holds all necessary authorisation to validly enter into and execute this Deed and the operations provided for in it,
  - (vii) no action, legal or company procedure or action of any other type has been undertaken or threatened in writing to cause it to declare bankruptcy or to subject it to any other insolvency proceedings,
  - (viii) it is the sole legitimate owner of the Shares not being used as Security and free from all option or pre-emptive rights of any kind, in favour of any person whatsoever, with the exception of the Pledge and the pre-emption right envisaged by the Company by-laws,



- (ix) the Shares are not subject to seizure, attachment or other restrictions which limit the Pledgor's capacity to dispose of the Shares or which could compromise the enforcement of the Pledge, with the exception of the pre-emptive right envisaged in the Company by-laws,
  - (x) the Shares represent the entire company share capital of the Company and are validly subscribed and paid up for the full nominal value, and
  - (xi) there are no legal actions or arbitration proceedings under way nor have any been threatened in writing before any legal or arbitration body in Italy or abroad, in connection with the Shares
- (b) The representations and warranties made by the Pledgor in paragraph (a) shall be considered reiterated by the Pledgor on each occasion the representations and warranties set out in the Loan Contract are reiterated in reference to the state of affairs and circumstances on each occasion

## 8 UNDERTAKINGS

Until the Pledge is released pursuant to Article 9 (*Cancellation of the Pledge*), the Pledgor undertakes

- (a) to sign and deliver (and ensure the Company signs and delivers) the documents and contracts to the Security Agent and to fulfil (and ensure the Company fulfils) all the actions reasonably requested by the Security Agent in order to
  - (i) establish and implement a valid and effective pledge pursuant to this Deed,
  - (ii) protect the validity and efficacy of the Pledge and the rights and actions of the Senior Creditors pursuant to this Deed,
  - (iii) allow the Senior Creditors to exercise the rights and take actions due to them pursuant to this Deed,
- (b) to promptly inform the Security Agent as soon as it is made aware of the existence of a third-party claim or case brought or threatened in writing by third parties in relation to the Shares which may have a prejudicial effect for the Senior Creditors pursuant to this Deed,
- (c) with the exception of the Pledge, to refrain from creating or allowing the creation of Securities or other third-part rights on the Shares,
- (d) to deliver to the Security Agent, within five (5) days (or, in the event of a plenary meeting pursuant to Article 2479-bis of the Civil Code, one (1) Business Day) of receiving any notice of convening a meeting of the shareholders of the Company, a copy of this notice and promptly notify the Security Agent of any issues not expressly provided for on the agenda of the notice sent to the Security Agent which are discussed and deliberated by the shareholders' meeting,
- (e) to send the Security Agent a copy of the minutes from the Company's shareholders' meeting within 10 (ten) Business Days of the date of the meeting,



- (f) except in the event of prior written consent from the Security Agent, which shall be considered granted if the Security Agent fails to reply within 30 (thirty) days of receiving the communication sent by the Pledgor, not to exercise the rights contained in Article 2795, paragraphs 3 and 4 of the Civil Code, without prejudice to indisputable legal provisions to the contrary,
- (g) not to act in a way that could compromise, directly or indirectly, the validity, efficacy or executability of the Pledge or the rights of the Senior Creditors pursuant to this Deed,
- (h) to ensure that, within at the most three (3) Business Days of signing this Deed, the Company by-laws are modified so that the limits to the circulation of holdings in the Company (including the Shares) set out in the by-laws (including the preemptive right) do not apply to the transfer caused by the enforcement of any guarantee rights (including the Pledge) on any of the Company's shares (including the Shares),
- (i) without prejudice to the provisions of the Finance Documents, in the event of transfer of all or part of the Shares, to ensure that, on the transfer date, the third-party purchaser of the Shares signs an agreement largely similar to this Deed and confirms and, insofar as it may be necessary, gives the purchased Shares in security to the Senior Creditors and to secure the Guaranteed Obligations, and
- (j) without prejudice to the provisions of the Financial Documents, in the event of an increase of the Company capital subscribed by a third party ("**Third-Party Subscriber**"), to ensure that the Third-Party Subscriber, at the same time as subscribing the capital increase, also signs an agreement largely similar to this Deed and gives the purchased Shares in security to the Senior Creditors and to secure the Guaranteed Obligations, fulfilling all the necessary formalities in order to complete the pledge mentioned above

## 9 CANCELLATION OF THE PLEDGE

- (a) For the purposes of this Article, "Reimbursement Date" refers to the date falling six months (or, in the event of conditions under Article 65 of the Bankruptcy Law, two years) after the Guaranteed Obligations have been met by an Obligor Company or other parties on behalf of an Obligor Company and the complete cancellation of the loan
- (b) The Pledgor expressly acknowledges that the Pledge shall remain valid and effective even after all the obligations set out in paragraphs (a), (b) and (c) defining the "Guaranteed Obligations" under Article 11 (*Definitions*) of this Deed and shall continue to guarantee complete fulfilment of the obligations in paragraph (d) of the definitions until the Release Date
- (c) The Pledge shall be cancelled by the Senior Creditors via the Security Agent, at the expense and request of the Pledgor, after the Release Date
- (d) As an exception to the provisions of paragraphs (b) and (c) above, the Pledge shall be released, at the request and expense of the Pledgor, at any moment after all the obligations in paragraphs (a), (b) and (c) defining the "Guaranteed Obligations" under Article 11 (*Definitions*) of this Deed have been fully met, after the Loan has been completely cancelled and before the Release Date if



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller initials.

- (i) no Qualifying Event of Default existed immediately before the final payment was carried out to meet such Guaranteed Obligations, and
- (ii) the Pledgor delivers to the Security Agent the Pledge Cancellation Documentation in a form and with contents which may reasonably satisfy the Security Agent dated no earlier than ten (10) Business Days before the date of the cancellation

## 10 MAINTENANCE OF THE PLEDGE

- (a) The Parties acknowledge and agree that in the event of
  - (i) a full or partial transfer of the Loan Contract (including, for example, a transfer pursuant to Article 28 (*Changes to Lenders*) of the Loan Contract),
  - (ii) the replacement of the Agent Bank or Security Agent in line with the Loan Contract,
  - (iii) a full or partial transfer of one or more of the loans made by the Senior Creditors in relation to the Guaranteed Obligations,

the Pledge shall continue to be effective and the transferees referred to in paragraphs (i), (ii) and (iii) above shall become parties to this Deed as Senior Creditors, buying a pro-rata share through the holding or right transferred of the same rights and obligations of the transferor

- (b) The Pledgor acknowledges and consents that the Transfer Communication sent by the Agent Bank pursuant to the Loan Contract, shall constitute notification of the transfer of this Deed for the purposes set out in paragraph (a) above and the first paragraph of Article 1407 of the Civil Code
- (c) The Senior Creditors acknowledge and accept that receipt by the Agent Bank of the Transfer Agreement shall constitute sufficient notification of transfer for the purposes set out in paragraph (a) above and the first paragraph of Article 1407 of the Civil Code
- (d) Without prejudice to the provisions of paragraphs (a), (b) and (c) above, in the event of
  - (i) transfer as per paragraph (a),
  - (ii) objective or subjective novation of one or more of the Guaranteed Obligations,
  - (iii) amendment to the provisions of the Loan Contract,

the Pledge shall remain valid and effective and the Pledgor, at the request of the Security Agent and in line with the reasonable method and time frame indicated by the latter, must, at its own expense, sign (and ensure that the Company signs) any deed, contract, document or declaration and do (and ensure the Company does) all that is necessary and fitting, in the reasonable opinion of the Security Agent, to maintain the Pledge, including, for example

- (A) ensure that the Company administrator promptly acknowledges the position of the new Senior Creditor as a guaranteed creditor and the maintenance of the Pledge and make the related annotations on the share certificates which represent the Shares and in the Company's shareholders' register, and



- (B) deliver (or ensure the Company delivers) to the Security Agent, within five (5) Business Days of annotation, a notarised extract of the Company's shareholders' register in proof of the annotation set out in paragraph (A) above

## 11. THE SECURITY AGENT


- (a) The Parties acknowledge and accept that the Security Agent, by virtue of a mandate granted to it separately by the Senior Creditors, acts as agent with powers of representation for the Senior Creditors for the purposes of this Deed and the Pledge and that therefore the Security Agent is authorised, for example, to
- (i) exercise in the name of and on behalf of the Senior Creditors, all the rights they hold pursuant to this Deed, sign all documents and take any actions which must be taken by the Senior Creditors, pursuant to or in relation to this Deed or the Pledge,
  - (ii) sign, in the name of and on behalf of the Senior Creditors
    - (A) any deed or document needed to extend the Pledge pursuant to Article 4.1 (*Future capital increases*) or the Connected Rights and any other deed or document envisaged in this Deed,
    - (B) any agreement that modifies or adds to this Deed,
    - (C) in acceptance, any letter that may be delivered to the Company pursuant to this Deed, and
    - (D) any deed or document needed to cancel the Pledge,
  - (iii) enforce the Pledge, without prejudice to the Security Agent's ability to delegate any of the Senior Creditors to enforce it, in line with the provisions of the Loan Contract
- (b) Where relations between the Security Agent and any other Senior Creditor are not expressly regulated by this Deed, they shall be governed by the relevant provisions in the mandate granted separately (and, for clarity's sake, the Security Agent, which acts as the agent with powers of representation for the Senior Creditors pursuant to this Deed, shall benefit from the limited liability and indemnity provided for in the mentioned mandate)
- (c) The Parties acknowledge and accept that, if a successor is appointed in line with the Loan Contract, the replacement Security Agent shall act as the agent with powers of representation for the Senior Creditors in relation to this Deed and the Pledge

## 12 COMMUNICATIONS:

- (a) All communications between the Pledgor and the Senior Creditors pursuant to or in connection with this Deed shall be sent via the Security Agent
- (b) The Pledgor provides the following address for any communication whatsoever pursuant to this Deed

### **Marelli Overseas Limited**

Address            B M Howarth  
                         West House, King Cross Road



Halifax HX1 1EB  
For the attention of Roy Moorby

cc Latham & Watkins LLP  
Corso Matteotti 22 - 20121 Milano  
For the attention of Stefano Sciolla

Email [roym@bm-howart.co.uk](mailto:roym@bm-howart.co.uk)

cc [marco.debenedetti@carlyle.com](mailto:marco.debenedetti@carlyle.com)  
[stefano.sciolla@lw.com](mailto:stefano.sciolla@lw.com)


- (c) The Security Agent provides the following address for any communication whatsoever pursuant to this Deed

**Unicredit Bank AG, Milan Branch**

Address Via Broletto, n 16  
20121 Milano  
For the attention of Stefano Petrelli / Loan Agency Milan

Fax number +39 02 49535353

Email [stefano.petrelli@unicredit.eu](mailto:stefano.petrelli@unicredit.eu) and [LoanAgencyMilan@unicredit.eu](mailto:LoanAgencyMilan@unicredit.eu)



**13 MISCELLANEOUS PROVISIONS**

- (a) Delay or failure to exercise the rights of the Senior Creditors as per this Deed shall not constitute waiving these rights. The rights, actions and remedies provided for by this Deed in favour of the Senior Creditors are in addition and do not preclude further rights, actions or remedies the Senior Creditors hold or which have been formalised in the contract (including, by way of example, those set out in the Loan Contract) or according to the law
- (b) The guarantee constituted by this Deed is in addition to and does not compromise in any way the other guarantees that the Senior Creditors do or may come to hold for the Guaranteed Obligations
- (c) No changes to this Deed shall be effective unless made in writing by the Pledgor and the Security Agent
- (d) The Pledgor expressly and irrevocably waives, in the interest of the Senior Creditors, all rights to cancel or right to subrogation or similar which it holds and which can be exercised in relation to the Company following the enforcement of the Pledge. The Senior Creditors irrevocably acknowledge and accept the waive of the Pledgor's right to cancel and right to subrogation
- (e) The Senior Creditors shall not be responsible, except in the event of wilful misconduct or gross negligence, for damages caused to the Company or the Pledgor as a result of exercising or not exercising the rights, actions or remedies due to them pursuant to this Deed

**14 ACT REGARDING THE INDIVIDUAL NEGOTIATION**

According to and as for the purpose of the CIRC Deliberation dated 4 March 2003 and the Provisions of transparency of the operations and the bank and financial services issued by the Bank of Italy on 20th June 2012 and published in the Official Gazette of the Italian Republic on 30th June 2012, the parties hereby acknowledge and confirm the present act and every single provision that has been the subject of the negotiation with the assistance from its legal advisors

**15. TAX TREATMENT**

For tax purposes, it should be noted that the financing has to last for more than 18 months and therefore the same is the guarantee intended with this Act, as it being an advantage to the tax benefits provided in article 15 and following the D P R 29 September 1973 n 601 (substitute tax)

**16. GOVERNING LAW AND JURISDICTION**

- (a) The present Act and any non-contractual obligation arising out of, or in connection with, the present Act is regulated by Italian law
- (b) The Forum of Milan has the exclusive jurisdiction to decide any dispute that may arise out of, or in connection with, this Act (including any dispute concerning the existence, validity or termination of this Act or for any non-contractual obligation arising out of or in connection with this Act) (a "Dispute")
- (c) The Parties shall give notice and agree on the earlier paragraph (b) for the benefit of sole Creditors Therefore, each Secured Creditor will be entitled to initiate the legal proceedings relating to a dispute before any other competent court Secured creditors will be able to act in legal proceedings against the employer before any other competent court to the fullest extent as permitted by law



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

**ENCLOSURE 1  
FINANCIAL OPERATIONS**

**PART I**


**FINANCING CONTRACT**

- Date:** Written on the 19 June, 2013
- Parties:**
- (a) Bank Agent Unicredit Bank AG,  
Branch of Milan
  - (b) Lending Banks Unicredit S p A ,  
Société Générale, Branch of Milan and  
BBVA, Branch of Milan
  - (c) Company Financed MM Holding S p A  
and, following their accession to the  
Financial Agreement acting as financial  
company, Marelli Motori S p A and  
Marelli Overseas Limited and every other  
company that is adhered to the financial  
contract acting as additional recipient
  - (d) Sponsor Company MM Holding S p A  
and, following their accession to the  
Financial Agreement acting in quality of  
sponsor company, Marelli Motori S p A ,  
Marelli Overseas Limited, Marelli UK  
Limited, Marelli Central Europe GmbH  
and every company that adhered to the  
financing contract acting as sponsor  
company

**PART II**

**FINANCING**

- Amount:**
- Line of Credit A Euro 40,000 000
  - Line of Credit B Euro 45,000 000
  - Line of Credit Capex Euro 10,000 000
  - Line of Revolving Credit Euro 10,000 000
- Margin:**
- With reference to the Line of Credit A 4 75  
percent per year;
  - With reference to the Line of Credit B 5 25



percent per year,

With reference to the Line of Credit () Capex  
4 75 percent per year,

With reference to the Line of Revolving Credit  
4 75 percent per year,

except the adjustment mechanisms of the margins  
provided in the Financial Contract with reference  
to the Line of Credit A, the Line of Credit B and  
Line of revolving Credit

**Interests:**

For every Payment the sum of

(a) EURIBOR or LIBOR (as defined in the  
Funding Agreement) for the respective  
interest period (defined *Interest Period* in the  
*Funding Agreement*),

(b) The Margin (defined *Margin* in the *Funding  
Agreement*), and

(c) Compulsory costs (defined *Mandatory Costs*  
in the Financing Contract)

**Reimbursement**

Line of Credit A according to the plan of  
amortization provided for in Financing Contract

Line of Credit B the only solution up to the Date  
of Expiry of the Line of Credit B

Line of Credit Capex according to the plan of  
amortization provided for in Financing Contract

Line of Revolving Credit Every Delivery shall  
be refunded at the expiry of the respective  
Period of Interest

**Date of Expiry:**

Line of Credit A the date following on the 6<sup>th</sup>  
year after the date of the signature of the  
Financial Contract

Line of Credit B the date following on the 7<sup>th</sup>  
year after the date of the signature of the  
Financial Contract

Line of Credit Capex the date following on the  
6<sup>th</sup> year after the date of the signature of the  
Financial Contract

Line of Revolving Credit the date following on  
the 6<sup>th</sup> year after the date of signature of the



Financial Contract



ENCLOSURE 2  
MODELS

PART I (A)

TEXT OF THE MATTER UNDER WARRANTY

By virtue of the contract denominated "[•]" (the "Security Agreement") entered between [•]  
and [•] on the date [•] 2013,

the shares represented by this stock certificate are turned under warranty in favour of

[•], of Italian national,

[•], of Italian national

and their successors, transferees and assignees to guarantee the punctual and correct fulfilment of the  
Guaranteed Bonds (as defined in the Contract of Pledge) The exercise of voting rights and other rights  
relating to administrative actions constituted in the pledge and to perceive the fruits related to the actions  
are governed by the Contract of Pledge, a copy of which is kept in the record of the company

\_\_\_\_\_  
[Employee Pledge]

PART I (B)

TEXT OF THE ANNOTATION IN THE BOOK ONLY

One should take note, by virtue of the Act of pledge, the undersigned on the date [\_\_\_\_\_] ("Lien Act"),  
the n [\_\_\_\_\_] the company shares, represented by the share certificates nn [ ] and representative of the  
entire capital of the Company, have been given in the pledge in favour of [\_\_\_\_\_] of nationality  
[\_\_\_\_\_] with its registered office in [\_\_\_\_\_] and of [\_\_\_\_\_] nationality,  
[\_\_\_\_\_] with its registered office in [\_\_\_\_\_] [\_\_\_\_\_] in order to guarantee the correct and  
punctual fulfilment of the covered bonds (as defined in the deed of the Pledge) The exercise of the voting  
rights and other rights relating to administrative actions constituted in the pledge and to perceive the fruits  
and to be compensated for the same actions that are governed by the deed of the Pledge, a copy of this  
should be filed for the record of the company



Handwritten signatures and initials, including a large signature, a smaller signature, and the initials "kk" and "H".

An Administrator

---



**PART II**

**THE COMPANY LETTER**

A: [ ]

in the quality of the Security Agent

(as defined in the Act of the Pledge referred to)

[place], [date]

Dear Sirs,

We refer to the Act of the pledge on the participation (the "**Lien Act**") entered into [ ] on [ ] between [ ] (the "**Employer Pledge**"), [ ] and [ ] (the "**Secured Creditors**"), under which the employer's Pledge granted to the Secured Creditors a pledge suite No [ ] shares held in [ ] (the "**Company**"), the actions of the employer Pledge have a total of Euros equal to [ ] and represent altogether the 100% of the capital of the Company (the "**Shares**")

Unless otherwise indicated, the terms defined in the Act of the Pledge and usage of the Act with the same significance as given in the Act

With this, I hereby confirm that I have received a copy of the Act of Pledge and make note of what is mentioned in this act

In particular, we take note of, and irrevocably acceptance of the waiver, in the interest of Secured Creditors, any right of recourse or subrogation or similar of which the employer is holding and that it is exercisable in relation to Society as a result of the enforcement of a pledge (as extended from time to time pursuant to the Act of Pledge)

**[THE COMPANY]**

For taking the act and acceptance

\_\_\_\_\_

[Security Agent]



Handwritten signatures and initials in black ink, appearing to be the signatures of the company representatives and the security agent.

### PART III

#### ACT RELATING TO THE NEW SHARES

THE PRESENT ACT is stipulated at [ ] [ ] between

- (1) [•], with its registered office at [•], [•], company capital equal to euro [ ], written in the Register of Companies of [•], registration number and with the fiscal code [•], acting as employer's pledge ("[•]" along with [•], the "Employer Pledge"); and
- (2) [•], with its registered office in [•], [•], written in the Register of Companies [•] with number [•], acting as *security agent* for its own self and in name for itself and for other Indemnified Parties (as defined below and identified below in the Enclosure 2 (*Indemnified Parties Originating*)) (the "Security Agent")

#### GIVEN THAT:

- (A) According to the act of pledge the undersigned on the date [ ] ([as modified in accordance with [the act of acts] the pledge on the date [ ]], the "Act of Pledge"), the Employer of the Pledge has constituted the pledge in favour of the Indemnified Parties, the shares held in the company (as hereinafter defined) a guaranty of Guaranteed Bonds (as defined below) and will constitute the pledge in all that should be done time to time for the Society, and
- (B) the [ ], the Employer's Pledge [has subscribed / bought] n [ ] shares of the company, of a nominal value equal to euro [ ] each, represented by a share certificate n [ ], representing n [ ]% of the social capital of the Society (as described in what follows) (the "New Shares).

#### IT IS UNDERSTOOD AND AGREED AS FOLLOWS.

##### 1 INTERPRETATION

##### 1.1 Definitions

In this Act

"Act" indicates the present act


"Lien Act (Act of Pledge)" indicates Introduction

"Lending Banks Originating" indicate every object identified as lending bank's originals in Part I of the Enclosure 1 (*The Financing Operation*)

"Lending Banks" indicates

- (a) funding from the Banks,
- (b) every person should become a part of the Financing Contract, in accordance with the Article 28 1 (*Transfer by the Lenders*) of the Financing Contract, and
- (c) any successor of the title, successor of the particular title or the cause of subject of the paragraphs (a), (b) and (c) that precede

"Financing of the Contract" indicates the financing contract described in Part I of the Enclosure 1 (*Financing Operation*) that governs the financing description in the Part II of the same Enclosure



"Guaranteed Parties" indicate

- (a) the financing Banks,
- (b) the Bank Agent, and
- (c) the Security Agent

"Employer Pledge" has the significance of the comparison of Parts

"New Shares" means the Introduction

"New Pledge" means the Article 2 (*New Pledge*)


"Guaranteed Bonds" indicate

- (a) from time to time, the pecuniary obligations of every Company in comparison with the Indemnified Parties arising from Financial Contracts, and specifically
  - (i) the obligations of repayment (including early repayment), in whole or part, of the Distribution,
  - (ii) the payment of obligations with regards to the interests (VAT inclusive of the interests of arrears) matured on the Payment or other amounts due, according to the Financial Contract,
  - (iii) payment obligations for the Company Obligated in relation with the commissions, foreseen by the Financial Contract or the same call backs,
  - (iv) the payment obligations of the Company Obligations in relation to waiver and compensation provided in the Financial Contract (including, example titles, taxes, costs and expenses, costs of re-use and further charges) as well as the payment obligations in relation to claims due as a result of failure to comply with the provisions of the Financial Contract,
  - (v) the obligations of payment in relation to the guaranties provided by each Company Obligated according to the Financial Contract,
- (b) the pecuniary obligations of the Employer of Pledge against the Guaranteed Parties under the present Act and also the obligations of the Employer's **Pledge compensation** as a result of the breach of that foreseen in the present Act,
- (c) the pecuniary obligations of every Obligation Company and Employer Pledge deriving from the invalidity or inefficiency of the obligations as mentioned in the paragraphs (a) and (b), inclusive of the example title, that of ex Article 2033 or Article 2041 of the Civil Code, as well as
- (d) the pecuniary obligations of every Obligation Company and Employer's **Pledge in the case** of revocation or inefficiency according to Article 65 or Article 67 of the Bankruptcy Law of every payment carried out by any Obligation Company or a third party in compliance with the obligations of the paragraphs (a), (b) or (c),

provided that if any such pecuniary obligation is declared invalid or ineffective, or if the New Pledge could not, or would not any longer, guarantee any of this obligations according to the Italian law, the validity and effectiveness of the new Pledge will not be affected and the New Pledge will continue to ensure the proper fulfilment of all other pecuniary claims covered by this definition

"Parties" indicates the parts of the present Act

"Security Agent" means the summons of the Parties



"Societe indicates Marelli Motori S p A , with head office in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, n 1, fiscal code and inscription number in the Register of Companies of Vicenza 02523820245

Unless otherwise indicated, the terms of the letter mainly used in the present Act means the same as attributed in the Act of the Pledge

## 1 2 Other interpretative provisions

The provisions of Article 1 2 (*Other interpretative provisions*) of the Act of Lien shall apply, *mutatis mutandis*, to this Act as if there were foreseen for the same This Act and the *Finance Document* according to the Financial Contract and as defined therein

## 2 NEW PLEDGE

With this Deed the Pledgor

- (i) pledges the New Shares on behalf of the Secured Parties in order to guarantee the correct and timely fulfilment of the Guaranteed Obligations (the "**New Pledge**"), and
- (ii) confirms that it shall promptly fulfil the provisions of Article 4.1 of the Pledge (*Future increases in capital*)

## 3 FULFILMENT OF THE PLEDGE

The Pledgor undertakes, also in accordance with article 1381 of the Civil Code, to

- (i) append, at the same time as the signing of this Deed, its share certificates representing the New Shares endorsed on behalf of the Secured Creditors, certified by a Notary, or ensure that a director of the Company records the Pledge on its share certificates representing the New Shares,
- (ii) deliver, at the same time as the signing of this Deed, the share certificates representing the New Shares to the Security Agent, as custodian of the Shares and of the Related Rights, duly endorsed or recorded according to what is provided for above, and
- (iii) ensure that, within five 5 (five) days of the date of the signing of this Deed, a director of the Company records the Pledge, in the Agreed Form, in the Company Shareholders' Register and delivers (or ensure that the Company delivers) to the Security Agent an extract (certified by a Notary) of the pages of the Company Shareholders' Register containing the aforementioned entry

## 4 STATEMENTS AND GUARANTEES

- (i) The Pledgor states and guarantees to the Secured Parties that
  - (a) it is the legal owner of the New Shares,





[ ]

**ANNEX 2**

**THE ORIGINAL SECURED PARTIES**

[ ]



PART IV

DEED RELATED TO THE HEDGING DOCUMENTS

THIS DEED is drawn up in [ ] on [ ] between

- (1) [ ], with registered office in [ ], [ ], share capital equal to euro [ ], listed in the Register of Companies of [ ], registration number and tax code [ ], as pledgor (the "Pledgor"),
- (2) [ ], with registered office in [ ] share capital equal to euro [ ], listed in the Register of Companies of [ ], registration number and tax code [ ], enrolled in the Register of Banks as no [ ], [member/parent bank] of the banking group "[ ]", enrolled in the Register of Banking Groups as no [ ], as hedging bank (the "Hedging Bank"); and
- (3) [ ], with registered office in [ ], share capital equal to euro [ ], listed in the Register of Companies of [ ], registration number and tax code [ ], enrolled in the Register of Banks as no [ ], [member/parent bank] of the banking group "[ ]", enrolled in the Register of Banking Groups as no [ ], as *intercreditor security agent* on its own behalf and in the name and on behalf of the other Secured Parties (as defined below and as identified in Annex 2 (*Original Secured Parties*)) (the "Security Agent").

WHEREAS:

- (A) In accordance with a deed of pledge signed on [ ] ([as amended in accordance with the pledge(s) on [ ]], "the Pledge"), the Pledgor has pledged on behalf of the Secured Parties, the shares held in the Company (as defined below), and
- (B) on [ ], [ ] and the Hedging Bank signed the Hedging Documents (as defined below)

THE PARTIES HEREBY AGREE AS FOLLOWS

1 INTERPRETATION

1.1 Definitions


In this Deed

"Deed" indicates this present deed

"Hedging Documents" indicates the hedging contracts described in Annex 1 (*Hedging Documents*)

"New Secured Bonds" indicates

- (a) the financial obligations of the Hedging Principal with regard to the Hedging Bank deriving from the Hedging Documents,
- (b) the indemnity obligations borne by the Pledgor with regard to the other Parties following a non-fulfilment of the contract as provided for by this Deed,



- (c) the financial obligations of the Pledgor or of the Hedging Principal, according to the case, with regard to the Hedging Bank deriving from the invalidity or ineffectiveness of the obligations as stated in the preceding paragraphs (a) and (b) including, for example, those in accordance with Article 2033 or Article 2041 of the Civil Code, as well as
- (d) the financial obligations of the Pledgor or of the Hedging Principal, according to the case, as a result of of cancellation or ineffectiveness, with regard to the Hedging Bank in accordance with Article 65 or Article 67 of the Bankruptcy Law of each payment made by the Pledgor, by the Hedging Principal or by a third party not in compliance with the obligations as stated in paragraphs (a), (b) or (c),

without prejudice to the fact that if any of these obligations is declared invalid or ineffective, or if the Pledge cannot or can no longer guarantee, for any reason, any of these obligations, the validity and effectiveness of the Pledge shall not be compromised and the Pledge shall continue to guarantee the exact fulfilment of all of the other obligations as stated in the present definition

**"Parties"** indicates the parties of this Deed

**"Secured Parties"** indicates

- (a) the Lending Banks,
- (b) the Organising Banks,
- (c) the Agent Bank, and
- (d) the Security Agent

**"Companies"** indicates Marelli Motori S p A , with registered office in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, no 1, tax code and registration number in the Register of Companies of Vicenza 02523820245

**"Hedging Principal"** indicates the Company

The terms used in this Deed with a capital letter, and not otherwise therein defined, have the meaning attributed to them in the Deed of Pledge


## 1.2 Interpretation

The provisions as stated in Article 11 (*Interpretation*) of the Deed of Pledge are applied, *mutatis mutandis*, to the present Deed as if they were provided for by the same. The present Deed is a Financial Document in accordance with the Financing Contract as defined therein

## 2 EXTENSION OF THE PLEDGE

The Parties agree that, effective from today's date:

- (i) the Pledge shall guarantee the full and unconditional fulfilment of the New Secured Obligations,
- (ii) the definitions of "Obligated Companies", "Pledge", "Guaranteed Obligations" and "Secured Parties" in the Deed of Pledge must be fully understood in order that
  - (A) the definition of "Obligated Companies" indicates that of the Hedging Principal as the obliged subject in accordance with the Hedging Documents,




- (B) the definition of "Pledge" includes the Pledge as covered by the present Deed,
- (C) the definition of "Secured Obligations" is substituted by the following definition

"Secured Obligations" indicates

- (a) in each case, the financial obligations of each Obligated Company with regard to the Secured Parties deriving from the Financing Contract and by the Hedging Documents, and specifically
  - (i) the obligations to refund the Supplies (including refund in advance), in all or in part,
  - (ii) the payment obligations in relation to interest (therein including the interest on arrears) matured on the Supplies or another amount due in accordance with the Financial Documents,
  - (iii) the payment obligations of the Obligated Companies in relation to the commissions provided for by the present Financing Contract or referred to by the same,
  - (iv) the payment obligations of the Hedging Principal with regard to the Hedging Bank in accordance with, or in relation to the Hedging Documents,
  - (v) the payment obligations of the Obligated Companies in relation to declarations of indemnity and compensation as stated in the Financing Contract (including, for example, taxes, costs and expenses, re-hiring costs and further charges) as well as the payment obligations in relation to compensation due following the non-fulfilment of the provisions of the Financing Contract,
  - (vi) the payment obligations in relation to guarantees made by each Obligated Company in accordance with the Financing Contract,
- (e) the financial obligations of the Pledgor with regard to the Secured parties deriving from this Deed as well as the obligations to pay compensation borne by the Pledgor following the non-fulfilment of the provisions of the present Deed,
- (f) the financial obligations of each Obligated Company and of the Pledgor with regard to the Secured Parties deriving from the invalidity or ineffectiveness of the obligations as stated in paragraphs (a) and (b) including, for example, those in accordance with Article 2033 or Article 2041 of the Code, as well as
- (g) the financial obligations of each Obligated Company and of the Pledgor with regard to the Secured Parties in the case of the cancellation or ineffectiveness in accordance with Article 65 or Article 67 of the Bankruptcy Law of each payment made by each Obligated Company or by a third party in fulfilment of the obligations as stated in paragraphs (a), (b) or (c),

without prejudice to the fact that if any of these obligations is declared invalid or ineffective, or if the Pledge cannot or can no longer guarantee, for any reason, any of these obligations in accordance with Italian law, the validity and effectiveness of the Pledge shall not be compromised and the Pledge shall continue to guarantee the exact fulfilment of all of the other obligations as stated in the present definition",



- (D) the definition of the "Secured Parties" also includes the Hedging Bank, as the hedging bank in accordance with the Hedging Documents, and
- (iii) all of the terms and conditions of the Deed of Pledge apply to the Pledge as extended by the present Deed

### 3 FULFILMENT

The Pledgor, also in accordance with article 1381 of the Civil Code, undertakes to

- (i) ensure that, at the same time as the signing of this Deed, a director of the Company records the extension of the pledge on behalf of the Hedging Bank as stated in this Deed on the share certificates representing the Shares and in the Company Shareholders Register, and
- (iv) deliver, (or ensure that the Company delivers), within 5 (five) days of the date of the signing of this Deed, to the Security Agent an extract (certified by a Notary) of the pages of the Company Shareholders' Register containing the annotation as stated in the preceding paragraph (i)


### 4 OTHER AMENDMENTS TO THE DEED OF PLEDGE

The Parties agree that, effective from today's date:

- (i) the definitions of "Hedging Bank" and "Hedging Documents" as stated in this Deed are included in the Deed of Pledge,
- (ii) paragraph (a) of the definition of "Reason for Enforcement" is amended by inserting at the end of the paragraph the following words "or the occurrence of a relevant non-payment by the Obligated Company of any amount due and payable in accordance with the Hedging Documents (after any applicable period of grace has elapsed)",
- (iii) paragraph (a)(i) of Article 10 (*Maintenance of the Pledge*) is amended by inserting at the end of the paragraph the following words "and/or of any of the Hedging Documents",
- (iv) paragraph (d)(iii) Article 10 (*Maintenance of the Pledge*) is amended by inserting at the end of the paragraph the following words "or of any of the Hedging Documents", and
- (v) paragraph (d) (i) Article 9 (*Cancellation of the Pledge*) of the Deed of Pledge is amended by inserting at the end of paragraph (i) the words "and all of the Hedging Documents have been annulled or have in another way ceased to be effective"

### 5 DEED SUBJECT TO INDIVIDUAL NEGOTIATION

In accordance with and pursuant to the CICR Resolution of 4 March 2003 and of the Provisions on the transparency of the banking transactions and services issued by the Bank of Italy on 20 June 2012 and published in the Official Gazette of the Italian Republic on 30 June 2012, with this deed the Parties recognise and confirm that the present Deed and each of its individual provisions has been the subject of individual negotiation with the aid of the parties' own legal consultants



6 **THE SECURITY AGENT**

- (a) The Parties acknowledge and expressly agree that, pursuant to the separately conferred mandate, the Security Agent shall act as agent with the powers of representation, also in the name and on behalf of the Agent Bank in relation to this present Deed, the Deed of Pledge and the Pledge
- (b) The Hedging Bank acknowledges and expressly accepts all of the provisions of Article 11 (*The Security Agent*) of the Deed of Pledge that apply to the present Deed as if they were fully provided for by the same

7 **GOVERNING LAW AND COMPETENT COURT**

- (c) This Deed is governed by Italian law
- (d) Without prejudice to exclusive legal jurisdictions, The Court of Milan shall have the exclusive jurisdiction to rule on any dispute that may arise in relation to this Deed

**ANNEX 1**

**HEDGING DOCUMENTS**



**ANNEX 3**  
**DOCUMENTATION FOR THE CANCELLATION OF THE PLEDGE**

In this Annex


**"Relevant payment"** indicates any payment made in order to satisfy the Guaranteed Obligations that, on the date of delivery of the Documentation for the Cancellation of the Pledge, may be subject to a recovery action in the case in which an Obligated Company or the subject that made the payment on behalf of an Obligated Company should in future be declared bankrupt or be subject to insolvency proceedings

**"Significant Party"** indicates an Obligated Company or another subject that has made a Relevant Payment

The following documents constitute the **"Documentation for the Cancellation of the Pledge"**

- (a) a declaration addressed to the Security Agent by the chairman of the board of directors or sole director of the Significant Party which confirms that on the date of such a declaration
  - (i) the Significant Party is not in a situation of insolvency, and
  - (ii) there are and there have not been facts or circumstances regarding the Significant Party, which could reasonably imply a situation of insolvency,
- (b) a certificate of good standing issued by the competent Register of Companies which confirms that no insolvency proceedings have been initiated with regard to the Significant Party,
- (c) a declaration addressed to the Security Agent by the chairman of the board of directors or sole director of the Significant Party which confirms that on the date of such a declaration
  - (iii) the Significant Party is not and has not been the subject of any protest during the 12 (twelve) months previous to the date of the certificate, and
  - (iv) no foreclosure is pending with regard to the Significant Party,

or, in each case, if the Significant Party is not an Italian company, any equivalent document in the relative jurisdiction



\*\*\*\*\*

Where you agree with the above, we ask you to confirm your full acceptance of the present proposal (including the relevant annexes), by returning a copy of this letter, duly signed for acceptance and initialed on each page for identification

Yours faithfully

*Michael Pichler*      *Michael N. Keller*

(Signatures)

**UNICREDIT S.p.A.**

*Stefano Pichler*      *Michael N. Keller*

(Signatures)

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Milan Branch**

*Stefano Pichler*      *David Albigli*

(Signatures)

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Milan Branch**

*Stefano Pichler*      *Michael N. Keller*

(Signatures)

**UNICREDIT BANK AG, Milan Branch**



Spettabile

**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.**  
Via Cino del Duca 8  
20121 – Milano

**Société Générale, Milan Branch**  
Via Olona 2  
20121 – Milano

**UniCredit S.p.A.**  
Via Specchi, n 16  
Roma

**UniCredit AG – Succursale di Milano**  
Via Broletto, n 16  
20121 – Milano  
All'attenzione del Dott. Stefano Petrelli

Milano, 1 agosto 2013

**Oggetto: contratto di pegno su azioni di Marelli Motori S.p.A.**

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla vostra proposta di contratto di pegno su azioni, datata 1 agosto 2013, il cui contenuto riproduciamo integralmente nel seguito in segno di accettazione.

\*\*\*\* \*

“Spettabile

**Marelli Overseas Limited**  
West House, King Cross Road  
Halifax HX1 1EB  
All'attenzione di Mr Roy Moorby

C C.

Via Sabbionara, n. 1  
36071 – Arzignano (Vicenza)  
All'attenzione dell'Ing. Roberto Ditri e del Dott. Marco Salmaso



Milano, 1 agosto 2013

**Oggetto: contratto di pegno su azioni di Marelli Motori S.p.A.**

Egregi Signori,

facciamo riferimento alle intese intercorse e, nel seguito, vi inviamo la nostra proposta di contratto di pegno su azioni.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'R' or similar character.

\*\*\*\*\*



**ATTO DI PEGNO SU AZIONI**

**AI SENSI DEGLI ARTICOLI 15 E SEGUENTI DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973  
N. 601**

di

**MARELLI MOTORI S PA**

in data 1 agosto 2013

tra

**MARELLI OVERSEAS LIMITED**

in qualità di datore di pegno

e

**UNICREDIT BANK AG, Succursale di Milano**

in qualità di banca agente e security agent

e

**UNICREDIT S.p A**

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Succursale di Milano**

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A , Succursale di Milano**

in qualità di creditori garantiti

**LATHAM & WATKINS**

Corso Matteotti 22  
20121 Milano  
Italy  
Tel +39 02 3046 2000

www.lw.com



## INDICE

ARTICOLO	PAGINA
1 Interpretazione	2
2 Garanzia	6
3 Perfezionamento del Pegno	6
4 Estensione del Pegno	7
5 Diritti di voto e dividendi	7
6. Escussione	9
7 Dichiarazioni e garanzie	12
8 Impegni	13
9 Cancellazione del Pegno	14
10 Mantenimento del Pegno	15
11 Il Security Agent	16
12 Comunicazioni	16
13 Disposizioni varie .	17
14. Atto oggetto di trattativa individuale	17
15. Legge regolatrice e foro competente	18

## ALLEGATI

ALLEGATO	PAGINA
ALLEGATO 1 L'Operazione di Finanziamento	19
ALLEGATO 2 Modelli	22
ALLEGATO 3 Documentazione per la cancellazione del pegno	35





**IL PRESENTE ATTO DI PEGNO SU AZIONI** viene stipulato tra

- (1) **Marelli Overseas Limited**, società di diritto inglese con sede sociale in West House, King Cross Road, Halifax HX1 1EB, avente numero di registrazione 07261926 ("**MOL**"), in qualità di datore di pegno (il "**Datore di Pegno**"),

*da un lato, e*

- (2) **UNICREDIT S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi 16, Direzione Generale in Milano, Piazza Cordusio, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, iscritta al R.E.A. di Milano con il numero 1179152, codice ABI 02008 1, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008 1, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("**Unicredit**"), in qualità di banca organizzatrice e banca finanziatrice originaria,
- (3) **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Succursale di Milano**, società di diritto francese, con sede legale in 29 boulevard Haussmann, 75009 Parigi, iscritta al *RCS de Paris* al numero B 552 120 222, che agisce ai fini del presente Atto tramite la propria succursale di Milano, via Olona, n. 2, Milano, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 80112150158, iscritta al R.E.A. di Milano con il numero 748666, codice ABI 03593, Banca iscritta all'Albo delle banche al numero 4858, in qualità di banca organizzatrice e banca finanziatrice originaria ("**Société Générale, Succursale di Milano**"),
- (4) **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Succursale di Milano**, società di diritto spagnolo, con sede legale in Bilbao, Plaza San Nicolas 4, iscritta al Registro Commerciale di Vizcaya, al Foglio 183, Libro 1 545, della Sezione 3 delle Società, tomo 2 083, pagina numero 14 741, iscrizione prima, che agisce ai fini del presente Atto tramite la propria succursale di Milano, con sede in Via Cino del Duca n. 8, Codice Fiscale e Partita Iva 06862150155, e iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 1123816, autorizzata ad esercitare l'attività bancaria in Italia e iscritta all'Albo delle Banche al n. 4918 90, codice ABI 03576 ("**BBVA, Succursale di Milano**") e, congiuntamente a Unicredit e Société Générale, Succursale di Milano, le "**Banche Finanziatrici Originarie**", e
- (5) **UNICREDIT BANK A.G., Succursale di Milano**, società di diritto tedesco, con sede legale in Monaco di Baviera (Germania), Kardinal-Faulhaber-Strasse n. 1, iscritta al Registro di Commercio del Tribunale di Monaco al numero HR B 421 48, che agisce ai fini del presente Atto tramite la propria succursale di Milano, via Tommaso Grossi, n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 09144100154, iscritta al R.E.A. di Milano con il numero 1271205, codice ABI 03081 7, iscritta all'Albo delle Banche al numero 03081 7, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in qualità di banca agente (la "**Banca Agente**") e in qualità di *security agent* (il "**Security Agent**"),

*dall'altro lato*

#### **PREMESSE**

- (A) Con un contratto di finanziamento sottoscritto, per scambio di corrispondenza, a Milano in data 19 giugno 2013, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (imposta sostitutiva), tra, *inter alios*, MM Holding S.p.A. (già F-Utility S.r.l.), la Banca Agente e le Banche Finanziatrici Originarie, a cui il Datore di Pegno ha aderito in data odierna in qualità di società finanziata e garante (il "**Contratto di Finanziamento**"), le Banche Finanziatrici Originarie, *inter alia*, hanno messo a disposizione delle Società

Finanziate (come di seguito definite) alcune linee di credito per un importo complessivo pari ad euro 105.000 000,00 ai termini e alle condizioni del Contratto di Finanziamento (il "Finanziamento"), una descrizione più dettagliata del Finanziamento è contenuta nella Parte II dell'Allegato I (*L'operazione di finanziamento*)

- (B) MOL è, alla data odierna, titolare di n. 7 500 000 azioni della Società del valore nominale di euro 1 ciascuna, rappresentate dal certificato azionario n. 8 per 75 000 azioni e dal certificato azionario n. 7 per 7.425 000 azioni (le "Azioni"), rappresentative dell'intero capitale sociale della Società.
- (C) Quale condizione sospensiva per la disponibilità del Finanziamento, il Datore di Pegno si è impegnato, tra l'altro, a costituire a favore delle Parti Garantite (come di seguito definite) un pegno sulle Azioni al fine di garantire le Obbligazioni Garantite (come di seguito definite)
- (D) Il Finanziamento ha una durata superiore a 18 mesi e, pertanto, lo stesso ed il pegno costituito con il presente Atto beneficiano delle agevolazioni fiscali previste agli articoli 15 e seguenti del D PR 29 settembre 1973 n. 601 (imposta sostitutiva)

**SI CONVIENE E SI STIPULA** quanto segue

## **I INTERPRETAZIONE**

### **1.1 Definizioni**

Nel presente Atto.

"**Accordo di Trasferimento**" ha il significato attribuito al termine "*Transfer Agreement*" nel Contratto di Finanziamento

"**Atto**" indica il presente atto di pegno su azioni

"**Azioni**" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B)

"**Banca Agente**" ha il significato attribuito a tale termine nella comparizione delle Parti

"**Banche di Investimento Consentite**" indica Rothschild o Lazard o altra primaria banca di investimento

"**Banche Finanziatrici**" indica

- (a) le Banche Finanziatrici Originarie,
- (b) ciascun soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento ai sensi dell'Articolo 28.1 (*Transfers by the Lender*) del Contratto di Finanziamento, e
- (c) ogni successore a titolo universale, successore a titolo particolare o avente causa dei soggetti di cui ai paragrafi (a) e (b) che precedono

"**Banche Finanziatrici Originarie**" ha il significato attribuito a tale termine nella comparizione delle Parti

"**Causa di Escussione**" indica

- (a) il verificarsi di un mancato pagamento di un importo dovuto alla Data di Scadenza ai sensi del Contratto di Finanziamento,



- (b) il verificarsi di un mancato pagamento di un importo dovuto alla relativa data di scadenza a seguito del verificarsi di un evento di rimborso obbligatorio anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Mandatory Prepayment*) o dell'Articolo 10 (*Voluntary Prepayment and Cancellation*) del Contratto di Finanziamento, qualora, in conseguenza di tale evento, tutti gli importi erogati e non rimborsati del Finanziamento divengono dovuti ed esigibili,
- (c) il verificarsi di un Evento Rilevante in seguito al quale la Banca Agente abbia inviato la comunicazione prevista dell'Articolo 26 16 (*Acceleration*) del Contratto di Finanziamento,
- (d) il verificarsi di un Evento Rilevante che causi l'immediata esigibilità *ex lege* delle Obbligazioni Garantite, ovvero
- (e) il mancato pagamento da parte della Società Obbligata delle Obbligazioni Garantite descritte ai paragrafi (c) o (d) della definizione di "Obbligazioni Garantite" di cui all'Articolo 1 1 (*Definizioni*) del presente Atto

"Codice Civile" indica il codice civile italiano, il cui testo è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, come di volta in volta modificato ed integrato

"Comunicazione di Trasferimento" ha il significato attribuito al termine "*Transfer Notice*" nel Contratto di Finanziamento

"Contratto di Finanziamento" indica il contratto di finanziamento descritto alla premessa (A) che precede ed i cui termini principali sono indicati alla Parte I (*Contratto di Finanziamento*) dell'Allegato 1 (*L'operazione di finanziamento*), che disciplina il Finanziamento descritto alla Parte II (*Finanziamento*) del medesimo Allegato

"Convenzione tra Creditori" indica l'Intercreditor Agreement sottoscritto in data odierna tra la Società, le Banche Finanziatrici Originarie, la Banca Agente e il Security Agent

"Data di Scadenza" ha il significato attribuito al termine "*Termination Date*" nel Contratto di Finanziamento

"Datore di Pegno" ha il significato attribuito a tale termine nella comparizione delle Parti

"Diritti Amministrativi" indica con riferimento alle Azioni i diritti amministrativi di cui all'Articolo 2352, comma 6, del Codice Civile


"Diritti Connessi" indica

- (a) ogni azione o altro valore mobiliare o diritti, di qualunque natura, attribuiti al Datore di Pegno in cambio delle, o in relazione alle, Azioni a seguito di liquidazione o trasformazione della Società, riduzione del capitale sociale della Società (inclusa, a titolo esemplificativo, l'eventuale riduzione di capitale conseguente al recesso, in tutto o in parte, del Datore di Pegno o alla scissione della Società) o fusione della Società, e
- (b) il corrispettivo dovuto al Datore di Pegno a seguito di (i) una cessione ai sensi dell'Articolo 2352, comma 2, del Codice Civile, dei diritti di opzione relativi alle Azioni o (ii) una cessione ai sensi dell'Articolo 2352, comma 4, del Codice Civile, delle Azioni non interamente liberate

"Diritti di Voto" indica i diritti di voto in relazione alle Azioni

*R*





“**Dividendi**” indica i dividendi, ogni altra distribuzione o altro importo (in denaro o in natura) pagato o pagabile in relazione alle Azioni

“**Documentazione per la cancellazione del Pegno**” indica i documenti e le evidenze di cui all’ Allegato 3 (*Documentazione per la cancellazione del Pegno*)

“**Documenti Finanziari**” ha il significato attribuito al termine “*Finance Documents*” nel Contratto di Finanziamento

“**Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole**” ha il significato attribuito al termine “*Material Adverse Effect*” nel Contratto di Finanziamento

“**Erogazione**” ha il significato attribuito al termine “*Loan*” nel Contratto di Finanziamento.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito al termine “*Event of Default*” nel Contratto di Finanziamento

“**Evento Rilevante Qualificato**” indica:

- (a) il verificarsi dell’Evento Rilevante di cui all’Articolo 26 1 (*Non-payment*) del Contratto di Finanziamento,
- (b) il verificarsi dell’Evento Rilevante di cui all’Articolo 26 2 (*Financial covenants*) del Contratto di Finanziamento;
- (c) il verificarsi dell’Evento Rilevante di cui all’Articolo 26.5 (*Insolvency*) del Contratto di Finanziamento, e
- (d) il verificarsi dell’Evento Rilevante di cui all’Articolo 26 6 (*Insolvency proceedings*) del Contratto di Finanziamento

“**Finanziamento**” ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (A) del presente Atto

“**Garanzia Reale**” ha il significato attribuito al termine “*Security*” nel Contratto di Finanziamento

“**Giorno Lavorativo**” ha il significato attribuito al termine “*Business Day*” nel Contratto di Finanziamento

“**Gruppo**” ha il significato attribuito al termine “*Group*” nel Contratto di Finanziamento.

“**Legge Fallimentare**” indica il regio decreto n 267 del 16 Marzo 1942, come di volta in volta integrato e modificato

“**Maggioranza delle Parti Garantite**” ha il significato attribuito al termine “*Majority Senior Creditors*” nella Convenzione tra Creditori

“**Nuova Banca Finanziatrice**” ha il significato attribuito al termine “*New Lender*” nel Contratto di Finanziamento.

“**Obbligazioni Garantite**” indica

- (a) di volta in volta, le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal Contratto di Finanziamento, e specificatamente:

- (i) gli obblighi di rimborso (incluso il rimborso anticipato), in tutto o in parte, delle Erogazioni,
  - (ii) gli obblighi di pagamento in relazione agli interessi (ivi inclusi gli interessi di mora) maturati sulle Erogazioni o altro importo dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari,
  - (iii) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione alle commissioni previste dal Contratto di Finanziamento o dallo stesso richiamate,
  - (iv) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione a manleve e indennizzi di cui al Contratto di Finanziamento (incluso, a titolo esemplificativo, tasse, costi e spese, costi di reimpiego e maggiori oneri) nonché gli obblighi di pagamento in relazione a indennizzi dovuti a seguito di inadempimento di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento,
  - (v) gli obblighi di pagamento in relazione a garanzie prestate da ciascuna Società Obbligata ai sensi del Contratto di Finanziamento; e
- (b) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal presente Atto nonché gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno a seguito di inadempimento di quanto previsto dal presente Atto,
  - (c) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) incluse, a titolo esemplificativo, quelle ex Articolo 2033 o Articolo 2041 del Codice Civile; nonché
  - (d) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno nell'ipotesi di revoca o inefficacia ai sensi dell'Articolo 65 o Articolo 67 della Legge Fallimentare di ogni pagamento effettuato da ciascuna Società Obbligata o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni pecuniarie sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Pegno non potesse, o non potesse più, garantire alcuna di tali obbligazioni ai sensi della legge italiana, la validità ed efficacia del Pegno non sarà pregiudicata ed il Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni pecuniarie di cui alla presente definizione

“Parti” indica le parti originarie del presente Atto e qualunque soggetto che dovesse divenire parte del presente Atto

“Parti Garantite” indica.

- (a) le Banche Finanziatrici,
- (b) la Banca Agente; e
- (c) il Security Agent

“Pegno” indica ciascuna garanzia di cui all'Articolo 2 (*Garanzia*) e ciascuna garanzia costituita ai sensi dell'Articolo 4 (*Estensione del Pegno*).

“Prenditore Aggiuntivo” ha il significato attribuito al termine “Additional Borrower” nel Contratto di Finanziamento



*[Handwritten signature]*

“**Riserve Legali**” ha il significato attribuito al termine “*Legal Reservation*” nel Contratto di Finanziamento

“**Security Agent**” ha il significato attribuito a tale termine nella comparizione delle Parti.

“**Società**” indica Marelli Motori S.p.A., con sede legale in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02523820245

“**Società Finziate**” indica la Società e, a seguito dell’adesione al Contratto di Finanziamento ai sensi dell’Articolo 25 19 (*Target Accession*) del Contratto di Finanziamento, Marelli Motori S.p.A. e Marelli Overseas Limited, nonché ogni eventuale Prenditore Aggiuntivo

“**Società Garanti**” indica la Società e, a seguito dell’adesione al Contratto di Finanziamento ai sensi dell’Articolo 25 19 (*Target Accession*) del Contratto di Finanziamento, Marelli Motori S.p.A., Marelli Overseas Limited, Marelli UK Limited e Marelli Central Europe GmbH, nonché ogni soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento in qualità di “*Additional Guarantor*” (ai sensi del, e come definito nel, Contratto di Finanziamento) successivamente alla data del presente Atto.

“**Società Obbligate**” indica le Società Finziate e le Società Garanti

## 1 2 Interpretazione

- (a) Le premesse e gli allegati al presente Atto costituiscono parte integrante dello stesso
- (b) Un’annotazione o altro documento in “Forma Concordata” indica un’annotazione o altro documento nella forma di cui all’Allegato 2 (*Modelli*).
- (c) Le previsioni degli Articoli 1 2 e 1.4 del Contratto di Finanziamento si applicano al presente Atto come se fossero integralmente qui riportate *mutatis mutandis*.

## 2 GARANZIA


Con il presente Atto il Datore di Pegno costituisce in pegno le Azioni a favore delle Parti Garantite a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (il “Pegno”)

## 3 PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

### 3 1 Girata e annotazione del Pegno

Contestualmente alla firma del presente Atto, il Datore di Pegno si impegna, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, a

- (i) apporre sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni girata in garanzia in favore dei Creditori Garantiti, autenticata da Notaio, nella Forma Concordata, o fare in modo che un amministratore della Società annoti il Pegno sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni nella Forma Concordata,
- (ii) consegnare i certificati azionari rappresentativi delle Azioni al Security Agent, in qualità di custode delle Azioni e dei Diritti Connessi, debitamente girati in garanzia o annotati secondo quanto previsto sopra, e
- (iii) fare in modo che un amministratore della Società annoti il Pegno, nella Forma Concordata, sul libro soci della Società e consegnare (o fare in modo che la



Società consegnati al Security Agent, entro 5 (cinque) giorni dalla firma del presente Atto, un estratto (autenticato da un notaio) delle pagine del libro sociale della Società da cui risulti la suddetta annotazione



#### 4 ESTENSIONE DEL PEGNO

##### 4.1 Nuove azioni

Il Pegno si estenderà a tutte le azioni della Società che il Datore di Pegno venga di volta in volta a detenere, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli incrementi conseguenti a qualsiasi aumento di capitale. A tal fine, il Datore di Pegno s'impegna (salvo in caso di estensione automatica del Pegno in conseguenza di aumenti di capitale a titolo gratuito) a sottoscrivere prontamente un atto nella Forma Concordata e ogni altro documento, e adottare ogni azione necessaria od opportuna al fine di costituire diritti di pegno sulle nuove azioni a beneficio delle Parti Garantite.

##### 4.2 Diritti Connessi

Il Pegno si estenderà automaticamente ai Diritti Connessi e, in caso di mancata estensione automatica, il Datore di Pegno dovrà prontamente intraprendere tutte le azioni e sottoscrivere tutti i documenti (e far sì che la Società intraprenda tutte le azioni e sottoscriva tutti i documenti) che siano ragionevolmente richiesti dal Security Agent per estendere validamente il Pegno ai Diritti Connessi (o, a seconda dei casi, per la costituzione di un pegno o altra garanzia reale valida ed efficace sui Diritti Connessi)

##### 4.3 Disposizioni regolanti le nuove azioni e i Diritti Connessi

Ove possibile, le previsioni del presente Atto (come di volta in volta integrato dagli atti previsti all'Articolo 4.1 (*Futuri incrementi di capitale*) o all'Articolo 4.2 (*Diritti Connessi*)) si applicheranno alle garanzie costituite sulle nuove azioni della Società ai sensi dell'Articolo 4.1 (*Futuri incrementi di capitale*) (e, a tal fine, i riferimenti alle Azioni nel presente Atto includeranno le nuove azioni) e alle garanzie costituite sui Diritti Connessi ai sensi dell'Articolo 4.3 (*Diritti Connessi*) (e, a tal fine, ove possibile, i riferimenti alle Azioni nel presente Atto includeranno tali Diritti Connessi).

##### 4.4 Hedging

(a) Nel presente Articolo.

- (i) "Documento di Hedging" ha il significato attribuito al termine "*Hedging Agreement*" nel Contratto di Finanziamento, e
- (ii) "Banca Hedging" ha il significato attribuito al termine "*Hedge Counterparty*" nel Contratto di Finanziamento

(b) Le Parti concordano che.

- (i) in caso di sottoscrizione di un Documento di Hedging, il Security Agent, la Banca Hedging e il Datore di Pegno sottoscriveranno un atto avente data certa sostanzialmente nella Forma Concordata al fine di estendere il Pegno in modo tale che garantisca le obbligazioni del relativo soggetto obbligato ai sensi del Documento di Hedging e modificare le previsioni del presente Atto di conseguenza; e
- (ii) il Pegno, come esteso ai sensi dell'atto di cui al paragrafo (i) che precede, continuerà ad essere efficace



## 5 DIRITTI DI VOTO E DIVIDENDI

### 5.1 Diritti di Voto e Diritti Amministrativi

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 5.2 (*Esercizio dei Diritti di Voto da parte delle Parti Garantite*), i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi rimarranno in capo al Datore di Pegno, che, tuttavia, non li potrà esercitare in modo tale da causare il verificarsi di un Evento Rilevante o da inficiare la validità o l'esecutibilità del Pegno o i diritti delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto.

### 5.2 Esercizio dei Diritti di Voto da parte delle Parti Garantite

- (a) Al verificarsi di un Evento Rilevante Qualificato e per tutto il tempo in cui questo sia in essere le Parti Garantite avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi per il tramite del Security Agent (che agirà su istruzioni della Maggioranza delle Parti Garantite)
- (b) Ai fini del paragrafo (a) che precede, il Security Agent invierà una comunicazione al Datore di Pegno e alla Società informandolo dell'intenzione delle Parti Garantite di esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi e, al ricevimento di tale comunicazione.
  - (i) il Datore di Pegno non potrà più esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi; e
  - (ii) fino a quando il Security Agent non comunichi a alla Società e al Datore di Pegno che l'Evento Rilevante Qualificato non è più in essere o che le Parti Garantite non intendono più esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi, le Parti Garantite saranno gli unici soggetti legittimati ad esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi per il tramite del Security Agent

### 5.3 Dividendi

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 5.4 (*Dividendi alle Parti Garantite*) e fatte salve eventuali limitazioni o diverse disposizioni di cui al Contratto di Finanziamento, il Datore di Pegno ha il diritto a percepire i Dividendi

### 5.4 Dividendi alle Parti Garantite

- (a) Al verificarsi di un Evento Rilevante Qualificato e per tutto il tempo in cui questo sia in essere, i Dividendi dovranno essere pagati alle Parti Garantite per il tramite del Security Agent.
- (b) Il Security Agent imputerà i Dividendi ricevuti ai sensi del paragrafo (a) al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite o, qualora non vi siano Obbligazioni Garantite esigibili o qualora gli importi ricevuti a titolo di Dividendi siano maggiori dell'importo delle Obbligazioni Garantite esigibili, tratterà tali Dividendi (o l'importo eccedente le Obbligazioni Garantite esigibili) a garanzia delle Obbligazioni Garantite
- (c) I Dividendi trattenuti dal Security Agent a garanzia delle Obbligazioni Garantite saranno imputati al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite di volta in volta esigibili
- (d) Qualora l'Evento Rilevante Qualificato non sia più in essere e a condizione che non si sia verificato un ulteriore Evento Rilevante Qualificato, le Parti Garantite, per il tramite del Security Agent, corrisponderanno, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta del Datore di Pegno, al Datore di Pegno gli importi dalle stesse ricevuti a titolo di Dividendi

durante la permanenza dell'Evento Rilevante Qualificato, salvo nella misura in cui gli stessi siano stati imputati a soddisfacimento di Obbligazioni Garantite

- (e) Il Security Agent imputerà i Dividendi ricevuti ai sensi del paragrafo (a) al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento

## 6 ESCUSSIONE

### 6.1 Escussione del Pegno

- (a) Al verificarsi di una Causa di Escussione e per tutto il tempo in cui questa sia in essere, il Security Agent, anche in nome e per conto delle altre Parti Garantite, avrà il diritto di escutere, in tutto o in parte, il Pegno su istruzione della Maggioranza delle Parti Garantite, salvo ogni altro diritto o azione spettante alle Parti Garantite ai sensi di legge

- (i) in conformità a quanto disposto dall'Articolo 2798 del Codice Civile o dal codice di procedura civile italiano (o da ogni altra previsione di legge applicabile); o
- (ii) in conformità alla procedura prevista dall'Articolo 6 2 (*Escussione per vendita privata*) ai sensi dell'Articolo 2797, ultimo comma, del Codice Civile,
- (iii) trascorsi inutilmente 5 (cinque) giorni (il "**Termine di Adempimento**") dalla data del ricevimento dell'intimazione ad adempiere le Obbligazioni Garantite (**"Intimazione"**) trasmessa dal Security Agent a mezzo ufficiale giudiziario o, in ogni caso, per iscritto con mezzi idonei, ai sensi dell'Articolo 2797, commi 1 e 2 del Codice Civile

- (b) Le Parti con la presente dichiarano espressamente che il termine di 5 (cinque) giorni di cui al paragrafo (a) che precede deroga i maggiori termini previsti dall'Articolo 2797 del Codice Civile.

- (c) Nel caso in cui le Parti Garantite decidano di instaurare la procedura di escussione ai sensi del paragrafo 6.1(a)(i), qualora il perito o i periti nominati dal giudice attribuiscono, avuto riguardo ai valori correnti al momento della stima, un valore alle Azioni superiore a quello degli importi dovuti in relazione alle Obbligazioni Garantite, le Parti Garantite diventeranno pieni ed esclusivi proprietari delle Azioni impegnandosi a versare al Datore di Pegno, ciascuno per la parte di rispettiva spettanza, la somma eccedente l'importo delle Obbligazioni Garantite.

### 6 2 Escussione per vendita privata

- (a) Nel caso in cui le Parti Garantite decidano di instaurare la procedura di escussione ai sensi del paragrafo 6 1(a)(ii) che precede e sia trascorso inutilmente il Termine di Adempimento, il Security Agent (anche nel suo interesse e in nome e per conto delle altre Parti Garantite)

- (i) potrà procedere all'escussione del Pegno previa nomina di una tra le Banche di Investimento Consentite (la "**Banca di Investimento Incaricata**") affinché questa organizzi e predisponga la vendita privata delle Azioni (la "**Vendita Privata**"), in conformità alla procedura contemplata nel presente Articolo 6 2 (*Escussione per vendita privata*), e
- (ii) dovrà prontamente informare il Datore di Pegno della nomina di cui al precedente paragrafo (i)



- (iii) il Datore di Pegno riconosce che il Security Agent (che agirà su istruzioni dalla Maggioranza delle Parti Garantite) e la Banca d'Investimento Incaricata potranno, previa consultazione con il Datore di Pegno, in aggiunta o in alternativa alla procedura prevista nel presente Articolo 6.2 (*Escussione per vendita privata*), concordare una diversa procedura di vendita e le relative modalità
- (b) Il Security Agent dovrà fare in modo che, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla accettazione della sua nomina di cui al paragrafo (a)(i) che precede, la Banca d'Investimento Incaricata:
- (i) predisponga e trasmetta un invito a presentare offerte (l'“Invito”) in relazione alla Vendita Privata a non meno di 10 (dieci) investitori finanziari, industriali o strategici, nazionali o internazionali, scelti dalla stessa ovvero indicati dal Security Agent o dal Datore di Pegno entro i 10 Giorni Lavorativi dalla nomina della Banca di Investimento Incaricata (i “Soggetto Selezionati”); e
  - (ii) pubblicizzi la Vendita Privata e l'Invito mediante adeguati mezzi di comunicazione locali o internazionali (compresi a mezzo carta stampata e/o mezzi audiovisivi e in forma elettronica) ivi inclusi almeno due quotidiani con diffusione nazionale.
- (c) L'Invito dovrà includere
- (i) una breve descrizione della Società, del Gruppo, del processo di vendita e della relativa procedura, e
  - (ii) un modello di accordo di riservatezza (l'“Accordo di Riservatezza”) che i Potenziali Acquirenti (come di seguito definiti) dovranno sottoscrivere.
- (d) In aggiunta all'Invito, la Banca di Investimento Incaricata dovrà preparare un pacchetto informativo (il “Pacchetto Informativo”) che (a discrezione della Banca di Investimento Incaricata) potrà includere le seguenti informazioni.
- (i) una descrizione delle Società e del Gruppo sulla base delle informazioni di pubblico dominio,
  - (ii) ogni bilancio e altra documentazione finanziaria inviata dalla, o per conto della, Società al Security Agent ai sensi o in relazione ai Documenti Finanziari (prima o successivamente al verificarsi della Causa di Escussione),
  - (iii) una descrizione e/o copia dei Documenti Finanziari o di alcuni di essi,
  - (iv) una descrizione della Causa di Escussione,
  - (v) le informazioni sul processo di vendita e la relativa procedura;
  - (vi) (ove applicabile) qualsiasi informazione fornita dal Security Agent circa la disponibilità delle Parti Garantite a modificare i termini dei Documenti Finanziari, e
  - (vii) ogni altra informazione concordata tra il Datore di Pegno e il Security Agent
- (e) La Banca di Investimento Incaricata potrà anche (e il Datore di Pegno dovrà fornire la ragionevole assistenza alla Banca di Investimento Incaricata al fine di) organizzare riunioni con la dirigenza della Società allo scopo di predisporre presentazioni o incontrare i Potenziali Acquirenti



- (f) Su richiesta del Security Agent, il Datore di Pegno dovrà incaricare primari consulenti legali e/o contabili, di gradimento da parte del Security Agent, al fine di svolgere una *due diligence* legale e/o contabile della Società e del Gruppo e predisporre i relativi *report* (i "Vendor Due Diligence Reports") Nel caso in cui il Datore di Pegno non nomini i consulenti legali e/o contabili entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla richiesta del Security Agent, il Security Agent sarà legittimato a provvedere alla nomina degli stessi. Il Datore di Pegno dovrà fare in modo che la Società predisponga una *data room* legale e/o contabile in relazione ai documenti ragionevolmente richiesti dai suddetti consulenti e dovrà dare accesso alla *data room* per un periodo non inferiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi Il Datore di Pegno dovrà fare in modo che il *management* della Società cooperi con i consulenti
- (g) La Banca di Investimento Incaricata dovrà inviare il Pacchetto Informativo ai Soggetti Selezionati che abbiano restituito al Security Agent l'Accordo di Riservatezza sottoscritto entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'Invito o dalla pubblicazione dello stesso con i mezzi di cui al paragrafo (b)(ii) che precede (i "Potenziali Acquirenti")
- (h) I Potenziali Acquirenti dovranno presentare la loro incondizionata e irrevocabile offerta ad acquistare tutte (ma non parte delle) le Azioni, in contanti, entro 40 (quaranta) Giorni Lavorativi dal ricevimento del Pacchetto Informativo (il "Periodo di Offerta"). La Banca di Investimento Incaricata stabilirà, a propria discrezione, se sia appropriato consentire a controfferte, a condizione che il periodo di controfferta non ecceda di più di 15 (quindici) Giorni Lavorativi il Periodo di Offerta
- (i) Se una o più offerte presentate dai Potenziali Acquirenti sono soggette a condizioni, il Security Agent potrà (agendo su istruzioni dalla Maggioranza delle Parti Garantite), rinunciare al requisito di cui al paragrafo (h) che precede che l'offerta sia incondizionata
- (j) Allo scadere del Periodo di Offerta.
- (i) la Banca di Investimento Incaricata dovrà informare il Security Agent e il Datore di Pegno delle offerte ricevute e inviare al Datore di Pegno, alle Società e al Security Agent il rendiconto del processo della Vendita Privata, e
- (ii) (salvo diversa decisione della Maggioranza delle Parti Garantite) le Parti Garantite (o il Datore di Pegno, su richiesta del Security Agent) dovranno trasferire le Azioni oggetto di Pegno ai sensi del presente Atto al Potenziale Acquirente che ha offerto il prezzo più alto a fronte del pagamento della totalità del prezzo di acquisto in contanti (e se due o più Potenziali Acquirenti hanno offerto il medesimo prezzo di acquisto, le Parti Garantite dovranno trasferire le Azioni al Potenziale Acquirente la cui offerta è stata ricevuta per prima dalla Banca di Investimento Incaricata)
- (k) Prontamente dopo il trasferimento delle Azioni, il Datore di Pegno dovrà
- (i) apporre sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni girata in garanzia in favore dell'acquirente o fare in modo che un amministratore della Società annoti il trasferimento di titolarità sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni,
- (ii) consegnare i certificati azionari rappresentativi delle Azioni all'acquirente, e
- (iii) fare in modo che un amministratore della Società annoti il trasferimento della titolarità delle Azioni all'acquirente sul libro soci della Società



- (l) Ciascun termine temporale previsto dal presente Articolo 6.2 potrà essere esteso (ma non ridotto) a richiesta del Security Agent. Ciascun termine temporale previsto dal presente Articolo 6.2 potrà essere ridotto con il consenso del Security Agent e del Datore di Pegno.
- (m) Le Parti riconoscono che tutti i costi e le spese (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli onorari legali e notarili, il compenso della Banca di Investimento Incaricata e i costi e le spese relative ai *Vendor Due Diligence Reports*, se del caso) saranno a carico esclusivo del Datore di Pegno. Le obbligazioni di pagamento di tali costi e di tali spese in capo al Datore di Pegno sono garantite dal Pegno.
- (n) Il Security Agent imputerà l'importo ricavato dall'escussione del Pegno al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento, restituendo l'eccedenza al Datore di Pegno entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento del ricavato.

## 7. DICHIARAZIONI E GARANZIE

- (a) Il Datore di Pegno dichiara e garantisce alle Parti Garantite che, alla data del presente Atto
  - (i) è una società di capitali, regolarmente costituita ed esistente, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e ha piena capacità giuridica per l'esercizio della propria attività come attualmente svolta,
  - (ii) senza pregiudizio per le Riserve Legali, le obbligazioni dallo stesso assunte ai sensi del presente Atto sono vincolanti, valide ed efficaci;
  - (iii) subordinatamente al compimento delle formalità di cui all'Articolo 3 (*Perfezionamento del Pegno*) del presente Atto, il presente Atto crea validamente la garanzia dallo stesso contemplata e tale garanzia è valida ed efficace,
  - (iv) ha i poteri per stipulare e dare esecuzione al, e ha compiuto ogni azione necessaria per autorizzare la stipulazione ed esecuzione del, presente Atto e di tutte le operazioni contemplate nel presente Atto,
  - (v) né la stipulazione né l'esecuzione da parte dello stesso del presente Atto, e delle operazioni ivi contemplate, né la concessione del Pegno violano o violeranno (i) alcuna disposizione di legge o regolamento ad esso applicabile; (ii) alcuna previsione contenuta nel proprio statuto o atto costitutivo, o (iii) alcuna obbligazione ai sensi di qualsiasi accordo o altro atto vincolante per lo stesso, in modo tale che abbia o potrebbe ragionevolmente avere un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole;
  - (vi) senza pregiudizio per le Riserve Legali, ha ottenuto ed è in possesso di ogni autorizzazione necessaria a concludere validamente e dare esecuzione, al presente Atto e alle operazioni previste dallo stesso,
  - (vii) non è stata intrapresa né minacciata per iscritto alcuna azione, procedura legale, societaria o di altro tipo per farlo dichiarare fallito ovvero per assoggettarlo a una qualsiasi altra procedura concorsuale,
  - (viii) è il solo legittimo proprietario delle Azioni che sono libere da ogni Garanzia Reale, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque, fatta eccezione per il Pegno e per il diritto di prelazione previsto dallo statuto della Società;



- (ix) le Azioni non sono oggetto di sequestro, pignoramento o altro vincolo che limiti la capacità del Datore di Pegno di disporre delle Azioni o che possa pregiudicare l'escussione del Pegno, fatta eccezione per il diritto di prelazione previsto dallo statuto della Società;
  - (x) le Azioni rappresentano l'intero capitale sociale della Società e sono state validamente sottoscritte e interamente liberate per l'intero valore nominale, e
  - (xi) non vi sono azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrari in corso ovvero minacciati per iscritto dinanzi a qualsivoglia organo giudiziario o arbitrale, in Italia o all'estero, in connessione alle Azioni.
- (b) Le dichiarazioni e garanzie del Datore di Pegno di cui al paragrafo (a) dovranno considerarsi reiterate dal Datore di Pegno in ciascuna data alla quale le dichiarazioni e garanzie previste nel Contratto Finanziamento sono reiterate con riferimento ai fatti e alle circostanze di volta in volta esistenti.

## 8. IMPEGNI

Fino al rilascio del Pegno ai sensi dell'Articolo 9 (*Cancellazione del Pegno*), il Datore di Pegno si impegna.

- (a) a sottoscrivere e consegnare (e a fare in modo che la Società sottoscriva e consegni) al Security Agent i documenti e gli atti e ad intraprendere (e a fare in modo che la Società intraprenda) tutte le azioni che il Security Agent possa ragionevolmente richiedere al fine di
  - (i) costituire e perfezionare un pegno valido ed efficace ai sensi del presente Atto,
  - (ii) preservare la validità ed efficacia del Pegno e i diritti e le azioni delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto,
  - (iii) permettere alle Parti Garantite l'esercizio dei diritti e delle azioni ad esse spettanti ai sensi del presente Atto,
- (b) a informare, prontamente non appena venutone a conoscenza, il Security Agent dell'esistenza di una pretesa di terzi o di un contenzioso avanzato o minacciato per iscritto da terzi in relazione alle Azioni che abbia un effetto pregiudizievole per gli interessi delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto,
- (c) ad eccezione del Pegno, a non creare o permettere la creazione di Garanzie Reali o altri diritti di terzi sulle Azioni;
- (d) a consegnare al Security Agent, entro 5 (cinque) giorni (o, nel caso di assemblea totalitaria ai sensi dell'Articolo 2479-bis del Codice Civile, 1 (uno) Giorno Lavorativo) dalla ricezione di ogni avviso di convocazione di un'assemblea dei soci della Società, copia di tale avviso, e comunicare prontamente al Security Agent eventuali argomenti non espressamente previsti nell'ordine del giorno di cui all'avviso consegnato al Security Agent sui quali si è discusso e deliberato nell'assemblea dei soci,
- (e) a inviare al Security Agent una copia del verbale dell'assemblea dei soci della Società entro i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data dell'assemblea.

*[Handwritten signature]*



- (f) salvo previo consenso scritto del Security Agent, che si intenderà concesso in caso di mancata risposta del Security Agent entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione inviata da parte del Datore di Pegno, a non esercitare i diritti di cui all'Articolo 2795, commi 3 e 4, del Codice Civile, fatte salve diverse inderogabili disposizioni di legge,
- (g) a non intraprendere azioni che possano pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia o l'escutibilità del Pegno o dei diritti delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto,
- (h) a far sì che, entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Atto, lo statuto della Società sia modificato affinché i limiti alla circolazione delle partecipazioni della Società (ivi incluse le Azioni) in esso previsti (ivi inclusa la prelazione statutaria) non si applichino ai trasferimenti derivanti dall'escussione di alcun diritto di garanzia (ivi incluso il Pegno) costituito su alcuna azione della Società (ivi inclusa le Azioni),
- (i) senza alcun pregiudizio per quanto previsto nei Documenti Finanziari, in caso di cessione di tutte o parte delle Azioni, a fare sì che, alla data della cessione, il terzo acquirente delle Azioni sottoscriva un atto sostanzialmente nella forma del presente Atto e confermi, nonché, per quanto occorrer possa, costituisca in pegno le Azioni acquistate in favore delle Parti Garantite e a garanzia delle Obbligazioni Garantite, e
- (j) senza alcun pregiudizio per quanto previsto nei Documenti Finanziari, in caso di aumento di capitale delle Società sottoscritto da un terzo ("**Terzo Sottoscrittore**"), a fare sì che il Terzo Sottoscrittore, contestualmente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, sottoscriva un atto sostanzialmente nella forma del presente Atto e costituisca in pegno le azioni sottoscritte in favore delle Parti Garantite e a garanzia delle Obbligazioni Garantite, compiendo tutte le formalità necessarie ai fini del perfezionamento del suddetto pegno

## 9. CANCELLAZIONE DEL PEGNO

- (a) Ai fini del presente Articolo, "**Data di Rimborso**" indica la data che cade sei mesi (ovvero, ove ricorrano le condizioni di cui all'Articolo 65 della Legge Fallimentare, due anni) dopo il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite da parte di una Società Obbligata o di altri soggetti per conto di una Società Obbligata e l'integrale cancellazione del Finanziamento.
- (b) Il Datore di Pegno espressamente prende atto che il Pegno rimarrà valido ed efficace nonostante l'integrale adempimento di tutte le obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) e (c) della definizione di "Obbligazioni Garantite" di cui all'Articolo 11 (*Definizioni*) del presente Atto e continuerà a garantire il pieno adempimento delle obbligazioni di cui al paragrafo (d) di tale definizione sino alla Data di Rilascio
- (c) Il Pegno verrà cancellato dalle Parti Garantite per il tramite del Security Agent, a spese e su richiesta del Datore di Pegno, successivamente alla Data di Rilascio
- (d) In deroga a quanto previsto ai paragrafi (b) e (c) che precedono, il Pegno sarà liberato, su richiesta e a costi e spese del Datore di Pegno, in un qualsiasi momento successivo all'integrale adempimento di tutte le obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) e (c) della definizione di "Obbligazioni Garantite" di cui all'Articolo 11 (*Definizioni*) del presente Atto, all'integrale cancellazione del Finanziamento e prima della Data di Rilascio qualora:



- (i) nessun Evento Rilevante Qualificato era in essere al momento immediatamente precedente l'ultimo pagamento effettuato per adempiere a tali Obbligazioni Garantite; e
- (ii) il Datore di Pegno consegna al Security Agent la Documentazione per la Cancellazione del Pegno in forma e con contenuto ragionevolmente soddisfacente al Security Agent avente data non anteriore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti la data della cancellazione

## 10 MANTENIMENTO DEL PEGNO

(a) Le Parti prendono atto e convengono che in caso di

- (i) un trasferimento, in tutto o in parte, del Contratto di Finanziamento (ivi incluso, a titolo esemplificativo, un trasferimento ai sensi dell'Articolo 28 (*Changes to the Lenders*) del Contratto di Finanziamento),
- (ii) la sostituzione della Banca Agente o del Security Agent ai sensi del Contratto di Finanziamento,
- (iii) una cessione, in tutto o in parte, di uno o più crediti delle Parti Garantite relativi alle Obbligazioni Garantite,

il Pegno continuerà ad essere efficace e i cessionari di cui ai paragrafi (i), (ii) e (iii) che precedono diverranno parti del presente Atto in qualità di Parti Garantite, acquistando pro-quota alla partecipazione o diritto ceduto gli stessi diritti e obblighi del cedente

- (b) Il Datore di Pegno prende atto e acconsente a che la Comunicazione di Trasferimento, inviata dalla Banca Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento, costituirà una notifica della cessione del presente Atto ai fini di cui al paragrafo (a) che precede e di cui all'Articolo 1407, primo comma, del Codice Civile
- (c) Le Parti Garantite prendono atto e accettano che la ricezione da parte della Banca Agente dell'Accordo di Trasferimento costituirà adeguata notifica di cessione ai fini di cui al paragrafo (a) che precede e dell'Articolo 1407, comma 1, del Codice Civile
- (d) Ferme restando le disposizioni dei paragrafi (a), (b) e (c) che precedono, in caso di
  - (i) cessione o trasferimento ai sensi del paragrafo (a),
  - (ii) novazione oggettiva o novazione soggettiva di una o più Obbligazioni Garantite;
  - (iii) modifica delle disposizioni del Contratto di Finanziamento,

il Pegno rimarrà valido ed efficace e il Datore di Pegno, su richiesta del Security Agent e nei modi e nei tempi ragionevolmente indicati da quest'ultimo, dovrà, a proprie spese, sottoscrivere (e far sì che la Società sottoscriva) qualsiasi atto, contratto, documento o dichiarazione, e fare (e far sì che la Società faccia) tutto quanto necessario o appropriato, secondo la ragionevole opinione del Security Agent, per mantenere il Pegno, incluso a titolo esemplificativo.

- (A) far sì che un amministratore della Società prontamente riconosca la posizione della nuova Parte Garantita quale creditore pignoratorio e il mantenimento del Pegno procedendo alla relativa annotazione sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni e nel libro soci della Società; e

*Q*



- (B) consegnare (o far sì che la Società consegnì) al Security Agent, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dall'annotazione, un estratto (autenticato da un notaio) del libro soci della Società comprovante l'avvenuta annotazione di cui al paragrafo (A) che precede

## 11 IL SECURITY AGENT

- (a) Le Parti prendono atto e accettano che il Security Agent, in virtù di un mandato allo stesso separatamente conferito dalle Parti Garantite, agisce quale mandatario con rappresentanza delle Parti Garantite in relazione al presente Atto e al Pegno e che pertanto il Security Agent è legittimato, a titolo esemplificativo, a:
- (i) esercitare, in nome e per conto delle Parti Garantite, tutti i diritti agli stessi spettanti ai sensi del presente Atto, sottoscrivere tutti i documenti e compiere tutto quanto dagli stessi debba essere compiuto, ai sensi o in relazione al presente Atto o al Pegno,
  - (ii) sottoscrivere, in nome e per conto delle Parti Garantite.
    - (A) qualsiasi atto o documento necessario per estendere il Pegno ai sensi dell'Articolo 41 (*Futuri incrementi di capitale*) o sui Diritti Connessi e qualsiasi ulteriore atto o documento previsto dal presente Atto,
    - (B) qualsiasi accordo modificativo o integrativo del presente Atto,
    - (C) per accettazione, qualsiasi lettera che sarà consegnata dalla Società ai sensi del presente Atto; e
    - (D) qualsiasi atto o documento necessario per cancellare il Pegno,
  - (iii) escutere il Pegno, fermo restando che il Security Agent potrà delegare una qualsiasi Parte Garantita all'escussione secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento
- (b) Nella misura in cui non siano espressamente disciplinati dal presente Atto, i rapporti tra il Security Agent ed ogni altra Parte Garantita sono regolati dalle relative previsioni contenute nel mandato separatamente conferito (e, per maggiore chiarezza, il Security Agent, che agisce quale mandatario con rappresentanza delle Parti Garantite ai sensi del presente Atto, beneficerà delle limitazioni di responsabilità e delle manleve previste nel suddetto mandato).
- (c) Le Parti prendono atto e accettano che, in caso di nomina di un successore ai sensi del Contratto di Finanziamento, il sostituto Security Agent agirà quale mandatario con rappresentanza delle Parti Garantite in relazione al presente Atto e al Pegno.

## 12 COMUNICAZIONI

- (a) Tutte le comunicazioni tra il Datore di Pegno e le Parti Garantite ai sensi del o in connessione con, il presente Atto dovranno essere inviate per il tramite del Security Agent
- (b) Per qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Atto, il Datore di Pegno indica i seguenti indirizzi.

### **Marelli Overseas Limited**

Indirizzo: B M Howarth  
West House, King Cross Road



Halifax HX1 1EB  
All'attenzione di Roy Moorby

cc: Latham & Watkins LLP  
Corso Matteotti 22 - 20121 Milano  
All'attenzione dell'Avv Stefano Sciolla

e-mail: roym@bm-howart.co.uk

cc: marco debenedetti@carlyle.com  
stefano.sciolla@lw.com



- (c) Per qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Atto, il Security Agent indica il seguente indirizzo

**Unicredit Bank AG, Succursale di Milano**

Indirizzo: Via Broletto, n 16  
20121 – Milano  
All'attenzione di: Stefano Petrelli / Loan Agency Milan

Numero di fax: +39 / 02 49535353

Email stefano.petrelli@unicredit.eu e LoanAgencyMilan@unicredit.eu

**13. DISPOSIZIONI VARIE**

- (a) Il ritardato o mancato esercizio dei diritti delle Parti Garantite di cui al presente Atto non costituisce rinuncia a tali diritti. I diritti, le azioni e i rimedi previsti dal presente Atto a favore delle Parti Garantite si aggiungono e non escludono gli ulteriori diritti, azioni o rimedi di cui le Parti Garantite siano titolari ovvero legittimate in via contrattuale (inclusi, a solo titolo esemplificativo, quelli di cui al Contratto di Finanziamento) ovvero ai sensi di legge
- (b) La garanzia costituita con il presente Atto si aggiunge e non pregiudica in alcun modo le ulteriori garanzie di cui siano o divengano titolari le Parti Garantite per le Obbligazioni Garantite.
- (c) Nessuna modifica al presente Atto sarà efficace se non effettuata per iscritto dal Datore di Pegno e dal Security Agent
- (d) Il Datore di Pegno espressamente e irrevocabilmente rinuncia, nell'interesse delle Parti Garantite, ad ogni diritto di regresso o surrogazione o simili di cui siano titolari ed esercitabile nei confronti della Società in seguito all'escussione del Pegno. Le Parti Garantite riconoscono e accettano irrevocabilmente la rinuncia ai diritti di regresso e surrogazione del Datore di Pegno ai sensi del presente paragrafo
- (e) Le Parti Garantite non saranno responsabili, salvo il caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati alla Società o al Datore di Pegno in seguito all'esercizio, o mancato esercizio, dei diritti, azioni o rimedi ad essi spettanti ai sensi del presente Atto

**14. ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE**

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate da Banca d'Italia il 20 giugno 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012, le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'P' or 'Q', located at the bottom left of the page.

ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza di propri consulenti legali

15 **TRATTAMENTO FISCALE**

Al fini fiscali, si precisa che il Finanziamento ha una durata superiore a 18 mesi e, pertanto, lo stesso e la garanzia costituita con il presente Atto beneficiano delle agevolazioni fiscali previste agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (imposta sostitutiva)

16 **LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE**

- (a) Il presente Atto e ogni obbligazione extracontrattuale che sorga da, o in connessione con, il presente Atto sono regolati dalla legge italiana.
- (b) Il Foro di Milano ha competenza esclusiva a decidere qualsiasi controversia che dovesse sorgere da, o in relazione al, presente Atto (inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, validità o risoluzione del presente Atto o relativa a ogni obbligazione extracontrattuale che sorga da o in connessione al presente Atto) (una "Controversia")
- (c) Le Parti si danno atto e convengono che il precedente paragrafo (b) è a beneficio dei soli Creditori Garantiti. Pertanto, ciascuno dei Creditori Garantiti avrà facoltà di avviare procedimenti legali relativi a una Controversia dinanzi a qualsiasi altro foro competente. Nei limiti consentiti dalla legge, i Creditori Garantiti potranno agire in giudizio nei confronti del Datore di Pegno dinanzi a ogni altro foro competente.



**ALLEGATO 1  
L'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO**


**PARTE I**

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

- Data:** Sottoscritto in data 19 giugno 2013
- Parti:**
- (a) Banca Agente Unicredit Bank AG, Succursale di Milano
  - (b) Banche Finanziatrici Unicredit S p A , Société Générale, Succursale di Milano e BBVA, Succursale di Milano
  - (c) Società Finanziate MM Holding S p A e, a seguito dell'adesione al Contratto di Finanziamento in qualità di società finanziata, Marelli Motori S p A e Marelli Overseas Limited e ogni altra società che abbia aderito al Contratto di Finanziamento in qualità di prestatore aggiuntivo
  - (d) Società Garanti: MM Holding S.p A e, a seguito dell'adesione al Contratto di Finanziamento in qualità di società garante, Marelli Motori S p A , Marelli Overseas Limited, Marelli UK Limited, Marelli Central Europe GmbH e ogni altra società che abbia aderito al Contratto di Finanziamento in qualità di società garante

**PARTE II  
FINANZIAMENTO**

- Importo:**
- Linea di Credito A. euro 40.000 000
  - Linea di Credito B: euro 45 000 000
  - Linea di Credito Capex euro 10 000 000
  - Linea di Credito Revolving euro 10 000 000.
- Margine:**
- Con riferimento alla Linea di Credito A 4,75 per cento per anno,
  - Con riferimento alla Linea di Credito B 5,25



*[Handwritten signature]*



per cento per anno,

Con riferimento alla Linea di Credito Capex  
4,75 per cento per anno,

Con riferimento alla Linea di Credito  
Revolving 4,75 per cento per anno,

salvo i meccanismi di adeguamento del  
Margine previsti dal Contratto di  
Finanziamento con riferimento alla Linea di  
Credito A, alla Linea di Credito B e alla Linea  
di Credito Revolving

**Interessi:**

Per ciascuna Erogazione la somma tra.

(a) EURIBOR o LIBOR (come definiti nel  
Contratto di Finanziamento) per il rispettivo  
Periodo di Interessi (definito *Interest Period*  
nel Contratto di Finanziamento),

(b) il Margine (definito *Margin* nel Contratto di  
Finanziamento), e

(c) i costi obbligatori (definiti *Mandatory Costs*  
nel Contratto di Finanziamento)

**Rimborso:**

Linea di Credito A secondo il piano di  
ammortamento previsto nel Contratto di  
Finanziamento

Linea di Credito B in un'unica soluzione alla  
Data di Scadenza della Linea di Credito B

Linea di Credito Capex secondo il piano di  
ammortamento previsto nel Contratto di  
Finanziamento

Linea di Credito Revolving ciascuna  
Erogazione dovrà essere rimborsata alla  
scadenza del rispettivo Periodo di Interessi

**Data di Scadenza:**

Linea di Credito A la data che cade il 6° anno  
successivo alla data di sottoscrizione del  
Contratto di Finanziamento

Linea di Credito B. la data che cade il 7° anno  
successivo alla data di sottoscrizione del  
Contratto di Finanziamento

Linea di Credito Capex: la data che cade il 6°  
anno successivo alla data di sottoscrizione del  
Contratto di Finanziamento

Linea di Credito Revolving la data che cade il  
6° anno successivo alla data di sottoscrizione



del Contratto di Finanziamento

P



**ALLEGATO 2  
MODELLI**

**PARTE I (A)**

**TESTO DELLA GIRATA IN GARANZIA**

In forza del contratto denominato "[●]" (il "Contratto di Pegno") sottoscritto tra [●] e [●] in data [●] 2013,

le azioni rappresentate dal presente certificato azionario sono girate in garanzia a favore di

[●], di nazionalità italiana,

[●], di nazionalità italiana

e loro successori, cessionari ed aventi causa, a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (come definite nel Contratto di Pegno) L'esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni costituite in pegno e il diritto a percepire i frutti relativi alle medesime azioni sono regolati dal Contratto di Pegno, copia del quale è depositata agli atti della Società.

\_\_\_\_\_  
[Datore di Pegno]



**PARTE I (B)**

**TESTO DELLA ANNOTAZIONE NEL LIBRO SOCI**

Si dà atto che, in virtù di atto di pegno sottoscritto in data [ ] (l'"Atto di Pegno"), le n. [ ] azioni della Società, rappresentate dai certificati azionari nn. [ ] e rappresentative dell'intero capitale sociale della Società, sono state costituite in pegno a favore di [ ], di nazionalità [ ], con sede legale in [ ], [ ], e di [ ], di nazionalità [ ], con sede legale in [ ], [ ], a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (come definite nell'Atto di Pegno) L'esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni costituite in pegno e il diritto a percepire i frutti relativi alle medesime azioni sono regolati dall'Atto di Pegno, copia del quale è depositata agli atti della Società.

Un amministratore

---



**PARTE II**  
**LETTERA DELLA SOCIETÀ**

A [ ]

in qualità di Security Agent

(come definita nell'Atto di Pegno di seguito definito)

[luogo], [data]

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'atto di pegno su partecipazione (l'"Atto di Pegno") stipulato a [ ] in data [ ] tra [ ] (il "Datore di Pegno"), [ ] e [ ] (i "Creditori Garantiti"), ai sensi del quale il Datore di Pegno ha concesso ai Creditori Garantiti un pegno sulle n. [ ] azioni detenute in [ ] (la "Società"), le azioni del Datore di Pegno hanno un valore nominale complessivo pari a euro [ ] e rappresentano complessivamente il 100% del capitale della Società (le "Azioni").

Salvo diversamente indicato, i termini definiti nell'Atto di Pegno e utilizzati nella presente lettera hanno il significato agli stessi attribuito nell'Atto di Pegno.

Con la presente confermiamo di aver ricevuto copia dell'Atto di Pegno e rendiamo atto di quanto da tale atto previsto.

In particolare, prendiamo atto della, ed accettiamo irrevocabilmente la, rinuncia, nell'interesse dei Creditori Garantiti, ad ogni diritto di regresso o surrogazione o simili di cui il Datore di Pegno sia titolare e che sia esercitabile nei confronti della Società in seguito all'escussione del Pegno (come esteso di volta in volta ai sensi dell'Atto di Pegno)

**[LA SOCIETÀ]**

Per presa d'atto e accettazione

\_\_\_\_\_  
[Security Agent]



### PARTE III

#### ATTO RELATIVO ALLE NUOVE AZIONI

IL PRESENTE ATTO viene stipulato a [ ] il [ ] tra

- (1) [●], con sede legale a [●], [●], capitale sociale pari a euro [ ], iscritto al Registro delle Imprese di [●], numero di iscrizione e codice fiscale [●], in qualità di datore di pegno (“[●]” congiuntamente con [●], il “Datore di Pegno”), e
- (2) [●], con sede legale in [●], [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] al numero [●], in qualità di *security agent* per conto proprio e in nome e per conto delle altre Parti Garantite (come di seguito definite e come identificate nell’Allegato 2 (*Parti Garantite Originarie*)) (il “Security Agent”)

#### PREMESSO CHE:

- (A) Ai sensi di un atto di pegno sottoscritto in data [ ] ([come modificato ai sensi [dell’atto/degli atti] di pegno in data [ ]], l’“Atto di Pegno”), il Datore di Pegno ha costituito in pegno in favore delle Parti Garantite, le azioni detenute nella Società (come di seguito definita) a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite) e si è impegnato a costituire in pegno tutte le azioni di volta in volta detenute nella Società, e
- (B) il [ ], il Datore di Pegno [ha sottoscritto/acquistato] n [ ] azioni della Società, di valore nominale pari a euro [ ] ciascuna, rappresentate dai certificati azionari n. [ ], rappresentanti il [ ]% del capitale sociale della Società (come di seguito definita) (le “Nuove Azioni”).

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

##### 1. INTERPRETAZIONE

##### 1.1 Definizioni

Nel presente Atto.

“Atto” indica il presente atto

“Atto di Pegno” ha il significato di cui alle Premesse.

“Banche Finanziatrici Originarie” indica ciascun soggetto identificato come banca finanziatrice originaria alla Parte I dell’Allegato 1 (*L’Operazione di Finanziamento*)

“Banche Finanziatrici” indica.

- (a) le Banche Finanziatrici Originarie;
- (b) ogni soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento ai sensi dell’Articolo 28.1 (*Transfer by the Lenders*) del Contratto di Finanziamento, e
- (c) ogni successore a titolo universale, successore a titolo particolare o avente causa dei soggetti di cui ai paragrafi (a), (b) e (c) che precedono.

“Contratto di Finanziamento” indica il contratto di finanziamento descritto alla Parte I dell’Allegato 1 (*L’Operazione di Finanziamento*) che disciplina il finanziamento descritto alla Parte II del medesimo Allegato.



*[Handwritten signature]*

**“Parti Garantite”** indica.

- (a) le Banche Finanziatrici,
- (b) la Banca Agente, e
- (c) il Security Agent

**“Datore di Pegno”** ha il significato di cui alla comparizione delle Parti

**“Nuove Azioni”** ha il significato di cui alle Premesse

**“Nuovo Pegno”** ha il significato di cui all’Articolo 2 (*Nuovo Pegno*).

**“Obbligazioni Garantite”** indica

- (a) di volta in volta, le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal Contratto di Finanziamento, e specificatamente.
  - (i) gli obblighi di rimborso (incluso il rimborso anticipato), in tutto o in parte, delle Erogazioni,
  - (ii) gli obblighi di pagamento in relazione agli interessi (ivi inclusi gli interessi di mora) maturati sulle Erogazioni o altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento,
  - (iii) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione alle commissioni previste dal Contratto di Finanziamento o dallo stesso richiamate,
  - (iv) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione a manleve e indennizzi di cui al Contratto di Finanziamento (incluso, a titolo esemplificativo, tasse, costi e spese, costi di reimpiego e maggiori oneri) nonché gli obblighi di pagamento in relazione a indennizzi dovuti a seguito di inadempimento di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento;
  - (v) gli obblighi di pagamento in relazione a garanzie prestate da ciascuna Società Obbligata ai sensi del Contratto di Finanziamento,
- (b) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal presente Atto nonché gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno a seguito di inadempimento di quanto previsto dal presente Atto,
- (c) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno derivanti dall’invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) incluse, a titolo esemplificativo, quelle ex Articolo 2033 o Articolo 2041 del Codice Civile; nonché
- (d) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno nell’ipotesi di revoca o inefficacia ai sensi dell’Articolo 65 o Articolo 67 della Legge Fallimentare di ogni pagamento effettuato da ciascuna Società Obbligata o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni pecuniarie sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Nuovo Pegno non potesse, o non potesse più, garantire alcuna di tali obbligazioni ai sensi della legge italiana, la validità ed efficacia del Nuovo Pegno non sarà



pregiudicata ed il Nuovo Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni pecuniarie di cui alla presente definizione.

“Parti” indica le parti del presente Atto

“Security Agent” ha il significato di cui alla comparizione delle Parti

“Società” indica Marelli Motori S.p.A, con sede legale in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, n 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02523820245

Salvo diversamente indicato, i termini in lettera maiuscola utilizzati nel presente Atto hanno il significato agli stessi attribuito nell’Atto di Pegno

## 1.2 Altre disposizioni interpretative

Le disposizioni di cui all’Articolo 1.2 (*Altre disposizioni interpretative*) dell’Atto di Pegno si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Atto come se fossero previste dello stesso. Il presente Atto è un *Finance Document* ai sensi del Contratto di Finanziamento e come ivi definito.

## 2. NUOVO PEGNO

Con il presente Atto il Datore di Pegno

- (i) costituisce in pegno le Nuove Azioni a favore delle Parti Garantite a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (il “Nuovo Pegno”), e
- (ii) conferma che adempirà prontamente a quanto previsto all’Articolo 4.1 (*Futuri incrementi di capitale*) dell’Atto di Pegno

## 3. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

Il Datore di Pegno si impegna, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, a

- (i) apporre, contestualmente alla firma del presente Atto, sui certificati azionari rappresentativi delle Nuove Azioni girata in garanzia in favore dei Creditori Garantiti, autenticata da Notaio, o fare in modo che un amministratore della Società annoti il Pegno sui certificati azionari rappresentativi delle Nuove Azioni,
- (ii) consegnare, contestualmente alla firma del presente Atto, i certificati azionari rappresentativi delle Nuove Azioni al Security Agent, in qualità di custode delle Azioni e dei Diritti Connessi, debitamente girati in garanzia o annotati secondo quanto previsto sopra, e
- (iii) fare in modo che, entro cinque (5) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto, un amministratore della Società annoti il Pegno, nella Forma Concordata, sul libro soci della Società e consegnare (o fare in modo che la Società consegni) al Security Agent un estratto (autenticato da un notaio) delle pagine del libro soci della Società da cui risulti la suddetta annotazione

## 4. DICHIARAZIONI E GARANZIE

- (i) Il Datore di Pegno dichiara e garantisce alle Parti Garantite che
  - (a) è il solo legittimo proprietario delle Nuove Azioni,



- (b) le Nuove Azioni, ad eccezione del Pegno, sono libere da ogni Garanzia Reale, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque,
  - (c) le Nuove Azioni non sono oggetto di sequestro, pignoramento o altro vincolo che limiti la capacità del Datore di Pegno di disporre delle Nuove Azioni o che possa pregiudicare l'escussione del Pegno,
  - (d) le Nuove Azioni rappresentano il [●]% del capitale sociale della Società e sono state validamente sottoscritte e interamente liberate per l'intero loro valore nominale.
- (ii) Tutte le dichiarazioni e garanzie del Datore di Pegno di cui al paragrafo (i) che precede dovranno considerarsi reiterate dal Datore di Pegno in ciascuna data alla quale le dichiarazioni e garanzie previste nel Contratto Finanziamento sono reiterate con riferimento ai fatti e alle circostanze di volta in volta esistenti.

#### 5. DISPOSIZIONI REGOLANTI IL NUOVO PEGNO

Le Parti prendono atto e confermano che il Nuovo Pegno rientra nella definizione di "Pegno" di cui all'Atto di Pegno, che le Nuove Azioni rientrano nella definizione di "Azioni" di cui all'Atto di Pegno e che le previsioni dell'Atto di Pegno si applicano al Nuovo Pegno e alle Nuove Azioni

#### 6. ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate da Banca d'Italia il 20 giugno 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012, le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza di propri consulenti legali

#### 7. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

- (a) Il presente Atto è regolato dalla legge italiana.
- (b) Ferme restando le competenze esclusive per legge, il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a decidere qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Atto.

### ALLEGATO 1

#### L'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO

#### PARTE I

#### CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

[ ]

#### PARTE II

#### FINANZIAMENTO



[ ]

**ALLEGATO 2**  
**LE PARTI GARANTITE ORIGINARIE**

[ ]



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized monogram or initials.

## PARTE IV

### ATTO RELATIVO AI DOCUMENTI DI HEDGING

IL PRESENTE ATTO viene stipulato a [ ] il [ ] tra

- (1) [ ], con sede legale a [ ], [ ], capitale sociale pari a euro [ ], iscritto al Registro delle Imprese di [ ], numero di iscrizione e codice fiscale [ ], in qualità di datore di pegno (il "Datore di Pegno"),
- (2) [ ], con sede legale a [ ], capitale sociale pari a euro [ ], iscritto al Registro delle Imprese di [ ], numero di iscrizione e codice fiscale [ ], iscritto all'Albo delle Banche al numero [ ], [membro/capogruppo] del gruppo bancario "[ ]", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al numero [ ], in qualità di banca hedging (la "Banca Hedging"), e
- (3) [ ], con sede legale a [ ], capitale sociale pari a euro [ ], iscritto al Registro delle Imprese di [ ], numero di iscrizione e codice fiscale [ ], iscritto all'Albo delle Banche al numero [ ], [membro/capogruppo] del gruppo bancario "[ ]", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al numero [ ], in qualità di *intercreditor security agent* per conto proprio e in nome e per conto delle altre Parti Garantite (come di seguito definite e come identificate nell'Allegato 2 (*Parti Garantite Originarie*)) (il "Security Agent")

#### PREMESSO CHE:

- (A) Ai sensi di un atto di pegno sottoscritto in data [ ] ([come modificato ai sensi [dell'atto/degli atti] di pegno in data [ ]], l'"Atto di Pegno"), il Datore di Pegno ha costituito in pegno in favore delle Parti Garantite, le azioni detenute nella Società (come di seguito definita), e
- (B) in data [ ], [ ] e la Banca Hedging hanno sottoscritto i Documenti di Hedging (come di seguito definiti).

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### 1 INTERPRETAZIONE

##### 1.1 Definizioni

Nel presente Atto

"Atto" indica il presente atto

"Documenti di Hedging" indica i contratti di hedging descritti nell'Allegato 1 (*Documenti di Hedging*)

"Nuove Obbligazioni Garantite" indica:

- (a) le obbligazioni pecuniarie del Soggetto Obligato Hedging nei confronti della Banca Hedging derivanti dai Documenti di Hedging,
- (b) gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno nei confronti delle altre Parti a seguito di inadempimento di quanto previsto del presente Atto,



- (c) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno ovvero del Soggetto Obbligato Hedging, a seconda dei casi, nei confronti della Banca Hedging derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) che precedono, incluse, a titoli esemplificativo, quelle ex Articolo 2033 o Articolo 2041 del Codice Civile; nonché
- (d) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno ovvero del Soggetto Obbligato Hedging, a seconda dei casi, nei confronti della Banca Hedging di revoca o inefficacia ai sensi dell'Articolo 65 o Articolo 67 della Legge Fallimentare di ogni pagamento effettuato dal Datore di Pegno, dal Soggetto Obbligato Hedging o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Pegno non potesse, o non potesse più, garantire, per qualsiasi motivo, alcuna di tali obbligazioni, la validità ed efficacia del Pegno non sarà pregiudicata e il Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni di cui alla presente definizione.

“Parti” indica le parti del presente Atto

“Parti Garantite” indica:

- (a) le Banche Finanziatrici,
- (b) le Banche Organizzatrici,
- (c) la Banca Agente, e
- (d) il Security Agent



“Società” indica Marelli Motori S.p.A., con sede legale in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02523820245.

“Soggetto Obbligato Hedging” indica la Società.

I termini utilizzati nel presente Atto con l'iniziale maiuscola, e non altrimenti quivi definiti, hanno il significato loro attribuito nell'Atto di Pegno

## 1.2 Interpretazione

Le disposizioni di cui all'Articolo 1.1 (*Interpretazione*) dell'Atto di Pegno si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Atto come se fossero previste dello stesso. Il presente Atto è un Documento Finanziario ai sensi del Contratto di Finanziamento e come ivi definito.

## 2 ESTENSIONE DEL PEGNO

Le Parti convengono che, con efficacia a partire dalla data odierna

- (i) il Pegno garantirà l'integrale e incondizionato adempimento delle Nuove Obbligazioni Garantite,
- (ii) le definizioni di “Società Obbligate”, “Pegno”, “Obbligazioni Garantite” e “Parti Garantite” nell'Atto di Pegno dovranno intendersi integrate in modo tale che:
  - (A) la definizione di “Società Obbligate” indichi quella di Soggetto Obbligato Hedging quale soggetto obbligato ai sensi dei Documenti di Hedging,

- (B) la definizione di "Pegno" comprenda il Pegno come esteso dal presente Atto,
- (C) la definizione di "Obbligazioni Garantite" venga sostituita con la seguente definizione

**"Obbligazioni Garantite" indica**

- (a) di volta in volta, le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal Contratto di Finanziamento e dai Documenti di Hedging, e specificatamente
  - (i) gli obblighi di rimborso (incluso il rimborso anticipato), in tutto o in parte, delle Erogazioni;
  - (ii) gli obblighi di pagamento in relazione agli interessi (ivi inclusi gli interessi di mora) maturati sulle Erogazioni o altro importo dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari,
  - (iii) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione alle commissioni previste dal Contratto di Finanziamento o dallo stesso richiamate,
  - (iv) gli obblighi di pagamento del Soggetto Obbligato Hedging nei confronti della Banca Hedging ai sensi dei, o in relazione ai, Documenti di Hedging,
  - (v) gli obblighi di pagamento delle Società Obbligate in relazione a manleve e indennizzi di cui al Contratto di Finanziamento (incluso, a titolo esemplificativo, tasse, costi e spese, costi di reimpiego e maggiori oneri) nonché gli obblighi di pagamento in relazione a indennizzi dovuti a seguito di inadempimento di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento,
  - (vi) gli obblighi di pagamento in relazione a garanzie prestate da ciascuna Società Obbligata ai sensi del Contratto di Finanziamento,
- (e) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite derivanti dal presente Atto nonché gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno a seguito di inadempimento di quanto previsto dal presente Atto,
- (f) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) incluse, a titolo esemplificativo, quelle ex Articolo 2033 o Articolo 2041 del Codice, nonché
- (g) le obbligazioni pecuniarie di ciascuna Società Obbligata e del Datore di Pegno nei confronti delle Parti Garantite nell'ipotesi di revoca o inefficacia ai sensi dell'Articolo 65 o Articolo 67 della Legge Fallimentare di ogni pagamento effettuato da ciascuna Società Obbligata o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni pecuniarie sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Pegno non potesse, o non potesse più, garantire alcuna di tali



obbligazioni ai sensi della legge italiana, la validità ed efficacia del Pegno non sarà pregiudicata ed il Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni pecuniarie di cui alla presente definizione",

- (D) la definizione di "Parti Garantite" comprenda anche la Banca Hedging, in qualità di banca hedging ai sensi dei Documenti di Hedging; e
- (iii) tutti i termini e condizioni dell'Atto di Pegno si applicano al Pegno come estesi dal presente Atto

### 3 PERFEZIONAMENTO

Il Datore di Pegno si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a

- (i) fare in modo che, contestualmente alla firma del presente Atto, un amministratore della Società annoti l'estensione del pegno a favore della Banca Hedging di cui al presente Atto sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni e nel libro soci della Società, e
- (ii) consegnare (o fare in modo che la Società consegni), entro 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto, al Security Agent un estratto (autenticato da un notaio) delle pagine del libro soci della Società da cui risulti l'annotazione di cui al paragrafo (i) che precede

### 4 ALTRE MODIFICHE ALL'ATTO DI PEGNO

Le Parti convengono che, con efficacia a partire dalla data odierna

- (i) le definizioni di "Banca Hedging" e "Documenti di Hedging" di cui al presente Atto sono incluse nell'Atto di Pegno,
- (ii) il paragrafo (a) della definizione di "Causa di Escussione" è modificato inserendo alla fine del paragrafo le seguenti parole "o il verificarsi di un mancato pagamento da parte della Società Obbligata rilevante di qualsiasi importo dovuto ed esigibile ai sensi dei Documenti di Hedging (dopo il decorso dell'eventuale periodo di grazia applicabile)",
- (iii) il paragrafo (a)(i) dell'Articolo 10 (*Mantenimento del Pegno*) dell'Atto di Pegno è modificato inserendo alla fine del paragrafo le seguenti parole "e/o di alcuno dei Documenti di Hedging",
- (iv) il paragrafo (d)(iii) dell'Articolo 10 (*Mantenimento del Pegno*) dell'Atto di Pegno è modificato inserendo alla fine del paragrafo le seguenti parole "o dei Documenti di Hedging", e
- (v) il paragrafo (d)(i) dell'Articolo 9 (*Cancellazione del Pegno*) dell'Atto di Pegno sia modificato inserendo alla fine del paragrafo (i) le parole "e tutti i Documenti di Hedging siano stati risolti o abbiano in altro modo cessato di essere efficaci"

### 5. ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 20 giugno 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012 (come di volta in volta modificate ed integrate), le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza di propri consulenti legali



## 6 IL SECURITY AGENT

- (a) Le Parti prendono atto e acconsentono espressamente che, in forza di mandato separatamente conferito, il Security Agent agisce in qualità di mandatario con rappresentanza anche in nome e per conto della Banca Agente in relazione al presente Atto, all'Atto di Pegno e al Pegno.
- (b) La Banca Hedging prende atto e accetta espressamente tutte le disposizioni dell'Articolo 11 (*Il Security Agent*) dell'Atto di Pegno che si applicano al presente Atto come se fossero integralmente previste nel medesimo

## 7 LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

- (a) Il presente Atto è regolato dalla legge italiana
- (b) Ferme restando le competenze esclusive per legge, il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a decidere qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Atto

### ALLEGATO 1

#### DOCUMENTI DI HEDGING



**ALLEGATO 3**  
**DOCUMENTAZIONE PER LA CANCELLAZIONE DEL PEGNO**

Nel presente Allegato


**“Pagamento Rilevante”** indica qualsiasi pagamento effettuato per il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite che, alla data di consegna della Documentazione per la Cancellazione del Pegno, potrebbe essere soggetto ad azione revocatoria nel caso in cui una Società Obbligata o il soggetto che ha effettuato il pagamento per conto di una Società Obbligata dovesse in futuro essere dichiarato fallito ovvero sottoposto a una procedura concorsuale

**“Soggetto Rilevante”** indica una Società Obbligata o altro soggetto che abbia effettuato un Pagamento Rilevante

I seguenti documenti costituiscono la **“Documentazione per la Cancellazione del Pegno”**

- (a) una dichiarazione indirizzata al Security Agent da parte del presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico del Soggetto Rilevante che confermi che alla data di tale dichiarazione
  - (i) il Soggetto Rilevante non si trova in situazione di insolvenza; e
  - (ii) non vi sono né vi sono stati fatti o circostanze riguardanti il Soggetto Rilevante, i quali potrebbero ragionevolmente comportare una situazione di insolvenza,
- (b) un certificato di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese competente, che confermi che non è stata avviata alcuna procedura concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante,
- (c) una dichiarazione indirizzata al Security Agent da parte del presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico del Soggetto Rilevante che confermi che alla data di tale dichiarazione
  - (iii) il Soggetto Rilevante non è e non è stato oggetto di alcun protesto durante i 12 (dodici) mesi precedenti alla data del certificato, e
  - (iv) non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante,

o, in ciascun caso, se il Soggetto Rilevante non sia una società italiana, l'eventuale documento equivalente nella relativa giurisdizione



\*\*\* \* \*\*\*

Ove concordaste con quanto sopra, Vi preghiamo di voler confermare la Vostra integrale accettazione della presente proposta (comprensiva dei relativi allegati), restituendoci copia della presente lettera debitamente sottoscritta per accettazione e siglata in ogni sua pagina per identificazione.

Distinti saluti

---

**UNICREDIT S.p.A.**

---

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Succursale di Milano**

---

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Succursale di Milano**

---

**UNICREDIT BANK AG, Succursale di Milano"**

\*\*\* \* \*\*\*

In segno di integrale accettazione

*R. U. S. L.*

---

**MARELLI OVERSEAS LIMITED**



## TABLE OF CONTENTS

ARTICLE		PAGE
1	Interpretation	2
2	Guarantee	6
3	Fulfilment of the Pledge	6
4	Extension of the Pledge	7
5	Voting rights and dividends	8
6	Enforcement	9
7	Declarations and Guarantees	12
8	Commitments	13
9	Cancellation of the Pledge	14
10	Maintaining of the Pledge	15
11	The Security Agent	16
12	Notices	16
13	Miscellaneous provisions	17
14	Deed subject to individual negotiation	17
15	Taxes	18
16	Governing Laws and Jurisdictions	18

## ATTACHMENTS

ATTACHMENT	PAGE
ATTACHMENT 1 Financing Operation	19
ATTACHMENT 2 Models	22
ANNEX 3 Documentation for the Pledge Cancellation	35



Dear

**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.**  
Via Cino del Duca 8  
20121 – Milan

**Société Générale, Milan Branch**  
Via Olona 2  
20121 - Milan

**UniCredit S.p.A.**  
Via Specchi, n 16  
Rome

**UniCredit AG – Milan Branch**  
Via Broletto, 16  
20121 – Milan  
For the attention of Doctor Stefano Petrelli

Milan, 1st August 2013

**Subject: Deed of pledge on shares of Marelli Motori S.p.A.**

Dear Sirs,

We write with reference to your proposal of a deed of pledge on shares, dated 1st August 2013, the content of which we integrally reproduce below to indicate our acceptance

\*\*\*\* \*

"Dear

**Marelli Overseas Limited**  
West House, King Cross Road  
Halifax HX1 1EB  
For the attention of Mr Roy Moorby

C C

Via Sabbionara, n 1  
36071 – Arzignano (Vicenza)  
For the attention of Roberto Ditri and Marco Salmaso



Milan, 1st August 2013


**Subject: Deed of pledge on shares of Marelli Motori S.p.A.**

Dear Sirs,

Following the agreements that have taken place, we hereby send you our proposal for a deed of pledge on shares

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'Q' or similar character.

\*\*\*\*\*



**DEED OF PLEDGE ON SHARES**

**IN ACCORDANCE WITH ARTICLES 15 OF THE D.P.R. DATED 29TH SEPTEMBER 1973  
NO. 601**

of

**MARELLI MOTORI S P A**

dated 1st August 2013

by and between

**MARELLI OVERSEAS LIMITED**

as Pledge Creditor

and

**UNICREDIT BANK AG, Milan Branch**

as Agent Bank and Security Agent

and

**UNICREDIT S p A**

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Milan Branch**

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A , Milan Branch**

as Guaranteed Creditors

**LATHAM & WATKINS**

Corso Matteotti 22  
20121 Milan  
Italy  
Tel +39 02 3046 2000

www.lw.com



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'R' or similar.



**THIS DEED OF PLEDGE ON SHARES** is stipulated between

- (1) **Marelli Overseas Limited**, a company incorporated under British laws located at West House, King Cross Road, Halifax HX1 1EB, registration number 07261926 ("**MOL**"), acting as pledge creditor (the "**Pledge Creditor**");

*of the one part, and*

- (2) **UNICREDIT S.p.A.**, legal headquarters in Rome, via Alessandro Specchi 16, General Management in Milan, Piazza Cordusio, fiscal code and Rome Business Registry Number 00348170101, registered in the Economic and Administrative Business Register of Milan under number 1179152, ART code 02008 1, bank registered in the bank registry and Bank parent company of the Unicredit Bank Group registered in the bank registry under code 02008 1, company which adheres to the Interbank Fund for the Protection of Deposits ("**Unicredit**"), acting as original organising bank and financing bank,
- (3) **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Milan branch**, a company incorporated under French laws, with legal headquarters at 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, registered in the *RCS de Paris* under number B 552 120 222, who acts for the purposes of this Deed through its Milan branch, via Olona, No 2, Milan, fiscal code and Milan Business Registry number 80112150158, registered in the Economic and Administrative Business Register of Milan under number 748666, code ABI 03593, Bank registered in the Bank Registry under number 4858, acting as organising bank and original financing bank ("**Société Générale, Milan branch**");
- (4) **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Milan branch**, a company incorporated under Spanish laws, with legal headquarters in Bilbao, Plaza San Nicolas 4, registered in the Commercial Registry of Vizcaya, Page 183, Book 1545, Section 3, volume 2083, page number 14741, first registration, which operates for the purpose of this Deed through its branch in Milan, located in Via Cino del Duca No 8, Fiscal Code and VAT number 06862150155, and registered in the Economic and Administrative Business Register of Milan under no 1123816, authorised to perform banking activity in Italy and registered in the Bank Registry under no 4918 90, ABI code 03576 ("**BBVA, Milan branch**" and, together with Unicredit and Société Générale, Milan branch, are the "**Original Financing Banks**"); and
- (5) **UNICREDIT BANK A.G., Milan branch**, a company incorporated under German laws, with legal headquarters in Munich (Germany), Kardinal-Faulhaber-Strasse no 1, registered in the Trade Registry of the Court of Munich under no HR B 421 48, which operates for the purposes of this Deed through its branch in Milan, via Tommaso Grossi, no 10, fiscal code and registry number at the Business Registry of Milan 09144100154, registered in the Economic and Administrative Business Register of Milan under no 1271205, ABI code 03081 7, registered in the Bank Registry under no 03081 7, belonging to the Unicredit Bank Group a company adhering to the Interbank Fund for the Protection of Deposits, acting as Bank Agent (the "**Bank Agent**") and as *security agent* (the "**Security Agent**"),

*of the other part*

#### **PRELIMINARY REMARKS**

- (A) With a signed loan agreement, through the exchange of letters, in Milan on 19th June 2013, in accordance with articles 15 and subsequent of the D P R dated 29th September 1973 no 601 (substitute tax), by and between, *inter alias*, MM Holding S p A (previously F-Utility S r l), the Bank Agent and the Original Financing Bank, which the Pledge Creditor has adhered to on this day as a financed company and guarantor (the "**Loan Agreement**"), the Original Financing Banks, *inter alia*, have made available to the Financed Companies (referred to

below) credit line for a total amount equal to € 105,000,000 00 in accordance with the terms and conditions of the Loan Agreement (the "Loan"); a more detailed description of the Loan can be found in Part II of Attachment 1 (*The Financing Operation*)

- (B) MOL is, as of today's date, owner of no 7,500,000 shares of the Company, each share having a nominal value of € 1, represented by share certificate no 8 for 75,000 shares and by share certificate no 7 for 7,425,000 shares (the "Shares"), which represent the entire share capital of the Company
- (C) As a condition precedent for the availability of the Financing, the Pledge Creditor has committed to establishing a pledge on shares in favour of the Guaranteed Parties (referred to below) with the purpose of guaranteeing the Guaranteed Obligations
- (D) The Loan lasts over 18 months and therefore, the loan itself and the pledge established with this Deed benefit from tax incentives set forth in article 15 and subsequent of the D P R 29th September 1973 no 601 (substitute tax)

**IT IS STIPULATED AND AGREED that**

**1 INTERPRETATION**

**1.1 Definitions**

In this Deed

"**Transfer Agreements**" have the same meaning of "*Transfer Agreement*" in the Loan Agreement

"**Deed**" refers to this deed of pledge on shares

"**Shares**" has the meaning attributed to such word in the Preliminary remarks (B)

"**Agent Bank**" has the meaning attributed to such word in the description of the Parties

"**Allowed Investment Banks**" refers to Rothschild or Lazard or other primary investment banks


"**Financing Bank**" indicates

- (a) the Original Financing Banks
- (b) every party which chooses to adhere to the Loan Agreement in accordance with Article 28.1 (*Transfers by the Lender*) of the Loan Agreement; and
- (c) any universal successor, special successor or assignees of the subject mentioned in the previous paragraphs (a) and (b)

"**Original Financing Banks**" has the meaning attributed to such expression in the description of the Parties

"**Causes of Execution**" refers to

- (a) missed payment of a sum due by the Deadline in accordance with the Loan Agreement,



- (b) missed payment of a sum due by the deadline following the advance obligatory reimbursement in accordance with Article 9 (*Mandatory Prepayment*) or Article 10 (*Voluntary Prepayment and Cancellation*) of the Loan Agreement, in the event, following such event, all amounts allocated and not reimbursed are due and payable,
- (c) a Significant Event after which the Agent Bank had provided notification as set forth by Article 26 16 (*Acceleration*) of the Loan Agreement,
- (d) A Significant Event which causes immediate collectability *per law* of the Guaranteed Obligations, or
- (e) missed payment of Guaranteed Obligations on behalf of the Obligor Company as described in paragraphs (c) or (d) of "Guaranteed Obligations" pursuant to Article 1.1 (*Definitions*) of this Deed

The "**Civil Code**" refers to the Italian civil code, the content of which has been approved by royal decree on 16th March 1942, no. 262, and is duly amended and integrated

"**Transfer Notification**" has the same meaning of "*Transfer Notice*" in the Loan Agreement

"**Loan Agreement**" refers to the loan agreement described in the preliminary remarks (A) above and its main terms are indicated in Part I (*Loan Agreement*) of the Attachment 1 (*Financing Operation*), which regulates the financing described in Part II (*Financing*) of this Attachment

"**Agreement amongst Creditors**" refers to the Intercreditor Agreement signed on this date between the Company, the Original Financing Banks, the Agent Bank and the Security Agent.

"**Expiry Date**" has the same meaning of "*Termination Date*" referred to in the Loan Agreement

"**Pledge Creditor**" has the meaning attributed to such expression in the description of the Parties

"**Administrative Rights**" in reference to the Shares, refers to the administrative rights set forth in Article 2352, paragraph 6 of the Civil Code

"**Related Rights**" refers to

- (a) every share or other security or right, of any kind, attributed to the Pledge Creditor in exchange for, or in relation to, Shares following the liquidation or transformation of the Company, a reduction in the Company's share capital (including, by way of example, any reduction of capital following the withdrawal, in part or in whole, of the Pledge Creditor or the separation of the Company) or the merger of the Company, and
- (b) the amount owed to the Pledge Creditor after (i) a transfer in accordance with Article 2352, paragraph 2, of the Civil Code, of the subscription rights pertaining to the Shares, (ii) a transfer in accordance with Article 2352, paragraph 4, of the Civil Code, of not entirely freed-up Shares

"**Voting rights**" refers to the voting rights pertaining to the Shares

*[Handwritten signature]*



**"Dividends"** refers to all dividends, other distribution or import (in money or in kind) paid or payable relating to the Shares

**"Documentation for the cancellation of the Pledge"** refers to the documents and proof set forth in Attachment 3 (*Documentation for the cancellation of the Pledge*)

**"Financial Documents"** are those referred to as *"Finance Documents"* in the Loan Agreement

**"Substantially Injurious Effects"** are those referred to as *"Material Adverse Effect"* in the Loan Agreement

**"Allocation"** is referred to as *"Loan"* in the Loan Agreement

**"Significant Event"** is referred to as *"Event of Default"* in the Loan Agreement

**"Significant Event of High Relevance"** refers to

- (a) the occurrence of Significant Event under Article 26 1 (*Non-payment*) of the loan agreement,
- (b) the occurrence of Significant Event under Article 26 2 (*Financial covenants*) of the loan agreement,
- (c) the occurrence of Significant Event under Article 26 5 (*Insolvency*) of the loan agreement,
- (d) the occurrence of Significant Event under Article 26 6 (*Insolvency proceedings*) of the loan agreement,

**"Loan"** has the meaning given to the word in the preliminary remarks (A) of this Deed

**"Collateral Security"** has the meaning given to the word *"Security"* in the Loan Agreement

**"Work Day"** has the meaning given to the expression *"Business Day"* in the Loan Agreement

**"Groups"** has the meaning attributed to the word *"Group"* in the Loan Agreement

**"Bankruptcy Law"** refers to royal decree no 267 of 16th March 1942, duly amended and integrated

**"Majority of the Guaranteed Parties"** has the meaning attributed to the expression *"Majority Senior Creditors"* in the Creditor Agreement

**"New Financing Bank"** has the same meaning of *"New Lender"* in the Loan Agreement

**"Guaranteed Obligations"** refers to

- (a) the financial obligations of each Obligated Company towards the Guaranteed Parties deriving from the Loan Contract and specifically



- (i) the obligations of reimbursement (including reimbursement in advance), of all or part of the Allocations
  - (ii) payment obligations pertaining to interest (including interest on arrears) matured on loans or other amounts given in accordance with the Finance Documents,
  - (iii) payment obligations of the Obligated Companies pertaining to the commissions set forth in the Loan Agreement,
  - (iv) payment obligations of the Obligated Companies pertaining to indemnities set forth in Loan Agreement (including but not limited to tax, costs and expenses, reemployment costs and other expenditures) as well as payment obligations relating to indemnities owed following the non-fulfilment of what is set forth in the Loan Agreement,
  - (v) payment obligations pertaining to securities loaned by each Obligated Company in accordance with the Loan Agreement, and
- (b) financial obligations of the Pledge Creditor towards the Guaranteed Parties deriving from this Deed and the indemnity obligations charged to the Pledge Creditor following the non-fulfilment of what is set forth in this Deed,
  - (c) financial obligations of each Obligated Company and the Pledge Creditor deriving from the invalidity or inefficacy of the obligations set forth in paragraphs (a) and (b) including, by way of example, Article 2033 or Article 2041 of the Civil Code, as well as
  - (d) financial obligations of each Obligated Company and the Pledge Creditor in the event of revocation or inefficacy in accordance with Article 65 or Article 67 of the Bankruptcy Act of each payment carried out by each Obligated Company or by a third party in compliance with the obligations set forth in paragraphs (a), (b) or (c),

it being understood that if any of these financial obligations are deemed invalid or ineffective, or if the Pledge could not or could no longer guarantee any kind of obligation in accordance with the Italian Law, the validity and efficacy of the Pledge will not be affected and the Pledge will continue to guarantee the correct fulfilment of all the other financial obligations set forth


"Parties" refers to the original parties of this Deed and any third party who were to become part of this Deed

"Guaranteed Parties" refers to

- (a) the Financing Banks,
- (b) the Agent Bank, and
- (c) the Security Agent

"Pledge" refers to any security set forth in Article 2 (*Security*) and each and every security established in accordance with Article 4 (*Extension of the Pledge*)

"Additional Borrowers" has the meaning given to the expression "*Additional Borrower*" in the Loan Agreement



*[Handwritten signature]*

"Legal Reserves" has the same meaning as the term "Legal Reservation" referred to in the Loan Agreement

"Security Agent" has the meaning attributed to such word in the description of the Parties

"Company" refers to **Marelli Motori S.p.A.**, legal headquarters in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, no 1, fiscal code and Vicenza Business Registration number 02523820245

"Financed Companies" refers to the Company and, following adherence to the Loan Agreement in accordance with Article 25 19 (*Target Accession*) of the Loan Agreement, Marelli Motori S p A and Marelli Overseas Limited, as well as any Additional Borrower.

"Guarantor Companies" refers to the Company and, following adherence to the Loan Agreement in accordance with Article 25 19 (*Target Accession*) of the Loan Agreement, Marelli Motori S p A , Marelli Overseas Limited, Marelli UK Limited and Marelli Central Europe GmbH, as well as any third party who were to adhere to the Loan Agreement acting as "*Additional Guarantor*" (in accordance with and as defined by Loan Agreement) after the date on which this Deed is signed

"Obligated Company" refers to the Financed Companies and Guarantor Companies

## 1 2 Interpretation

- (a) The preliminary remarks and attachments of this Deed are an integral part of the Agreement
- (b) An annotation or another document in the "Agreed Structure" refers to an annotation or another document prepared as in Attachment 2 (*Models*)
- (c) The provisions set forth in Articles 1 2 and 1 4 of the Loan Agreement apply to this Deed as if they were integrally written here *mutatis mutandis*

## 2 GUARANTEE

With this Deed the Provider of the Pledge establishes the pledge on Shares for the benefit of the Secured Parties to guarantee the correct and timely fulfilment of the Secured Obligations (the "Pledge").

## 3 FULFILLMENT OF THE PLEDGE

### 3 1 Endorsement and annotation of the Pledge

Upon execution of this Deed, the Provider of the Pledge commits, also pursuant to article 1381 of the Civil Code, to

- (i) put a stiffening endorsement onto the certificates representing the Shares in favour of the Secured Creditors, notarized by a Public Notary, in the Agreed Form, or make sure that one of the directors of the Company registers the Pledge on the certificates representing the Shares in the Agreed Form,
- (ii) present the certificates representing the Shares to the Security Agent, as guardian of the Shares and Related Rights, duly endorsed or guaranteed in accordance with the provisions noted above , and
- (iii) make sure that one of the directors of the Company registers the Pledge, in the Agreed Form, in the shareholder's register of the Company and presents (or make



sure that the Company presents) to the Security Agent, within 5 (five) days from the signing of this Deed, an extract (authenticated by a Notary) of the pages of the shareholder's register of the Company where the above annotation appears.

#### 4 EXTENSION OF THE PLEDGE

##### 4.1 New shares

The Pledge will be extended to all the Shares of the Company which the Pledgor will have, including, as examples, the increases resulting from any capital increase. To this end, the Pledgor commits (except in the case of automatic extension of the Pledge as a consequence of granted capital increase) to immediately underwrite a deed in the Agreed Form and any other document, and take any necessary or appropriate action in order to constitute pledge rights on the new shares for the benefit of the Secured Parties.

##### 4.2 Related Rights

The Pledge will automatically extend to the Related Rights and, in case of non-automatic extension, the Pledgor will have to immediately take all actions and underwrite all the documents (and make sure that the Company takes all actions and underwrites all the documents) which are reasonably required by the Security Agent in order to extend the Pledge to the Related Rights (or, depending on the cases, for the creation of a pledge or other real, valid and effective guarantee on the Related Rights).

##### 4.3 Provisions regulating the new shares and Related Rights

Where possible, the provisions of this Deed (as supplemented from time to time by the acts provided in Article 4.1 (*Future capital increase*) or Article 4.2 (*Related Rights*) guarantees made on the new shares of the Company will apply pursuant to Article 4.1 (*Future capital increase*) (and, for that purpose, references to Shares in this Deed will include the new shares) and on the securities on Related Rights pursuant to Article 4.3 (*Related Rights*) (and, for that purpose, where possible, references to Shares in this Deed will include such Related Rights).

##### 4.4 Hedging

###### (a) In this Article

- (i) "**Hedging Document**" has the meaning of the word "*Hedging Agreement*" in the Loan Agreement, and
- (ii) "**Hedging Bank**" has the meaning of the word "*Hedge Counterparty*" in the Loan Agreement.

###### (b) The Parties agree that

- (i) in case of underwriting a Hedging Document, the Security Agent, the Hedging Bank and the Pledgor will underwrite a deed which will have a date and will be in the Agreed Form in order to extend the Pledge so that it will guarantee the obligations of the obligor pursuant to the Hedging Document and consequently change the provisions of this Deed, and
- (ii) the Pledge, pursuant to paragraph (i) above, will continue being effective





5 **VOTING RIGHTS AND DIVIDENDS**

5.1 **Voting rights and Administrative Rights**

Without prejudice to Article 5.2 (*Exercise of Voting Rights by the Secured Parties*), the Voting Rights and the Administrative Rights will remain of the Pledgor, who, however, will not be able to exercise them as to cause a Relevant Event or as to affect the validity or the enforceability of the Pledge or the rights of the Secured Parties pursuant to this Deed

5.2 **Exercise of Voting Rights by the Secured Parties**

- (a) Upon the occurrence of a Qualified Relevant Event the Secured Parties can (but do not have to) exercise the Voting Rights and the Administrative Rights using the Security Agent (who will act upon instructions of the Majority of the Secured Parties)
- (b) For purposes of paragraph (a) above, the Security Agent will communicate to the Pledgor and to the Company giving information on the intentions of the Secured Parties to exercise the Voting Rights and the Administrative Rights and, upon receiving such communication
  - (i) the Pledgor will no longer be able to exercise the Voting Rights and the Administrative Rights, and
  - (ii) until the Security Agent does not communicate to the Company and to the Pledgor that the Qualified Relevant Event no longer exists or that the Secured Parties do not longer intend to exercise Voting Rights and Administrative Rights, the Secured Parties will be the only ones entitled to exercise Voting Rights and Administrative Rights through the Security Agent

5.3 **Dividends**

Without prejudice to Article 5.4 (*Dividends to Secured Parties*) and subject to any limitations or different dispositions on the Loan Agreement, the Pledgor has the right to collect Dividends

5.4 **Dividends to Secured Parties**

- (a) Upon the happening of a Qualified Relevant Event, Dividends must be paid to the Secured Parties through the Security Agent
- (b) The Security Agent will ascribe the received Dividends pursuant to paragraph (a) upon fulfilment of the Secured Obligations or, if there are no Secured Obligations or if the amounts received as Dividends are more than the amount of the Secured Obligations, he will keep such Dividends (or the amount exceeding the Secured Obligations) to guarantee the Secured Obligations
- (c) The Dividends, which are kept by the Security Agent to guarantee the Secured Obligations, will be ascribed for the fulfilment of the due Secured Obligations
- (d) If the Qualified Relevant Event is no longer happening and as long as there is not another Qualified Relevant Event, the Secured Parties, through the Security Agent, will give the Pledgor, within 5 (five) working Days from the request of the Pledgor, the amounts received

as Dividends for the duration of the Qualified Relevant Event, except to the extent to which they have been charged to the satisfaction of the Guaranteed Obligations

- (e) the Security Agent will ascribe the received Dividends pursuant to paragraph (a) to the fulfilment of the Secured Obligations as provided in the Loan Agreement

## 6 ENFORCEMENT

### 6.1 Enforcement of the Pledge

- (a) In the occurrence of an Act of Enforcement and for all the time it is happening, the Security Agent, also in the name and on behalf of the other Secured Parties, will have the right to enforce the Pledge, in whole or in part, on the instructions of the Majority of the Secured Parties, pursuant to the law

- (i) in conformity with the provisions in Article 2798 of the Civil Code or the Italian code of civil procedure (or any other applicable provision of law), or
- (ii) in conformity with the procedure provided in Article 6.2 (*Enforcement for private sale*) pursuant to Article 2797, last paragraph, of the Civil Code,
- (iii) after 5 (five) days (the "**Term of Fulfilment**") from the date of receipt of the injunction to fulfil the Secured Obligations (the "**Injunction**") transmitted by the Security Agent by a bailiff or, in any case, in writing with appropriate means, pursuant to Article 2797, paragraphs 1 and 2 of the Civil Code

- (b) The Parts hereby expressly declare that the 5 (five) day term according to paragraph (a) above that precede notwithstanding the major terms pursuant to Article 2797 of the Civil Code

- (c) In the case in which the Secured Parts decide to establish an enforcement procedure pursuant to paragraph 6.1(a)(i), where the assessor or assessors appointed by the court attribute, having regard to the current values at the time of the estimate, a value of the Shares higher than that of the amounts due in respect of the Secured Obligations, the Secured Parties will become full and exclusive owners of the Shares committing to pay to the Pledgor, each for the part to each of them, the sum exceeding the amount of the Secured Obligations


### 6.2 Enforcement for private sale

- (a) In the case in which the Secured Parties decide to establish the enforcement procedure pursuant to paragraph 6.1(a)(ii) above and the Term of Fulfilment has elapsed, the Security Agent (also in his interest and in the name and on behalf of the other Secured Parties)

- (i) can take steps to enforce the Pledge on the appointment of one of the Investment Banks Permitted (the "**Investment Bank Entrusted**") so that it organises and arrange for the private sale of the Shares (the "**Private Sale**"), in conformity to the procedure provided in this Article 6.2 (*Enforcement for private sale*), and
- (ii) will have to promptly inform the Pledgor of the appointment referred in the above paragraph (i)



- (iii) the Pledgor recognizes that the Security Agent (who will act upon instructions of the Majority of the Secured Parties) and the Entrusted Investment Bank will be able to, after consulting the Pledgor, in addition or instead of the procedure pursuant to this Article 6.2 (*Enforcement for private sale*), agree upon a different sales procedure with the relevant modality
- (b) the Security Agent will have to make sure that within 10 (ten) Working Days from accepting his appointment as in paragraph (a)(i) above, the Entrusted Investment Bank
    - (i) organises and send an invitation to bid (the "**Invitation**") in connection to the Private Sale to not less than 10 (ten) financial, industrial or strategic investors, national or international, chosen by the bank or by the Security Agent or by the Pledgor within 10 Working Days from the appointment of the Entrusted Investment Bank ("**Selected Subjects**"); and
    - (ii) advertises the Private Sale and the Invitation through adequate means of communication either local or international (including paper based and/or audio-visual means and electronically) including at least two national newspapers
  - (c) The Invitation will have to include
    - (i) a short description of the Company, the Group, the sales process and the relevant procedure , and
    - (ii) a confidentiality agreement form (the "**Confidentiality Agreement**") which Potential Buyers (as defined as following) will have to underwrite
  - (d) In addition to the Invitation, the Entrusted Investment Banks will have to prepare an information pack (the "**Information Pack**") which (at the discretion of the Entrusted Investment Bank) can include the following information
    - (i) a description of the Companies of the Group on the base of the information known to the public,
    - (ii) each Financial statement or any other financial documentation sent by or on behalf of the Company to the Security Agent pursuant to or relating to Financial Documents (before or after the Enforcement Act),
    - (iii) a description and/or a copy of the Financial Documents or some of them,
    - (iv) a description of the Enforcement Act ,
    - (v) information on the sales process and the relevant procedure,
    - (vi) (where applicable) any information given by the Security Agent about the will of the Secured Parties to change the terms of the Financial Documents, and
    - (vii) any other information agreed between the Pledgor and the Security Agent
  - (e) The Entrusted Investment Bank can also (and the Pledgor will have to give the Entrusted Investment Bank assistance in order to) organise meeting with the Company's board of directors in order to arrange presentations or meet Potential Buyers




- (f) On request of the Security Agent, the Pledgor will have to appoint legal and / or accounting leading advisors, approved by the Security Agent, in order to perform due diligence related and / or accountant of the Company and the Group and to prepare its report (the "Vendor Due Diligence Reports") In case the Pledgor does not appoint legal and / or accounting counsellors within 10 (ten) Working Days after the request of the Security Agent, the Security Agent will be entitled to appoint them The Pledgor will have to make sure that the Company will prepare a legal and / or accounting data room in relation to documents reasonably required by these consultants and will have to give access to the data room for a period ( ) not less than 15 (fifteen) Working Days The Pledgor will have to make sure that the management of the Company cooperates with the advisors
- (g) The Entrusted Investment Bank will have to send the Information Pack to Selected Subjects who have returned to the Security Agent the Confidentiality Agreement signed within 10 (ten) Working Days from receiving the Invitation or from the advertisement with the means mentioned in paragraph (b)(ii) above (the "**Potential Buyers**")
- (h) Potential Buyers will have to present their unconditional and irrevocable offer to acquire all (but not part of) the Shares, in cash, within 40 (forty) Business Days after receipt of the Information Package (the "**Offer Period**") The Entrusted Investment Bank will establish, at its discretion, whether it is appropriate to allow counter-offers, provided that it does not exceed the period of counter-offer of 15 (fifteen) Working Days of the Offer Period
- (i) If one or more offers presented by Potential Buyers are subject to conditions, the Security Agent can (acting upon instructions of the Majority of the Secured Parties), waive the requirement in paragraph (h) above that the offer is unconditioned
- (j) Upper end of the Offer Period
- (i) the Entrusted Investment Bank will have to inform the Security Agent and the Pledgor of the received offers and send the Pledgor, to the Companies and to the cash flow of the process of the Private Sale, and
- (ii) (unless otherwise agreed by the Majority of the Secured Parties) the Secured Parties (or the Pledgor on request of the Security Agent) will have to transfer the Pledge Shares under this Deed to the Potential Buyer who offered the higher price for the payment of the totality of the purchase price in cash (and if two or more Potential Buyers have offered the same price, the Secured Parties will have to transfer the Shares to the Potential Buyer whose bid was received first by the Entrusted Investment Bank)
- (k) Promptly after the transfer of the Shares, the Pledgor will have to
- (i) put a stiffening endorsement onto the share certificates representing Shares in favour of the buyer or make sure that one of the directors of the Company notes down the transfer of the titles on the share certificates representing the Shares,
- (ii) deliver the share certificates representing Shares to the buyer, and
- (iii) make sure that **one** director of the Company notes down the transfer of the titles of the Shares to the buyer on the shareholder's **register of the Company**.



- (l) Each time limit provided for in this Article 6.2 can be extended (but not reduced) upon request of the Security Agent. Each time limit provided for in this Article 6.2 can be reduced with the consent of the Security Agent and the Pledgor.
- (m) The Parties recognise that all the costs and expenses (including, as example, attorneys' and notary fees, the fee of the Entrusted Investment Bank and costs and expenses related to the *Vendor Due Diligence Reports*, if applicable) will be borne solely by the Pledgor. The payment of such costs and expenses which have to be paid by the Pledgor are guaranteed by the Pledge.
- (n) The Security Agent will charge the amount of the enforcement of the Pledge to the fulfilment of the Secured Obligations as provided in the Loan Agreement, returning the surplus to the Pledgor 5 (five) Working Days from receiving the proceeds.

## 7 DECLARATIONS AND GUARANTEES

- (a) The Pledgor declares and guarantees to the Secured Parties that on the date of this Deed
  - (i) It is a society of capital, duly incorporated and existing, in conformity with the applicable provisions of law and has full legal capacity for the exercise of its activities as currently performed,
  - (ii) without prejudice to the Legal Reserves, the obligations assumed by the same under this Act shall be binding, valid and enforceable,
  - (iii) subject to the completion of the formality referred to in Article 3 (*Improvement of the Pledge*) of this Act, this Deed creates it validly covered by the same guarantee and the guarantee is valid and effective,
  - (iv) has the powers to enter into and give effect to, and has taken all necessary action to authorize the signing and execution of, this Deed and all transactions contemplated in this Deed,
  - (v) neither the conclusion nor the execution of the same by this Deed, and of the transactions referred to therein, nor the granting of the Pledge infringe or violate (i) any law or regulation applicable to it, (ii) any forecast contained in its constitution or articles of incorporation, or (iii) any obligation under any agreement or other instrument binding upon the latter, so that has or could reasonably be expected to have a Substantial Prejudicial Effect,
  - (vi) without prejudice to the Legal Reserves, has obtained and is in possession of all necessary consent to validly conclude and execute, to this Deed and with the operations provided by the same,
  - (vii) no action, no legal corporate or other proceedings, have been undertaken and threatened in writing, to be declared bankrupt or to be subject to any other insolvency proceedings,
  - (viii) as the only legitimate owner of the Shares that are free from any Collateral Security, option or right of pre-emption, of whatever type, in favour of anyone, except for the Pledge and for the right of first refusal provided for in the Statute of the Society.




- (ix) the Shares are not subject to seizure, attachment or other encumbrance that limits the ability of the Pledgor to dispose of the Shares or that may prejudice the enforcement of the Pledge, with the exception of its right of first refusal provided by the bylaws of the Company,
  - (x) the Shares represent the entire share capital of the Company and have been validly issued and fully paid for the whole nominal value, and
  - (xi) there are no legal proceedings or arbitration proceedings pending or threatened in writing before any court or tribunal, in Italy or abroad, in connection with the Shares
- (b) The representations and warranties of the Employer Pledge referred to in paragraph (a) will be considered by the Employer Pledge reiterated in each date on which the representations and warranties provided for in the Loan Agreement are repeated with reference to the facts and occurring circumstances existing

## 8 COMMITMENTS

Until the release of the Pledge in accordance with Article 9 (*Cancellation of the Pledge*), the Pledgor commits to

- (a) to underwrite and deliver (and make sure that the Company subscribes and delivers) to the Security Agent the documents and records and to take (and make sure that the Company undertakes) all the actions that the Security Agent may reasonably request in order to
  - (i) establish and improve a Pledge valid and efficient under this Deed,
  - (ii) to preserve the validity and effectiveness of the Pledge and the **rights** and actions of the Secured Parties pursuant to this Deed,
  - (iii) to allow the Secured Parties to exercise the rights and actions due to them under this Deed,
- (b) notify promptly as soon as becoming aware, the Security Agent of the existence of a third party claim or litigation advanced or threatened in writing by third parties in relation to the Shares which has an prejudicial effect on the interests of the Secured Parties under this Deed,
- (c) except the Pledge, not to create or permit the creation of Collateral or other rights of third parties on the Shares,
- (d) to deliver to the Security Agent, within five (5) days (or, in the case of a totalitarian meeting pursuant to Article 2479-bis of the Italian Civil Code, I (one) Working Day) from the receipt of any notice convening a shareholders' meeting of the Company, a copy of such notice, and promptly notify the Security Agent of any matters not expressly provided for in the agenda of which the notice delivered to the Security Agent which were discussed and approved in the shareholders' meeting,
- (e) to send to the Security Agent a copy of the minutes of the shareholder's meeting of the Company within 10 (ten) Working Days from the date of the meeting,


*[Handwritten signature]*



- (f) without the prior written consent of the Security Agent, which is granted if there is no answer of the Security Agent within 30 (thirty) days of receipt of the notice sent by the Pledgor, not to exercise the rights in Article 2795, paragraphs 3 and 4 of the Civil Code, subject to various mandatory provisions of the law,
- (g) not to take any action that may affect, directly or indirectly, the validity, effectiveness or enforceability of the Pledge or the rights of the Secured Parties pursuant to this Deed,
- (h) to ensure that, no later than 3 (three) Working Days after the execution of this Deed, the bylaws of the Company be amended so that the limits to the circulation of shares of the Company (including the Shares) provided therein (including the statutory pre-emption) do not apply to transfers arising from enforcement for any warranty (including the Pledge) consisting of any shares in the Company (including the Shares),
- (i) without any prejudice to the provisions in the Financial Documents, in the event of the sale of all or part of the Shares, to make sure that, at the date of the sale, the third party purchaser of the Shares subscribes a deed substantially in the form of this Deed and confirming, as well as far as necessary, will pledge the Shares purchased in favour of the Secured Parties and as a guarantee of the Secured Obligations, and
- (j) without prejudice to the provisions in the Financial Documents, in the event of a capital increase of the Company signed by a third party ("**Third Applicant**"), to make sure that the Third Subscriber, together with the subscription of the capital, subscribes an deed substantially in the form of this Deed and pledges shares subscribed in favour of the Secured Parties and as a guarantee of the Secured Obligations, fulfilling all the formalities necessary for the completion of that pledge

## 9 CANCELLATION OF THE PLEDGE

- (a) For the purposes of this Article, "**Redemption Date**" means the date falling six months (i e , if the conditions set forth in Article 65 of the Bankruptcy Law, two years) after the fulfilment of the Secured Obligations by an Obligated Company or others on behalf of an Obligated Company and the complete cancellation of the Loan
- (b) The Pledgor expressly acknowledges that the Pledge will remain valid and effective notwithstanding the complete fulfilment of all obligations referred to in paragraphs (a), (b) and (c) of the definition of "Secured Obligations" of which Article 1 1 (Definitions) of this Deed and it will continue to ensure full compliance with the obligations referred to in paragraph (d) of this definition to the Date of Issue
- (c) The Pawn will be deleted from the Secured Parties through the Security Agent, at the expense and on request of the Pledgor, after the Date of Issue
- (d) Notwithstanding the provisions of paragraphs (b) and (c) above, the Pledge will be released, on request and costs and expenses of the Pledgor, at any time after the complete fulfilment of all obligations of referred to in paragraphs (a), (b) and (c) of the definition of "Secured Obligations" set forth in Article 1 1 (*Definitions*) of this Act, for the 'write-off of the Financing and prior to the Release Date if



- (i) no Qualified Relevant Event was in place at moment immediately preceding the last payment made to fulfil such Secured Obligations, and
- (ii) the Pledgor must submit to the Security Agent the Documentation for the cancellation of the Pledge in a form and substance reasonably satisfactory to the Security Agent having a date no earlier than ten (10) Working Days prior to the date of cancellation

**10 MAINTAINING OF THE PLEDGE**

(a) The Parties acknowledge and agree that in case of

- (i) a transfer in whole or in part, of the Loan Agreement (including, but not limited to a transfer within the meaning of Article 28 (*Changes to the Lenders*) of the Loan Agreement),
- (ii) the replacement of the Bank Agent or the Security Agent pursuant to the Loan Agreement,
- (iii) a sale, in whole or in part, of one or more credits of the Secured Parties relating to the Secured Obligations,

the Pledge will continue to be effective and transferees referred to in paragraphs (i), (ii) and (iii) above shall become parts of this Deed in the quality of the Secured Parties, buying pro-rata participation or right sold the same rights and obligations the transferor

(b) the Pawn Provider acknowledges and agrees that the Notice of Transfer, sent by the Agent Bank under the Loan Agreement, will constitute a notification of the assignment of this Deed for the purposes referred to in paragraph (a) above and set forth in Article 1407, first paragraph, of the Italian Civil Code

(c) The Secured Parties acknowledge and accept that the reception by the Agent Bank of the Transfer Agreement will constitute proper notice of termination for the purposes referred to in paragraph (a) above and Article 1407, paragraph 1, of the Civil Code

(d) Notwithstanding the provisions of paragraphs (a), (b) and (c) above, in case of

- (i) the sale or transfer pursuant to paragraph (a),
- (ii) objective or subjective notation of one or more Secured Obligations,
- (iii) amendment of the provisions of the Loan Agreement,

The Pledge will remain valid and effective, and the Pledgor, on request of the Security Agent and in the manner and within a reasonable time indicated by the latter, will have, at his own expense, to subscribe (and ensure the Company subscribes) any deed, contract, document or statement, and do (and make sure that the Company does) all that is necessary or appropriate, according to the reasonable opinion of the Security Agent, to keep the Pledge, including for example

- (A) ensure that a director of the Company readily recognizes the position of the new Guaranteed Party as pledgee and the retention of the Pledge proceeding by recording it on the share certificates representing the Shares and the shareholder's register of the Company, and



*P*

- (B) deliver (or make sure that the Company delivers) the Security Agent, within 5 (five) Working Days from the recording, a statement (notarized) of the shareholders register of the Society took place demonstrating the registration referred to in paragraph (A) above

## 11 THE SECURITY AGENT

- (a) The Parties acknowledge and accept that the Security Agent, in virtue of a mandate separately given to the Secured Parties, acts as agent representative of the Secured Parties in relation to the present Contract and Pledge and thus that Security Agent is, among other, legitimated to
- (i) exercise on behalf of the Secured Parties, their own rights according to this Contract, sign any document and fulfil all they themselves are to fulfil, according to or in relation to this Contract or Pledge,
- (ii) sign on behalf of the Secured Parties
- (A) Any act or document necessary for extending the Pledge according to Article 41 (*Future Capital Increase*) or Related Rights and any other contract or document as per this Contract,
- (B) Any agreement amending or supplementing this Contract,
- (C) For acceptance, any letter delivered by the Company according to this Contract, and
- (D) Any contract or document necessary for cancelling the Pledge,
- (iii) enforce the Pledge, it being understood that the Security Agent can designate any Secured Party for such enforcement as laid down in the Loan Contract
- (b) If not otherwise specified in this Contract, the relations between the Security Agent and any other Secured Party are regulated by the provisions laid down in the mandate separately conferred (and more clearly, the Security Agent, acting as agent representative of the Secured Parties according to this Contract, will be indemnified and kept indemnified from any responsibility as laid down in the afore-mentioned mandate)
- (c) The Parties acknowledge and accept that, in case a successor is designated according to the Loan Contract, the substitute Security Agent will act as agent representative of the Secured Parties in relation to this Contract and Pledge

## 12 NOTICES

- (a) Any notice between the Pledgor and the Secured Parties according to or in relation to this Contract must be sent through the Security Agent
- (b) For any notice in accordance with this Contract, the Pledgor indicates the following addresses

### **Marelli Overseas Limited**

Address            B M Howarth  
                         West House, King Cross Road



Halifax HX1 1EB  
To the attention of Roy Moorby

cc Latham & Watkins LLP  
Corso Matteotti 22 - 20121 Milan  
To the attention of Mr Stefano Sciolla

e-mail roym@bm-howart.co.uk

cc marco debenedetti@carlyle.com  
stefano sciolla@lw.com



- (c) For any notice in accordance with this Contract, the Security Agent indicates the following address

**UniCredit Bank AG, Office of Milan**

Address Via Broletto, n 16  
20121 – Milan  
To the attention of Stefano Petrelli / Loan Agency Milan

Fax No +39 / 02 49535353

Email stefano.petrelli@unicredit.eu and LoanAgencyMilan@unicredit.eu

**13 MISCELLANEOUS PROVISIONS**

- (a) The delay or failure to enforce at any time any of the Provisions of the Secured Parties as per this Contract shall not be construed as a waiver of such provisions. The rights, actions and remedies provided for in this Contract to the Secured Parties are added to and do not exclude any further right, action or remedy the Secured Parties are entitled to or contractually legitimated (including, purely by way of example, those provided for in the Loan Contract) that is in accordance with the law
- (b) The guarantee provided for in this Contract is added without any prejudice to any other guarantee the Secured Parties are entitled to or will be entitled to for the secured Liabilities
- (c) No amendment to this Contract will be effective if not expressed in writing by the Pledgor or the Security Agent
- (d) The Pledgor expressly and irrevocably waives in the interests of the Secured Parties, any right to recourse and subrogation or similar to which they are entitled to against the Company following the enforcement of the Pledge. The Secured Parties acknowledge and accept the waiver to the rights of recourse and subrogation of the Pledgor according to this paragraph
- (e) The Secured Parties will not be held responsible, except in case of wilful misconduct or gross negligence, for any damage to the Company or Pledgor following the exercise, or lack thereof, of the rights, actions and remedies entitled to as laid down in this contract

**14 DEED SUBJECT TO INDIVIDUAL NEGOTIATION**

Pursuant to and in accordance with Regulation CICR of March 4, 2003 and with the Regulations on financial bank services and operations transparency issued by the Bank of Italy on June 20, 2012 and published in the Official Journal of the Italian Republic on June 30, 2012, the Parties acknowledge and confirm that this Contract was subject to individual

negotiation with the assistance of legal consultants

15 **TAXES**

As regards the taxes, because its period extends over 18 months, the loan and as well as the security constituted through this Contract benefit of tax relieves as laid down in articles 15 et seq of the D F R of September 29, 1973 nr 601 (substitute tax)

16 **GOVERNING LAWS AND JURISDICTION**

- (a) This Contract and any extra-contractual liabilities arising from or in relation to this Contract are regulated by Italian Laws
- (b) Any dispute arising from or in relation to this Contract shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Court of Milan (including any dispute regarding the existence, validity or resolution of this Contract or any extra-contractual liability arising from or in relation to this Contract) ("**Dispute**")
- (c) The Parties acknowledge and agree that the previous paragraph (b) benefits only the Secured Creditors Hence, each Secured Creditor will be entitled to take legal action in relation to a Dispute in other competent Courts Within the limits set by Law, the Secured Creditors can take legal actions against the Pledgor in other competent courts



**ATTACHMENT I  
FINANCING OPERATION**

**PART I  
FINANCING CONTRACT**

- Date:** Signed on June 19, 2013
- Parties:**
- (a) Agent Bank UniCredit Bank AG, Milan
  - (b) Lending Banks UniCredit S p A , Société Générale, Office of Milan and BBVA, Milan Branch
  - (c) Funded Companies MM Holding S p A and, following the acceptance of the Loan Contract as funded company, Marelli Motori S p A and Marelli Overseas Limited and any other company that has accepted the Loan Contract as additional borrowers
  - (d) Secured Companies MM Holding S p A and, following the acceptance of the Loan Contract as secured company, Marelli Motori S p A , Marelli Overseas Limited, Marelli UK Limited, Marelli Central Europe GmbH and any other company that has accepted the Loan Contract as secured companies

**PART II  
LOAN**

- Amounts:**
- Credit Line A euro 40,000,000
  - Credit Line B euro 45,000,000
  - Capex Credit Line euro 10,000,000
  - Revolving Credit Line euro 10,000,000
- Margin:**
- For Credit Line A 4.75 percent per year,
  - For Credit Line B 5.25 percent per year,



*[Handwritten signature]*

For Capex Credit Line 4.75 percent per year,

For the Revolving Credit Line 4.75 percent per year,

Except for the margin adjustment mechanisms as laid down in the Loan Contract for Credit Line A, Credit Line B and the Revolving Credit Line

**Interests:**

For each funding, the sum of

(a) EURIBOR or LIBOR (as defined in the Loan Contract) for the Period Interest (defined Interest Period in the Loan Contract),

(b) The Margin (defined Margin in the Loan Contract), and

(c) The Mandatory Costs (defined Mandatory Costs in the Loan Contract)

**Payback:**

Credit Line A as per the amortization scheme laid down in the Loan Contract

Credit Line B in one amount at the Expiry date of Credit Line B

Capex Credit Line as per the amortization scheme laid down in the Loan Contract

Revolving Credit Line each funding must be paid back at the expiry date of the Interest Period

**Expiry Date:**

Credit Line A the date on the 6th year following the signature date on the Loan Contract

Credit Line B the date on the 7th year following the signature date on the Loan Contract

Capex Credit Line the date on the 6th year following the signature date on the Loan Contract

Revolving Credit Line the date on the 6th year following the signature date



on the Loan Contract



*[Handwritten signature]*

**ATTACHMENT 2  
MODELS**

**PART I (A)**

**TEXT OF THE ENDORSEMENT OF THE SECURITY INTEREST**

In accordance with the contract called "[●]" ("**Deed of Pledge**") signed between [●] and [●] on [●] 2013,

The shares represented by the certificate of stocks are endorsed in security interest in favour of

[●], of Italian nationality,

[●], of Italian nationality

and their successors, transferees and assigns for the correct and precise fulfilment of the Secured Liabilities (as defined in the Deed of Pledge) The voting rights, the related administrative rights in relation to the pledged shares and the right to receive dividends relating to the shares are governed by the Deed of Pledge, a copy of which has been made part of the Company deeds

\_\_\_\_\_  
[Pledgor]



**PART I (B)**

**TEXT OF THE NOTATION TO BE INSCRIBED ON THE SHAREHOLDERS' BOOK**

Pursuant to the pledge signed on [ ] ("**Deed of Pledge**"), No [ ] company shares, represented by the share certificates No [ ] and representative of the company's **total share capital**, were pledged in favour of [ ], of [ ] nationality, with legal office in [ ], [ ] and of [ ], of [ ] nationality, with legal office in [ ], [ ], for the correct and precise fulfilment of the Secured Liabilities (as defined in the Deed of Pledge) The voting rights, the related administrative rights in relation to the pledged shares and the right to receive dividends relating to the shares are governed by the Deed of Pledge, a copy of which has been made part of the Company deeds

An administrator

---



*[Handwritten signature]*

**PART II**  
**COMPANY LETTER**

A [ ]

In its capacity as Security Agent

(as defined in the Deed of Pledge)

[*place*], [*date*]

Dear Sirs,

In relation to the Deed of Share Pledge ("**Deed of Pledge**") stipulated in [ ] on [ ] between [ ] ("**Pledgor**"), [ ] and [ ] ("**Secured Creditors**"), according to which the Pledgor granted to the Secured Creditors a pledge on No [ ] shares in [ ] ("**Company**"), the nominal value of the Pledgor's shares totals [ ] Euros and represents 100% of the Company capital ("**Shares**")

Unless otherwise specified, the terms defined in the Deed of Pledge and used in this letter bear the meaning given in the Deed of Pledge

We here confirm to having received copy of the Deed of Pledge and acknowledge all provided for by such agreement

In particular, we acknowledge and irrevocably accept the waiver, in the best interests of the Secured Creditors, to any right to recourse or subrogation and similar the Pledgor is entitled to towards the Company, following the enforcement of the Pledge (as extended every time in accordance with the Deed of Pledge)

[**THE COMPANY**]

For acknowledgement and agreement

\_\_\_\_\_  
[*Security Agent*]



**PART III**

**AGREEMENT FOR THE NEW SHARES**

**THIS CONTRACT** is stipulated to [ ] the [ ] between

- (1) [●], with legal office in [●],[●], share capital equal to [ ] Euros, registered in the Register of Companies of [●], under the number and tax code number [●], as pledgor ("[●]"together with [●], "Pledgor"), and
- (2) [●], with legal office in [●], [●], registered in the register of Companies of [●] under number [●], as security agent on its own behalf and on behalf of the other Secured Parties (as hereafter defined and identified in Attachment 2 (*Original Secured Parties*)) ("**Security Agent**")

**WHEREAS:**

- (A) In accordance with the deed of pledge signed on [ ] ([as amended in accordance with [deed/deeds] of pledge on [ ]], 1"**Deed of Pledge**"), the Pledgor pledged in favour of the Secured Parties, the shares held in the Company (as hereafter defined) as guarantee of the Secured Liabilities (hereafter defined) and commits to pledge all the shares each time held in the Company, and
- (B) [ ] Pledgor [has signed /acquired] No [ ] Company shares, of nominal value equal to [ ] euro each, represented by No [ ] share certificates, representing [ ] % of the Company share capital (as hereafter defined) ("**New Shares**")

**IT IS AGREED AS FOLLOWS.**

1 **MEANING**

1.1 **Definitions**

In this Deed

"**Deed**" indicates this present deed

"**Deed of Pledge**" bears the meaning indicated in the introduction

"**Original Lending Banks**" indicate each subject identified as original lending bank in Part I of Attachment 1 (Loan Operation)

"**Lending Banks**" indicate

- (a) The Original Lending Banks,
- (b) Any subject that becomes part of the Loan Contract in accordance with Article 28.1 (Transfer by the Lenders) of the Loan Contract, and
- (c) Any universal successor in title, particular successor in title or assigns of the subjects laid down in the previous paragraphs (a), (b) and (c)

"**Loan Contract**" indicates the loan contract described in Part I of Attachment 1 (*Loan Operation*) that governs the loan described in Part II of the same Attachment



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'P' or a similar character, located at the bottom left of the page.

"Secured Parties" indicate

- (a) The Lending Banks,
- (b) The Agent Bank, and
- (c) The Security Agent



"Pledgor" bears the meaning as laid down when the Parties appeared

"New Shares" bear the meaning laid down in the Introduction

"New Pledge" bears the meaning as laid down in Article 2 (New Pledge)

"Secured Liabilities" indicate

- (a) the money liabilities of each Indebted Company towards the Secured Parties arising from the Loan Contracts and specifically
  - (i) Payback obligations (including anticipated payback), all or part of the Amounts,
  - (ii) Payment obligations in relation to the interests (including late payment interests) on the Amounts supplied or other amount due in accordance with the Loan Contract,
  - (iii) Payment obligations of the Indebted Companies in relation to the commissions provided for by the Loan Contract or therein defined,
  - (iv) Payment obligations of the Indebted Companies in relation to the indemnities and compensations as laid down in the Loan Contract (including, among other, taxes, costs and expenses, reuse costs and other burdens) as well as payment obligations in relation to the compensations due following the non-compliance of the Loan Contract,
  - (v) Payment obligations in relation to the security interests given to each Indebted Company in accordance in the Loan Contract,
- (b) the pecuniary obligation of the Pledgor, in favour of the Sureties, arising from this Act, as well as from the indemnity obligations, at the expense of the Pledgor, following the fulfilment of the requirements of this Act,
- (c) the pecuniary obligations of each Committed Company and of the Pledgor arising from the invalidity or ineffectiveness, in relation to the obligations of paragraphs (a) and (b) including, by way of an example, those related to ex Article 2033 or Article 2041 of the Civil Code, as well as
- (d) the pecuniary obligations of each Committed Company and Pledgor in the event of revocation or ineffectiveness in accordance with Article 65 or Article 67 of the Bankruptcy Law, for every payment effected by each Committed Company or third party, in fulfilment of the obligations of paragraphs (a), (b) or (c),

on the understanding that if any of such pecuniary obligations is declared invalid or ineffective, or if the New Pledge cannot, or does not seem able to, guarantee any of the said obligations in accordance with the Italian Law, then the validity and effectiveness of the New Pledge will not be prejudiced and the New Pledge will continue to guarantee the fulfilment of all the pecuniary obligations in line with the present definition

"Parties" means the parties of this Act

"Security Agent" means the presence of the Parties

"Company" means Marelli Motori S p A , with registered office in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, no 1, fiscal code and Registry of Company registration number in Vicenza 02523820245

Unless otherwise indicated, the terms in capital letters, used in this Act, have the corresponding meaning to those attributed in the Pledge Act

## 1.2 Other interpretation provisions

The provisions of Article 1 2 (*Other interpretation provisions*) of the Pledge Act are applied, *mutatis mutandis*, to this Act as if they were stipulated by the this same Act and the *Financial Document* in accordance with the Financing Contract and how it is thereby defined

## 2 NEW PLEDGE

With this Act the Pledgor

- (i) constitutes the pledge the New Shares in favour of the Sureties as a guarantee of the correct and punctual fulfilment of the Guaranteed Obligations (the "New Pledge"); and
- (ii) confirms that he will promptly comply with the relevant Article 4 1 (*Future capital increases*) of the Pledge Act

## 3 PLEDGE ENHANCEMENT

The Pledgor commits himself, also in accordance with article 1381 of the Civil Code to

- (i) place, contextually the signature on this Act, and on the share certificates representing the New Shares endorsed as a guarantee in favour of the Guaranteed Creditors, authenticated by a Notary, or ensure that a Company Director annotates the Pledge on the share certificates of the New Shares,
- (ii) assign, contextually the signature on this Act, and on the share certificates representing the New Shares to the Security Agent, as the custodian of the Connected Rights and Shares, duly endorsed as a guarantee and annotated in accordance to the above, and
- (iii) ensure that, within five 5 (five) days from the signing date of this Act, a Company Director annotates the Pledge, in the Agreed Format, on the shareholders' register of the Company and submits (or ensure that the Company submits) to the Security Agent an extract (authenticated by a notary) of the pages, from the shareholders' register of the Company, where the said annotation can be found

## 4. DECLARATIONS AND GUARANTEES

- (i) The Pledgor declares and guarantees to the Sureties that
  - (a) they are the only legitimate proprietors of the New Shares,



- (b) the New Shares, with the exception of the Pledge, are free from every Real Guarantee, preference or option rights, of any type, in favour of anybody,
  - (c) the New Shares are not subject to appropriation, seizure or other restriction that limits the Pledgor's ability to dispose of the New Shares or that can prejudice the foreclosure of the Pledge,
  - (d) the New Shares represent the [●] % of the share capital of the Company and are validly underwritten and entirely free from their nominal value
- (11) All the declarations and guarantees by the Pledgor, in accordance with the preceding paragraph (1), have to be considered as reiterated by the Pledgor on each respective date in which the declarations and guarantees are stipulated in the Financing Contract and reiterated with reference to existing facts and circumstances as they arise

**5. PROVISIONS REGULATING THE NEW PLEDGE**

The Parties take note and confirm that the New Pledge falls within the "Pledge" definition stipulated in the Pledge Act, that the New Shares fall within the "Shares" definitions, stipulated in the Pledge Act and that the requirements of the Pledge Act are applied to the New Pledge and the New Shares

**6. ACT AS THE OBJECT FOR INDIVIDUAL NEGOTIATION**

In accordance and to all effects of the CICR Deliberation dated the 4th March, 2003, and to the Provisions for transparency of banking and financial services and operation emanating from the Bank of Italy on the 20th June, 2012, and published in the Official Gazette of the Italian Republic on the 30th June, 2012, the Parties, through this Act, recognize and confirm that this Act and its every requirement was subject to individual negotiation with the assistance of the relative legal advisors

**7. REGULATING LAW AND COMPETENT COURT**

- (a) This Act is regulated by Italian Law
- (b) On the understanding of the exclusive competences at law, the Court of Milan will have the exclusive competence to decide on any controversy, should this arise, in relation to this Act

**ANNEX 1**

**FINANCING OPERATION**


**PART I**

**FINANCING CONTRACT**

[ ]

**PART II**

**FINANCING**



[ ]

**ANNEX 2**  
**THE ORIGINAL SURETIES**

[ ]



*[Handwritten signature]*

## PART IV

### ACT RELATED TO THE HEDGING DOCUMENTS

THIS ACT is being stipulated to [ ] the [ ] between

- (1) [ ], with registered office at [ ], [ ], share capital amounting to [ ] euro, registered at the Registry of Companies of euro , registration number and fiscal code [ ], in the capacity of pledgor (the "**Pledgor**");
- (2) [ ], with registered office at [ ], share capital amounting to [ ] euro registered at the Registry of Companies of [ ], registration number and fiscal code [ ], registered in the Banks Register with ref [ ], [member/group leader] of the banking group "[ ]", registered in the Banking Groups Register with reference number [ ], in the capacity of hedging bank (the "**Hedging Bank**"); and
- (3) [ ], with registered office at [ ], share capital amounting to [ ] euro, registered in the Registry of Companies of [ ], registration number and fiscal code [ ], registered in the Banks Register with ref [ ], [member/group leader] of the banking group "[ ]", registered in the Banking Groups Register with reference number [ ], in the capacity of intercreditor security agent on his/her own behalf and on behalf of the Sureties (as defined hereafter and as identified in Annex 2 (Original Sureties) (the "**Security Agent**").

#### PROVIDED THAT:

- (A) In accordance with the Pledge Act signed on the [ ] ([as modified in accordance [of the act/acts] pledged on the [ ], the "**Pledge Act**"), the Pledgor has established a pledge in favour of the Sureties, through the shares held in the Company (as defined hereafter), and
- (B) on the [ ], [ ] and the Hedging Bank has signed the Hedging Documents (as defined hereafter)

#### IT IS CONVENED AND STIPULATED THAT

##### 1 INTERPRETATION

###### 1.1 Definitions

In this Act

"**Act**" means this act

"**Hedging Documents**" means the hedging contracts described in Annex 1 (*Hedging Documents*)

"**New Guaranteed Obligations**" means

- (a) the pecuniary obligations of the Hedging Committed Subject in respect of the Hedging Bank arising from the Hedging Documents,
- (b) the indemnity obligations borne by the Pledgor in respect of the other Parties following the non-fulfilment of the requirements of this Act,



- (c) the pecuniary obligations of the Pledgor, that is the Hedging Committed Subject, depending on the case, in respect of the Hedging Bank arising from the invalidity or ineffectiveness of the obligations in respect of the preceding paragraphs (a) and (b), including, by way of an example, those in ex Article 2033 or Article 2041 of the Civil Code, as well as
- (d) the pecuniary obligations of the Pledgor, that is the Hedging Committed Subject, depending on the case, in respect of the Hedging Bank for revocation or ineffectiveness in accordance with Article 65 or Article 67 of the Bankruptcy Law for every payment effected by the Pledgor, by the Hedging Committed Subject or by a third party in fulfilment of his obligations in respect of paragraphs (a), (b) or (c),

on the understanding that if any of the said obligations is declared invalid or ineffective, or the Pledge cannot, or will not be able to, guarantee, for any reason whatsoever, any of the said obligations, the validity and effectiveness of the Pledge will not be prejudiced and the Pledge will continue to guarantee the exact fulfilment of all the other obligations hereby defined

**"Parties"** means the parties in this Act

**"Sureties"** means

- (a) the Financing Banks,
- (b) the Organising Banks,
- (c) the Agent Bank, and
- (d) the Security Agent

**"Company"** means Marelli Motori S p A , with registered office in Arzignano (Vicenza), via Sabbionara, no 1, fiscal code and Registry of Company registration number in Vicenza 02523820245

**"Hedging Committed Subject"** means the Company

Unless otherwise indicated, the terms in capital letters, used in this Act, have the corresponding meaning to those attributed in the Pledge Act

## 1 2 Interpretation

The provisions of Article 1.1 (*Interpretation*) of the Pledge Act are applied, *mutatis mutandis*, to this Act as if they were stipulated by this same Act This Act is a *Financial Document* in accordance with the Financing Contract and how it is thereby defined



2      **PLEDGE EXTENSION**



The Parties agree that, with effect from the current date

- (i) the Pledge will guarantee the integral and unconditional fulfilment of the New Guaranteed Obligations,
- (ii) the definitions for "Committed Companies", "Pledge", "Guaranteed Obligations" and "Sureties" in the Pledge Act will be intended as being integrated so that
  - (A) The definition of "Committed Companies" will mean the Hedging Obligated Subject as the committed subject in accordance with the Hedging Documents,
  - (B) the "Pledge" definition included the Pledge as referred to in this Act,
  - (C) the "Guaranteed Obligations" definition is to be substituted with the following definition

**"Guaranteed Obligations" means**

- (a) from time to time, the pecuniary obligations of each Committed Company, in respect of the Sureties arising from the Financing Contract and from the Hedging Documents, specifically
  - (i) the reimbursement obligations (including advance reimbursement), in total or in part, of the distribution,
  - (ii) the payment obligations related to the interests (also including arrears) matured on the Disbursements or other arising income, in accordance with the Financial Documents,
  - (iii) the payment obligations of the Committed Company in respect of the commissions arising or referred to in the Financing Contract,
  - (iv) the payment obligations of the Hedging Obligated Subject in respect of the Hedging Bank in accordance of, or in relation to the Hedging Documents,
  - (v) the payment obligations of the Committed Company, in respect of holding harmless and indemnifying, in connection with the Financing Contract (including, by way of example, taxes, costs and expenses, re-employment costs and higher fees) as well as the payment obligations related to indemnities due to the non-fulfilment of what is stipulated in the Financing Contract,
  - (vi) the payment obligations in relation to the guarantees provided by each Committed Company, in accordance with the Financing Contract,
- (e) the pecuniary obligations of the Pledgor in respect of the Sureties arising from the present Act as well as the indemnification obligations of the Pledgor arising from the non-fulfilment of the requirements of this Act,
- (f) the pecuniary obligations of each Committed Company and Pledgor in respect of the Sureties arising from the invalidity or ineffectiveness of the obligations referred to in (a) and (b) including, by way of example, those from ex Article 2033 or Article 2041 of the Code, as well as
- (g) the pecuniary obligations of each Committed Company and Pledgor in respect of the Sureties, in the event of revocation or ineffectiveness in

accordance with Article 65 or Article 67 of the Bankruptcy Law for every payment effected by each Committed Company or by a third party in fulfilment of the obligations relating to paragraphs (a), (b) or (c),

on the understanding that if any of the said pecuniary obligations is declared invalid or ineffective, or if the Pledge cannot, or can no longer be able to guarantee any of the said obligations in accordance with the Italian law, then the validity and effectiveness of the Pledge will not be prejudiced and the Pledge will continue to serve as a guarantee for the exact fulfilment of all the other pecuniary obligations in this definition",

(D) the definition for "Sureties" also included the Hedging Bank, in its capacity of hedging bank in accordance with the Hedging Documents, and

(iii) all the terms and conditions of the Pledge Act will be applicable to the Pledge as extended in this Act

### 3 ENHANCEMENT

The Pledgor commits himself, also in accordance with Article 1381 of the Civil Code, to

- (i) ensure that, contextually to the signature on this Act, and a Company Director annotates the extension of the Pledge in favour of the Hedging Bank in line with this Act, on the share certificates representing the Shares and on the Shareholders' register of the Company, and
- (ii) submit (or ensure that the Company submits), within 5 (five) days from the signing date of this Act, to the Security Agent an extract (authenticated by a notary) of the pages from the shareholders' register of the Company for the said annotation in line with the preceding paragraph (i)


### 4 OTHER MODIFICATIONS TO THE PLEDGE ACT

The Parties agree that, with effect from the present date

- (i) the definition of "Hedging Bank" and "Hedging Documents" in this Act are also included in the Pledge Act,
- (ii) in paragraph (a) the definition of "Foreclosure Clause" was modified by inserting, at the end of the paragraph, the following words "or the verification of a defaulting payment by the Committed Company in relation to any amount due and actionable in accordance with the Hedging Documents (after the eventual expiration of the applicable grace period)",
- (iii) the paragraph (a)(i) of Article 10 (*Pledge Maintenance*) of the Pledge Act which was modified by inserting, at the end of the paragraph, the following words "and/or any of the Hedging Documents",
- (iv) the paragraph (d)(iii) of Article 10 (*Pledge Maintenance*) of the Pledge Act which was modified by inserting, at the end of the paragraph, the following words "or of the Hedging Documents", and
- (v) the paragraph (d)(i) of Article 9 (*Pledge Cancellation*) of the Pledge Act should be modified by inserting, at the end of paragraph (i) the words "and all the Hedging Documents are to be resolved and will have in some form ceased to be effective"

### 5 ACT AS THE OBJECT OF INDIVIDUAL NEGOTIATION

In accordance and to all effects of the CICR Deliberation dated 4th March, 2003, and to the Provisions for transparency of banking and financial services and operation



emanating from the Bank of Italy on the 20th June, 2012, and published in the Official Gazette of the Italian Republic on the 30th June, 2012, (modified and integrated as and when required) the Parties, through this Act recognise, and confirm that this Act and its every requirement was subject to individual negotiation with the assistance of the relative legal advisors


**6. THE SECURITY AGENT**

- (a) The Parties expressly agree and take into account that, in view of the conferred separate mandate, the Security Agent will act in a mandatory capacity also in representation and on behalf of the Agent Bank in realisation of this Act, the Pledge Act and the Pledge
- (b) The Hedging Bank will take note and expressly accept the provisions of Article 11 (*The Security Agent*) of the Pledge Act which will be applied to this Act as if they formed an integral part of it

**7 REGULATING LAW AND COMPETENT COURT**

- (a) This Act is regulated by Italian Law
- (b) On the understanding of the exclusive competences at law, the Court of Milan will have the exclusive competence to decide on any controversy, should this arise, in relation to this Act

**ANNEX 1  
HEDGING DOCUMENT**



**ANNEX 3  
DOCUMENTATION FOR THE PLEDGE CANCELLATION**

In this Annex

**"Relevant Payment"** means any payment effected to the satisfaction of the Guaranteed Obligations that, at the date of submission of the Pledge Cancellation Document, could be subject to a revocation action in the event in which a Committed Company or the subject, who has effected the payment on behalf of the Committed Company should, in future, be declared bankrupt, or subjected to bankruptcy procedures

**"Relevant Subject"** means a Committed Company or other subject who has effected a Relevant Payment

The following documents constitute the **"Pledge Cancellation Documentation"**:

- (a) a declaration addressed to the Security Agent by the Chairman of the Board of Directors or Single Administrator of the Relevant Subject confirming that on the declaration date
  - (i) the Relevant Subject is not in a state of insolvency, and
  - (ii) there are no, nor have there been, actions or circumstances regarding the Relevant Subject, which could reasonably entail an insolvent position,
- (b) a certificate of good standing issued by the competent Registry of Companies, that confirms that no bankruptcy procedure has been initiated against the Relevant Subject,
- (c) a declaration addressed to the Security Agent by the Chairman of the Board of Directors or Single Administrator of the Relevant Subject confirming that on the declaration date
  - (iii) the Relevant Subject is not and has not been subject to any complaint during the 12 (twelve) months preceding the certificate date, and
  - (iv) there is no pending real estate execution against the Relevant Subject,

or, in any case, if the Relevant Subject is not an Italian Company, the respective equivalent document from the relative jurisdiction



\*\*\* \* \*\*\*

If you are in agreement with the above, we invite you to confirm your acceptance of this entire proposal (including the respective annexes), by returning a copy of this letter duly signed as your acceptance and initialising every page for identification purposes

Yours sincerely

---

**UNICREDIT S.p.A.**

---

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Milan Branch Office**

---

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Milan Branch Office**

---

**UNICREDIT BANK AG, Milan Branch Office**

\*\*\* \* \*\*\*



Signifying the acceptance to the entire document

*R. K. J. L.*

---

**MARELLI OVERSEAS LIMITED**